



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

NOTIZIARIO

a cura dell'Ufficio Studi

NOTIZIARIO XXII-XXIII. 83-88 / gennaio 2007 - dicembre 2008



Organizzazione del Ministero
Tutela del paesaggio
Sicurezza e salute dei lavoratori
Diritto d'Autore
Progetti integrati
di valorizzazione
Commissioni di studio
Rapporti internazionali
Controllo interno
Fondazioni e cultura
Gestione e formazione
del personale

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
NOTIZIARIO XXII-XXIII. 83-88 / gennaio 2007 - dicembre 2008



Le immagini sono state tratte da "Atlante Tematico del Barocco in Italia. Le Capitali della festa", a cura di Marcello Fagiolo, De Luca Editori d'Arte, Roma 2007.

NOTIZIARIO

dell'Ufficio Studi

Segretariato generale

Via del Collegio Romano n. 27

00186 Roma

Tel.: 06/67232399-67232397

Telefax: 06/67232547

E.mail: dip-rio.redazione-notiziario@beniculturali.it

Direttore: Gianni Bonazzi

Capo-redattore: Adelaide Maresca Compagna

Redazione:

Vitantonio Bruno, Elisa Bucci,
Silvana C. Di Marco, Emilio Cabasino,
Anna M. Carlini e Anna Palmieri

Cura editoriale e grafica:

Vincenzo Cazzato

*Finito di stampare nel marzo 2009
dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato*

*Registrazione del Tribunale di Roma
n. 487/85 del 5-11-1985*

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO:

Anna Maria Campofredano, Direzione generale per i beni archeologici

Alberto D'Alessandro, Coordinatore del progetto "MOSAICO"

Anna Del Bianco, Direttore centrale per speciali funzioni della Regione Friuli Venezia Giulia, Direttore della "Fondazione Aquileia"

Pietro Graziani, Dirigente generale, Componente del Servizio di Controllo Interno

Mario Lolli Ghetti, Direttore regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Toscana

Luigia Lonardelli, Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee

Anna Mattiolo, Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee

Massimo Montella, Professore di Economia e gestione dei beni culturali, Università degli Studi di Macerata

Raffaella Onesti, Ufficio Studi

Anna Maria Reggiani, Direttore regionale per i Beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo

Velia Rizza, già direttore dell'Ufficio Studi

Daniela Sandroni, Dirigente Servizio III, Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee

Walter Santagata, Presidente del Comitato tecnico scientifico per l'Economia della cultura

Giovanna Scattarelli, Dirigente, Servizio di Controllo Interno

Alberto Vanelli, Direttore de "La Venaria Reale"

Gianfranco Varvesi, già Consigliere diplomatico del Ministro per i beni e le attività culturali

Sommarario

<i>Editoriale</i> (Sandro Bondi)		La Fondazione per la valorizzazione del sito archeologico di Aquileia (<i>Anna Del Bianco</i>)	90
ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO		<i>Statuto della "Fondazione Aquileia"</i>	92
Gli interventi di riforma del Ministero (<i>Elisa Bucci</i>)	11	Aquileia: scavi, ricerche e prospettive future (<i>Anna Maria Reggiani</i>)	97
<i>Regolamento di riorganizzazione</i> (D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233)	13	La Venaria Reale: cronache di un progetto (<i>Alberto Vanelli</i>)	99
<i>Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale</i> (D.M. 18 giugno 2008)	21	<i>Statuto del "Consorzio di valorizzazione culturale La Venaria Reale"</i>	100
Organizzazione degli istituti centrali e degli istituti dotati di autonomia speciale (<i>Gianni Bonazzi</i>)	40	COMMISSIONI DI STUDIO	
<i>Provvedimenti concernenti gli Istituti centrali e gli Istituti dotati di autonomia speciale</i> (DD.MM. 7 ottobre 2008, Circ. 13 novembre 2008, nn. 270 e 271)	42	Accessibilità e fruibilità dei beni culturali per le persone con disabilità	105
TUTELA DEL PAESAGGIO		<i>Modalità di accesso ai finanziamenti destinati ad interventi per la creazione di percorsi museali, bibliotecari e archivistici, finalizzati alla fruizione da parte di ipovedenti, non vedenti e persone con disabilità</i> (D.D. 21 novembre 2007)	108
Il paesaggio nel secondo correttivo al Codice: punti di forza, elementi di criticità (<i>Daniela Sandroni</i>)	59	<i>Modalità di accesso ai finanziamenti in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti</i> (D.M. 18 dicembre 2007)	109
La sentenza della Corte Costituzionale sul rapporto tra tutela del paesaggio e governo del territorio (<i>Velia Rizza</i>)	63	Individuazione dei livelli minimi delle attività di valorizzazione (<i>Massimo Montella</i>)	112
Sentenza Corte Cost. 7 novembre 2007, n. 367	63	<i>Documento di sintesi dei lavori della Commissione</i>	113
SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI		La creatività italiana nell'arte, nella scienza, nella cultura, nell'economia (<i>Walter Santagata</i>)	121
Il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (<i>Anna Maria Campofredano</i>)	69	Per un Sistema Informativo Archeologico delle città italiane e dei loro territori	126
DIRITTO D'AUTORE E MERCATO DELL'ARTE		<i>Documento finale della Commissione</i>	126
Diritto di seguito e fiscalità dell'arte contemporanea (<i>Anna Mattirolò, Luigia Lonardelli</i>)	77	RAPPORTI INTERNAZIONALI	
<i>Direttiva relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale</i> (Dir. 27 settembre 2001, n. 2001/84/CE)	77	La presenza del Ministero nello scenario internazionale (<i>Gianfranco Varvesi</i>)	133
<i>Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio</i> (L. 22 aprile 1941, n. 633, come modificata dal D.Lgs. 13 febbraio 2006, n. 118)	80	La cultura come veicolo di promozione del Dialogo interculturale: il progetto "MOSAICO" (<i>Alberto D'Alessandro</i>)	137
<i>Regolamento recante disposizioni modificative del capo IV del R.D. 18 maggio 1942, n. 1369, concernente approvazione del regolamento per l'esecuzione della L. 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio</i> (D.P.R. 29 dicembre 2007, n. 275)	81	CONTROLLO INTERNO	
PROGETTI INTEGRATI DI VALORIZZAZIONE		Il Servizio di Controllo Interno nel Ministero (<i>Pietro Graziani, Giovanna Scattarelli</i>)	141
Un innovativo accordo per la valorizzazione e la fruizione del Parco Archeologico di Baratti e Populonia (<i>Mario Lolli Ghatti</i>)	85	<i>Direttiva del Ministro 5 settembre 2001</i>	144
<i>Accordo per la disciplina dei rapporti fra MiBAC, Regione Toscana e Comune di Piombino</i>	86	FONDAZIONI E CULTURA	
		Le Fondazioni per la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale in Italia (<i>Emilio Cabasino</i>)	149
		GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE	
		Progressioni del personale all'interno del sistema di classificazione (<i>Elisa Bucci</i>)	155
		I concorsi pubblici per l'assunzione di 500 unità nel Ministero (<i>Emilio Cabasino</i>)	157
		La stabilizzazione del personale a tempo determinato (<i>Raffaella Onesti</i>)	161





Le politiche per i beni culturali: punti critici e nuove opportunità

Sandro Bondi

Quando ho accettato l'incarico di Ministro per i Beni e le Attività culturali ero consapevole di assumere un compito delicato e importante, difficile e appassionante allo stesso tempo.

La congiuntura non è delle più favorevoli. Le risorse pubbliche da destinare alla tutela e alla cura di un patrimonio straordinario e diffuso e al sostegno della creatività artistica contemporanea, del cinema, dello spettacolo, hanno avuto un'ulteriore flessione a causa della crisi economica e delle emergenze sociali cui si dovrà far fronte. A tutte le amministrazioni pubbliche è chiesto di fare uno sforzo per snellire le strutture, ridurre il personale e assicurare al contempo una maggiore efficienza: obiettivi che sembrano antitetici e che pure, se vi si guarda con atteggiamento aperto, scevro da incrostazioni ideologiche di pura difesa dell'esistente, non sono impossibili da raggiungere.

Proprio le difficoltà dell'oggi potranno a mio avviso costituire la spinta per avviare una riflessione a tutto campo su indirizzi e metodi di azione, per sperimentare nuove forme organizzative, per riformare norme e procedure e rafforzare competenze che aumentino le capacità di decisione e di spesa e rendano più fluidi i rapporti con i cittadini.

Innanzitutto credo si debbano potenziare le intese con i livelli di governo territoriali: ferma restando la competenza statale in materia di tutela (definita dal Titolo V della Costituzione e ribadita anche di recente con riferimento ai provvedimenti per Roma Capitale inseriti nel disegno di legge sul decentramento fiscale), è indispensabile definire strategie comuni di valorizzazione del patrimonio culturale d'intesa con regioni, province e comuni. E' una linea più volte indicata anche dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, che risponde ad una visione moderna dei beni culturali, considerati non solo come testimonianze di valori universali, ma anche come elementi essenziali di sviluppo civile ed economico per le popolazioni. Ed appare inoltre come una via obbligata, considerata l'opportunità di mettere insieme progettualità e risorse e di risolvere in via prioritaria eventuali conflitti fra interessi divergenti.

È inoltre necessario continuare la strada, già intrapresa dai miei predecessori, di un sempre maggiore coinvolgimento dei privati (singoli cittadini, imprese, fondazioni di origine bancaria, associazioni no profit), con forme e modi diversi che vanno dal semplice sostegno alle attività di ricerca, di restauro, di allestimenti o di mostre progettate da soprintendenze, biblioteche e archivi alla compartecipazione e condivisione di responsabilità più ampie.

Occorre considerare le motivazioni diverse che spingono i privati ad erogare fondi o a prestare servizi utili (motivazioni condizionate o meno dall'ottenimento di benefici fiscali); occorre valutare criticamente l'impatto delle norme vigenti, cercando anche di comprendere il perché di una loro ridotta efficacia, soprattutto con riferimento al patrimonio, e proporre quindi, come sto già facendo, l'introduzione di nuove forme di defiscalizzazione, superando la frammentazione della legislazione vigente. Con le fondazioni di origine bancaria, le maggiori sostenitrici, nel nostro paese, di progetti culturali, si è avviato invece un tavolo di concertazione, al fine di individuare di comune accordo alcune linee e progetti prioritari.

Quanto alla condivisione di responsabilità di gestione, è nostra intenzione moltiplicare le sperimentazioni di fondazioni o forme consortili (avviate con successo per il Museo Egizio di Torino, l'area archeologica di Aquileia, La Reggia di Venaria Reale o la Villa Reale di Monza) ove il nucleo pubblico costituito dallo Stato (proprietario dei beni e responsabile della loro tutela) e dagli enti territoriali coinvolti è integrato, o potrà essere affiancato, da altri soggetti privati.

Un'ultima considerazione vorrei fare sulla nuova organizzazione che ho proposto per il Ministero, e della quale non troverete una descrizione in questo numero del Notiziario, che documenta piuttosto lo status quo, in attesa che il progetto concluda il suo iter e divenga legge.

Pur comprendendo l'insofferenza di chi lavora in questa amministrazione per un'ulteriore variazione della sua organizzazione, non ho potuto fare a meno di introdurre un cambiamento che assecondasse l'esigenza, per me primaria, di imprimere nuovo slancio alla promozione di un patrimonio culturale unico al mondo, ma non ancora pienamente conosciuto e valorizzato. Occorreva un riferimento forte, a livello centrale, per individuare le possibilità di espansione in campo nazionale e internazionale, con una visione globale dei punti critici e delle potenzialità di sviluppo dell'intero sistema: creare alleanze e costruire strategie per implementare le visite di italiani e stranieri, potenziare la comunicazione e la fruizione a distanza, favorire la circolazione delle opere (valutandone di volta in volta l'opportunità e il rispetto delle garanzie di conservazione), stimolare il confronto con altre esperienze, individuare fonti sussidiarie di finanziamento per consentire l'apertura delle sedi e per farle vivere. Sono obiettivi da perseguire, a mio avviso pienamente compatibili con le funzioni tradizionalmente attribuite al Ministero: nessun esautoramento dei corpi tecnici, dei dirigenti e dei funzionari responsabili della tutela e della gestione di musei, monumenti, aree archeologiche, dei quali non si mette in dubbio la specifica preparazione, ma sostegno alla loro azione attraverso l'apporto di nuove competenze ed energie.

Agli operatori chiedo fiducia, per lavorare insieme, senza perdere di vista le missioni storiche che ci sono state affidate, ma ricercando anche, con umiltà, forme che possano imprimere maggiore incisività alla nostra azione.



ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO

Gli interventi di riforma del Ministero

Elisa Bucci

Nel settore pubblico con il termine di “riforma” si intende una serie di interventi finalizzati ad adeguare la Pubblica Amministrazione al cambiamento economico e sociale del paese, interventi che richiedono tempi lunghi sia per la loro piena attuazione sia per la verifica dei risultati, viste le caratteristiche strutturali piuttosto rigide soprattutto delle Amministrazioni dello Stato.

Si tratta di interventi che hanno riscontro nel settore privato dove però si usa piuttosto il termine “trasformazione”, “cambiamento”; in tale ambito, per le imprese l’adattamento al mercato avviene in modo continuo e non episodico, mentre i cambiamenti di struttura e procedure avvengono ogni 5 o 8 anni al massimo.

Se si pensa che la struttura organizzativa disegnata con il D.P.R. n. 805 del 1975, al momento dell’istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali, era rimasta pressoché invariata sino al 1998, gli interventi legislativi di modifica, che hanno coinvolto l’Amministrazione dei beni culturali nell’ultimo decennio, possono considerarsi piuttosto straordinari nel panorama dei Ministeri, anche con riferimento all’impatto che essi hanno avuto sull’attività lavorativa del personale coinvolto.

Infatti, il D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233 recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», qui esaminato, che ridisegna l’assetto organizzativo del Ministero, rappresenta l’ultima delle tre riforme realizzate in poco più di sette anni, nel corso di tre legislature¹, mentre è stato predisposto recentemente un provvedimento di modifica del decreto in esame² che prevede ulteriori e significativi interventi di riorganizzazione.

A partire dall’istituzione del nuovo Ministero per i beni e le attività culturali - attuata nel 1998 con il D.Lgs. n. 368 - si è passati da un’organizzazione incentrata sulla figura del Segretario generale e di otto Direzioni generali di settore, con la novità delle Soprintendenze regionali (D.Lgs. n. 300/1999 e D.P.R. n. 441/2000)³, ad un’articolazione basata su quattro Dipartimenti, dieci Direzioni generali e diciassette Direzioni regionali (D.Lgs. n. 3/2004 e D.P.R. n. 173/2004)⁴.

Con l’avvio della XV legislatura se, dapprima, veniva confermato il modello dipartimentale con il D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge 17 luglio 2006, n. 233, successivamente veniva reintrodotta la figura del Segretario generale - con il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286.

Come si legge nella relazione illustrativa predisposta al momento della presentazione dello schema, il decreto risulta “improntato al perseguimento delle finalità di ottimizzazione e razionalizzazione indicate nella legge finanziaria 2007”.

Alla riduzione delle strutture dirigenziali generali già operata dalla L. 286/2006, con l’abolizione della struttura dipartimentale, si è aggiunta la soppressione numerica di una delle Direzioni generali, che passano da dieci a nove.

Al fine di “razionalizzare e ad assicurare la maggior efficienza gestionale delle funzioni di supporto” si è ritenuto opportuno attribuire a due distinte Direzioni generali i compiti di gestione delle risorse umane e quelli riguardanti il bilancio.

Tale distinzione aveva sollevato dubbi di opportunità da parte del Consiglio superiore dei beni culturali e paesaggistici; tale posizione era stata peraltro confermata dal Consiglio di Stato che nel parere del 27 agosto 2007, con riferimento al comma 404, lettera b) della legge finanziaria 2007, ribadiva l’esigenza di una “gestione unitaria del personale e dei servizi comuni”. Il nuovo schema di D.P.R. di modifica del decreto 233 dovrebbe pervenire alla riunificazione delle due Direzioni generali.

Nell’ambito delle Direzioni generali di settore va evidenziata l’unificazione in un’unica Direzione generale delle competenze sui beni storico-artistici ed etnoantropologici e sui beni architettonici, mentre la competenza in materia di paesaggio viene accorpata a quella sull’architettura e l’arte contemporanea⁵. Sostanzialmente inalterate restano le competenze attribuite alle altre cinque Direzioni generali⁶.

Con riferimento agli Organi consultivi, va rilevato che gli stessi erano già stati oggetto di revisione ad opera del D.P.R. 12 gennaio 2007, n. 2 di modifica del D.P.R. n. 173/2004⁷. Il D.P.R. n. 233 in esame riporta, pertanto, le modifiche già introdotte sia per quanto attiene alla durata e all’attività consultiva del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, sia con riferimento ai Comitati tecnico-scientifici confermando i sei già previsti, ai quali era stato aggiunto un nuovo comitato per l’economia della cultura, e la riduzione del numero dei componenti.

Particolarmente significativo e di notevole impatto sull’organizzazione territoriale appare l’intervento di riassetto degli Istituti centrali e di quelli dotati di autonomia speciale⁸.

Oltre alla costituzione di due nuovi Istituti (Centro per il libro e la lettura e Istituto centrale per la demotnoantropologia), notevole rilevanza va attribuita alla unificazione della Soprintendenza archeologica di Napoli e di quella di Pompei, oggetto fin dal 1997 di normativa specifica⁹, (oggi denominata Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei) e all’attribuzione delle competenze sulla tutela del patrimonio storico-artistico ed etnoantropologico del territorio di competenza alle precedenti Soprintendenze autonome ai Poli museali delle città di Venezia, Napoli, Roma e Firenze¹⁰ (oggi denominate Soprintendenze speciali), ribaltando così la logica organizzativa che aveva dato luogo alla loro istituzione nel 2001, mirante all’autonomia funzionale dei Poli museali delle grandi città d’arte per una loro migliore valorizzazione e gestione.

Di consistente innovazione sono poi oggetto le strutture periferiche: infatti, sia le Soprintendenze archivistiche, sia gli archivi di Stato, sia le Biblioteche statali, analogamente alle Soprintendenze per i beni archeologici, per i beni architettonici e paesaggistici, per i beni storici, artistici ed etnoantropologici e ai musei vengono a costituire articolazione delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, che diventano, pertanto, il fulcro di tutta l’attività svolta sul territorio nazionale.

⁵ Fra le innovazioni che il citato provvedimento di modifica del D.P.R. n. 233 dovrebbe contenere risulta di particolare rilevanza la previsione di una nuova Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, con la quale viene così affermata la centralità della funzione di valorizzazione e la sua piena autonomia rispetto agli altri compiti istituzionali.

⁶ Le cinque Direzioni generali sono oggi così denominate: Direzione generale per i beni archeologici, Direzione generale per gli archivi, Direzione generale per i beni librari, gli Istituti culturali ed il diritto d’autore, Direzione generale per il cinema, Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.

⁷ Per un approfondimento su *Gli organi consultivi del Ministero* cfr. «Notiziario» nn. 77-79 / gennaio-dicembre 2005 e 80-82 / gennaio-dicembre 2006.

⁸ Per un approfondimento sulle loro caratteristiche strutturali e gestionali cfr. G. BONAZZI, *L’organizzazione degli istituti centrali e degli istituti dotati di autonomia speciale* in questo «Notiziario».

⁹ Legge 3 ottobre 1997, n. 352, art. 9.

¹⁰ Istituite con D.M. 11 dicembre 2001.

¹ XIII legislatura: dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001; XIV legislatura: dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006; XV legislatura: dal 28 aprile 2006 al 28 aprile 2008.

² Il 18 dicembre 2008 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il nuovo schema di D.P.R., come comunicato con circolare 23 dicembre 2008, n. 321 della Direzione generale per l’organizzazione, l’innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali.

³ Cfr. *Organizzazione del Ministero* in «Notiziario» n. 68-70 / gennaio-dicembre 2002.

⁴ Cfr. *Organizzazione del Ministero* in «Notiziario» n. 74-76 / gennaio-dicembre 2004.

Uno degli obiettivi principali del decreto è stato quello di meglio definire le funzioni di coordinamento delle Direzioni regionali rispetto alle Soprintendenze di settore e delimitare "in modo più puntuale gli ambiti di funzioni" degli uffici centrali e di quelli periferici portando anche a soluzione le problematiche connesse con l'esercizio della delega di funzioni, ampiamente prevista nella precedente organizzazione ed utilizzata in modo difforme sul territorio nazionale.

Nel testo approvato vi è una conferma del sistema delle deleghe fra Direzione regionale e Soprintendenze soltanto per alcune funzioni ben definite (p.e.: imposizione interventi necessari ai sensi dell'art. 32 del Codice; uso dei beni culturali ai sensi degli artt. 106 e 107 del Codice; accordi e convenzioni con proprietari per l'accesso ai beni ai sensi dell'art. 38 del Codice, che peraltro sembrano essere confermate anche nella nuova bozza di regolamento di modifica del D.P.R. n. 233). Si segnala, per la sua importanza, l'attribuzione alla Direzione regionale in via diretta - e non più per delega da parte della Direzione generale competente, come avveniva nella precedente regolamentazione - delle funzioni di verifica e di dichiarazione dell'interesse culturale, in tal modo concentrando le specifiche competenze in materia di tutela a livello territoriale (art. 17, c. 3, lett. c) e d), soggette comunque a possibile delega alle Soprintendenze di settore (possibilità quest'ultima che verrebbe soppressa nel futuro nuovo regolamento).

L'articolazione in uffici dirigenziali di livello non generale delle singole Direzioni regionali, contenuta numericamente nel decreto in esame, è stata poi definita con D.M. 18 giugno 2008.

Gli interventi di soppressione e di nuova istituzione di Soprintendenze del settore delle arti sono presentati qui di seguito nella Tabella 1, che pone a confronto la precedente distribuzione regionale con quella attuale; essa indica il numero totale degli Istituti (Soprintendenze, Archivi e Biblioteche), siano essi sedi dirigenziali non generali, così come individuate dal D.P.R. n. 233/2007 e dal decreto del 18 giugno 2008, siano essi sedi non dirigenziali, come nel caso di alcune biblioteche ed archivi¹¹.

L'intervento più significativo riguarda la soppressione delle Soprintendenze con competenze sia sui beni storico-artistici ed etnoantropologici sia sui beni architettonici e paesaggistici, le cosiddette Soprintendenze miste, e contestuale istituzione di Soprintendenze distinte per tipologia di beni. Tale scelta organizzativa viene applicata su tutto il territorio nazionale fatta eccezione per la Toscana, nella quale alle tre preesistenti Soprintendenze (per le provincie di Arezzo, di Lucca e Massa C., di Pisa e Livorno) si aggiunge quella delle provincie di Firenze, Pistoia e Prato, (con l'esclusione della competenza sulla città di Firenze per i soli beni storici e artistici).

Con il provvedimento in esame vengono anche rideterminate le dotazioni organiche del personale dirigenziale e di quello delle aree funzionali, distinto per posizione economica.

I contingenti, riportati nelle Tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 233, rappresentano il risultato di una complessiva e costante riduzione dei posti di organico nelle Amministrazioni dello Stato resa necessaria per consentire la riduzione delle spese dello Stato e per favorire anche processi di razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse. Nel 2001¹², risultavano n.12 posti di dirigente di prima fascia, n. 263 posti di dirigente di seconda fascia e n. 24.978 posti per il personale delle aree funzionali. Con il D.P.R. 10 giugno 2004, n. 173 venivano individuati n. 35 posti di dirigente di prima fascia, n. 247 posti di dirigente di seconda fascia e n. 24.900 posti per il personale delle aree funzionali¹³.

A seguito di quanto disposto dall'articolo 1, comma 93 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005), che prevedeva una riduzione non inferiore al cinque per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico, si provvedeva ad emanare il D.P.C.M. 12 ottobre 2005 che riportava i seguenti contingenti di personale: n. 35 posti di dirigente di prima fascia, n. 229 posti di dirigente di seconda fascia e n. 23.060 posti per il personale delle aree funzionali.

Con l'attuale provvedimento si è proceduto a dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 404 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) individuando n. 32 posti di dirigente di prima fascia, n. 216 posti di dirigente di seconda fascia e n. 23.044 posti per il personale delle aree funzionali.

Senza entrare nell'analisi della ripartizione del personale delle aree funzionali è da rilevare che confrontando gli organici del 2001 con quelli del 2007, ad una pressoché costante numerosità dell'area C (da 6.483 a 6.490) e una limitata riduzione dell'area A (da 2.111 a 1.820) si contrappone una consistente riduzione dell'area B (da 16.384 a 14.734).

È appena il caso di ricordare che il nuovo schema di decreto di modifica del D.P.R. n. 233, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 74 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, fra l'altro, una consistente riduzione sia degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale (c. 1, lett. a) sia delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale apportando, per queste ultime, "una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale" (c. 1, lett. c).

¹² Cfr. *Gestione e formazione del personale* in «Notiziario» n. 68-70 / gennaio-dicembre 2002.

¹³ Cfr. «Notiziario» n. 74-76, cit.

¹¹ Per la precedente distribuzione regionale cfr. «Notiziario» n. 74-76, cit.



D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233

Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(Pubblicato in G.U. 15 dicembre 2007 n. 270/L, S.O. alla G.U. n. 291 S.G.)

Il Presidente della Repubblica

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato: «Codice»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1, commi 404 e 1133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici nelle riunioni dell'11 aprile 2007 e del 27 aprile 2007;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2007;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Considerato che la previsione di due Direzioni generali, l'una con compiti in materia di risorse umane, servizi generali ed innovazione, l'altra con compiti in materia di bilancio, programmazione e monitoraggio della spesa e promozione, in luogo delle preesistenti due Direzioni generali, l'una per le risorse

umane ed il bilancio, l'altra per l'innovazione e la promozione, non comporta duplicazione di strutture di supporto, attesa la specificità e differenziazione dei compiti ad esse attribuiti, ma risponde ad obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2007;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni della pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali;

Emana il seguente regolamento:

CAPO I. AMMINISTRAZIONE CENTRALE**art. 1***Uffici e funzioni di livello dirigenziale generale*

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: «Ministero», si articola in nove uffici dirigenziali di livello generale centrali e in diciassette uffici dirigenziali di livello generale periferici, coordinati da un Segretario generale, nonché in due uffici dirigenziali di livello generale presso il Gabinetto del Ministro per i beni e le attività culturali. Sono inoltre conferiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, due incarichi di funzione dirigenziale di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero, anche in posizione di fuori ruolo, entro i limiti di dotazione organica dei dirigenti di prima fascia.

2. Ai sensi dello stesso articolo 19, comma 10, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, possono essere, altresì, conferiti, al di fuori della relativa dotazione organica e per un periodo di sei anni a decorrere dal 30 gennaio 2004, fino a sei incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale, anche presso enti od organismi vigilati, anche in posizione di fuori ruolo. In sede di prima applicazione del presente regolamento, all'esclusivo fine di consentire il conferimento delle funzioni dirigenziali di livello generale al personale dirigente generale attualmente in servizio nei ruoli del Ministero, i predetti sei incarichi sono conferiti a dirigenti appartenenti al ruolo del Ministero ovvero in servizio presso il Ministero.

3. Ai sensi del medesimo articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, può essere, altresì, conferito ad un dirigente al quale non sia affidata la titolarità di ufficio dirigenziale di livello generale un incarico di consulenza, studio e ricerca.

art. 2*Segretariato generale*

1. Il Segretario generale del Ministero è nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Il Segretario generale assicura il coordinamento e la unità dell'azione amministrativa, coordina gli uffici di livello dirigenziale generale, riferisce periodicamente al Ministro gli esiti della sua attività.

2. Per lo svolgimento di specifiche funzioni, il Segretario generale può avvalersi di dirigenti incaricati ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

3. Il Segretario generale, in attuazione degli indirizzi del Ministro, in particolare:

a) esercita il coordinamento anche attraverso la convocazione periodica in conferenza dei direttori generali, sia centrali che periferici, per l'esame di questioni di carattere generale o di particolare rilievo oppure afferenti a più competenze;

b) coordina le attività delle Direzioni generali centrali e periferiche, nelle materie di rispettiva competenza, per le intese istituzionali di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

c) concorda con le Direzioni generali competenti le determinazioni da assumere in sede di conferenza di servizi per interventi di carattere intersettoriale o di dimensione sovragregionale;

d) partecipa alle riunioni del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, senza diritto di voto;

e) coordina le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale;

f) coordina l'attività di tutela in base a criteri uniformi ed omogenei sull'intero territorio nazionale;

g) coordina le iniziative atte ad assicurare la catalogazione del patrimonio culturale, ai sensi dell'articolo 17 del Codice;

h) coordina gli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, questi ultimi anche in collaborazione con il Dipartimento per la protezione civile;

i) coordina la predisposizione delle relazioni di legge alle Istituzioni ed Organismi sovranazionali ed al Parlamento;

l) coordina gli esiti delle elaborazioni dei programmi annuali e pluriennali di competenza delle Direzioni generali del Ministero e dei relativi piani di spesa, da sottoporre all'approvazione del Ministro;

m) formula proposte al Ministro, sentiti i direttori generali, centrali e periferici, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

n) coordina le attività internazionali, anche avvalendosi di un apposito osservatorio;

o) coordina le attività di studio e di ricerca, attraverso l'Ufficio studi;

p) svolge le funzioni di coordinamento e vigilanza sull'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario e sull'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;

q) coordina il Servizio ispettivo.

4. Il Segretario generale, svolge, altresì, funzioni di coordinamento e monitoraggio sull'attività di valorizzazione dei beni culturali, offrendo il necessario supporto per l'elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle relative attività, per l'individuazione degli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione ed alle realtà territoriali in essi coinvolte, per la predisposizione dei modelli di bando di gara e delle convenzioni-tipo per l'affidamento dei servizi aggiuntivi, nonché dei modelli di atti per la costituzione dei soggetti giuridici previsti dall'articolo 112, comma 5, del Codice; coordina la predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-regioni in materia di valorizzazione, degli accordi per la valorizzazione integrata dei beni culturali previsti dall'articolo 112, comma 4, del Codice e per la gestione di servizi strumentali comuni di cui al comma 9 del medesimo articolo 112.

5. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni.

6. Il Segretariato generale si articola in 22 uffici dirigenziali non generali, compresi gli Istituti speciali e centrali nonché gli Ispettori; i compiti di detti uffici sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dalla data di emanazione del presente regolamento.

art. 3

Uffici dirigenziali generali centrali

1. Il Ministero si articola, a livello centrale, nei seguenti Uffici dirigenziali di livello generale:

- a) Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali;
- b) Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure;
- c) Direzione generale per i beni archeologici;
- d) Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea;
- e) Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici;
- f) Direzione generale per gli archivi;
- g) Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore;
- b) Direzione generale per il cinema;
- i) Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.

2. I direttori generali centrali esercitano i diritti dell'azionista nei settori di competenza secondo quanto disposto dal presente regolamento, in conformità agli indirizzi impartiti dal Ministro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e successive modificazioni.

3. I direttori generali centrali partecipano alle riunioni dei Comitati tecnico-scientifici per le materie di propria competenza, senza diritto di voto.

4. Ai direttori generali centrali competono, per le materie di settore, le funzioni relative a progetti di interesse interregionale o nazionale nonché l'adozione delle iniziative in presenza di interessi pubblici, rappresentati da più amministrazioni nelle sedi istituzionali, per i quali sia indispensabile una complessiva ponderazione di carattere più generale rispetto ad uno specifico ambito territoriale.

art. 4

Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali

1. La Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali cura la gestione efficiente, unitaria e coordinata del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione tecnologica; è competente in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale, di relazioni sindacali, di concorsi, assunzioni, assegnazioni, mobilità nazionale e formazione del personale nonché in materia di politiche del personale per le pari opportunità. La Direzione generale, inoltre, è com-

petente per l'attuazione delle direttive del Ministro in ordine alle politiche del personale e alla contrattazione collettiva e per l'emanazione di indirizzi ai direttori regionali ai fini dell'applicazione dei contratti collettivi e della stipula di accordi decentrati; elabora proposte per la definizione di una strategia unitaria per la modernizzazione dell'amministrazione, anche attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e traduce in progetti coordinati e piani d'azione il conseguente disegno strategico assicurandone il monitoraggio e verificandone l'attuazione.

2. Il Direttore generale, in particolare:

- a) provvede ai servizi generali della sede centrale del Ministero;
- b) cura, d'intesa con le direzioni generali competenti, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale del Ministero, anche in materia di conoscenza e uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a tal fine predisponendo gli appositi piani di formazione di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
- c) provvede all'allocazione delle risorse umane ed alla mobilità nazionale delle medesime tra le diverse direzioni generali, sia centrali che periferiche, anche su proposta dei relativi dirigenti;
- d) esercita, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, i diritti dell'azionista sulla Società AL&S S.p.A.;
- e) dispone rilevazioni ed elaborazioni statistiche pertinenti all'attività del Ministero, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni;
- f) coordina i sistemi informativi del Ministero, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, successive modificazioni, dell'articolo 78 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
- g) svolge i compiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
- b) svolge le attività relative alla lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO;
- i) rappresenta il Ministero in organismi e azioni europee e internazionali nel campo della digitalizzazione e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- l) cura il coordinamento nazionale nel campo dei sistemi informativi, della digitalizzazione, dei censimenti di collezioni digitali, dei servizi per l'accesso on-line (siti web, portali) nonché la identificazione di centri di competenza, anche attraverso l'emanazione di raccomandazioni, linee guida, standard, raccolta e analisi di buone pratiche, statistiche, studi, rapporti.

3. La Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni.

4. La Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali si articola in 4 uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dalla data di emanazione del presente regolamento.

art. 5

Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure

1. La Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure svolge funzioni e compiti in materia di bilancio e programmazione delle risorse finanziarie, di qualità e standardizzazione delle procedure; cura, previa istruttoria degli Istituti culturali interessati, la promozione della conoscenza e dell'immagine dei beni e delle attività culturali in ambito nazionale ed internazionale.

2. Il Direttore generale in particolare:

- a) cura, di norma su proposta dei direttori generali, centrali e periferici, l'istruttoria per l'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali concernenti gli interventi ordinari e straordinari di competenza del Ministero e dei relativi piani di spesa nonché dei programmi annuali di contributi in conto capitale, da sottoporre all'approvazione del Ministro, tenuto conto della necessità di integrazione delle diverse fonti di finanziamento, ed attribuisce le relative risorse finanziarie, anche mediante ordini di accreditamento, agli organi competenti;
- b) rileva il fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti dalle direzioni generali, sia centrali che periferiche; in attuazione delle direttive del Ministro cura la predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, la redazione delle proposte per il disegno di legge finanziaria, l'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;
- c) cura l'istruttoria dei programmi da sottoporre al CIPE;
- d) assicura il necessario supporto per dare attuazione ai programmi di ripartizione delle risorse finanziarie rinvenienti da leggi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste; predispone gli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità e ai centri di costo; coordina i programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali e comunitarie, in relazione alle diverse fonti di finanziamento;
- e) analizza ed effettua il monitoraggio dei flussi finanziari; effettua il monitoraggio relativo al controllo di gestione dei vari centri di responsabilità amministrativa al fine di analizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie a livello centrale e periferico, anche tramite ispezioni;
- f) svolge attività di assistenza tecnica per l'attività contrattuale del Ministero, monitorandone i relativi costi, gli standard ed i livelli di qualità procedurali e finanziari con riferimento anche ai servizi aggiuntivi;
- g) provvede ad incrementare la qualità dei servizi resi dall'amministrazione, al monitoraggio ed alla revisione della carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni;
- b) assicura l'assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; predispone le relazioni tecnico-finanziarie sui provvedimenti normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti;
- i) coordina le attività di ogni singola Direzione generale inerenti i profili assicurativi relativi all'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti

i beni archeologici, architettonici, storico-artistici, etnoantropologici, archivistici e librari;

l) esercita i diritti dell'azionista, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, su Ar.Cu.S. S.p.A.;

3. Presso la Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure opera il Nucleo per la valutazione degli investimenti.

4. La Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni. Da essa dipendono funzionalmente, per gli aspetti contabili, le direzioni regionali di cui all'articolo 17.

5. La Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure si articola in 4 uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento.

art. 6

Direzione generale per i beni archeologici

1. La Direzione generale per i beni archeologici svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle Direzioni regionali ed ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela di aree e beni archeologici, anche subacquei.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento;

b) concorda con la Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea le determinazioni da assumere nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale che riguardano interventi in aree o su beni archeologici;

c) autorizza il prestito di beni archeologici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;

d) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni archeologici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;

e) affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell'articolo 89 del codice;

f) elabora, su proposta dei direttori generali periferici, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni archeologici;

g) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni archeologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto beni archeologici, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;

h) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni archeologici;

i) autorizza gli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi sui beni archeologici, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del Codice, fatta eccezione per i casi di urgenza, nei quali l'autorizzazione è rilasciata dalla competente

Soprintendenza, che ne informa il direttore regionale e centrale;

l) provvede al pagamento del premio di rinvenimento nei casi previsti dall'articolo 92 del Codice;

m) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici;

n) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95, 96, 97 e 98 del Codice;

o) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;

p) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera *b)*, 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera *e)* e 82 del Codice;

q) fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza tecnico-scientifica alle Direzioni regionali e alle Soprintendenze;

r) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice.

3. La Direzione generale per i beni archeologici esercita la vigilanza sulle Soprintendenze speciali per i beni archeologici di Napoli e Pompei e di Roma.

4. La Direzione generale per i beni archeologici costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni.

5. La Direzione generale per i beni archeologici si articola in 7 uffici dirigenziali non generali, compresi gli Istituti speciali e nazionali; i compiti di detti Uffici sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento.

art. 7

Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea

1. La Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle Direzioni regionali ed ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla qualità ed alla tutela paesaggistica, alla qualità architettonica ed urbanistica ed alla promozione dell'arte contemporanea.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento;

b) elabora, anche su proposta delle direzioni regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di inventariazione e catalogazione dei beni paesaggistici;

c) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni artistici contemporanei;

d) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni paesaggistici;

e) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363 di beni rientranti nel settore di competenza;

f) esprime le determinazioni dell'Amministrazione, concordate con le altre direzioni generali competenti, in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovragionale;

g) adotta la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141 del Codice;

h) fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza tecnico-scientifica alle Direzioni regionali e alle Soprintendenze;

i) istruisce, acquisite le valutazioni delle altre competenti direzioni generali, i procedimenti di valutazione di impatto ambientale ed esprime il parere per le successive determinazioni del Ministro;

l) propone al Ministro la stipulazione delle intese di cui all'articolo 143, comma 3, del Codice;

m) propone al Ministro, d'intesa con la Direzione regionale competente, l'esercizio di poteri sostitutivi per l'approvazione dei piani paesaggistici;

n) promuove la qualità del progetto e dell'opera architettonica e urbanistica; partecipa all'ideazione di opere pubbliche o fornisce consulenza alla loro progettazione, con particolare riguardo alle opere destinate ad attività culturali o a quelle che incidano in modo particolare sulla qualità del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale;

o) dichiara l'importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni e dell'articolo 37 del Codice;

p) ammette ai contributi economici le opere architettoniche dichiarate di importante carattere artistico e gli interventi riconosciuti di particolare qualità architettonica e urbanistica ai sensi dell'articolo 37 del Codice;

q) promuove la formazione, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, in materia di conoscenza della cultura e della qualità architettonica, urbanistica e del paesaggio;

r) promuove la formazione, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, in materia di conoscenza dell'arte contemporanea;

s) promuove la conoscenza dell'arte contemporanea italiana all'estero, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e d'intesa con il medesimo;

t) diffonde la conoscenza dell'arte contemporanea e valorizza, anche mediante concorsi, le opere di giovani artisti;

u) esercita la vigilanza sulla Fondazione La Triennale di Milano e sulla Fondazione La Quadriennale di Roma;

v) esprime alla Direzione generale per il cinema le valutazioni di competenza ai fini dell'esercizio della vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia;

z) coordina ed indirizza le attività del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, istituito dall'articolo 1, comma 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, il cui ordinamento interno e le relative modalità di funzionamento sono disciplinati con apposito regolamento.

3. La Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni.

4. La Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea si

articola in cinque uffici dirigenziali non generali, compreso il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee; i compiti di detti Uffici sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento.

art. 8

Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici

1. La Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle Direzioni generali periferiche o ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela dei beni architettonici, storici, artistici ed etnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali;

b) autorizza gli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi sui beni architettonici, storici, artistici ed etnoantropologici, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del Codice;

c) autorizza il prestito di beni storici, artistici ed etnoantropologici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;

d) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni storici, artistici ed etnoantropologici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;

e) elabora, anche su proposta delle direzioni regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni architettonici, storici, artistici ed etnoantropologici;

f) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni storici, artistici ed etnoantropologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale avente ad oggetto i beni medesimi, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;

g) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni architettonici, storici, artistici ed etnoantropologici;

h) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni architettonici, storici, artistici ed etnoantropologici;

i) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione, rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95, 96 e 98 del Codice;

l) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;

m) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera *b)*, 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera *e)* e 82 del Codice.

n) fornisce, per le materie di competenza, il supporto e la consulenza tecnico-scientifica alle Direzioni regionali e alle Soprintendenze;

o) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice.

3. La Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici esercita, per il settore di competenza, la vigilanza sugli Istituti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *d)*, e comma 3, lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*.

4. La Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni.

5. La Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici si articola in undici uffici dirigenziali non generali, compresi gli Istituti speciali e nazionali, i compiti di detti Uffici sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento.

art. 9

Direzione generale per gli archivi

1. La Direzione generale per gli archivi svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle Direzioni regionali o ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela dei beni archivistici.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento;

b) autorizza gli interventi previsti dall'articolo 21, comma 1, del Codice da eseguirsi sui beni archivistici;

c) autorizza il prestito di beni archivistici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;

d) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni archivistici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;

e) elabora programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche;

f) esercita le funzioni in materia di riproduzione e restauro dei beni archivistici, conservazione della memoria digitale, rapporti con gli organismi internazionali di settore;

g) approva i piani di conservazione e scarto degli archivi degli uffici dell'amministrazione statale;

h) concede contributi per interventi su archivi vigilati;

i) cura le intese con i competenti organi del Ministero dell'interno per l'individuazione dei documenti di carattere riservato presso gli archivi pubblici e privati e per la definizione delle modalità di consultazione dei medesimi;

l) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni archivistici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale avente ad oggetto i beni medesimi, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;

m) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni archivistici;

n) coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli archivi di Stato;

o) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni archivistici;

p) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni archivistici a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98, del Codice;

q) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni archivistici, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;

r) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni archivistici in ambito internazionale;

s) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 69 e 128, del Codice.

3. La Direzione generale per gli archivi svolge le funzioni di coordinamento e di vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato e sull'Istituto centrale per gli archivi.

4. La Direzione generale per gli archivi, in materia informatica, elabora e coordina le metodologie archivistiche relative all'attività di ordinamento e di inventariazione, esercita il coordinamento dei sistemi informativi archivistici sul territorio nazionale, studia ed applica sistemi di conservazione permanente degli archivi digitali, promuove l'applicazione di metodologie e parametri, anche attraverso iniziative di formazione e aggiornamento.

5. La Direzione generale per gli archivi costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni.

6. La Direzione generale per gli archivi si articola in dieci uffici dirigenziali non generali, compresi quelli aventi sede nelle regioni Sicilia e Trentino-Alto Adige e gli Istituti speciali e centrali; i compiti di detti uffici sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento.

art. 10

Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore

1. La Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore svolge funzioni e compiti non attribuiti alle direzioni regionali e ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, agli istituti culturali, alla promozione del libro e della lettura ed alla proprietà letteraria e diritto d'autore.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento;

b) autorizza, ai sensi dell'articolo 21 del codice, gli interventi da eseguirsi sui beni librari sottoposti a tutela statale;

c) autorizza il prestito di beni librari sottoposti a tutela statale per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;

d) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni librari dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;

e) elabora programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni librari;

f) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni librari e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;

g) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni librari;

b) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni librari;

i) incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori contemporanei, italiani e stranieri;

l) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della letteratura e della saggistica attinenti alle materie insegnate, attraverso programmi concordati con il Ministero della pubblica istruzione;

m) incentiva, anche attraverso iniziative promozionali, la diffusione del libro e la conoscenza delle biblioteche e dei relativi servizi;

n) provvede allo svolgimento dell'attività istruttoria per la concessione di contributi e alle conseguenti verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534;

o) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni librari a titolo di prelazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 95 e 98, del Codice;

p) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni librari, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;

q) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni librari in ambito internazionale;

r) decide, per i settori di competenza i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 69 e 128, del Codice.

3. La Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, sentite le altre direzioni generali competenti, svolge i compiti in materia di proprietà letteraria e di diritto d'autore e di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni.

4. Restano ferme la composizione e le competenze del Comitato consultivo permanente per il diritto di autore di cui all'articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, che opera presso la Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore e svolge funzioni di organo consultivo centrale.

5. La Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore svolge le funzioni di coordinamento e di vigilanza sull'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, sulla biblioteca nazionale centrale di Roma, sulla biblioteca nazionale centrale di Firenze, sul Centro per il libro e la lettura e sull'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi.

7. La Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore si articola in 9 uffici dirigenziali non generali, compresi gli Istituti speciali, nazionali e centrali; i compiti di detti Uffici sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento.

art. 11

Direzione generale per il cinema

1. La Direzione generale per il cinema svolge funzioni e compiti in materia di attività cinematografiche.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attività cinematografiche e promuove la cultura cinematografica;

b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;

c) esercita la vigilanza sulla fondazione Centro sperimentale di cinematografia;

d) ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, esercita la vigilanza ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, sulla fondazione La Biennale di Venezia, sentite le altre direzioni generali competenti per la materia medesima;

e) esprime alla Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore le valutazioni di competenza ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di proprietà letteraria, diritto d'autore e di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE), ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

3. Il Direttore generale presiede le commissioni in materia di attività cinematografiche previste dalla normativa di settore e partecipa alle riunioni della Consulta per lo spettacolo e della relativa sezione competente.

4. La Direzione generale per il cinema costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni.

5. La Direzione generale per il cinema si articola in 4 uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento.

art. 12

Direzione generale per lo spettacolo dal vivo

1. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo svolge funzioni e compiti in materia di attività di spettacolo dal vivo, con riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attività dello spettacolo;

b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;

c) esercita la vigilanza sull'Ente teatrale italiano (ETI) e sull'Istituto nazionale per il dramma antico (INDA);

d) esprime alla Direzione generale per il cinema le valutazioni di competenza ai fini dell'esercizio della vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia.

e) esprime alla Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore le valutazioni di competenza ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di proprietà letteraria e diritto d'autore e di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE), ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

f) esercita le funzioni relative alla vigilanza del Ministro sull'Istituto per il credito sportivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

3. Il Direttore generale presiede le commissioni in materia di spettacolo dal vivo previste dalla normativa di settore e partecipa alle riunioni della Consulta per lo spettacolo e delle relative sezioni competenti.

4. Restano ferme la composizione e le competenze dell'Osservatorio dello spettacolo, che opera presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo. Resta fermo quanto previsto all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, e successive modificazioni.

5. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni.

6. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo si articola in 3 uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento.

CAPO II. ORGANI CONSULTIVI CENTRALI

art. 13

Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici

1. Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, di seguito denominato «Consiglio superiore», è organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici.

2. Il Consiglio superiore esprime pareri, su richiesta del direttore generale competente trasmessa per il tramite dell'Ufficio di gabinetto:

a) obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;

b) obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;

c) sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali;

d) sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le regioni;

e) sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;

f) su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici;

g) su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonché da Stati esteri.

3. Il Consiglio superiore può inoltre avanzare proposte al Ministro su ogni questione di carattere generale di particolare rilievo afferente la materia dei beni culturali e paesaggistici.

4. Il Consiglio superiore è composto da:

a) i presidenti dei Comitati tecnico-scientifici;

b) otto eminenti personalità del mondo della cultura nominate, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, dal Ministro, tre delle quali su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalità di cui al comma 4, lettera *b)* Il Consiglio superiore elegge a maggioranza tra i propri componenti il vice presidente e adotta un regolamento interno. I pareri sono espressi, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

6. Il Consiglio superiore è integrato con tre rappresentanti del personale del Ministero, eletti con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, quando esprime pareri sulle materie di cui al comma 2, lettera *a)*, ovvero su questioni aventi ad oggetto il personale del Ministero.

7. Il termine di durata del Consiglio superiore è stabilito in tre anni. Prima della scadenza del termine di durata, il Consiglio superiore presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro per i beni e le attività culturali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. Successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i componenti del Consiglio superiore restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organo e possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata del Consiglio superiore. Essi non possono esercitare le attività di impresa previste dall'articolo 2195 del Codice civile quando esse attengono a materie di competenza del Ministero, né essere amministratori o sindaci di società che svolgono le medesime attività; non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il Ministero; non possono essere presidenti o membri del Consiglio di amministrazione di istituzioni o enti destinatari di contributi o altre forme di finanziamento da parte del Ministero né assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è soggetto a parere del Consiglio superiore.

8. Presso il Consiglio superiore opera un ufficio di segreteria, formato da personale già in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dalla Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali.

9. Il Consiglio superiore e la Consulta per lo spettacolo si riuniscono in seduta congiunta, su convocazione del Ministro, per l'esame di provvedimenti di particolare rilievo attinenti le sfere di competenza di ambedue gli organi consultivi.

art. 14

Comitati tecnico-scientifici

1. Sono organi consultivi del Ministero i seguenti Comitati tecnico-scientifici:

- a)* comitato tecnico-scientifico per i beni archeologici;
- b)* comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e paesaggistici;

c) comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico;

d) comitato tecnico-scientifico per gli archivi;

e) comitato tecnico-scientifico per i beni librari e gli istituti culturali;

f) comitato tecnico-scientifico per la qualità architettonica e urbana e per l'arte contemporanea;

g) comitato tecnico-scientifico per l'economia della cultura.

2. I comitati di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del comma 1:

a) avanzano proposte, per la materia di propria competenza, per la definizione dei programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e dei relativi piani di spesa;

b) esprimono pareri, a richiesta del Segretario generale o dei direttori generali competenti, ed avanzano proposte in ordine a metodologie e criteri di intervento in materia di conservazione di beni culturali e paesaggistici;

c) esprimono pareri in merito all'adozione di provvedimenti di tutela, quali le acquisizioni e gli atti ablatori, di particolare rilievo, su richiesta del Segretario generale o dei direttori generali competenti;

d) esprimono pareri in ordine ai ricorsi amministrativi proposti ai sensi degli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice;

e) esprimono pareri su ogni altra questione di carattere tecnico-scientifico ad essi sottoposta.

3. Il comitato di cui alla lettera *g)* del comma 1:

a) avanza proposte per la definizione di piani e programmi per i beni culturali e paesaggistici finalizzati a favorire l'incremento delle risorse destinate al settore;

b) esprime pareri, a richiesta del Segretario generale o dei direttori generali, ed avanza proposte su questioni di carattere tecnico-economico concernenti gli interventi per i beni culturali.

4. Ciascun Comitato è composto:

a) da un rappresentante eletto, al proprio interno, dal personale tecnico-scientifico dell'amministrazione tra le professionalità attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato; il rappresentante del Comitato tecnico-scientifico per l'economia della cultura è eletto, al proprio interno, da tutto il personale di livello dirigenziale e di area C del Ministero, appartenente sia a profili tecnico-scientifici che a profili amministrativi;

b) da due esperti di chiara fama in materie attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designati dal Ministro, nel rispetto del principio di equilibrio di genere;

c) da un professore universitario di ruolo nei settori disciplinari direttamente attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designato dal Consiglio universitario nazionale.

5. Nel Comitato di cui al comma 1, lettera *e)*, il Ministro assicura, nell'ambito delle designazioni del comma 4, lettera *b)*, la presenza di un esperto nelle politiche di gestione degli istituti culturali. Alle riunioni dei Comitati possono partecipare, senza diritto di voto, il Segretario generale o i direttori generali competenti per materia. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

6. I comitati eleggono a maggioranza tra i propri componenti il presidente ed il vice presidente, assicurando che non siano espressione della medesima categoria tra quelle indicate al comma 4. Nel caso in cui nessun candidato risulti eletto presidente al termine dello scrutinio, diviene presidente il componente del Comitato designato

prioritariamente dal Ministro. Ai componenti dei Comitati si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 7.

7. I comitati, o alcuni di essi, si riuniscono in seduta congiunta, a richiesta del Ministro o del Segretario generale, per l'esame di questioni di carattere inter-settoriale.

8. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei singoli Comitati sono assicurate dalle competenti Direzioni generali.

CAPO III. ISTITUTI CENTRALI E ISTITUTI CON FINALITÀ PARTICOLARI

art. 15

Istituti centrali e dotati di autonomia speciale

1. Sono istituti centrali:

a) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;

b) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;

c) l'Opificio delle pietre dure;

d) l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia;

e) l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, che assorbe l'Istituto centrale per la patologia del libro ed il Centro fotocoproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato;

f) l'Istituto centrale per gli archivi di cui all'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

g) l'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi, che subentra alla Discoteca di Stato.

2. Agli istituti centrali di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* ed *e)*, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 22 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dei singoli istituti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Sono Istituti dotati di autonomia speciale:

a) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei;

b) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma;

c) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare;

d) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli;

e) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma;

f) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze;

g) l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, che subentra all'Istituto centrale del restauro;

h) la Biblioteca nazionale centrale di Roma;

i) la Biblioteca nazionale centrale di Firenze;

l) il Centro per il libro e la lettura;

m) l'Archivio centrale dello Stato.

4. Rimangono in vigore le disposizioni relative agli istituti con particolari finalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione

dei singoli istituti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della citata legge n. 400 del 1988.

5. Con decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988 gli istituti indicati ai commi 2 e 3 e gli altri organismi istituiti come autonomi ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni possono essere riordinati o soppressi; con le stesse modalità possono altresì essere costituiti nuovi organismi dotati delle medesime forme di autonomia, nel rispetto dell'invarianza della spesa.

6. Il conferimento degli incarichi di direzione degli Istituti di cui al presente articolo è disposto secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 16 maggio 2007. Il relativo contratto è stipulato tra il dirigente ed il Direttore generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali.

CAPO IV. AMMINISTRAZIONE PERIFERICA

art. 16

Organi periferici del Ministero

1. Sono organi periferici del Ministero:

- a) le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici;
- b) le soprintendenze:
 - 1) per i beni archeologici;
 - 2) per i beni architettonici e paesaggistici;
 - 3) per i beni storici, artistici ed etnoantropologici;
- c) le soprintendenze archivistiche;
- d) gli archivi di Stato;
- e) le biblioteche statali;
- f) i musei.

2. Le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici sono uffici di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, primo periodo.

3. I dirigenti preposti agli uffici dirigenziali periferici provvedono alla organizzazione e gestione delle risorse umane e strumentali ad essi rispettivamente assegnate, ferme restando le competenze in materia della direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali.

art. 17

Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici

1. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici coordinano l'attività delle strutture periferiche del Ministero di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b), c), d), e), ed f), presenti nel territorio regionale; questi ultimi, pur nel rispetto dell'autonomia scientifica degli archivi e delle biblioteche, costituiscono articolazione delle direzioni regionali. Curano i rapporti del Ministero e delle strutture periferiche con le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione medesima.

2. L'incarico di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici è conferito ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa comunicazione al presidente della regione, sentito il segretario generale.

3. Il direttore regionale, in particolare:

- a) esercita sulle attività degli uffici di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in caso di necessità ed urgenza, informati il direttore generale competente per materia ed il segretario generale, avocazione e sostituzione;
- b) riferisce trimestralmente ai direttori generali centrali

di settore sull'andamento dell'attività di tutela svolta;

c) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice;

d) dichiara, su proposta degli uffici di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b) ed f), l'interesse culturale delle cose di proprietà privata ai sensi dell'articolo 13 del Codice;

e) detta, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'articolo 45 del Codice;

f) dispone il concorso del Ministero, sulla base di criteri definiti dalle direzioni generali centrali di settore, nelle spese effettuate dai proprietari, possessori o detentori di beni culturali per interventi conservativi nei casi previsti dagli articoli 34 e 35 del Codice ed eroga il contributo di cui all'articolo 37;

g) propone al direttore generale competente, sentite le Soprintendenze di settore, l'esercizio della prelazione da parte del Ministero, ai sensi dell'articolo 60 del Codice, ovvero la rinuncia ad essa e trasmette al direttore generale medesimo le proposte di prelazione da parte della regione, o degli altri enti pubblici territoriali, accompagnati dalle proprie valutazioni. Su indicazione del direttore generale comunica all'ente che ha formulato la proposta di prelazione la rinuncia dello Stato all'esercizio della medesima, ai sensi dell'articolo 62, comma 3, del Codice;

h) autorizza le alienazioni, le permutazioni, le costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici, ai sensi degli articoli 55, 56 e 58 del Codice;

i) impone ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali gli interventi necessari per assicurarne la conservazione, ovvero dispone, allo stesso fine, l'intervento diretto del Ministero ai sensi dell'articolo 32 del Codice;

l) concede l'uso dei beni culturali in consegna al Ministero, ai sensi degli articoli 106 e 107 del Codice;

m) esprime l'assenso del Ministero sulle proposte di acquisizione in comodato di beni culturali di proprietà privata, formulate alle Soprintendenze di settore, e sulle richieste di deposito di beni culturali di soggetti pubblici presso musei presenti nel territorio regionale, sentito il parere dei predetti organi ai sensi dell'articolo 44 del Codice;

n) esprime il parere di competenza del Ministero in sede di conferenza di servizi, per gli interventi in ambito regionale, che riguardano le competenze di più soprintendenze di settore;

o) richiede alle commissioni provinciali, anche su iniziativa delle Soprintendenze di settore, l'adozione della proposta di dichiarazione di interesse pubblico per i beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 138 del codice;

p) propone al Ministro, d'intesa con la direzione generale competente, la stipulazione delle intese di cui all'art. 143, comma 3, del codice;

q) propone al Ministro, d'intesa con la direzione generale competente, l'esercizio dei poteri sostituiti per l'approvazione dei piani paesaggistici;

r) propone al direttore generale competente l'adozione in via sostitutiva della dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni paesaggistici ai sensi dell'articolo 141 del codice;

s) unifica ed aggiorna le funzioni di catalogo e tutela nell'ambito della regione di competenza, secondo criteri e direttive fornite dai competenti organi centrali;

t) propone ai fini dell'istruttoria gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le priorità anche sulla base delle indicazioni delle soprintendenze di settore e degli uffici di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f);

u) stipula, previa istruttoria della soprintendenza competente, accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto di interventi conservativi, alla cui spesa ha contribuito il Ministro, al fine di stabilire le modalità per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico, ai sensi dell'articolo 38 del Codice;

v) adotta i provvedimenti necessari per il pagamento od il recupero di somme che è tenuto, rispettivamente, a corrispondere o a riscuotere in relazione all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti;

z) predispone, d'intesa con le regioni, i programmi ed i piani finalizzati all'attuazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela dei beni paesaggistici;

aa) propone al direttore generale competente i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni culturali, definiti in concorso con le regioni ai sensi della normativa in materia; promuove l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative culturali, anche in collaborazione con le regioni, le università e le istituzioni culturali e di ricerca; promuove, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, la formazione in materia di tutela del paesaggio, della cultura e della qualità architettonica e urbanistica;

bb) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della storia dell'arte e della conoscenza del patrimonio culturale della regione, attraverso programmi concordati con il ministero della pubblica istruzione;

cc) vigila sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni;

dd) dispone, previa istruttoria delle soprintendenze di settore, l'affidamento diretto o in concessione delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 115 del codice;

ee) svolge le funzioni di stazione appaltante in relazione agli interventi conservativi da effettuarsi con fondi dello Stato o affidati in gestione allo Stato sui beni culturali presenti nel territorio di competenza;

ff) organizza e gestisce le risorse strumentali ed umane degli uffici del Ministero nell'ambito della regione, compresi gli istituti dotati di speciale autonomia; l'assegnazione del personale agli uffici viene disposta sentita la direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali, nonché la direzione generale competente per materia;

gg) cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva a livello regionale;

hh) fornisce al segretario generale le valutazioni di competenza ai fini dell'istruttoria di cui all'articolo 2, comma 3, lettera i).

4. I direttori regionali possono delegare i compiti di cui alle lettere c), d), i), l), u), bb) e cc), del comma 3, fatti salvi i progetti e le iniziative di rilevanza regionale ovvero intersettoriale.

5. Le direzioni regionali costituiscono centri di costo e dipendono funzionalmente, per quanto riguarda gli aspetti contabili, dalla direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure.

6. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici si articolano negli uffici dirigenziali non generali sotto numericamente indicati, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento:

- a)* direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo, articolata in 4 uffici dirigenziali non generali;
- b)* direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Basilicata, articolata in 4 uffici dirigenziali non generali;
- c)* direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria, articolata in 4 uffici dirigenziali non generali;
- d)* direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania, articolata in 12 uffici dirigenziali non generali;
- e)* direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna, articolata in 13 uffici dirigenziali non generali;
- f)* direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli-Venezia Giulia, articolata in 5 uffici dirigenziali non generali;
- g)* direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, articolata in 16 uffici dirigenziali non generali;
- h)* direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Liguria, articolata in 6 uffici dirigenziali non generali;
- i)* direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia, articolata in 10 uffici dirigenziali non generali;
- l)* direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche, articolata in 4 uffici dirigenziali non generali;
- m)* direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise, articolata in 4 uffici dirigenziali non generali;
- n)* direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte, articolata in 6 uffici dirigenziali non generali;
- o)* direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia, articolata in 7 uffici dirigenziali non generali;
- p)* direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna, articolata in 5 uffici dirigenziali non generali;
- q)* direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana, articolata in 17 uffici dirigenziali non generali;
- r)* direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Umbria, articolata in 5 uffici dirigenziali non generali;
- s)* direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, articolata in 9 uffici dirigenziali non generali.

art. 18

Soprintendenze per i beni archeologici, architettonici e paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici

1. Le strutture periferiche di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *b)*, svolgono, in particolare, i seguenti compiti:

- a)* unificano e aggiornano le funzioni di catalogo e tutela nell'ambito della regione di competenza, secondo criteri definiti dalle competenti direzioni centrali;
- b)* autorizzano l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali;
- c)* dispongono l'occupazione temporanea di immobili per l'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;
- d)* provvedono all'acquisto di beni e servizi in economia;
- e)* partecipano ed esprimono pareri, riferiti ai settori e agli ambiti territoriali di competenza, nelle conferenze di servizi;
- f)* amministrano e controllano beni dati in consegna;
- g)* curano l'istruttoria finalizzata alla stipula di accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali oggetto di interventi conservativi alla cui spesa ha contribuito il Ministero al fine di stabilire le modalità per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico;
- h)* istruiscono e propongono i provvedimenti di verifica dell'interesse culturale;
- i)* svolgono le istruttorie e propongono al direttore generale centrale competente i provvedimenti relativi a beni di proprietà privata;
- l)* esprimono pareri sulle alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e di pegno ed ogni altro negozio giuridico che comporti il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici come identificati dal Codice;
- m)* istruiscono i procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice;
- n)* istruiscono e propongono alla direzione generale centrale competente l'esercizio del diritto di prelazione;
- o)* esercitano i compiti in materia di tutela del paesaggio ad esse affidati in base al Codice;
- p)* esercitano ogni altra competenza ad esse affidata in base al Codice.

art. 19

Comitati regionali di coordinamento

1. Il Comitato regionale di coordinamento è organo collegiale a competenza intersettoriale.
2. Il Comitato esprime pareri:
- a)* obbligatoriamente, in merito alle proposte di dichiarazione di interesse culturale o paesaggistico aventi ad oggetto beni od aree suscettibili di tutela intersettoriale, nonché in merito alle proposte di prescrizioni di tutela indiretta;
- b)* a richiesta del direttore regionale, su ogni questione di carattere generale concernente la materia dei beni culturali.
3. Il Comitato è presieduto dal direttore regionale ed è composto dai soprintendenti di settore operanti in ambito regionale quando si esprime sulle questioni di cui al comma 2, lettera *a)*. Tale composizione è integrata con i responsabili di tutti gli uffici periferici operanti in ambito regionale quando il Comitato si esprime sulle questioni di cui al comma 2, lettera *b)*.
4. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei Comitati sono assicurate dalle rispettive direzioni regionali, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

art. 20

Uffici di livello dirigenziale e dotazioni organiche

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 521, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenuto

conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 404 della medesima legge n. 296 del 2006, le dotazioni organiche del personale dirigenziale, delle aree funzionali e delle posizioni economiche del Ministero sono rideterminate secondo le TABELLE A e B allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.

2. Le dotazioni organiche del personale non dirigenziale sono rideterminate in riduzione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 404, lettera *f)*, e comma 408, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

art. 21

Norme finali e abrogazioni

1. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, e successive modificazioni.
2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. La riorganizzazione disposta ai sensi del presente regolamento dà luogo all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, del CCNL per il personale dirigente.

* * *

Allegati

TABELLA A (prevista dall'art. 20, c. 1)

Dotazione organica dirigenza

Dirigenti di prima fascia	32
Dirigenti di seconda fascia	216*
Totale dirigenti	248

* Di cui n. 6 presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro

TABELLA B (prevista dall'art. 20, c. 1)

Dotazione organica posizioni economiche

Posizione economica	Dotazione organica
C3	2.919
C2	2.352
C1	1.219
B3	7.846
B2	3.459
B1	3.429
A1	1.820
Totale	23.044

D.M. 18 giugno 2008

Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero

(Pubblicato in G.U. 8 luglio 2008, n. 158)

Il Ministro per i beni e le attività culturali

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», di seguito denominato codice;

Visto l'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale prevede l'emanazione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali degli uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 2004 e successive modificazioni, concernente l'articolazione della struttura centrale e periferica dei Dipartimenti e delle Direzioni generali del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2008 di articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le attività culturali adottato in coerenza con il nuovo assetto organizzativo delineato dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007 e successivamente ritirato a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti con rilievo n. 79 del 18 aprile 2008;

Rilevata l'esigenza di dover nuovamente procedere all'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le attività culturali, in coerenza con il nuovo assetto organizzativo delineato dal più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007;

Sentite le organizzazioni sindacali nella riunione del 10 giugno 2008;

Decreta:

art. 1

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intendono:

a) per Ministro, il Ministro per i beni e le attività culturali;

b) per Ministero, il Ministero per i beni e le attività culturali.

art. 2

Uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione

1. Gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale del Ministero sono individuati nell'ALLEGATO 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

2. Gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione periferica del Ministero, ivi compresi gli istituti centrali e gli istituti dotati di autonomia speciale di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007, sono individuati nell'ALLEGATO 2 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. In tale ambito, gli incarichi di direzione degli istituti centrali e degli istituti dotati di autonomia speciale sono conferiti dai titolari degli uffici dirigenziali di livello generale cui i suddetti istituti rispettivamente afferiscono nel rispetto di quanto disposto dall'art. 15, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007. Gli incarichi di direzione degli istituti di seguito specificati, sono conferiti dai titolari delle Direzioni generali di cui detti istituti costituiscono articolazioni periferiche: l'incarico di soprintendente della Soprintendenza al Museo nazionale preistorico ed etnografico «L. Pigorini» e di direttore del Museo nazionale d'arte orientale è conferito dal direttore generale per i beni archeologici; l'incarico di direttore dell'Istituto nazionale per la grafica è conferito dal direttore generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici; l'incarico di soprintendente della Soprintendenza alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea è conferito dal direttore generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici, d'intesa con il direttore generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea, i quali provvedono all'assegnazione delle risorse finanziarie per quanto di rispettiva competenza.

3. L'Istituto centrale per la demotnoantropologia, istituito dall'art. 15, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007, subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi al Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari.

4. Il Segretariato generale e le Direzioni generali dell'amministrazione centrale del Ministero sono organizzati in unità dirigenziali, secondo l'articolazione indicata con le relative attribuzioni nell'ALLEGATO 3 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

5. Nell'ambito del Segretariato generale opera il servizio ispettivo al quale sono assegnati dirigenti con compiti ispettivi.

6. Ai sensi dell'art. 20, comma 1 - TABELLA A, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007, presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro possono essere assegnati sei dirigenti di seconda fascia nell'ambito della relativa dotazione organica.

7. Le risorse dirigenziali di livello non generale individuate dal presente decreto in numero di 216 unità sono ricomprese nella dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia di cui alla TABELLA A del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007.

art. 3

Abrogazioni e disposizioni finali

1. A decorrere dal 28 febbraio 2008 è abrogato il decreto ministeriale 24 settembre 2004 e successive modificazioni.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ai sensi del decreto ministeriale 28 febbraio 2008, citato nelle premesse e successivamente ritirato, e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti ai sensi del medesimo decreto.

Allegato 1

UFFICI DIRIGENZIALI DI LIVELLO NON GENERALE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI AMMINISTRAZIONE CENTRALE

SEGRETARIATO GENERALE

Uffici dirigenziali n. 4

Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali

Uffici dirigenziali n. 4

Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure

Uffici dirigenziali n. 4

Direzione generale per i beni archeologici

Uffici dirigenziali n. 3

Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea

Uffici dirigenziali n. 5

Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici

Uffici dirigenziali n. 4

Direzione generale per gli archivi

Uffici dirigenziali n. 4

Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore

Uffici dirigenziali n. 4

Direzione generale per il cinema

Uffici dirigenziali n. 4

Direzione generale per lo spettacolo dal vivo

Uffici dirigenziali n. 3

TOTALE n. 39

Dirigenti presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro n. 6

Dirigenti con funzioni ispettive, escluso il responsabile del Servizio ispettivo n. 13

TOTALE COMPLESSIVO n. 58

Allegato 2

UFFICI DIRIGENZIALI DI LIVELLO NON GENERALE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI AMMINISTRAZIONE PERIFERICA

SEGRETARIATO GENERALE

Al Segretariato generale afferiscono: *Istituti centrali*

1. Istituto centrale per il catalogo e la documentazione

2. Opificio delle pietre dure

3. Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario *Istituti dotati di autonomia speciale*

1. Istituto superiore per la conservazione ed il restauro - Direttore dell'Istituto

2. Istituto superiore per la conservazione ed il restauro - Direttore amministrativo

DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHEOLOGICI

1. Soprintendenza al Museo nazionale preistorico ed etnografico «L. Pigorini» - con sede a Roma
2. Museo nazionale d'arte orientale - con sede a Roma

Alla Direzione generale per i beni archeologici afferiscono:

Istituti dotati di autonomia speciale

1. Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei
2. Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma

DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHITETTONICI, STORICO-ARTISTICI ED ETNOANTROPOLOGICI

1. Soprintendenza alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea - con sede a Roma
 2. Istituto nazionale per la grafica - con sede a Roma
- Alla Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici afferiscono:

Istituti centrali

1. Istituto centrale per la demoetnoantropologia
Istituti dotati di autonomia speciale
1. Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare
2. Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Napoli
3. Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Roma
4. Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Firenze

DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI

1. Soprintendenza archivistica per la Sicilia - con sede a Palermo
2. Archivio di Stato di Catania
3. Archivio di Stato di Palermo
4. Archivio di Stato di Trento con compiti anche di Soprintendenza archivistica

Alla Direzione generale per gli archivi afferiscono:

Istituti centrali

1. Istituto centrale per gli archivi
Istituti dotati di autonomia speciale
1. Archivio centrale dello Stato

DIREZIONE GENERALE PER I BENI LIBRARI, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE

Alla Direzione generale per i beni librari, gli Istituti culturali ed il diritto d'autore afferiscono:

Istituti centrali

1. Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche
2. Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi
Istituti dotati di autonomia speciale
1. Biblioteca nazionale centrale di Roma
2. Biblioteca nazionale centrale di Firenze
3. Centro per il libro e la lettura

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO

1. Soprintendenza per i beni archeologici dell'Abruzzo con sede a Chieti

2. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Abruzzo con sede a L'Aquila
3. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici dell'Abruzzo con sede a L'Aquila
4. Archivio di Stato de L'Aquila

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA BASILICATA

1. Soprintendenza per i beni archeologici della Basilicata - con sede a Potenza
2. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Basilicata - con sede a Potenza
3. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici della Basilicata - con sede a Matera
4. Soprintendenza archivistica per la Basilicata - con sede a Potenza

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA CALABRIA

1. Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria - con sede a Reggio Calabria
2. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Cosenza, Catanzaro e Crotona - con sede a Cosenza
3. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Reggio Calabria e Vibo Valentia - con sede a Reggio Calabria
4. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici della Calabria - con sede a Cosenza

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA CAMPANIA

1. Soprintendenza per i beni archeologici di Salerno e Avellino - con sede a Salerno
2. Soprintendenza per i beni archeologici di Caserta e Benevento - con sede a Caserta
3. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per Napoli e provincia - con sede a Napoli
4. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Salerno e Avellino - con sede a Salerno
5. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Salerno e Avellino - con sede a Salerno
6. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Caserta e Benevento - con sede a Caserta
7. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Napoli¹, Benevento e Caserta - con sede a Napoli
8. Soprintendenza archivistica per la Campania - con sede a Napoli
9. Archivio di Stato di Napoli
10. Archivio di Stato di Caserta
11. Archivio di Stato di Salerno
12. Biblioteca nazionale di Napoli

¹ Con esclusione della città di Napoli.

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'EMILIA-ROMAGNA

1. Soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia-Romagna - con sede a Bologna
2. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia - con sede a Bologna
3. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Parma e Piacenza - con sede a Parma
4. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini - con sede a Ravenna

5. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini - con sede a Bologna
6. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Modena e Reggio Emilia - con sede a Modena
7. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Parma e Piacenza - con sede a Parma
8. Soprintendenza archivistica per l'Emilia-Romagna - con sede a Bologna
9. Archivio di Stato di Bologna
10. Archivio di Stato di Modena
11. Archivio di Stato di Parma
12. Biblioteca estense universitaria di Modena
13. Biblioteca palatina di Parma

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

1. Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli-Venezia Giulia - con sede a Trieste
2. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli-Venezia Giulia - con sede a Trieste
3. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Friuli-Venezia Giulia, con sede a Trieste
4. Soprintendenza Archivistica per il Friuli-Venezia Giulia - con sede a Trieste
5. Biblioteca statale di Trieste

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL LAZIO

1. Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio - con sede a Roma
2. Soprintendenza per i beni archeologici dell'Etruria meridionale - con sede a Roma
3. Soprintendenza per i beni archeologici di Ostia Antica - con sede a Roma - Ostia Antica
4. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Roma, Rieti e Viterbo - con sede a Roma
5. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per il comune di Roma - con sede a Roma
6. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Latina e Frosinone - con sede a Latina
7. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Lazio² - con sede a Roma
8. Museo degli strumenti musicali - con sede a Roma
9. Soprintendenza archivistica per il Lazio - con sede a Roma
10. Archivio di Stato di Roma
11. Biblioteca Alessandrina di Roma
12. Biblioteca di archeologia e storia dell'arte di Roma
13. Biblioteca di storia moderna di Roma
14. Biblioteca Casanatense di Roma
15. Biblioteca Angelica di Roma
16. Biblioteca Vallicelliana di Roma

² Con esclusione della città di Roma.

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA LIGURIA

1. Soprintendenza per i beni archeologici della Liguria - con sede a Genova
2. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Liguria - con sede a Genova

3. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici della Liguria - con sede a Genova
4. Soprintendenza archivistica per la Liguria - con sede a Genova
5. Archivio di Stato di Genova
6. Biblioteca universitaria di Genova

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA LOMBARDIA

1. Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia - con sede a Milano
2. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Milano, Lodi, Monza, Pavia e Bergamo - con sede a Milano
3. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Varese, Como, Lecco e Sondrio - con sede a Milano
4. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Brescia, Cremona e Mantova - con sede a Brescia
5. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Milano, Bergamo, Como, Pavia, Sondrio, Lecco, Lodi e Varese - con sede a Milano
6. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Mantova, Brescia e Cremona - con sede a Mantova
7. Soprintendenza archivistica per la Lombardia - con sede a Milano
8. Archivio di Stato di Milano
9. Archivio di Stato di Mantova
10. Biblioteca Braidense di Milano

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLE MARCHE

1. Soprintendenza per i beni archeologici delle Marche - con sede ad Ancona
2. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle Marche - con sede ad Ancona
3. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici delle Marche - con sede ad Urbino
4. Soprintendenza archivistica per le Marche - con sede ad Ancona

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL MOLISE

1. Soprintendenza per i beni archeologici del Molise - con sede a Campobasso
2. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Molise - con sede a Campobasso
3. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Molise - con sede a Campobasso
4. Soprintendenza archivistica per il Molise - con sede a Campobasso

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL PIEMONTE

1. Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte e del Museo antichità egizie - con sede a Torino
2. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Piemonte - con sede a Torino
3. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Piemonte - con sede a Torino
4. Soprintendenza archivistica per il Piemonte - con sede a Torino
5. Archivio di Stato di Torino
6. Biblioteca nazionale di Torino

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA PUGLIA

1. Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia - con sede a Taranto
2. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bari e Foggia - con sede a Bari
3. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto - con sede a Lecce
4. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici della Puglia - con sede a Bari
5. Soprintendenza archivistica per la Puglia - con sede a Bari
6. Archivio di Stato di Bari
7. Biblioteca nazionale di Bari

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA SARDEGNA

1. Soprintendenza per i beni archeologici della Sardegna - con sede a Sassari
2. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Sardegna - con sede a Cagliari
3. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici della Sardegna - con sede a Cagliari
4. Soprintendenza archivistica per la Sardegna - con sede a Cagliari
5. Archivio di Stato di Cagliari

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA TOSCANA

1. Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana - con sede a Firenze
2. Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Firenze³⁾, Pistoia e Prato - con sede a Firenze
3. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Siena e Grosseto - con sede a Siena
4. Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici di Arezzo - con sede ad Arezzo
5. Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Pisa e Livorno - con sede a Pisa
6. Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Lucca e Massa Carrara - con sede a Lucca
7. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Siena e Grosseto - con sede a Siena
8. Soprintendenza archivistica per la Toscana - con sede a Firenze
9. Archivio di Stato di Arezzo
10. Archivio di Stato di Firenze
11. Archivio di Stato di Livorno
12. Archivio di Stato di Lucca
13. Archivio di Stato di Pisa
14. Archivio di Stato di Siena
15. Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze
16. Biblioteca Marucelliana di Firenze
17. Biblioteca statale di Lucca

³⁾ Con esclusione della città di Firenze, per le competenze in materia di beni storici, artistici ed etnoantropologici.

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'UMBRIA

1. Soprintendenza per i beni archeologici dell'Umbria - con sede a Perugia

2. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Umbria - con sede a Perugia
3. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici dell'Umbria - con sede a Perugia
4. Soprintendenza archivistica per l'Umbria - con sede a Perugia
5. Archivio di Stato di Perugia

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL VENETO

1. Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto - con sede a Padova
2. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e laguna - con sede a Venezia;
3. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso - con sede a Venezia
4. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza - con sede a Verona
5. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Venezia⁴⁾, Belluno, Padova e Treviso - con sede a Venezia
6. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza - con sede a Verona
7. Soprintendenza Archivistica per il Veneto - con sede a Venezia
8. Archivio di Stato di Venezia
9. Biblioteca Marciana di Venezia

⁴⁾ Con esclusione della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare.

TOTALE n. 158

RIEPILOGO ALLEGATI 1 e 2

Dotazione organica dirigenti di seconda fascia (TABELLA A decreto del Presidente della Repubblica n. 233/2007) n. 216

Dirigenti di seconda fascia dell'amministrazione centrale n. 58
 così ripartiti:
 - Uffici centrali n. 39
 - Dirigenti presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro n. 6
 - Dirigenti con funzioni ispettive, escluso il responsabile del Servizio ispettivo. n. 13

Dirigenti di seconda fascia dell'amministrazione periferica n. 158
 così ripartiti:
 - Uffici periferici (esclusi gli istituti centrali e gli istituti dotati di autonomia speciale) n. 139
 - Istituti centrali (art. 15, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 233/2007) n. 7
 - Istituti dotati di autonomia speciale, compreso il Direttore amministrativo dell'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro (art. 15, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 233/2007) n. 12
 TOTALE COMPLESSIVO n. 216

Allegato 3

SEGRETARIATO GENERALE

SERVIZIO I - *Affari generali, tematiche trasversali, coordinamento*

Il Servizio assicura il supporto al Segretario generale: nella trattazione degli affari generali e delle tematiche che investono le competenze di più Direzioni generali o di più Uffici, anche attraverso la convocazione periodica in conferenza dei Direttori generali; nell'organizzazione e gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate al Segretariato generale; nella tenuta del protocollo informatico, della gestione degli archivi e dei flussi documentali del Segretariato generale; nei rapporti con gli organi di controllo; nelle attività di coordinamento e monitoraggio anche con riferimento alle intese istituzionali di programma Stato-Regioni in materia di valorizzazione, degli accordi per la valorizzazione integrata dei beni culturali; nelle funzioni di coordinamento e vigilanza sugli istituti centrali e gli istituti dotati di autonomia speciale di pertinenza del Segretariato generale; nel concordare con le Direzioni generali competenti le determinazioni da assumere in sede di conferenza di servizi per interventi di carattere intersettoriale o di dimensione sovragiurisdizionale; nella partecipazione alle riunioni del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici; nel coordinare le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale, l'attività di tutela in base a criteri uniformi ed omogenei sull'intero territorio nazionale, la predisposizione delle relazioni di legge al Parlamento, le iniziative atte ad assicurare la catalogazione del patrimonio culturale, gli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, gli esiti delle elaborazioni dei programmi annuali e pluriennali di competenza delle Direzioni generali e dei relativi piani di spesa da sottoporre all'approvazione del Ministro; nel formulare proposte al Ministro, sentiti i Direttori generali centrali e periferici, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

SERVIZIO II - *Osservatorio per le attività internazionali*

Il Servizio assicura il supporto al Segretario generale nel coordinamento delle attività internazionali; nella predisposizione delle relazioni di legge alle Istituzioni ed Organismi sovranazionali; nel promuovere la collaborazione e la partecipazione degli istituti del Ministero e delle istituzioni culturali a programmi e progetti internazionali; nel fornire consulenza e assistenza agli istituti e nello svolgere azioni di supporto; nel coordinare i rapporti con Organismi internazionali quali Unione europea, UNESCO, Consiglio d'Europa.

SERVIZIO III - *Ufficio studi*

Il Servizio assicura il supporto al Segretario generale nel coordinamento delle attività di ricerca e studio svolte dall'amministrazione; svolge studi, ricerche, indagini - in forma autonoma o in collaborazione con le Direzioni generali e con altri enti - su materie che interessano in modo trasversale le attività del Ministero: organizzazione degli uffici (professionalità, competenze, esigenze di formazione, distribuzione delle risorse umane); forme di gestione e di finanziamento; strumenti di valutazione dei servizi e delle prestazioni; metodologie di rilevazione delle esigenze e del gradimento degli utenti.

Il Servizio collabora con gli altri uffici del Segretariato e con le Direzioni generali competenti, anche attraverso il sito web, nella comunicazione dei servizi al cittadino, delle attività e delle politiche culturali; cura la pubblicazione di studi, ricerche, indagini e la redazione del «Notiziario del Ministero per i beni e le attività culturali».

SERVIZIO IV - *Servizio ispettivo*

Il Servizio assicura il supporto al Segretario generale nell'attività di conoscenza e accertamento delle procedure amministrative e svolge verifiche tecniche e di regolarità amministrativa.

Il Servizio svolge attività di conoscenza e accertamento della procedura amministrativa seguita dagli Uffici del Ministero; effettua verifiche tecniche e di regolarità amministrativa; elabora proposte e suggerimenti per l'attività degli Uffici del Ministero.

DIREZIONE GENERALE
PER L'ORGANIZZAZIONE, L'INNOVAZIONE,
LA FORMAZIONE,
LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
E LE RELAZIONI SINDACALISERVIZIO I - *Affari generali, sistemi informativi, tecnologie innovative*

Il Servizio provvede alla gestione ed al funzionamento dei servizi generali e comuni della sede centrale del Ministero, quali la portineria, gli spazi e le strutture tecniche comuni, il centralino, l'ufficio corrispondenza, il sistema di rilevazione delle presenze. Operano all'interno del Servizio: l'ufficio del consegnatario, il servizio di protezione e prevenzione, l'Ufficiale rogante, l'ufficio relazioni con il pubblico, la Biblioteca, l'ufficio Lista del Patrimonio mondiale Unesco e l'ufficio statistica. Il Servizio cura: gli affari generali; l'organizzazione e la gestione delle risorse umane e strumentali assegnate alla Direzione generale; la tenuta del protocollo informatico, della gestione degli archivi e dei flussi documentali della Direzione generale; le relazioni sindacali riguardanti la Direzione generale; la programmazione e la gestione delle risorse finanziarie di competenza ed il controllo di gestione; il raccordo con il Servizio di controllo interno in relazione alle attribuzioni dello stesso ed alle attività di competenza della Direzione generale; i rapporti con la Corte dei conti; la predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo parlamentari; i rapporti con la Società ALES.

Il Servizio provvede alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale del Ministero.

Il Servizio cura lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati del Ministero, delle infrastrutture e delle applicazioni di servizio; elabora il Piano triennale per l'informatica e formula i piani di innovazione tecnologica; svolge ricerche, studi di fattibilità e sperimentazione di modelli innovativi per l'ammodernamento organizzativo in attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni; assicura il coordinamento nazionale nel campo della digitalizzazione, dei censimenti di collezioni digitali, dei servizi per l'accesso on line (siti web, portali), nonché dell'identificazione di centri di competenza, anche attraverso l'emaneazione di raccomandazioni, linee guida, standard, raccolta e analisi di buone pratiche, di statistiche, di studi e di rapporti; assicura il funzionamento del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e della relativa segreteria.

Il Servizio cura la rappresentanza del Ministero in organismi e organi europei ed internazionali nel campo della digitalizzazione e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

SERVIZIO II - *Concorsi e assunzioni, mobilità, relazioni sindacali. Formazione e aggiornamento professionale del personale*

Il Servizio cura l'attuazione delle direttive del Ministro e del Segretario generale in materia di politiche del personale; svolge attività relative alla definizione degli organici; cura le procedure relative a concorsi, assunzioni e allocazione delle risorse umane a livello nazionale; gestisce le procedure di mobilità relative al personale all'interno della Direzione generale, fra Amministrazioni diverse, a livello nazionale, all'interno dell'amministrazione centrale e degli istituti dotati di autonomia speciale, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, comma 3, lettera ff), del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007.

Il Servizio provvede all'esame delle istanze di assunzione a vario titolo, al coordinamento del servizio civile volontario e del volontariato; cura la tenuta del ruolo del personale dirigenziale del Ministero; provvede alla stipula dei contratti con i Direttori incaricati degli istituti centrali e degli istituti dotati di autonomia speciale di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007.

Il Servizio gestisce i processi di riqualificazione del personale; provvede alla valutazione delle esigenze di formazione attraverso rilevazioni periodiche; cura, d'intesa con le Direzioni generali competenti, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale del Ministero, anche in materia di conoscenza ed uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, predisponendo a tal fine gli appositi piani di formazione di cui all'art. 7-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; cura l'attuazione delle politiche del personale in materia di pari opportunità; cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva nazionale; provvede all'emaneazione di indirizzi ai Direttori generali e regionali ai fini dell'applicazione dei contratti collettivi e per la stipula di accordi decentrati.

SERVIZIO III - *Stato giuridico ed economico*

Sono attribuite alla competenza del Servizio le seguenti materie: stato giuridico del personale, trattamento economico del personale dell'amministrazione centrale e periferica; competenze accessorie del personale dell'amministrazione centrale e periferica, versamenti previdenziali, interventi assistenziali, erogazione dei buoni pasto; istruttoria per il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza; stato matricolare; elaborazione e pubblicazione dell'elenco dei dipendenti; tenuta e aggiornamento dei fascicoli personali; cause di servizio ed equo indennizzo; collocamento in aspettativa; cessazioni dal servizio e trattamento pensionistico; riconoscimento dei servizi; costituzione di posizioni assicurative; indennità una tantum; anagrafe delle prestazioni e incarichi dei pubblici dipendenti.

SERVIZIO IV - *Contenzioso e procedimenti disciplinari*

Il Servizio cura le attività concernenti il contenzioso del lavoro: controversie riguardanti lo stato giuridico, economico e di carriera del personale; nomina dei rappresentanti dell'amministrazione in giudizio e nelle sedi di conciliazione e coordinamento

dell'attività di rappresentanza a livello nazionale; contenzioso concernente questioni relative a materie di competenza del Segretariato generale e della Direzione generale nonché a quelle materie non attribuibili alle altre Direzioni generali.

Il Servizio provvede ai procedimenti disciplinari; al recupero dei crediti per danno all'Erario derivanti da decisioni di condanna della Corte dei conti per responsabilità patrimoniale; all'amministrazione delle spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori; ai rimborsi della spesa di patrocinio legale; all'assicurazione contro i rischi professionali e le responsabilità dei dirigenti; ai fermi amministrativi; al Collegio arbitrale di disciplina.

**DIREZIONE GENERALE PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,
LA PROMOZIONE, LA QUALITÀ
E LA STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE**

SERVIZIO I - *Affari generali e bilancio*

Il Servizio svolge le seguenti funzioni: affari generali; organizzazione e gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate alla Direzione generale; tenuta del protocollo informatico, della gestione degli archivi e dei flussi documentali della Direzione generale; relazioni sindacali riguardanti la Direzione generale; raccordo con il Servizio di controllo interno in relazione alle attribuzioni dello stesso ed alle attività di competenza della Direzione generale; rapporti con la Corte dei conti; gestione dei progetti speciali multisettoriali e degli accordi inter-settoriali; attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo; predisposizione degli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità e centri di costo anche mediante ordini di accreditamento; predisposizione delle operazioni di variazione e assestamento di bilancio; analisi e monitoraggio dei flussi finanziari e monitoraggio delle contabilità speciali; procedure di raccordo tra la programmazione e la gestione delle risorse finanziarie; assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; predisposizione delle relazioni tecniche sui provvedimenti normativi, anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti; predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo parlamentari. Il Servizio provvede al raccordo con i competenti Servizi della Direzione generale per i beni archeologici, della Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea, della Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici, della Direzione generale per gli archivi e della Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore per il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi contenuti nei programmi di spesa ordinari e straordinari.

Il Servizio assicura il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per l'economia della cultura.

SERVIZIO II - *Programmazione*

Il Servizio svolge le seguenti funzioni: rilevazione del fabbisogno finanziario; predisposizione dello stato di previsione della spesa in attuazione delle direttive del Ministro; redazione delle proposte per il disegno di legge finanziaria; istruttoria, di norma sulla base della proposta dei Direttori generali, centrali e periferici, per l'elaborazione dei programmi annuali

e pluriennali concernenti gli interventi ordinari e straordinari di competenza del Ministero e dei relativi piani di spesa, nonché dei programmi annuali di contributi in conto capitale da sottoporre all'approvazione del Ministro. Il Servizio cura l'istruttoria dei programmi da sottoporre al CIPE; assicura il supporto per dare attuazione ai programmi di ripartizione delle risorse finanziarie stanziare da leggi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste; cura gli adempimenti relativi alla contabilità economica ed effettua il monitoraggio relativo al controllo di gestione dei vari centri di responsabilità amministrativa; cura gli adempimenti relativi alla deducibilità delle erogazioni liberali in denaro nel settore dei beni e delle attività culturali; coordina i programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali e comunitarie, in relazione alle diverse fonti di finanziamento; si raccorda con il Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici, di cui all'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni; svolge le attività inerenti all'esercizio dei diritti dell'azionista, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, su ARCUS S.p.A.

Il Servizio provvede al raccordo con i competenti Servizi della Direzione generale per i beni archeologici, della Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea, della Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici, della Direzione generale per gli archivi e della Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore per l'espressione dei pareri sui programmi annuali e pluriennali di intervento.

SERVIZIO III - *Qualità e standardizzazione delle procedure*

Il Servizio provvede: all'elaborazione di metodologie e procedure finalizzate ad incrementare la qualità dei servizi resi dall'amministrazione; al monitoraggio ed alla revisione della Carta della qualità dei servizi; al monitoraggio della soddisfazione degli utenti; all'analisi ed alla sperimentazione di modelli innovativi volti alla riorganizzazione dei processi; alla standardizzazione delle procedure; al monitoraggio ed alla verifica dell'attuazione di piani e progetti, anche con tecniche di assessment e benchmarking; all'assistenza tecnica per l'attività contrattuale del Ministero ed al monitoraggio dei relativi costi, degli standard e dei livelli di qualità procedurali e finanziari, con riferimento anche ai servizi aggiuntivi; al coordinamento delle attività di ogni singola Direzione generale inerenti ai profili assicurativi relativi all'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni archeologici, architettonici, storico-artistici, etnoantropologici, archivistici e librari.

SERVIZIO IV - *Comunicazione e promozione*

Il Servizio provvede: all'elaborazione, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, del Piano annuale di comunicazione, sentiti anche gli altri centri di responsabilità amministrativa; ai rapporti con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; alla comunicazione istituzionale, interna ed esterna, del Ministero, anche tramite le strutture informatiche; alle iniziative di comunicazione integrata ed ai sistemi telematici multimediali, in collaborazione con gli altri centri di responsabilità amministrativa; alla

collaborazione redazionale per il Portale della Cultura e per il sito web istituzionale con la Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali; al supporto tecnico agli Uffici per le relazioni con il pubblico del Ministero; alla progettazione ed alla realizzazione di campagne di promozione, pubblicitarie e di divulgazione in campo nazionale e internazionale; alla pianificazione ed al coordinamento delle manifestazioni nazionali e internazionali di promozione e di comunicazione; al raccordo con i Servizi di promozione degli altri centri di responsabilità amministrativa; alle ricerche ed alle sperimentazioni nel campo dell'economia applicata al patrimonio culturale con particolare riguardo al marketing ed alla promozione dell'immagine dei beni e delle attività culturali in applicazione delle direttive ministeriali.

**DIREZIONE GENERALE
PER I BENI ARCHEOLOGICI**

SERVIZIO I - *Tutela del patrimonio archeologico*

Il Servizio provvede al coordinamento delle attività di tutela del patrimonio archeologico.

Il Servizio cura funzioni e compiti non attribuiti alle Direzioni regionali ed ai Suptendenti di settore in materia di tutela di aree e beni archeologici, anche subacquee; concorda con la Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovragregionale; concorda con la Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea le determinazioni dell'amministrazione nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovragregionale; comunica alla Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea le valutazioni relative ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale; cura gli acquisti coattivi di beni culturali e a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione e gli acquisti a trattativa privata; esprime la volontà dell'amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni archeologici; cura l'affidamento in concessione a soggetti pubblici o privati dell'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali; autorizza gli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi sui beni archeologici, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettere a) e b), del Codice, fatta eccezione per i casi di urgenza, nei quali l'autorizzazione è rilasciata dalla competente Soprintendenza, che ne informa il Direttore generale e il Direttore regionale competente; provvede al pagamento del premio di rinvenimento nei casi previsti dall'art. 92 del Codice; irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici; istruisce i ricorsi amministrativi previsti dagli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice; predispone gli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo parlamentari; cura l'attività in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro nel settore dei beni archeologici.

Il Servizio assicura il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per i beni archeologici.

SERVIZIO II - *Gestione e monitoraggio del patrimonio archeologico.*

Affari generali, personale, programmazione e bilancio

Il Servizio svolge attività di indirizzo e coordinamento per la gestione del patrimonio archeologico, per la gestione degli istituti e delle sedi museali afferenti la Direzione generale, per il comodato d'uso e il deposito dei beni archeologici; cura il parere sui programmi annuali e pluriennali di intervento sul patrimonio archeologico; fornisce il supporto e la consulenza tecnico-scientifica alle Direzioni regionali e alle Soprintendenze.

Il Servizio cura: gli affari generali; l'amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate alla Direzione generale; le relazioni sindacali; il coordinamento delle attività svolte dai servizi della Direzione generale in attuazione di direttive ministeriali e di governo; il raccordo con il Servizio di controllo interno in relazione alle attribuzioni dello stesso ed alle attività di competenza della Direzione generale; i rapporti con la Corte dei conti; la nomina di ispettori onorari; il raccordo con il Servizio I e con il Servizio II della Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure per gli aspetti di natura tecnica connessi all'attuazione dei programmi dei lavori pubblici ed al relativo monitoraggio; il raccordo con il Servizio II della Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure ai fini dell'espressione dei pareri per gli aspetti di competenza sui programmi annuali e pluriennali di intervento; la contabilità e il bilancio; il controllo di gestione.

Il Servizio assicura la vigilanza sulle Soprintendenze speciali per i beni archeologici di Napoli e Pompei e di Roma e sulla Scuola Archeologica Italiana di Atene, con l'approvazione dei relativi bilanci; cura l'elaborazione di direttive e circolari esplicative nelle materie di competenza.

SERVIZIO III - *Valorizzazione, promozione e comunicazione del patrimonio archeologico*

Il Servizio cura il coordinamento delle attività e delle ricerche ai fini della valorizzazione e della comunicazione del patrimonio archeologico; provvede all'autorizzazione per il prestito dei beni archeologici per mostre ed esposizioni sul territorio nazionale o all'estero; istruisce l'assunzione a carico dello Stato dei rischi cui sono esposti i beni archeologici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni sul territorio nazionale; adotta i provvedimenti in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), art. 68, comma 4, art. 71, comma 4, art. 76, comma 2, lettera e), e art. 82 del Codice; dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni archeologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto beni archeologici ai sensi dell'art. 46, comma 6, del Codice; studia le migliori pratiche e i nuovi modelli operativi finalizzati alla presentazione al pubblico del patrimonio archeologico in situ e nei musei, anche attraverso sistemi innovativi di divulgazione, attraverso esposizioni multimediali e modellazioni virtuali, film documentari, pubblicazioni elettroniche; favorisce lo studio del patrimonio

archeologico in Italia e all'estero anche con la predisposizione di pubblicazioni in forma tradizionale o digitale; cura la predisposizione di una biblioteca elettronica specializzata in discipline storico-archeologiche; elabora, su proposta dei Direttori regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione ed inventariazione dei beni archeologici e, d'intesa con l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione e con le suddette Direzioni regionali, di banche dati e di sistemi informativi geografici dedicati al patrimonio archeologico, anche subacqueo; svolge attività di promozione della conoscenza del patrimonio archeologico in Italia e all'estero; assicura il supporto al Segretario generale nella cura dei rapporti internazionali e cura i rapporti con le associazioni e gli organismi archeologici nazionali ed internazionali.

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL PAESAGGIO, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE

SERVIZIO I - *Affari generali, personale, programmazione e bilancio*

Il Servizio cura: gli affari generali; l'organizzazione e la gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate alla Direzione generale; le relazioni sindacali; la tenuta del protocollo informatico, l'organizzazione e la gestione degli archivi e dei flussi documentali; la contabilità e il bilancio; il controllo di gestione; il raccordo con il Servizio di controllo interno in relazione alle attribuzioni dello stesso ed alle attività di competenza della Direzione generale; i rapporti con la Corte dei conti; il raccordo con il Servizio I e con il Servizio II della Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure per gli aspetti di natura tecnica connessi all'attuazione dei programmi dei lavori pubblici ed al relativo monitoraggio; il raccordo con il Servizio II della Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure ai fini dell'espressione dei pareri per gli aspetti di competenza sui programmi annuali e pluriennali di intervento; l'attuazione delle leggi pluriennali di spesa; l'elaborazione di direttive e circolari esplicative nelle materie di competenza e di pareri su schemi di atti normativi e su leggi regionali, sentiti i Servizi competenti.

Il Servizio svolge attività di consulenza per gli aspetti giuridici, amministrativi e statutari relativa al Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee MAXXI; cura la vigilanza sulla Fondazione La Triennale di Milano e sull'Ente esposizione nazionale La Quadriennale d'arte di Roma; predispone le valutazioni della Direzione generale previste dall'art. 7, comma 2, lettera v), del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007.

Il Servizio assicura il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per la qualità architettonica e urbana e per l'arte contemporanea.

SERVIZIO II - *Tutela del paesaggio*

Il Servizio predispone le dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 138 e 141 del Codice e procede all'applicazione dell'art. 141-bis del Codice stesso; svolge attività istruttoria per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale di competenza statale, ai fini della determinazione

del Ministro; svolge attività istruttoria e partecipa alle conferenze di servizi per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale per interventi di carattere intersettoriale di dimensione sovraregionale, ai fini dell'espressione delle determinazioni dell'amministrazione; svolge attività istruttoria sui procedimenti di valutazione ambientale strategica di competenza statale ai fini dell'espressione del parere dell'amministrazione; svolge attività istruttoria e partecipa alle conferenze di servizi per interventi di carattere intersettoriale di dimensione sovraregionale, ai fini dell'espressione delle determinazioni dell'amministrazione; svolge studi e ricerche nel settore della tutela del paesaggio anche in collaborazione con il Servizio III e con il Servizio IV; cura l'elaborazione di direttive e circolari esplicative nelle materie di competenza; provvede alla formazione nelle materie di competenza, attraverso corsi e seminari interni ed esterni, condotti anche in collaborazione con le università e gli istituti di formazione, nonché con le Regioni e gli Enti locali; fornisce al Servizio I i pareri su schemi di atti normativi e su leggi regionali; predispone gli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo parlamentari; procede alla trattazione del contenzioso e delle questioni giuridiche per quanto attiene alle materie di competenza.

SERVIZIO III - *Pianificazione e qualità del paesaggio*

Il Servizio svolge attività istruttoria ai fini della proposta al Ministro per la sottoscrizione delle intese di cui all'art. 135, comma 1, all'art. 143, comma 2, ed all'art. 156, comma 1, del Codice; partecipa alle attività di co-pianificazione paesaggistica con le Regioni, intraprese congiuntamente alle Direzioni regionali e alle Soprintendenze, individuando modalità e criteri validi per l'intero territorio nazionale; su istruttoria della competente Direzione regionale e d'intesa con la stessa, predispone gli atti finalizzati alla proposta al Ministro per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'art. 143, comma 2, e dall'art. 156, comma 1, del Codice; dispone per l'intero territorio nazionale in ordine alla partecipazione degli organi ministeriali periferici al procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle disposizioni del piano paesaggistico; svolge l'attività tecnico-operativa di supporto ai Direttori regionali per le operazioni di demolizione previste dall'art. 167, comma 3, del Codice; individua i criteri idonei alla demolizione degli interventi abusivi; individua criteri idonei al recupero ed alla riqualificazione dei beni e delle aree indicati dall'art. 136 del Codice che siano stati compromessi o degradati; svolge le attività connesse all'applicazione della Convenzione europea del paesaggio; cura l'applicazione della normativa vigente in materia di architettura rurale; elabora i programmi concernenti il censimento e la catalogazione del paesaggio attraverso la banca dati del SITAP e ne cura l'aggiornamento; in collaborazione con il Servizio II e con il Servizio IV svolge studi e ricerche e mette a punto criteri, strumenti e procedure per l'elaborazione e la realizzazione di progetti finalizzati alla qualità del paesaggio, anche in riferimento alle attività dell'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, previsto dall'art. 133 del Codice; promuove la conoscenza del paesaggio italiano in Italia ed all'estero; provvede alla formazione nelle materie di competenza attraverso corsi e seminari interni ed esterni, condotti anche in collaborazione

con le università e gli istituti di formazione, nonché con le Regioni e gli Enti locali; d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca cura l'attività di didattica sul paesaggio, in collaborazione con gli istituti di formazione e gli istituti scolastici; fornisce al Servizio I i pareri su schemi di atti normativi e su leggi regionali; cura l'elaborazione di direttive e circolari esplicative nelle materie di competenza; predispone gli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo parlamentari; procede alla trattazione del contenzioso e delle questioni giuridiche per quanto attiene alle materie di competenza.

SERVIZIO IV - *Architettura contemporanea*

Il Servizio cura la promozione della cultura architettonica ed urbanistica contemporanea; fornisce consulenza, o partecipa direttamente, all'ideazione e alla progettazione di opere pubbliche di rilevante interesse architettonico d'intesa con le amministrazioni interessate; mette a punto strumenti e procedure per la qualità del progetto architettonico, urbanistico e paesaggistico e del relativo processo di realizzazione, anche in collaborazione con il Servizio II e con il Servizio III; svolge attività in materia di tutela e valorizzazione delle più rilevanti opere di architettura contemporanea; promuove la ricognizione e la conoscenza delle più rilevanti opere architettoniche realizzate negli ultimi 50 anni; rilascia la dichiarazione dell'importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, e dell'art. 37 del Codice; concede contributi economici per le opere architettoniche dichiarate di importante carattere artistico e per gli interventi riconosciuti di particolare qualità architettonica e urbanistica ai sensi dell'art. 37 del Codice.

Il Servizio svolge attività di conoscenza e valorizzazione nel campo degli archivi di architettura, d'intesa con la Direzione generale competente; elabora studi, ricerche e pubblicazioni; cura attività convegnistiche, espositive, e di scambio culturale, anche d'intesa con il Ministero degli affari esteri; cura iniziative specifiche di formazione; collabora con gli organi centrali e periferici del Ministero ed in particolare con gli istituti centrali, anche al fine di avvalersi delle specifiche competenze degli stessi, per la catalogazione, il restauro e gli interventi relativi al patrimonio contemporaneo; cura la programmazione culturale del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee - MAXXI; promuove e monitora la realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717 e successive modificazioni, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; svolge attività di promozione e comunicazione; anche in collaborazione con il Servizio II e con il Servizio III svolge le seguenti attività censimento, catalogazione, studi, ricerca e formazione nei settori dell'architettura e del paesaggio; fornisce al Servizio I i pareri su schemi di atti normativi e su leggi regionali inerenti alle materie di competenza; predispone gli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo parlamentari.

Il Servizio svolge le attività di cui alla legge 12 luglio 1999, n. 237 e successive modificazioni, recante «Istituzione del centro di documentazione e valorizzazione delle arti contemporanee» - MAXXI, inerenti l'architettura, in particolare quelle volte

alla raccolta, conservazione e valorizzazione delle testimonianze materiali della cultura architettonica contemporanea; svolge funzioni di alta sorveglianza e di assistenza alla realizzazione della sede, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; cura la gestione del relativo funzionamento e manutenzione.

SERVIZIO V - *Arte contemporanea*

Il Servizio svolge attività di promozione e comunicazione e in particolare: elaborazione e realizzazione di studi e pubblicazioni del settore, organizzazione di convegni ed esposizioni; esprime la volontà del Ministero sulle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni artistici contemporanei; individua i programmi di azione culturale a livello internazionale, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, fatte salve le competenze dello stesso; cura la valorizzazione delle attività degli artisti, anche mediante sostegno alla partecipazione di esposizioni ed eventi internazionali. Il Servizio cura: i concorsi per la realizzazione di opere di giovani artisti; la formazione in materia di conoscenza dell'arte contemporanea d'intesa con le università, le Regioni e gli Enti locali, anche attraverso l'organizzazione di tirocini e la partecipazione a programmi comuni di ricerca; l'attività di didattica museale in collaborazione con le università e gli istituti di formazione; i concorsi che promuovono la ricerca e la riflessione storico-critica intorno ai protagonisti dell'arte italiana ed internazionale più recente. Il Servizio collabora con l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione e con l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro nelle attività di catalogazione, restauro e conservazione del patrimonio contemporaneo; svolge attività connesse alla sicurezza del patrimonio artistico contemporaneo, anche attraverso l'organizzazione di programmi di gestione, conservazione e documentazione; partecipa alla programmazione culturale del Centro di documentazione e valorizzazione delle arti contemporanee - MAXXI; elabora ed attua il Piano per l'arte contemporanea di cui alla legge 23 febbraio 2001, n. 29 e successive modificazioni; fornisce al Servizio I i pareri su schemi di atti normativi e su leggi regionali inerenti le materie di competenza; predispone gli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo parlamentari. Il Servizio svolge le attività di cui alla legge 12 luglio 1999, n. 237 e successive modificazioni, recante «Istituzione del centro di documentazione e valorizzazione delle arti contemporanee» - MAXXI inerenti l'arte, in particolare quelle volte alla raccolta, conservazione e valorizzazione delle testimonianze materiali della cultura visiva contemporanea; cura la gestione del relativo funzionamento e manutenzione.

DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHITETTONICI STORICO-ARTISTICI ED ETNOANTROPOLOGICI

SERVIZIO I - *Affari generali, personale, programmazione e bilancio*

Il Servizio cura: la gestione e funzionamento delle strutture comuni della sede del San Michele sulla base di un programma generale condiviso tra le Direzioni generali; il funzionamento dei servizi comuni: portineria, spazi e strutture tecniche comuni, centralino, ufficio del consegnatario, ufficio tecnico, ufficio manifestazioni culturali, ufficio corrispon-

denza, sistema di rilevazione delle presenze, centro informatico, sistemi e infrastrutture di rete, coordinamento del servizio di prevenzione e protezione.

Il Servizio cura: gli affari generali; l'amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate alla Direzione generale, del protocollo informatico e degli archivi della Direzione generale; le relazioni sindacali; il coordinamento delle attività svolte dai servizi della Direzione generale in attuazione di direttive ministeriali e di governo; il raccordo con il Servizio di controllo interno in relazione alle attribuzioni dello stesso ed alle attività di competenza della Direzione generale; i rapporti con la Corte dei conti ed ogni altra relazione di legge; la nomina degli ispettori e conservatori onorari; il raccordo con il Servizio I e con il Servizio II della Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure per gli aspetti di natura tecnica connessi all'attuazione dei programmi dei lavori pubblici ed al relativo monitoraggio; il raccordo con il Servizio II della Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure ai fini dell'espressione dei pareri per gli aspetti di competenza sui programmi annuali e pluriennali di intervento; l'attuazione delle leggi pluriennali di spesa; la contabilità e il bilancio; il controllo di gestione; la vigilanza sull'Ente Ville Vesuviane e sulle Soprintendenze speciali per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale delle città di Venezia e dei Comuni della Gronda lagunare, della città di Firenze, della città di Roma e della città di Napoli, con l'approvazione dei relativi bilanci; l'elaborazione di direttive e circolari esplicative nelle materie di competenza.

Il Servizio assicura il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e paesaggistici e del Comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico.

SERVIZIO II - *Tutela del patrimonio architettonico*

Il Servizio svolge l'attività in materia di tutela del patrimonio architettonico. Il Servizio cura: le autorizzazioni degli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi su beni architettonici, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettere a) e b) del Codice; l'espressione della volontà dell'amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessioni di beni architettonici; l'irrogazione delle sanzioni ripristinatorie e pecuniarie, l'adozione di provvedimenti in materia di acquisizioni coattive a titolo di prelazione ed espropriazione previsti dagli articoli 60, 95 e 98 del Codice; l'adozione di provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata ai sensi dell'art. 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363 e successive modificazioni; le donazioni e i lasciti testamentari, l'attuazione delle misure di sicurezza connesse al patrimonio architettonico; la richiesta di collaborazione degli istituti centrali ed istituti dotati di autonomia speciale ove sussista la necessità di avvalersi di specifiche professionalità e competenze; l'istruttoria finalizzata alla decisione dei ricorsi amministrativi, ai sensi degli articoli 16, 47 e 128 del Codice; la predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo parlamentari; la trattazione del contenzioso di competenza; il supporto e la consulenza agli uffici periferici nelle materie

di competenza; la realizzazione di studi, ricerche e pubblicazioni nel settore dei beni architettonici; l'elaborazione, anche su proposta delle Direzioni regionali, di programmi concernenti studi e ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione ed inventariazione dei beni architettonici, gestione e sviluppo del sistema informativo beni tutelati, in raccordo con le Direzioni regionali e gli altri Servizi della Direzione generale.

Il Servizio concorda con la Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovregionale; concorda, con la Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea, le determinazioni dell'amministrazione nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovregionale; comunica alla Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea le valutazioni relative ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale.

SERVIZIO III - *Tutela del patrimonio storico-artistico ed etnoantropologico*

Il Servizio svolge l'attività in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico ed etnoantropologico.

Il Servizio cura l'istruttoria finalizzata ad esprimere la volontà dell'amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessioni di beni storico-artistici ed etnoantropologici; le autorizzazioni degli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi su beni storico-artistici ed etnoantropologici, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettere *a)* e *b)* del Codice; l'adozione dei provvedimenti di competenza in materia di circolazione dei beni storico-artistici ed etnoantropologici in ambito internazionale; il raccordo operativo con gli uffici esportazione; gli adempimenti in materia di esportazione e restituzione di beni; l'irrogazione di sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice; l'adozione di provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni storici, artistici ed etnoantropologici a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione ed espropriazione ai sensi degli articoli 60, 70, 95 e 98 del Codice; le donazioni e i lasciti testamentari; la richiesta di collaborazione con gli istituti centrali e dotati di autonomia speciale ove sussista la necessità di avvalersi di specifiche competenze e professionalità; l'istruttoria finalizzata alle decisioni dei ricorsi amministrativi ai sensi degli articoli 69 e 128 del Codice; la predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo parlamentari; la trattazione del contenzioso nel settore di competenza; il supporto e la consulenza agli uffici periferici nelle materie di competenza; la realizzazione di studi, ricerche e pubblicazioni nel settore del patrimonio storico, artistico e demoantropologico; cura l'elaborazione, anche su proposta delle Direzioni regionali, di programmi concernenti studi e ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione ed inventariazione dei beni storici, artistici ed etnoantropologici.

SERVIZIO IV - *Musei, mostre e valorizzazione*

Il Servizio svolge l'attività di indirizzo, di coordinamento, di supporto e di consulenza degli istituti e delle sedi espositive afferenti alla Direzione generale, anche in relazione all'Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento dei musei, e alla Direttiva sulla Carta della qualità dei servizi; svolge le attività di competenza per il comodato d'uso di beni storici, artistici ed etnoantropologici; cura l'emanazione delle direttive nell'ambito delle linee di indirizzo impartite dal Ministro per la stipula degli accordi di cui agli articoli 102 e 112 del Codice e per l'attività relativa ai servizi aggiuntivi ai sensi dell'art. 115, comma 3, e dell'art. 117 del Codice medesimo.

Il Servizio cura: il coordinamento del sistema dei servizi educativi, di comunicazione, di divulgazione e promozione ai sensi degli articoli 118 e 119 del Codice attraverso il Centro per i servizi educativi, anche in relazione al pubblico con disabilità; il potenziamento della fruizione museale del patrimonio architettonico, storico-artistico ed etnoantropologico; le autorizzazioni al prestito di opere d'arte per mostre e rassegne espositive in Italia e all'estero ai sensi dell'art. 48 del Codice; l'assunzione da parte dello Stato dei rischi cui sono esposti beni per i quali sia intervenuta l'autorizzazione al prestito; la dichiarazione di rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizione di beni storici, artistici ed etnoantropologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale avente ad oggetto i medesimi beni, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del Codice ai fini della applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale; l'attività di studio, ricerca e pubblicazioni nel settore di competenza, ivi compreso il Bollettino d'Arte e la Biblioteca, ed ogni altra attività di carattere promozionale; la trattazione del contenzioso per il settore di competenza.

DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI

SERVIZIO I - *Affari generali, bilancio e controllo di gestione risorse umane e relazioni sindacali*

Il Servizio cura gli affari generali; le relazioni, le rendicontazioni annuali ed i dati statistici; il contenzioso, l'applicazione delle sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice; i servizi generali, l'informatica di servizio, il protocollo informatico, l'organizzazione e la gestione dell'archivio e dei flussi documentali; la formazione del bilancio, la contabilità economica e finanziaria; la programmazione annuale e pluriennale, d'intesa con gli altri Servizi e in base alle proposte delle Direzioni regionali; la gestione delle risorse finanziarie di competenza; il controllo di gestione; l'attività istruttoria in materia di valutazione dei dirigenti; il raccordo con il Servizio di controllo interno in relazione alle attribuzioni dello stesso ed alle attività di competenza della Direzione generale; i rapporti con la Corte dei conti; la predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo parlamentari; l'organizzazione, la gestione e la mobilità delle risorse umane assegnate alla Direzione generale; i pareri in materia di assegnazione di risorse umane e strumentali su procedimento attivato dalle Direzioni regionali; le relazioni sindacali e i progetti nazionali riguardanti il personale; il raccordo con il Servizio I e con il Servizio II della Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle

procedure per gli aspetti di natura tecnica connessi all'attuazione dei programmi d'intervento ed al relativo monitoraggio; il raccordo con il Servizio II della Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure ai fini dell'espressione dei pareri per gli aspetti di competenza sui programmi annuali e pluriennali di intervento.

Il Servizio assicura il funzionamento di comitati e commissioni e del Comitato tecnico-scientifico per gli archivi; comprende l'ufficio del consegnatario e cura gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella sede della Direzione generale.

Il Servizio svolge le funzioni, nelle materie di competenza, per le Regioni Sicilia e Trentino Alto Adige, attribuite nelle altre Regioni alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici.

SERVIZIO II - *Tutela e conservazione del patrimonio archivistico*

Il Servizio elabora l'indirizzo tecnico-scientifico dell'attività degli Archivi di Stato e delle Soprintendenze archivistiche; predispone la dichiarazione di interesse storico particolarmente importante. Il Servizio cura: l'approvazione dei titolari e dei manuali di gestione degli archivi pubblici; l'approvazione dei piani di conservazione e scarto; l'autorizzazione degli interventi previsti dall'art. 21 del Codice; la concessione di contributi per gli interventi sugli archivi vigilati; le intese con il Ministero dell'interno per la declaratoria di riservatezza dei documenti; i sistemi informativi descrittivi del patrimonio archivistico ai fini gestionali; gli acquisti coattivi e a trattativa privata di documenti e archivi; il controllo delle case d'asta e del mercato mobiliare; l'espressione della volontà dell'amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di archivi; l'autorizzazione alla stipula di comodati e depositi volontari, nonché di depositi coattivi di archivi non statali; l'autorizzazione del prestito di documenti per mostre in Italia e all'estero; il concerto con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione per gli indirizzi di formazione e conservazione degli archivi in formato digitale, d'intesa con l'Istituto centrale per gli archivi; predispone i pareri sulle leggi regionali in materia di archivi; cura la circolazione in ambito internazionale dei beni archivistici; cura i rapporti con l'Istituto centrale per gli archivi.

Il Servizio svolge le funzioni, nelle materie di competenza, per le Regioni Sicilia e Trentino Alto Adige, attribuite nelle altre Regioni alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici.

SERVIZIO III - *Valorizzazione, promozione, formazione e relazioni internazionali*

Il Servizio cura: la dichiarazione del rilevante interesse culturale o scientifico di mostre ed esposizioni di beni archivistici; l'assunzione in capo al Ministero dei rischi inerenti ai beni archivistici autorizzati a partecipare a mostre e a esposizioni sul territorio nazionale o all'estero; i programmi e le convenzioni di ricerca scientifica con enti e istituti culturali; la pubblicazione della «Guida generale degli archivi di Stato» e della «Rassegna degli Archivi di Stato», nonché di ulteriori pubblicazioni scientifiche, divulgative e didattiche; l'editoria elettronica; l'organizzazione di mostre e

manifestazioni culturali e promozionali; il sito web della Direzione generale ed il coordinamento dei siti web degli istituti territoriali; la Biblioteca della Direzione generale; gli acquisti bibliografici; i rapporti per le attività di promozione, con particolare riferimento alla conoscenza del patrimonio archivistico in Italia e all'estero, con la competente Direzione generale del Ministero; le relazioni internazionali ed il raccordo con il Segretariato generale in materia di accordi internazionali; le scuole di archivistica, paleografia e diplomatica; l'organizzazione delle sale di studio. Il Servizio svolge le funzioni, nelle materie di competenza, per le Regioni Sicilia e Trentino Alto Adige, attribuite nelle altre Regioni alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici.

SERVIZIO IV - *Innovazione, tecnologia archivistica e progettualità comunitaria*

Il Servizio cura: la predisposizione dei sistemi per la conservazione in ambienti idonei degli archivi analogici e digitali; l'applicazione delle tecnologie in materia di edilizia archivistica e di conservazione del patrimonio archivistico; l'acquisizione e la gestione delle locazioni delle sedi archivistiche; la promozione dell'applicazione di metodologie e parametri anche attraverso iniziative di formazione e aggiornamento; il restauro e la riproduzione digitale di beni archivistici nei diversi formati analogici; il coordinamento dei laboratori di restauro, riproduzione e cartotecnica, istituiti presso gli Archivi di Stato; le risorse straordinarie nazionali e comunitarie; la progettazione dei poli archivistici; i rapporti con l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.

Il Servizio svolge le funzioni, nelle materie di competenza, per le Regioni Sicilia e Trentino Alto Adige, attribuite nelle altre Regioni alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici.

DIREZIONE GENERALE PER I BENI LIBRARI GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE

SERVIZIO I - *Affari generali, personale e bilancio*

Il Servizio cura: il coordinamento delle attività della Direzione generale in merito ai programmi annuali e pluriennali di intervento nel settore bibliotecario; il contenzioso; i servizi generali, l'informatica di servizio, il protocollo informatico, l'organizzazione e la gestione dell'archivio e dei flussi documentali; la formazione del bilancio, la contabilità economica e finanziaria, la programmazione e il controllo di gestione d'intesa con gli altri servizi e in base alle proposte delle Direzioni regionali; la gestione delle risorse finanziarie di competenza; l'attività istruttoria in materia di valutazione dei dirigenti; il raccordo con il Servizio di controllo interno in relazione alle attribuzioni dello stesso ed alle attività di competenza della Direzione generale; i rapporti con la Corte dei conti; il raccordo con il Servizio I e con il Servizio II della Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure per gli aspetti di natura tecnica connessi all'attuazione dei programmi d'intervento ed al relativo monitoraggio; il raccordo con il Servizio II della Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure ai fini dell'espressione dei pareri per gli aspetti di competenza sui programmi annuali e pluriennali di intervento.

Il Servizio cura la gestione e la mobilità delle risorse umane assegnate alla Direzione generale; esprime i pareri in materia di assegnazione di risorse umane e strumentali su procedimento attivato dalle Direzioni regionali; cura gli adempimenti connessi all'autorizzazione ed alla liquidazione di missioni in Italia e all'estero, le relazioni sindacali e i progetti nazionali riguardanti il personale; predispone gli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo parlamentari; cura l'attività contrattuale e le procedure concorsuali per gli interventi di edilizia bibliotecaria. Il Servizio comprende l'ufficio del consegnatario e cura gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro.

Il Servizio assicura il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per i beni librari e gli istituti culturali.

SERVIZIO II - *Patrimonio bibliografico statale e non statale*

Il Servizio coordina il Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) e la Biblioteca Digitale Italiana (BDI); ha competenza in materia di tutela del patrimonio librario statale e non statale; cura il funzionamento delle biblioteche pubbliche statali; promuove studi e ricerche in materia di catalogazione, inventariazione e digitalizzazione; esprime il parere sui programmi annuali e pluriennali di intervento per le biblioteche pubbliche statali; promuove mostre e manifestazioni a carattere bibliografico in Italia e all'estero; collabora con il Ministero degli affari esteri all'attuazione dei protocolli esecutivi degli accordi culturali in ambito bibliografico; cura i rapporti con enti ed organismi internazionali per le materie di competenza; autorizza il prestito del materiale bibliografico e delibera l'assunzione dei rischi sui beni librari sottoposti a tutela statale per mostre o esposizioni in Italia e all'estero; adotta i provvedimenti in materia di circolazione di beni librari in ambito internazionale; coordina le attività relative alla normativa sul deposito legale; cura, per la materia di competenza, il coordinamento interregionale e nazionale degli Accordi di programma quadro Stato-Regioni; individua risorse per il finanziamento di progetti nazionali o interregionali per le materie di competenza e cura i rapporti con il competente Servizio della Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure; cura il coordinamento e la vigilanza sull'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, sull'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi, sul Centro per il libro e la lettura, sulla Biblioteca nazionale centrale di Roma e sulla Biblioteca nazionale centrale di Firenze; predispone l'autorizzazione per gli interventi previsti dall'art. 21 del Codice, da eseguirsi sui beni librari sottoposti a tutela statale; adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni librari ai sensi dell'art. 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363 e successive modificazioni; adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni librari a titolo di prelazione e di espropriazione previste agli articoli 60, 95 e 98 del Codice; autorizza la riproduzione di materiale bibliografico; dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni librari ai fini dell'applicazione delle age-

volazioni previste in materia fiscale; si esprime in merito alle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni librari; irroga sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice; cura le locazioni di immobili sedi di biblioteche; eroga contributi a favore di biblioteche non statali; cura il potenziamento e lo sviluppo delle mediateche.

Il Servizio assicura il supporto segretariale per il funzionamento della Commissione per il deposito legale di cui all'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252.

SERVIZIO III - *Istituti culturali*

Il Servizio è competente in materia di associazioni, fondazioni culturali, comitati ed edizioni nazionali; cura il procedimento di erogazione di contributi ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e per convegni e pubblicazioni a istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi senza fini di lucro nonché a comitati nazionali celebrativi, ad edizioni nazionali e ad altri soggetti beneficiari ai sensi della normativa vigente. Svolge attività di vigilanza sul corretto utilizzo del contributo erogato attraverso: l'esame della documentazione che gli enti sono tenuti a trasmettere, le verifiche amministrativo-contabili, nonché attraverso rappresentanti ministeriali negli organi statutari, ove previsto.

Il Servizio cura la nomina dei rappresentanti ministeriali negli organi statutari, ove previsto; lo studio e la risoluzione di particolari questioni inerenti la natura degli istituti nonché le connesse problematiche giuridiche; le attività connesse all'emanazione del parere in ordine al riconoscimento della personalità giuridica e alle modifiche statutarie di associazioni e fondazioni culturali.

Il Servizio assicura il funzionamento e l'attività dei comitati e delle commissioni riguardanti le materie di competenza.

SERVIZIO IV - *Diritto d'autore e vigilanza sulla SIAE*

Il Servizio ha competenze in materia di diritto d'autore e di disciplina della proprietà letteraria; svolge attività di vigilanza sulla Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.) congiuntamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; cura la Segreteria del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore e delle Commissioni speciali istituite in seno al Comitato; cura la tenuta del Registro Pubblico Generale delle opere protette dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, e provvede agli adempimenti di legge relativi all'obbligo del deposito ed alla registrazione delle opere stesse; provvede all'erogazione di contributi in favore dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, gli scultori, i musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici e della Cassa nazionale di assistenza ai compositori, autori e librettisti di musica popolare «Mario Schisa»; cura i rapporti con l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (O.M.P.I.), d'intesa con il Ministero degli affari esteri; cura i rapporti con il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; raccordo con le attività di contrasto alla pirateria e lotta alla contraffazione; cura la pubblicazione del periodico «Bollettino del Servizio per il Diritto d'Autore»; cura lo studio e la predisposizione di provvedimenti normativi, anche in attuazione delle direttive comunitarie.

DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA

SERVIZIO I - *Affari generali e bilancio, programmazione, risorse umane revisione cinematografica*

Il Servizio, nell'ambito della Direzione generale per il cinema e con riferimento anche alle competenze della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, svolge attività relative alla organizzazione e all'amministrazione delle risorse umane e strumentali assegnate.

Il Servizio cura la mobilità del personale assegnato alle Direzioni generali; le relazioni sindacali; gli affari generali; la gestione delle risorse finanziarie di competenza, la programmazione e il controllo di gestione; il raccordo con il Servizio di controllo interno in relazione alle attribuzioni dello stesso ed alle attività di competenza; i rapporti con la Corte dei conti; la predisposizione di atti e provvedimenti concernenti il bilancio; la gestione e il funzionamento dei servizi generali; la gestione e la tenuta del protocollo informatico e della firma digitale, l'organizzazione, la gestione degli archivi e dei flussi documentali; la gestione dei sistemi informativi; l'attuazione delle misure di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni; l'attività propedeutica e istruttoria per la conferenza Stato-Regioni e Province autonome; le relazioni con il pubblico; la segreteria per il coordinamento ed il funzionamento degli organi collegiali operanti nel settore dello spettacolo; la tenuta degli elenchi informativi relativi alle imprese cinematografiche e delle altre banche dati necessarie ai fini istituzionali; attività relative alle intese istituzionali di programma Stato-Regioni e di accordi di programma quadro nelle materie di competenza; le attività connesse alla formulazione di proposte alla Direzione generale per il bilancio, la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure per l'elaborazione del programma annuale e pluriennale degli interventi nei settori di competenza. All'interno del Servizio opera l'Ufficio del consegnatario.

Il Servizio cura il rilascio dei nulla osta alla proiezione in pubblico di film e all'esportazione di film nazionali; assicura la segreteria amministrativa delle sezioni della Commissione di revisione cinematografica; predispone le autorizzazioni in materia di sale e arene per spettacoli cinematografici.

Il Servizio svolge le attività istruttorie per l'approvazione del programma di attività di Cinecittà Holding S.p.A. e della relativa rendicontazione; le attività relative alla vigilanza sulla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia; le attività relative alla vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia; le attività relative alle valutazioni di competenza della Direzione generale per il cinema alla Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali e il diritto d'autore, ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di proprietà letteraria e diritto d'autore e di vigilanza sulla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE).

Nel settore di competenza, il Servizio svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero; predispone gli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare; cura il recupero di sovvenzioni, i pignoramenti presso terzi, le attività in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro ed il contenzioso.

SERVIZIO II - *Produzione, distribuzione, esercizio e industrie tecniche*

Il Servizio ha competenza in ordine: agli interventi finanziari, a valere sul fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche di cui all'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni, a favore della produzione e della distribuzione cinematografica; agli interventi finanziari a favore dell'esercizio cinematografico e delle industrie tecniche, sempre a valere sul predetto fondo. Il Servizio cura l'erogazione e il monitoraggio dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche; cura il riconoscimento dell'attestato di qualità e la corresponsione del premio di qualità attribuito ai lungometraggi riconosciuti di nazionalità italiana; svolge le attività connesse alla denuncia di inizio lavorazione del film.

Nel settore di competenza, il Servizio svolge le verifiche amministrative e contabili, le ispezioni ed i controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi; predispone gli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare; cura il recupero delle sovvenzioni, i pignoramenti presso terzi, le attività in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro, il contenzioso.

SERVIZIO III - *Promozione delle attività cinematografiche*

Il Servizio ha competenza in ordine agli interventi finanziari per la promozione delle attività cinematografiche in Italia ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni. Concede i contributi per progetti, promossi da associazioni senza scopo di lucro e fondazioni, che contribuiscono a sostenere iniziative per le programmazioni stagionali; le sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni in Italia, anche a carattere non permanente, promosse od organizzate da enti pubblici e privati senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico; i contributi per la conservazione e il restauro del patrimonio filmico nazionale ed internazionale in possesso di enti o soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro; i contributi per la realizzazione di mostre d'arte cinematografica di particolare rilevanza internazionale e di festival e rassegne di interesse nazionale ed internazionale di opere cinematografiche da parte di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro; i contributi per la pubblicazione, diffusione, conservazione di riviste e opere a carattere storico, artistico, scientifico e critico-informativo di interesse nazionale, riguardanti la cinematografia, nonché l'organizzazione di corsi di cultura cinematografica. Il Servizio svolge attività in ordine alle associazioni nazionali e circoli di cultura cinematografica; cura la concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunità ecclesiali o religiose; cura i finanziamenti alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, alla Fondazione La Biennale di Venezia - sezione cinema, e a Cinecittà Holding S.p.A.

Il Servizio svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi; predispone gli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispet-

tivo parlamentare; cura il recupero delle sovvenzioni; i pignoramenti presso terzi; le attività in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro; il contenzioso.

SERVIZIO IV - *Attività cinematografiche all'estero*

Il Servizio ha competenza in ordine alla promozione e alla gestione degli accordi di coproduzione e codistribuzione cinematografica; concede le sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni all'estero, anche a carattere non permanente, promosse od organizzate da enti pubblici e privati senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico; eroga i contributi per lo sviluppo dei progetti promossi da associazioni senza scopo di lucro e fondazioni, che contribuiscono a sostenere iniziative per la codistribuzione di film, nonché i contributi per le imprese di esportazione di film italiani.

Il Servizio svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi; predispone gli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare; cura il recupero delle sovvenzioni; i pignoramenti presso terzi; le attività in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro; il contenzioso.

DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO

SERVIZIO I - *Attività liriche e musicali*

Il Servizio ha competenza in ordine agli interventi finanziari per il sostegno e la promozione delle attività musicali, della lirica ordinaria e della lirica tradizionale. In tale ambito cura l'erogazione di contributi in favore dei soggetti e delle attività di seguito elencate: teatri di tradizione, istituzioni concertistico-orchestrale, attività liriche ordinarie, attività concertistiche e corali, festival e rassegne, concorsi di composizione ed esecuzione musicale, corsi di perfezionamento professionale, attività promozionale della musica ed enti di promozione musicale, complessi bandistici, progetti speciali, formazioni strumentali giovanili, attività all'estero.

Il Servizio svolge la vigilanza sulle fondazioni lirico-sinfoniche e il monitoraggio sull'attività e sugli interventi finanziari a favore delle stesse; esprime le valutazioni di competenza della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo alla Direzione generale per il cinema ai fini dell'esercizio della vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia; esprime le valutazioni di competenza della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo alla Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali e il diritto d'autore ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di proprietà letteraria e diritto d'autore e di vigilanza sulla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE).

Nel settore di competenza, il Servizio svolge le verifiche amministrative e contabili, le ispezioni ed i controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi; predispone gli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare; cura il recupero delle sovvenzioni, i pignoramenti presso terzi, le attività in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro, il contenzioso.

SERVIZIO II - Attività teatrali

Il Servizio ha competenze in ordine agli interventi finanziari per il sostegno e la promozione di enti e organismi teatrali. In tale ambito cura l'erogazione di contributi in favore dei soggetti e delle attività di seguito elencate: Ente teatrale italiano (ETI), Fondazione Istituto nazionale del dramma antico (INDA), Fondazione La Biennale di Venezia - settore teatro, Accademia nazionale d'arte drammatica «Silvio D'Amico», teatri stabili ad iniziativa pubblica e privata, teatri stabili di innovazione, imprese di produzione teatrale, teatro di figura e di artisti di strada, organismi di promozione e formazione del pubblico, gestori di sale teatrali, progetti di promozione, divulgazione e informazione nel campo teatrale nonché per perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi nel settore teatrale, rassegne e festival teatrali, progetti speciali e per tournée all'estero, produzione, distribuzione e formazione operanti nelle aree meno servite.

Il Servizio svolge le attività in ordine agli interventi di cui alla legge 15 dicembre 1998, n. 444, ed alla legge 21 dicembre 1999, n. 513, la vigilanza sull'Ente teatrale italiano (ETI) e sull'Istituto nazionale del dramma antico (INDA).

Il Servizio ha competenze in materia di contributi per le spese dei servizi di vigilanza e di sicurezza prestati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in occasione di pubblici spettacoli.


Nel settore di competenza, il Servizio svolge le verifiche amministrative e contabili, le ispezioni ed i controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi; predispone gli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare; cura il recupero delle sovvenzioni, i pignoramenti presso terzi, le attività in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro, il contenzioso.

SERVIZIO III - Attività di danza, circensi e dello spettacolo viaggiante


Il Servizio ha competenze in ordine agli interventi finanziari per il sostegno e la promozione della danza, delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti. In tale ambito, cura l'erogazione di contributi in favore dei soggetti e delle attività di seguito elencate: Accademia nazionale di danza, soggetti pubblici e privati che attuano iniziative di valorizzazione e promozione disposte dall'amministrazione, compagnie di danza, soggetti per la promozione e formazione del pubblico

nel settore della danza, gestori delle sale che ospitano spettacoli di danza, imprese dello spettacolo viaggiante per danni derivanti da eventi fortuiti e per difficoltà di gestione; rassegne e festival di rilevanza nazionale o internazionale, attività di danza all'estero, ulteriori attività di danza finalizzate alla promozione di particolari linguaggi o tradizioni della danza, attività circensi in Italia, iniziative di spettacoli circensi all'estero; acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali per spettacoli viaggianti e per le attività circensi; iniziative promozionali e per iniziative assistenziali ed educative; ristrutturazioni di aree attrezzate per l'esercizio dell'attività circense; erogazione di contributi per danni conseguenti ad eventi fortuiti e per difficoltà di gestione.

Nel settore di competenza, il Servizio svolge le verifiche amministrative e contabili, le ispezioni ed i controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi; predispone gli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare; cura il recupero delle sovvenzioni, i pignoramenti presso terzi, le attività in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro, il contenzioso.



ORGANIGRAMMA DEL MINISTERO



* L'organigramma evidenzia i rapporti gerarchico funzionali desumibili dal D.P.R. 233/2007. Sono evidenziati in grigio gli organi periferici del Ministero.

TABELLA 1. Distribuzione regionale delle Soprintendenze territoriali, degli archivi e delle biblioteche

REGIONE	SETTORE ARTI												SETTORE BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI		
	Archeol.		Stor. Art. Etno.		Archit. Paes.		Archit. Paes. e Stor. Art. Etno.		Autonome				Soprint. Archivist.	Archivi di Stato	Biblioteche statali
	Prec.	Att.	Prec.	Att.	Prec.	Att.	Prec.	Att.	Archeol.		Polo museale ¹				
									Prec.	Att.	Prec.	Att.	Att.	Att.	Att.
Piemonte	1	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	1	8	2
Valle d'Aosta	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1 ²	1	–
Lombardia	1	1	2	2	2	3	–	–	–	–	–	–	1	11	3
Trentino A.A.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1 ³	2	–
Veneto	1	1	2	2	2	3	1	–	–	–	1	1	1	7	4
Friuli-V.Giulia	1	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	1	4	2
Liguria	1	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	1	4	1
Emilia Romagna	1	1	3	3	3	3	–	–	–	–	–	–	1	9	2
Toscana	1	1	2	1	2	1	3	4	–	–	1	1	1	10	6
Umbria	1	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	1	2	–
Marche	1	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	1	5	1
Lazio	3	3	1	1	2	3	–	–	1	1	1	1	1	6	15
Abruzzo	1	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	1	4	–
Molise	1	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	1	2	–
Campania	2	2	–	2	–	3	3	–	1	1	1	1	1	5	5
Puglia	1	1	1	1	1	2	1	–	–	–	–	–	1	5	1
Basilicata	1	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	1	2	1
Calabria	1	1	1	1	1	2	–	–	–	–	–	–	1	5	1
Sardegna	2	1	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	1	4	2
Sicilia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	9	–
Totali	21	20	17	22	18	29	13	4	2	2	4	4	20	105⁴	46⁵

Elaborazione a cura dell'Ufficio Studi.

Per le sedi dirigenziali non generali della precedente organizzazione si fa riferimento al D.M. 24 settembre 2004 e successive modificazioni (D.M. 17 febbraio 2006, che riconferma la Soprintendenza per l'Etruria meridionale); per l'attuale al D.P.R. 233/2007 e al D.M. 18 giugno 2008, oltre che al D.M. 28 dicembre 2007 che ha trasformato la sezione d'archivio di Fermo in Archivio di Stato. Nella tabella sono compresi anche l'Archivio centrale dello Stato e le Biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze, pur se dotati di autonomia speciale.

¹ Nell'attuale organizzazione si aggiungono le competenze in materia di tutela dei beni storico-artistici ed etnoantropologici.

² Funzioni svolte dalla Soprintendenza archivistica del Piemonte.

³ Funzioni svolte dall'Archivio di Stato di Trento.

⁴ Compresi gli Archivi di Aosta, Crotone, Lecco e Lodi istituiti ma non ancora attivati.

⁵ Compresa le undici Biblioteche annessa a monumenti nazionali.



TABELLA 2. *Distribuzione regionale degli istituti del Ministero*

Regione	Organo di riferimento	Denominazione e sede
Piemonte	Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte (TO)	Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte e del Museo Antichità egizie (TO)
		Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Piemonte (TO)
		Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Piemonte (TO)
		Soprintendenza archivistica per il Piemonte (TO)
		Archivio di Stato di Alessandria (AL)
		Archivio di Stato di Asti (AT)
		Archivio di Stato di Biella (BI)
		Archivio di Stato di Cuneo (CN)
		Archivio di Stato di Novara (NO)
		Archivio di Stato di Torino (TO)
		Archivio di Stato di Verbania (VB)
		Archivio di Stato di Vercelli (VC)
		Biblioteca nazionale di Torino (TO)
		Biblioteca reale di Torino (TO)
Lombardia	Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia (MI)	Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia (MI)
		Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Mantova, Brescia e Cremona (MN)
		Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Milano, Bergamo, Como, Pavia, Sondrio, Lecco, Lodi e Varese (MI)
		Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Brescia, Cremona e Mantova (BS)
		Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Milano, Lodi, Monza, Pavia e Bergamo (MI)
		Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Varese, Como, Lecco e Sondrio (MI)
		Soprintendenza archivistica per la Lombardia (MI)
		Archivio di Stato di Bergamo (BG)
		Archivio di Stato di Brescia (BS)
		Archivio di Stato di Como (CO)
		Archivio di Stato di Cremona (CR)
		Archivio di Stato di Mantova (MN)
		Archivio di Stato di Milano (MI)
		Archivio di Stato di Pavia (PV)
		Archivio di Stato di Sondrio (SO)
		Archivio di Stato di Varese (VA)
		Biblioteca Braidense (MI)
Biblioteca statale di Cremona (CR)		
Biblioteca universitaria di Pavia (PV)		
Trentino Alto-Adige	Direzione generale per gli archivi (RM)	Archivio di Stato di Trento (TN) (con compiti anche di Soprintendenza archivistica)
		Archivio di Stato di Bolzano (BZ)
Veneto	Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto (VE)	Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto (PD)
		Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso (VE) (città di Venezia e Comuni della Gronda lagunare esclusi)
		Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza (VR)
		Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e laguna (VE)
		Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso (VE) (città di Venezia e laguna escluse)
		Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza (VR)
		Soprintendenza archivistica per il Veneto (VE)
		Archivio di Stato di Belluno (BL)
		Archivio di Stato di Padova (PD)
		Archivio di Stato di Rovigo (RO)

Regione	Organo di riferimento	Denominazione e sede
		<p>Archivio di Stato di Treviso (TV)</p> <p>Archivio di Stato di Venezia (VE)</p> <p>Archivio di Stato di Verona (VR)</p> <p>Archivio di Stato di Vicenza (VI)</p> <p>Biblioteca Marciana (VE)</p> <p>Biblioteca universitaria di Padova (PD)</p> <p>Biblioteca del monumento nazionale di Praglia (PD)</p> <p>Biblioteca del monumento nazionale di Santa Giustina (PD)</p>
	Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici (RM)	Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Venezia e dei Comuni della Gronda lagunare (VE) (con speciale autonomia)
Friuli-Venezia Giulia	Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli-Venezia Giulia (TS)	<p>Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli-Venezia Giulia (TS)</p> <p>Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Friuli-Venezia Giulia (TS)</p> <p>Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli-Venezia Giulia (TS)</p> <p>Soprintendenza archivistica per il Friuli-Venezia Giulia (TS)</p> <p>Archivio di Stato di Gorizia (GO)</p> <p>Archivio di Stato di Pordenone (PN)</p> <p>Archivio di Stato di Trieste (TS)</p> <p>Archivio di Stato di Udine (UD)</p> <p>Biblioteca statale di Trieste (TS)</p> <p>Biblioteca statale Isontina (GO)</p>
Liguria	Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Liguria (GE)	<p>Soprintendenza per i beni archeologici della Liguria (GE)</p> <p>Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici della Liguria (GE)</p> <p>Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Liguria (GE)</p> <p>Soprintendenza archivistica per la Liguria (GE)</p> <p>Archivio di Stato di Genova (GE)</p> <p>Archivio di Stato di Imperia (IM)</p> <p>Archivio di Stato di La Spezia (SP)</p> <p>Archivio di Stato di Savona (SV)</p> <p>Biblioteca universitaria di Genova (GE)</p>
Emilia Romagna	Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna (BO)	<p>Soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia Romagna (BO)</p> <p>Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini (BO)</p> <p>Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Modena e Reggio Emilia (MO)</p> <p>Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Parma e Piacenza (PR)</p> <p>Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia (BO)</p> <p>Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Parma e Piacenza (PR)</p> <p>Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini (RA)</p> <p>Soprintendenza archivistica per l'Emilia Romagna (BO)</p> <p>Archivio di Stato di Bologna (BO)</p> <p>Archivio di Stato di Ferrara (FE)</p> <p>Archivio di Stato di Forlì (FO)</p> <p>Archivio di Stato di Modena (MO)</p> <p>Archivio di Stato di Parma (PR)</p> <p>Archivio di Stato di Piacenza (PC)</p> <p>Archivio di Stato di Ravenna (RA)</p> <p>Archivio di Stato di Reggio Emilia (RE)</p> <p>Archivio di Stato di Rimini (RN)</p> <p>Biblioteca estense universitaria di Modena (MO)</p> <p>Biblioteca Palatina di Parma (PR)</p>

Regione	Organo di riferimento	Denominazione e sede
Toscana	Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana (FI)	<p>Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana (FI)</p> <p>Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Siena e Grosseto (SI)</p> <p>Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Siena e Grosseto (SI)</p> <p>Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici di Arezzo (AR)</p> <p>Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Firenze, Pistoia e Prato (FI)</p> <p>(con esclusione della città di Firenze per le competenze in materia di beni storici, artistici ed etnoantropologici)</p> <p>Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Lucca e Massa Carrara (LU)</p> <p>Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Pisa e Livorno (PI)</p> <p>Soprintendenza archivistica per la Toscana (FI)</p> <p>Archivio di Stato di Arezzo (AR)</p> <p>Archivio di Stato di Firenze (FI)</p> <p>Archivio di Stato di Grosseto (GR)</p> <p>Archivio di Stato di Livorno (LI)</p> <p>Archivio di Stato di Lucca (LU)</p> <p>Archivio di Stato di Massa (MS)</p> <p>Archivio di Stato di Pisa (PI)</p> <p>Archivio di Stato di Pistoia (PT)</p> <p>Archivio di Stato di Prato (PO)</p> <p>Archivio di Stato di Siena (SI)</p> <p>Biblioteca Marucelliana di Firenze (FI)</p> <p>Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze (FI)</p> <p>Biblioteca Riccardiana di Firenze (FI)</p> <p>Biblioteca statale di Lucca (LU)</p> <p>Biblioteca universitaria di Pisa (PI)</p> <p>Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici (RM)</p> <p>Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Firenze (FI) (con speciale autonomia)</p> <p>Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali e il diritto d'autore (RM)</p> <p>Biblioteca nazionale centrale di Firenze (FI) (con speciale autonomia)</p>
Umbria	Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Umbria (PG)	<p>Soprintendenza per i beni archeologici dell'Umbria (PG)</p> <p>Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici dell'Umbria (PG)</p> <p>Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Umbria (PG)</p> <p>Soprintendenza archivistica per l'Umbria (PG)</p> <p>Archivio di Stato di Perugia (PG)</p> <p>Archivio di Stato di Terni (TR)</p>
Marche	Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche (AN)	<p>Soprintendenza per i beni archeologici delle Marche (AN)</p> <p>Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici delle Marche (UR)</p> <p>Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle Marche (AN)</p> <p>Soprintendenza archivistica per le Marche (AN)</p> <p>Archivio di Stato di Ancona (AN)</p> <p>Archivio di Stato di Ascoli Piceno (AP)</p> <p>Archivio di Stato di Fermo (FM)</p> <p>Archivio di Stato di Macerata (MC)</p> <p>Archivio di Stato di Pesaro (PU)</p> <p>Biblioteca statale di Macerata (MC)</p>
Lazio	Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio (RM)	<p>Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio (RM) (con esclusione della città di Roma)</p> <p>Soprintendenza per i beni archeologici dell'Etruria Meridionale (RM)</p> <p>Soprintendenza per i beni archeologici di Ostia Antica (Ostia Antica - RM)</p> <p>Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Lazio (RM) (con esclusione della città di Roma)</p>

Regione	Organo di riferimento	Denominazione e sede
		Museo degli strumenti musicali (RM)
		Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per il Comune di Roma (RM)
		Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Latina e Frosinone (LT)
		Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Roma, Rieti e Viterbo (RM) (con esclusione della città di Roma)
		Soprintendenza archivistica per il Lazio (RM)
		Archivio di Stato di Frosinone (FR)
		Archivio di Stato di Latina (LT)
		Archivio di Stato di Rieti (RI)
		Archivio di Stato di Roma (RM)
		Archivio di Stato di Viterbo (VT)
		Biblioteca Alessandrina di Roma (RM)
		Biblioteca Angelica di Roma (RM)
		Biblioteca Casanatense di Roma (RM)
		Biblioteca di archeologia e storia dell'arte di Roma (RM)
		Biblioteca di storia moderna di Roma (RM)
		Biblioteca medica statale di Roma (RM)
		Biblioteca statale "A. Baldini" di Roma (RM)
		Biblioteca Vallicelliana di Roma (RM)
		Biblioteca del monumento nazionale di Montecassino ((FR)
		Biblioteca del monumento nazionale di Trisulti (FR)
		Biblioteca del monumento nazionale di Farfa ((RI)
		Biblioteca del monumento nazionale di Casamari (RM)
		Biblioteca del monumento nazionale di Grottaferrata (RM)
		Biblioteca del monumento nazionale di Santa Scolastica (RM)
	Segretariato Generale (RM)	Istituto superiore per la conservazione ed il restauro (RM) (con speciale autonomia)
		Istituto centrale per il catalogo e la documentazione
		Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario
		Opificio delle pietre dure
	Direzione generale per i archeologici (RM)	Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma (RM) (con speciale autonomia)
		Museo nazionale d'arte orientale (RM) (con particolare finalità)
		Soprintendenza speciale al museo nazionale preistorico "L. Pigorini" (RM) (con particolare finalità)
	Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici (RM)	Istituto centrale per la demotnoantropologia
		Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Roma (RM) (con speciale autonomia)
		Soprintendenza alla galleria nazionale di arte moderna e contemporanea (RM) (con particolare finalità)
		Istituto nazionale per la grafica (RM) (con particolare finalità)
	Direzione generale per gli archivi (RM)	Archivio centrale dello Stato (RM) (con speciale autonomia)
		Istituto centrale per gli archivi
	Direzione generale per i beni librari (RM)	Biblioteca nazionale centrale di Roma (RM) (con speciale autonomia)
		Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi
		Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche
		Centro per il libro e la lettura (RM) (con speciale autonomia)
Abruzzo	Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo (AQ)	Soprintendenza per i beni archeologici dell'Abruzzo (CH)
		Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici dell'Abruzzo (AQ)
		Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Abruzzo (AQ)
		Soprintendenza archivistica per l'Abruzzo (PE)
		Archivio di Stato de L'Aquila (AQ)
		Archivio di Stato di Chieti (CH)
		Archivio di Stato di Pescara (PE)

Regione	Organo di riferimento	Denominazione e sede
		Archivio di Stato di Teramo (TE)
Molise	Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise (CB)	Soprintendenza per i beni archeologici del Molise (CB) Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Molise (CB) Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Molise (CB) Soprintendenza archivistica per il Molise (CB) Archivio di Stato di Campobasso (CB) Archivio di Stato di Isernia (IS)
Campania	Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania (NA)	Soprintendenza per i beni archeologici di Caserta e Benevento (CE) Soprintendenza per i beni archeologici di Salerno e Avellino (SA) Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Napoli, Benevento e Caserta (NA) (con esclusione della città di Napoli) Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Salerno ed Avellino (SA) Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Caserta e Benevento (CE) Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per Napoli e provincia (NA) Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Salerno ed Avellino (SA) Soprintendenza archivistica per la Campania (NA) Archivio di Stato di Avellino (AV) Archivio di Stato di Benevento (BN) Archivio di Stato di Caserta (CE) Archivio di Stato di Napoli (NA) Archivio di Stato di Salerno (SA) Biblioteca nazionale di Napoli (NA) Biblioteca universitaria di Napoli (NA) Biblioteca del monumento nazionale di Montevergine (AV) Biblioteca del monumento nazionale dei Girolamini (NA) Biblioteca del monumento nazionale della Badia di Cava (SA)
	Direzione generale per i beni archeologici (RM)	Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei (NA) (con speciale autonomia)
	Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici (RM)	Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Napoli (NA) (con speciale autonomia)
Puglia	Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia (BA)	Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia (TA) Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici della Puglia (BA) Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bari e Foggia (BA) Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto (LE) Soprintendenza archivistica per la Puglia (BA) Archivio di Stato di Bari (BA) Archivio di Stato di Brindisi (BR) Archivio di Stato di Foggia (FG) Archivio di Stato di Lecce (LE) Archivio di Stato di Taranto (TA) Biblioteca nazionale di Bari (BA)
Basilicata	Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Basilicata (PZ)	Soprintendenza per i beni archeologici della Basilicata (PZ) Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici della Basilicata (MT) Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Basilicata (PZ) Soprintendenza archivistica per la Basilicata (PZ) Archivio di Stato di Matera (MT) Archivio di Stato di Potenza (PZ) Biblioteca nazionale di Potenza (PZ)

Regione	Organo di riferimento	Denominazione e sede
Calabria	Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria (RC)	Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria (RC) Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici della Calabria (CS) Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Cosenza, Catanzaro e Crotona (CS) Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Reggio Calabria e Vibo Valentia (RC) Soprintendenza archivistica per la Calabria (RC) Archivio di Stato di Catanzaro (CZ) Archivio di Stato di Cosenza (CS) Archivio di Stato di Reggio Calabria (RC) Archivio di Stato di Vibo Valentia (VV) Biblioteca nazionale di Cosenza (CS)
Sardegna	Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna (CA)	Soprintendenza per i beni archeologici della Sardegna (SS) Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici della Sardegna (CA) Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Sardegna (CA) Soprintendenza archivistica per la Sardegna (CA) Archivio di Stato di Cagliari (CA) Archivio di Stato di Nuoro (NU) Archivio di Stato di Oristano (OR) Archivio di Stato di Sassari (SS) Biblioteca universitaria di Cagliari (CA) Biblioteca universitaria di Sassari (SS)
Sicilia	Direzione generale per gli archivi (RM)	Soprintendenza archivistica per la Sicilia (PA) Archivio di Stato di Agrigento (AG) Archivio di Stato di Caltanissetta (CL) Archivio di Stato di Catania (CT) Archivio di Stato di Enna (EN) Archivio di Stato di Messina (ME) Archivio di Stato di Palermo (PA) Archivio di Stato di Ragusa (RG) Archivio di Stato di Siracusa (SR) Archivio di Stato di Trapani (TP)



L'organizzazione degli istituti centrali e degli istituti dotati di autonomia speciale

Gianni Bonazzi

Con la pubblicazione dei decreti ministeriali 7 ottobre 2008 (G.U. 3 novembre 2008, n. 257), recanti disposizioni in materia di organizzazione degli Istituti dotati di autonomia speciale e degli Istituti centrali, viene data attuazione a quanto previsto dal Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali (D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233), ove al Capo III, articolo 15 sono individuati sette istituti centrali (Istituto centrale per il catalogo e la documentazione; Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche; Opificio delle pietre dure; Istituto centrale per la demoetnoantropologia; Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario; Istituto centrale per gli archivi; Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi) e undici istituti dotati di autonomia speciale (Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei; Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma; Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare; Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli; Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma; Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze; Istituto superiore per la conservazione ed il restauro; Biblioteca nazionale centrale di Roma; Biblioteca nazionale centrale di Firenze; Centro per il libro e la lettura; Archivio centrale dello Stato).

Con tali strumenti decretati può oggi dirsi sostanzialmente concluso il processo legislativo e organizzativo che ha dotato di autonomia le principali strutture sia museali che tecnico-scientifiche del Ministero. Esso ha preso l'avvio con la legge 8 ottobre 1997, n. 352, in cui all'articolo 9 si dettano provvedimenti a favore delle aree archeologiche di Pompei, e con il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, in cui all'articolo 8 (Soprintendenze e gestioni autonome) viene stabilito che «le soprintendenze ... possono essere trasformate in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile qualora abbiano competenza su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico» e che l'autonomia «può essere attribuita anche a musei, a biblioteche pubbliche statali, ad archivi di Stato e a soprintendenze ar-

chivistiche». I decreti ministeriali 11 dicembre 2001 estenderanno l'area dell'autonomia da Pompei alle soprintendenze speciali per i poli museali romano, napoletano, fiorentino, veneziano.

La normativa ora richiamata ha modificato l'assetto organizzativo del Ministero, così come era stato concepito con il D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, introducendo due importanti innovazioni: le soprintendenze regionali, mutate con il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 in direzioni regionali, e, per l'appunto, l'autonomia per le principali aree archeologiche e museali. Entrambi questi istituti sottolineano un diverso assetto gerarchico tra centro e periferia, ma rimarcano soprattutto la preoccupazione di fornire una risposta alla diversa declinazione dell'esercizio della tutela e della valorizzazione a seguito della riscrittura del Titolo V della Costituzione.

L'autonomia ha significato evidenziare la rilevanza e la specificità tecnico-scientifica di alcune soprintendenze, come tali 'speciali', rafforzandone il ruolo rispetto a regioni e enti locali, proprio quando questi vengono chiamati, nell'articolazione del principio di sussidiarietà, a ricoprire una funzione primaria nell'esercizio della valorizzazione del patrimonio culturale.

Né va dimenticato come l'attribuzione dell'autonomia sia stata intesa anche come una possibile risposta all'esigenza di innalzare i livelli di efficacia ed efficienza nella gestione di realtà particolarmente complesse, che, a fronte dell'incremento della domanda di servizi e delle possibilità di un più incisivo posizionamento dell'offerta museale, necessitano di particolari dinamicità operative.

Senza entrare in un esame puntuale delle diverse situazioni si può dire che alla luce delle esperienze ad oggi maturate i risultati, sotto questo aspetto, sono stati solo parzialmente rispondenti alle attese. La vicenda della Soprintendenza speciale di Pompei è al riguardo emblematica, seppure da inserire in una realtà ambientale estremamente difficile e con un modello organizzativo *ad hoc* (figura del *city manager*), tanto da spingere il 4 luglio 2008 il Consiglio dei Ministri all'eccezionale adozione di un provvedimento di dichiarazione dello stato d'emergenza nell'area archeologica e alla nomina di un commissario, fatta salva la funzione tecnico-scientifica del soprintendente.

Similmente, la persistenza negli anni di non indifferenti somme residue nella contabilità delle soprintendenze speciali dà conto del fatto che no-



nostante l'autonomia permangono profonde difficoltà nei meccanismi di gestione e di spesa, da considerarsi ormai strutturali.

Ciò non toglie che l'idea di estendere l'istituto dell'autonomia ad altre strutture periferiche in settori diversi da quelli storico-artistico e archeologico abbia trovato largo consenso e sia stata ampiamente dibattuta anche in sede parlamentare, tanto da spingere, con il richiamato D.P.R. 233/2007, a inserire tra gli istituti dotati di autonomia speciale anche le due Biblioteche nazionali centrali, il Centro per il libro e la lettura, l'Archivio centrale dello Stato e l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro. Viene, così, delineato un complesso rilevante di strutture alle quali è data la possibilità di introdurre nella gestione elementi di imprenditorialità inediti per le altre realtà ministeriali.

I decreti del 7 ottobre 2008 (fatta eccezione per quello relativo al Centro per il libro e la lettura ancora in itinere e che, pertanto, non viene qui considerato) disegnano per gli istituti dotati di particolare autonomia un modello organizzativo articolato su tre livelli: vertice dell'istituto (soprintendente o direttore), consiglio d'amministrazione, collegio dei revisori dei conti. Si tratta, però, di un modello non omogeneo. Per le soprintendenze speciali permangono vigenti i precedenti decreti d'organizzazione rispetto ai quali l'unica novità è rappresentata dalla diversa composizione del consiglio d'amministrazione. Da tre, si passa a cinque componenti: accanto al soprintendente e al funzionario amministrativo preposto all'ufficio contabilità e bilancio si affiancano un funzionario tecnico scientifico, nominato tra una terna di nominativi individuati dal soprintendente tra i responsabili dei servizi o aree di attività o laboratori; un componente designato dalla Direzione generale competente; un componente designato dalla Conferenza Stato-Regioni scelto tra professori universitari, o altre categorie di esperti nella materia di competenza della soprintendenza.

Oltre all'allargamento del consiglio di amministrazione, così da evitare situazioni di paralisi in caso di pareri contrapposti facilitate dalla composizione ristretta del collegio, l'elemento essenziale di novità è rappresentato dall'inclusione di un componente esterno all'amministrazione designato dalla Conferenza Stato-Regioni. È questa un'apertura verso la realtà regionale nell'ottica di una maggiore integrazione con il territorio secondo una prospettiva di cooperazione integrata.

Per i nuovi istituti dotati di autonomia speciale è stato, invece, pensato un modello organizzativo parzialmente diverso. Accanto al consiglio d'amministrazione e al collegio dei revisori dei conti è, infatti, previsto un istituto che non compare nelle soprintendenze speciali: il consiglio scientifico, organo consultivo che esprime pareri non vincolanti sulle questioni a carattere tecnico scientifico. Esso è composto da cinque membri: il direttore;

due responsabili delle articolazioni scientifiche interne dell'istituto; due membri esterni scelti tra una rosa di nominativi.

Con successiva circolare, n. 270 dell'11 novembre 2008, il Segretariato generale ha determinato i criteri per la scelta dei componenti del consiglio di amministrazione relativamente: al componente designato dal Segretario generale o dalla direzione generale competente, da individuarsi tra i dirigenti di seconda fascia o tra i funzionari apicali in servizio presso l'amministrazione; e al componente designato dalla Conferenza Stato-Regioni da scegliersi tra professori universitari, ordinari o associati, anche in congedo, con ampia esperienza nelle materie attinenti ciascun istituto, o tra esperti operanti presso altre pubbliche amministrazioni con ampia documentata esperienza nel settore dell'economia dei beni culturali.

Quanto ai contenuti dell'istituto dell'autonomia, esso non presenta particolari novità rispetto a quanto già nella disponibilità delle soprintendenze speciali, che in merito al funzionamento amministrativo-contabile e alla disciplina di cassa devono attenersi alle procedure previste dal regolamento emanato con D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240.

Le direzioni dei nuovi istituti dotati di autonomia sono, invece, chiamate a operare rispetto al passato una profonda trasformazione nelle politiche di governo e nelle tecniche gestionali. L'orizzonte disegnato dall'autonomia estende, infatti, le potenzialità operative a campi finora inediti tali da sviluppare l'attività di promozione, la possibilità di portare a redditività servizi e competenze, di istituire borse di studio e di ricerca ecc.

Meno incidente rispetto al modello organizzativo fino ad oggi operante, è il nuovo assetto dato agli istituti centrali, dotati di autonomia amministrativa e contabile.

Oltre che ridefinire l'articolazione dei laboratori e servizi dei singoli istituti, i DD.MM. di ottobre prevedono un modello organizzativo articolato in questo caso su due livelli, ove, rispetto agli istituti dotati di autonomia speciale, al posto del consiglio d'amministrazione opera il comitato di gestione, nella cui composizione è, comunque, identica l'apertura alle componenti esterne all'amministrazione. Anche qui un componente è designato dalla Conferenza Stato-Regioni.

Non compare, stante il diverso livello di autonomia in ambito amministrativo, contabile e finanziario, il collegio dei revisori dei conti.

Altrettanto forti sono le opportunità offerte nella possibilità di accrescere l'operatività di tali istituti, in particolare nel delineare una politica nazionale in ambito di restauro e catalogazione. Sotto tale aspetto, l'auspicato avvio delle scuole di alta formazione e studio sarà un'ulteriore momento di affermazione della qualità scientifica degli istituti e del personale del Ministero.



Provvedimenti concernenti gli Istituti centrali e gli Istituti dotati di autonomia speciale

Con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali del 7 ottobre 2008 sono state dettate disposizioni relativamente ai seguenti Istituti:

- Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (D.M. 7 ottobre 2008 registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2008, registro n. 5, foglio n. 374);
- Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (D.M. 7 ottobre 2008 registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2008, registro n. 5, foglio n. 370);
- Opificio delle pietre dure (D.M. 7 ottobre 2008 registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2008, registro n. 5, foglio n. 373);
- Istituto centrale per la demoetnoantropologia (D.M. 7 ottobre 2008 registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2008, registro n. 5, foglio n. 371);
- Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario (D.M. 7 ottobre 2008 registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2008, registro n. 5, foglio n. 372);
- Istituto centrale per gli archivi (D.M. 7 ottobre 2008 registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2008, registro n. 5, foglio n. 368);

- Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi (D.M. 7 ottobre 2008 registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2008, registro n. 5, foglio n. 369);
- Istituto superiore per la conservazione ed il restauro (D.M. 7 ottobre 2008 registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2008, registro n. 5, foglio n. 379);
- Archivio centrale dello Stato (D.M. 7 ottobre 2008 registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2008, registro n. 5, foglio n. 378);
- Biblioteca nazionale centrale di Roma (D.M. 7 ottobre 2008 registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2008, registro n. 5, foglio n. 376);
- Biblioteca nazionale centrale di Firenze (D.M. 7 ottobre 2008 registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2008, registro n. 5, foglio n. 377);
- Soprintendenze dotate di autonomia speciale (D.M. 7 ottobre 2008 registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2008, registro n. 5, foglio n. 375).

I predetti decreti di cui è stata data comunicazione in G.U. 3 novembre 2008, n. 257, sono consultabili sul sito internet del Ministero per i beni e le attività culturali (www.beniculturali.it).

Si pubblicano qui di seguito alcuni di essi, esemplificativi delle diverse tipologie organizzative. Si riportano inoltre le circolari del segretariato generale relative ai criteri per la scelta dei componenti di alcuni organi.

* * *

D.M. 7 ottobre 2008

Istituto centrale per la demoetnoantropologia

(Registrato alla Corte dei Conti il 20 ottobre 2008, registro n. 5, foglio n. 371)

Il Ministro per i beni e le attività culturali

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato";

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, recante "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato";

Visti gli articoli 23 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 e successive modificazioni, recante "Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali";

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, recante "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio";

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, recante "Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici";

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, recante "Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato";

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70";

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 e successive modificazioni, recante "Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, della L. 6 luglio 2002, n. 137";

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296", ed in particolare l'articolo 15;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2008 recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le attività culturali";

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 2008 con il quale è stata definita la graduazione delle funzioni dirigenziali di seconda fascia, in linea con la nuova articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, adottata con il citato decreto ministeriale 18 giugno 2008;

Decreta:

TITOLO I

Ordinamento dell'Istituto centrale per la demoetnoantropologia

art. 1

Istituto centrale per la demoetnoantropologia

1. L'Istituto centrale per la demoetnoantropologia, di seguito denominato ICDE, istituito dall'articolo 15, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, subentra, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale 18 giugno 2008, al Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari, conseguentemente soppresso.

2. Le relative competenze, il personale, le risorse finanziarie e strumentali, le attrezzature e il materiale tecnico e documentario sono trasferiti all'ICDE che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'organismo soppresso.

art. 2

Compiti istituzionali

1. L'ICDE svolge, con valenza sull'intero territorio nazionale, attività di:

- tutela, salvaguardia, valorizzazione e promozione, in Italia ed all'Estero, dei beni costituenti il patrimonio etnoantropologico italiano, nonché studio, ricerca, esposizione e divulgazione della conoscenza dello stesso;
- consulenza, nei riguardi degli altri organi dello Stato e degli enti pubblici in generale, in relazione all'identità, autenticità e valore dei beni materiali ed immateriali costituenti il patrimonio etnoantropologico italiano;
- cura dei rapporti e degli scambi con organismi di ricerca italiani ed internazionali, nonché con gli enti, pubblici e privati, nazionali ed internazionali

specializzati nella materia ed interessati alla tutela e valorizzazione dei beni etnoantropologici.

2. Al conseguimento dei fini istituzionali l'ICDE provvede con le risorse finanziarie di bilancio ordinarie e straordinarie; con i proventi derivanti dallo svolgimento delle sue attività istituzionali e dalle attività di pubblicazione e collaborazione con soggetti pubblici e privati; con erogazioni liberali; con i contributi di amministrazioni ed enti pubblici e privati italiani, dell'Unione Europea nonché di organizzazioni internazionali finalizzati ad attività rientranti tra i propri compiti istituzionali incluse le attività di studio e di ricerca.

3. Al fine di un ottimale utilizzo delle risorse, della diffusione e della qualità dei servizi, l'ICDE coordina la propria attività con quella degli altri Istituti centrali e ad autonomia speciale, vigilati e coordinati dalla Direzione generale competente.

art. 3

Organizzazione dell'Istituto centrale per la demoetnoantropologia

1. L'ICDE è ufficio dirigenziale di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e afferrisce alla Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici.

2. L'ICDE è diretto da un dirigente storico dell'arte, di seguito indicato come Direttore, nominato secondo le procedure richiamate all'articolo 15, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233.

3. L'ICDE è organizzato in Laboratori e Servizi ed è articolato secondo la seguente struttura:

a) Servizio per la programmazione dell'attività espositiva, di ricerca e censimento e per il collegamento con gli organi centrali e periferici del Ministero;

b) Laboratori per il rilevamento dei beni interessanti il patrimonio etnoantropologico, così articolati:

- laboratorio per la fotografia ed il censimento dei beni;

- laboratorio per gli audiovisivi;

- laboratorio per il restauro del materiale etnoantropologico;

- laboratorio per l'attività didattica e sperimentale;

c) Servizio per l'ordinamento, l'elaborazione e l'utilizzazione dei dati;

d) Servizio per la tutela, la valorizzazione e la divulgazione della conoscenza del patrimonio etnoantropologico;

e) Servizio amministrativo;

f) Servizio tecnico.

4. Presso l'ICDE sono presenti la Biblioteca, il Gabinetto delle Stampe, nonché il Museo nel quale sono conservate le testimonianze culturali materiali ed immateriali delle tradizioni regionali italiane.

5. L'organizzazione può essere variata, con decreto del Ministro, in relazione alle effettive esigenze funzionali dell'ICDE previa deliberazione del Comitato di gestione.

art. 4

Attribuzioni del Direttore

1. Il Direttore sovrintende all'attività e al funzionamento dell'ICDE, ne determina le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici in coerenza con la direttiva generale del Ministro e con gli altri atti di indirizzo, sotto la vigilanza della Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici.

2. Previa deliberazione del Comitato di gestione,

impegna e ordina, nei limiti dei fondi stanziati in bilancio, le spese dell'ICDE.

3. Entro il mese di gennaio di ogni anno presenta al Direttore generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici una relazione sull'attività svolta dall'ICDE nell'anno precedente e sul programma predisposto per l'anno in corso.

art. 5

Consiglio scientifico

1. Il Consiglio scientifico svolge una funzione consultiva sulle questioni a carattere tecnico scientifico nelle materie di competenza dell'ICDE.

2. Il Consiglio formula suggerimenti e proposte per la predisposizione del programma di attività dell'ICDE e per il migliore svolgimento delle relative funzioni. Valuta lo specifico apporto delle attività dell'ICDE a livello nazionale e internazionale, anche attraverso la predisposizione di relazioni annuali di valutazione.

3. Il Consiglio scientifico esprime pareri non vincolanti.

4. Il Consiglio scientifico è nominato dal Direttore generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici.

5. È convocato dal Direttore dell'ICDE ed è composto da cinque membri, così individuati: il Direttore stesso; due responsabili delle articolazioni scientifiche interne all'ICDE; due membri esterni scelti dal Direttore generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici tra una rosa di nominativi proposta dal Direttore dell'ICDE tra esperti di alta qualificazione nel campo disciplinare e tematico di attività dell'ICDE operanti in altre pubbliche amministrazioni ovvero in istituzioni private italiane e straniere.

6. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.

7. I componenti del Consiglio scientifico durano in carica tre anni, possono essere confermati una sola volta e la loro partecipazione è a titolo gratuito.

art. 6

Servizio per la programmazione dell'attività espositiva, di ricerca e censimento e per il collegamento con gli organi centrali e periferici del Ministero

Il Servizio svolge i seguenti compiti:

a) elabora programmi di catalogazione fissandone le metodologie e dandone informazione agli enti locali interessati;

b) promuove e consolida le attività di promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio etnoantropologico;

c) progetta e realizza interventi relativi a speciali settori dei beni etnoantropologici o ad esigenze di particolare rilievo e complessità;

d) studia e sperimenta nuove tecniche di intervento e le relative metodologie;

e) formula, sulla base di criteri unitari, il piano nazionale di tutela e valorizzazione dei beni etnoantropologici.

2. La responsabilità del Servizio è affidata a un funzionario appartenente all'area tecnico-scientifica.

art. 7

Laboratori per il rilevamento dei beni interessanti il patrimonio etnoantropologico

1. I Laboratori di cui all'articolo 3, lettera b) provvedono ad effettuare i rilevamenti di dati necessari

alla catalogazione, documentazione e tutela dei beni etnoantropologici. Provvedono altresì alle rilevazioni fotografiche, cartografiche e filmiche ed alle registrazioni audiovisive necessarie.

2. La responsabilità dei Laboratori è affidata a funzionari appartenenti all'area tecnico-scientifica.

art. 8

Servizio per l'ordinamento, l'elaborazione e l'utilizzazione dei dati

1. Il Servizio organizza i risultati raggiunti con le attività, finalizzandoli ad una loro utilizzazione culturale e sociale. Costituisce e gestisce l'archivio e la fototeca e cura gli altri archivi documentari.

2. Il Servizio gestisce un centro elaborazione dati in vista delle sue particolari finalità e ne cura il collegamento funzionale con gli analoghi servizi degli altri Istituti centrali e degli altri Uffici del Ministero, nonché con analoghi servizi di altre istituzioni nazionali e straniere o a carattere internazionale.

3. Cura inoltre la programmazione e la realizzazione delle pubblicazioni riguardanti le materie di cui agli articoli precedenti, nonché la pubblicazione di una relazione annuale sull'attività dell'amministrazione nello specifico settore.

4. La responsabilità del Servizio è affidata a un funzionario appartenente all'area tecnico-scientifica.

art. 9

Servizio per la tutela, la valorizzazione e la divulgazione della conoscenza del patrimonio etnoantropologico

1. Il Servizio opera per approfondire la conoscenza delle diverse realtà del patrimonio etnoantropologico italiano al fine di assicurare la tutela e per preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio.

2. Promuove la valorizzazione culturale ed economica del patrimonio etnoantropologico in vista di favorire lo sviluppo economico delle comunità locali.

3. Elabora, d'intesa con gli enti esterni, nazionali ed internazionali, una strategia integrata volta a coinvolgere l'insieme più vasto e diversificato dei beni localizzati sul territorio, per creare un'offerta che possa produrre un conseguente significativo sviluppo economico

4. La responsabilità del Servizio è affidata a un funzionario appartenente all'area tecnico-scientifica.

art. 10

Servizio amministrativo

1. Il Servizio amministrativo si articola in uno o più uffici ai quali sono preposti funzionari amministrativi di livello non inferiore a C3 che coadiuvano il Direttore nello svolgimento dell'azione amministrativa e che coordinano gli uffici cui sono preposti.

2. Il funzionario amministrativo preposto all'ufficio di contabilità e bilancio firma per riscontro contabile le reversali di incasso e i mandati di pagamento.

art. 11

Servizio tecnico

1. Il Servizio svolge attività di consulenza tecnica, provvede al corretto funzionamento e al collaudo degli strumenti, apparecchi e attrezzature dell'Istituto e segue le innovazioni tecnico-scientifiche in materia, ai fini dei necessari aggiornamenti.

2. Il Servizio svolge altresì le funzioni del servizio di prevenzione e tutela.

3. La direzione dell'ufficio è affidata a un funzionario appartenente all'area tecnica.

art. 12

Segreteria tecnica

1. Una segreteria tecnica, alle dirette dipendenze del Direttore dell'ICDE, mantiene i collegamenti tra i Laboratori ed i Servizi.

art. 13

Comitato di gestione

1. Presso l'ICDE è istituito un Comitato di gestione, nominato dal Direttore generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici e composto da:

- a) il Direttore dell'ICDE che lo presiede;
- b) il funzionario preposto all'ufficio di contabilità e bilancio;
- c) un funzionario tecnico-scientifico, nominato tra una terna di nominativi individuati dal Direttore dell'ICDE, tra i responsabili dei Servizi o Laboratori;
- d) un componente designato dal Direttore generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici;
- e) un componente designato dalla Conferenza Stato-Regioni scelto tra professori universitari, o altre categorie di esperti nella materia di competenza dell'ICDE.

2. La partecipazione al Comitato di gestione non dà titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennità o rimborsi di alcun tipo. I componenti di cui alle lettere c), d), e) durano in carica tre anni con possibilità di essere confermati per una sola volta. I criteri di scelta dei componenti di cui alle lettere d) ed e) sono indicati dal Segretario generale con circolare.

3. Il Comitato di gestione partecipa all'elaborazione dell'attività di programmazione e svolge funzioni di verifica sull'attuazione del programma, in coerenza con le direttive generali del Ministro e con gli altri atti di indirizzo.

4. Il Comitato di gestione, in particolare, provvede alla gestione delle somme assegnate all'ICDE, comprese quelle derivanti da proventi esterni; propone il piano di spesa annuale e pluriennale degli interventi ordinari e straordinari di competenza dell'ICDE, delibera il programma annuale e ne verifica la compatibilità finanziaria; approva il bilancio preventivo, le relative variazioni, il conto consuntivo; si esprime su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Direttore.

5. Il Comitato di gestione si riunisce in adunanza ordinaria almeno una volta ogni tre mesi ed è convocato, in via straordinaria, dal Direttore o su richiesta di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

6. Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

◦ TITOLO II

Funzionamento amministrativo e contabile dell'Istituto centrale per la demoetnoantropologia

art. 14

Autonomia amministrativa-contabile e risorse finanziarie

1. L'ICDE è dotato di autonomia amministrativa e contabile per quanto concerne le spese relative all'at-

tività svolta e quelle di funzionamento, con esclusione di quelle del personale.

2. Le entrate pervengono:

- da ordini di accreditamento e di pagamento del competente centro di responsabilità ministeriale;
- da versamenti presso l'istituto bancario che gestisce il servizio di tesoreria, mediante reversali di incasso effettuati da terzi, pubblici e privati.

art. 15

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario dell'ICDE comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno e ad esso si riferiscono il bilancio preventivo e il conto consuntivo che vanno formulati in termini di competenza e di cassa.

art. 16

Deliberazione di bilancio preventivo, variazioni al bilancio e conto consuntivo

1. Il bilancio preventivo, le variazioni al bilancio e il conto consuntivo dell'ICDE sono deliberati dal Comitato di gestione.

2. Le deliberazioni concernenti il bilancio preventivo, le variazioni e il conto consuntivo sono trasmesse entro quindici giorni alla Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici.
3. Le deliberazioni soggette ad approvazione divengono esecutive dopo trenta giorni dalla data di ricezione delle stesse da parte della Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici.

art. 17

Bilancio preventivo

1. Il Comitato di gestione entro il mese di ottobre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera il bilancio preventivo.

2. Quando l'approvazione del bilancio preventivo non interviene prima dell'inizio dell'esercizio finanziario cui lo stesso si riferisce, il Ministero può autorizzare, per non oltre quattro mesi, l'esercizio provvisorio sulla base dei dati del bilancio del precedente anno finanziario, fissandone i limiti di importo.

3. Tutte le entrate e tutte le spese sono iscritte in bilancio nel loro importo integrale.

4. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio preventivo indica:

- a) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente;
- b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
- c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio senza distinzione tra operazioni in conto competenza ed in conto residui.

5. Nel bilancio preventivo è iscritto, come prima posta dell'entrata, l'ammontare presunto dell'avanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

6. Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio sulla base del programma annuale e delle concrete capacità operative dell'ICDE. Il Comitato di gestione, entro il mese di settembre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera il programma annuale degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie.

7. Il bilancio preventivo è composto: dal preventivo finanziario decisionale, dal preventivo finanziario gestionale, dal quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria e dal preventivo economico redatto in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70". Costituiscono allegati al bilancio preventivo annuale: il bilancio pluriennale, la relazione programmatica, la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione.

8. Al bilancio preventivo è unita copia del verbale di deliberazione del Comitato di gestione.

art. 18

Variazioni al bilancio

1. Le variazioni alle iniziali previsioni di bilancio, qualora nel corso della gestione gli stanziamenti risultino insufficienti per le effettive esigenze dell'ICDE, oppure si verificano maggiori entrate rispetto alle previsioni iniziali, sono deliberate non oltre il 31 ottobre dell'esercizio finanziario al quale attiene il preventivo di spesa cui si riferiscono e trasmesse alla Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici entro quindici giorni dalla data della loro deliberazione da parte del Comitato di gestione.

2. Le spese complessivamente impegnate non possono, in ogni caso, superare le entrate complessivamente accertate.

art. 19

Conto consuntivo

1. I risultati della gestione dell'anno finanziario dell'ICDE sono riassunti e dimostrati nel conto consuntivo redatto in termini di competenza e di cassa.

2. Il conto consuntivo viene deliberato, unitamente ad una nota illustrativa dal Direttore e viene deliberato dal Comitato di gestione entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

3. Il conto consuntivo è composto dal rendiconto finanziario e dal conto economico.

4. Il rendiconto finanziario espone i risultati conseguiti durante l'esercizio in ordine al bilancio di previsione dell'ICDE. Esso è redatto secondo la stessa articolazione del bilancio di previsione ed espone i relativi dati distintamente per la competenza e per i residui secondo lo schema di cui al regolamento richiamato all'articolo 17.

5. Il conto economico, redatto in conformità al preventivo economico di cui all'articolo 17, deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario. Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e negativi del conto economico.

6. Al conto consuntivo è annessa la situazione amministrativa che deve evidenziare i risultati di cassa e della gestione dei residui secondo lo schema di cui al regolamento richiamato nel comma 4.

art. 20

Fondo di riserva

1. Nel bilancio preventivo di spesa dell'ICDE è iscritto in apposito capitolo un fondo di riserva non superiore al 3% delle spese correnti di competenza, destinato a far fronte a spese impreviste che si verificano nel corso del periodo di gestione.

2. Da tale fondo, a carico del quale non possono essere emessi ordini di pagamento, sono tratte, previa delibera del Comitato di gestione, le somme occorrenti per integrare gli stanziamenti dei capitoli riguardanti gli oneri relativi alle anzidette necessità.

art. 21

Capitoli di bilancio

1. Le spese dell'ICDE sono contenute nei limiti degli stanziamenti dei rispettivi capitoli di bilancio. Ad eventuali maggiori esigenze finanziarie che si verificano in corso del periodo di gestione, si fa fronte:

- con prelievo dall'eventuale avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, iscritto come prima posta del bilancio preventivo relativo all'anno successivo a quello cui il detto avanzo si riferisce;
- con l'impiego di eventuali nuove o maggiori entrate accertate;
- mediante storni delle somme necessarie da capitoli di spesa che presentino disponibilità finanziarie, che non si preveda di voler impiegare nel corso del periodo di gestione.

art. 22

Servizio di tesoreria e cassa; reversali di incasso

1. Il Servizio di tesoreria e di cassa dell'ICDE è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un'unica banca di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e svolto secondo le modalità indicate in un'apposita convenzione approvata dal Comitato di gestione.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni.

3. In particolare, compete al detto istituto bancario incaricato del servizio di cassa:

- a) riscuotere le assegnazioni annuali disposte dal Ministero a favore dell'ICDE per il suo funzionamento e per le spese d'ufficio;
 - b) riscuotere i proventi derivanti all'ICDE dallo svolgimento delle sue attività o comunque altra somma o provento destinato all'ICDE o ad esso affidato per scopi particolari;
 - c) pagare le spese stanziate in bilancio sopra ordini e assegni firmati dal Direttore o in caso di sua assenza o impedimento da un funzionario direttivo a ciò delegato dal Comitato di gestione;
 - d) provvedere alla custodia dei titoli e dei valori di spettanza dell'ICDE o affidati al medesimo a titolo di deposito.
4. Il servizio di cassa è espletato mediante un unico conto corrente.
5. Per far fronte al pagamento delle spese minute il Comitato di gestione delibera un'anticipazione al funzionario amministrativo preposto all'ufficio di contabilità e bilancio nella misura che reputa necessaria e comunque non superiore a Euro 1.000,00 annui; le spese relative sono autorizzate dal Direttore dell'ICDE. L'anticipazione viene reintegrata quando occorra con delibera del Comitato di gestione, su presentazione dei rendiconti e dei relativi documenti di spesa vistati dal Direttore. Alla fine dell'esercizio finanziario il funzionario amministrativo preposto all'ufficio di contabilità e bilancio versa all'istituto bancario che fa servizio di cassa la somma residua ed unisce la relativa ricevuta al rendiconto finale.

6. Le reversali di incasso e i mandati di pagamento contengono gli elementi essenziali per essi previsti nel regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.

art. 23

Attività contrattuale

1. In relazione alle specifiche materie e nei limiti di valore correlativi, l'attività contrattuale è svolta con l'osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della normativa comunitaria e di quella nazionale vigente in materia.

2. Le spese da farsi in economia sono disciplinate dalla normativa vigente in materia.

3. I contratti sono stipulati dal Direttore sulla base della deliberazione che ne autorizza la relativa spesa approvata dal Comitato di gestione. Le funzioni di ufficiale rogante sono svolte da un funzionario amministrativo individuato dal Direttore.

art. 24

Disciplina dei beni d'uso

1. I beni dell'ICDE appartengono al patrimonio dello Stato e sono concessi in uso all'ICDE stesso.

2. Per tali beni si osservano le norme previste dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e le disposizioni in merito emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

I beni sono assunti in consegna, con debito di vigilanza, dal Direttore dell'ICDE. La consegna si effettua per mezzo degli inventari.

3. Per le gestioni dei consegnatari e dei cassieri si osservano le disposizioni contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.

D.M. 7 ottobre 2008

Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi

(Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2008, registro n. 5, foglio n. 369)

Il Ministro per i beni e le attività culturali

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato";

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, recante "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato";

Visto l'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 e successive modificazioni, recante "Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali";

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, recante "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio";

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, recante "Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici";

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni,

recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, recante "Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato";

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70";

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 e successive modificazioni, recante "Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, della L. 6 luglio 2002, n. 137";

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296", ed in particolare l'articolo 15;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2008 recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le attività culturali";

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 2008 con il quale è stata definita la graduazione delle funzioni dirigenziali di seconda fascia, in linea con la nuova articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, adottata con il citato decreto ministeriale 18 giugno 2008; Sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici nella riunione del 20 febbraio 2008; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella riunione del 21 febbraio 2008;

Decreta:

TITOLO I

Ordinamento dell'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi

art. 1

Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, l'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi, di seguito denominato ICBSA, subentra alla Discoteca di Stato, conseguentemente soppressa.

2. Le relative competenze, il personale, le risorse finanziarie e strumentali, le attrezzature e il materiale tecnico e documentario sono trasferiti all'ICBSA che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'organismo soppresso.

art. 2

Compiti istituzionali

1. L'ICBSA svolge, con valenza sull'intero territorio nazionale, attività di documentazione, valorizzazione, restauro, conservazione, ricerca e consulenza sui documenti sonori e audio-visivi appartenenti allo Stato e ad altri Enti pubblici, anche non territoriali, nonché alle persone giuridiche private senza fine di lucro.

2. È destinatario del deposito legale come previsto dalla legge 15 aprile 2004, n. 106, e dal relativo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252.

3. L'ICBSA:

a) svolge attività per la valorizzazione e fornisce i servizi di fruizione del patrimonio audio-visivo anche attraverso la rete del Servizio Bibliotecario Nazionale;

b) svolge attività finalizzate alla collaborazione e alla partecipazione a programmi europei per la conservazione, la valorizzazione e la fruibilità del patrimonio audio-visivo;

c) promuove e coordina iniziative nel settore della catalogazione, della valorizzazione, della fruizione e della conservazione della documentazione audio-visiva in collaborazione con organismi di ricerca italiani e internazionali;

d) promuove e coordina progetti e attività per lo sviluppo della cooperazione tra gli archivi audiovisivi pubblici e privati italiani anche in accordo con le istanze locali, finalizzate ad iniziative di censimento, di inventariazione, di catalogazione, di valorizzazione e di fruizione del patrimonio audio-visivo;

4. L'ICBSA esplica altresì le seguenti funzioni:

a) promuove e coordina l'attività di catalogazione, di documentazione, di trattamento digitale dei beni sonori e audiovisivi conservati in archivi e biblioteche pubbliche e ne cura l'unificazione dei metodi di catalogazione, documentazione, valorizzazione e trattamento digitale;

b) promuove la diffusione degli standard (catalogazione, conservazione, digitalizzazione ecc.);

c) partecipa alle attività per la produzione degli standard (catalogazione, conservazione, digitalizzazione ecc.);

d) svolge attività di formazione degli operatori del settore, in collaborazione con enti pubblici e privati e università;

e) pubblica e cura la diffusione dell'Archivio nazionale dei beni audiovisivi;

f) promuove la diffusione della conoscenza del patrimonio audio-visivo nazionale;

g) promuove e coordina attività per lo sviluppo della cooperazione tra gli archivi audiovisivi anche in accordo con le istanze locali, con il riconoscimento delle reciproche competenze, finalizzate ad iniziative di censimento, inventariazione e catalogazione anche attraverso l'utilizzazione dei servizi di rete;

h) raccoglie, elabora, diffonde la documentazione relativa al patrimonio audiovisivo nazionale ai fini di una sua migliore conoscenza, tutela e fruizione attraverso pubblicazioni e studi;

i) provvede alla conservazione, catalogazione, digitalizzazione e fruizione del patrimonio già della Discoteca di Stato e fornisce i relativi servizi di accesso e di informazione anche presso la sede del Museo dell'audiovisivo;

l) collabora con la RAI - Radiotelevisione Italiana e con gli enti radiotelevisivi ai fini di un reciproco scambio di informazioni e di competenze in merito ai rispettivi patrimoni di registrazioni sonore e video, al fine di garantire una più efficace conservazione e gestione dei documenti ed una loro migliore conoscenza;

m) corrisponde con istituti e enti di studio e di ricerca, pubblici e privati, nazionali ed internazionali con particolare riferimento alle tecnologie e alle tecniche applicate al settore;

n) svolge attività nel campo della conservazione dei supporti e del restauro sonoro di documenti sonori e audiovisivi con particolare riguardo a quello rari e di pregio, a scopo di studio e con l'ausilio di mezzi sperimentali, in collaborazione con istituti di ricerca italiani e stranieri;

o) presta consulenza e assistenza scientifica e tecnica agli organi periferici del Ministero e a istituti pubblici e privati.

5. A seguito di convenzioni specifiche, l'ICBSA può esplicare la propria attività anche a favore di Enti pubblici stranieri. L'attività dell'ICBSA può essere espletata, previo accordo, anche su beni sonori e audiovisivi di proprietà privata, purché siano di eccezionale valore storico-documentario, ovvero assumano particolare rilievo per l'attività di ricerca tecnico-scientifica o per l'attività dell'ICBSA stesso.

6. L'ICBSA collabora con Istituti, italiani e stranieri, interessati all'attività di documentazione, valorizzazione, restauro, conservazione, ricerca e consulenza sui documenti sonori e audio-visivi.

7. L'ICBSA svolge altresì attività di aggiornamento professionale dei dipendenti pubblici che siano operatori nel settore del restauro e conservazione dei beni audiovisivi, tramite convenzioni con gli enti pubblici di appartenenza. Tale attività può essere espletata anche a favore di privati, su espressa richiesta.

8. Al conseguimento dei fini istituzionali l'ICBSA provvede con le risorse finanziarie di bilancio ordinarie e straordinarie; con i proventi derivanti dallo svolgimento delle sue attività istituzionali e dalle attività di pubblicazione e collaborazione con soggetti pubblici e privati; con erogazioni liberali; con i contributi di amministrazioni ed enti pubblici e privati italiani, dell'Unione Europea nonché di organizzazioni internazionali finalizzati ad attività rientranti tra i propri compiti istituzionali incluse le attività di studio e di ricerca.

9. Al fine di un ottimale utilizzo delle risorse, della diffusione e della qualità dei servizi, l'ICBSA coordina la propria attività con quella degli altri Istituti centrali e ad autonomia speciale, vigilati e coordinati dalla Direzione generale competente.

art. 3

Organizzazione dell'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi

1. L'ICBSA è ufficio dirigenziale di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e afferisce alla Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore. L'ICBSA è diretto da un dirigente bibliotecario, di seguito indicato come Direttore, nominato secondo le procedure richiamate all'articolo 15, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233.

2. L'ICBSA è organizzato in Aree operative composte da Laboratori e Servizi ed è articolato secondo la seguente struttura:

a) Direzione;

b) Area Direzione (servizi di segreteria, archivio e protocollo, relazioni sindacali, rapporti istituzionali, pubbliche relazioni, informazione scientifica e pubblicazioni, programmi internazionali);

c) Area Amministrazione (Servizi: amministrativo, risorse umane, consegnatario, sicurezza);

d) Area Collezioni (Servizi: acquisizioni, deposito legale, archivio nazionale dell'audiovisivo, catalogazione, sviluppo e controllo catalografico, metodologie della formazione, didattica, biblioteca);

e) Area Conservazione (Laboratori: restauro fisico, supporti e conservazione);

f) Area T.I.C. (Tecnologia, Informazione e Comunicazione: servizi di rete, banche dati e archivi digitali, sito web);

g) Area Servizi e relazioni con il pubblico (URP, servizi al pubblico, servizi aggiuntivi, manifestazioni culturali);

h) Area Tecnica (Laboratori: riprese dal vivo, misure elettroniche, restauro elettronico, servizi di ascolto);

i) Area Museo dell'audiovisivo (Servizio del M.A.V.).

3. Presso l'Area Conservazione e l'Area Tecnica, considerata la particolare specificità delle materie, sono istituite, con provvedimento del Direttore dell'ICBSA, due Commissioni tecniche con compiti consultivi, nominate con esperti interni ed esterni all'Amministrazione, senza oneri a carico della finanza pubblica.

4. L'organizzazione può essere variata, con decreto del Ministro, in relazione alle effettive esigenze funzionali dell'ICBSA previa deliberazione del Comitato di gestione.

art. 4

Attribuzioni del Direttore

1. Il Direttore sovrintende all'attività e al funzionamento dell'ICBSA, ne determina le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici in coerenza con la direttiva generale del Ministro e con gli altri atti di indirizzo, sotto la vigilanza della Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore.

2. Previa deliberazione del Comitato di gestione, impegna e ordina, nei limiti dei fondi stanziati in bilancio, le spese dell'ICBSA.

3. Entro il mese di gennaio di ogni anno presenta al Direttore generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore una relazione sull'attività svolta dall'ICBSA nell'anno precedente e sul programma predisposto per l'anno in corso.

art. 5

Consiglio scientifico

1. Il Consiglio scientifico svolge una funzione consultiva sulle questioni a carattere tecnico scientifico nelle materie di competenza dell'ICBSA.

2. Il Consiglio formula suggerimenti e proposte per la predisposizione del programma di attività dell'ICBSA e per il migliore svolgimento delle relative funzioni. Valuta lo specifico apporto delle attività dell'ICBSA a livello nazionale e internazionale, anche attraverso la predisposizione di relazioni annuali di valutazione.

3. Il Consiglio scientifico esprime pareri non vincolanti.

4. Il Consiglio scientifico è nominato dal Direttore generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore.

5. È convocato dal Direttore dell'ICBSA ed è composto da cinque membri, così individuati: il Direttore stesso; due responsabili delle articolazioni scientifiche interne all'ICBSA; due membri esterni scelti dal Direttore generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore tra una rosa di nominativi proposta dal Direttore dell'ICBSA tra esperti di alta qualificazione nel campo disciplinare e tematico di attività dell'ICBSA operanti in altre pubbliche amministrazioni ovvero in istituzioni private italiane e straniere.

6. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.

7. I componenti del Consiglio scientifico durano in carica tre anni, possono essere confermati una sola volta e la loro partecipazione è a titolo gratuito.

art. 6

Servizio amministrativo

1. Il Servizio amministrativo si articola in uno o più uffici ai quali sono preposti funzionari amministrativi di livello non inferiore a C3 che coadiuvano il Direttore nello svolgimento dell'azione amministrativa e che coordinano gli uffici cui sono preposti.

2. Il funzionario amministrativo preposto all'ufficio di contabilità e bilancio firma per riscontro contabile le reversali di incasso e i mandati di pagamento.

art. 7

Comitato di gestione

1. Presso l'ICBSA è istituito un Comitato di gestione, nominato dal Direttore generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore e composto da:

a) il Direttore dell'ICBSA che lo presiede;

b) il funzionario preposto all'ufficio di contabilità e bilancio;

c) un funzionario tecnico scientifico, nominato tra una tema di nominativi individuati dal Direttore dell'ICBSA, tra i responsabili dei Servizi o Laboratori;

d) un componente designato dal Direttore generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore;

e) un componente designato dalla Conferenza Stato-Regioni scelto tra professori universitari, o altre categorie di esperti nella materia di competenza dell'ICBSA.

2. La partecipazione al Comitato di gestione non dà titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennità o rimborsi di alcun tipo. I componenti di cui alle lettere c), d), e) durano in carica tre anni con possibilità di essere confermati per una sola volta. I criteri di scelta dei componenti di cui alle lettere d) ed e) sono indicati dal Segretario generale con circolare.

3. Il Comitato di gestione partecipa all'elaborazione dell'attività di programmazione e svolge funzioni di verifica sull'attuazione del programma, in coerenza con le direttive generali del Ministro e con gli altri atti di indirizzo.

4. Il Comitato di gestione, in particolare, provvede alla gestione delle somme assegnate all'ICBSA, comprese quelle derivanti da proventi esterni; propone il piano di spesa annuale e pluriennale degli interventi ordinari e straordinari di competenza dell'ICBSA, delibera il programma annuale e ne verifica la compatibilità finanziaria; approva il bilancio preventivo, le relative variazioni, il conto consuntivo; si esprime su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Direttore.

5. Il Comitato di gestione si riunisce in adunanza ordinaria almeno una volta ogni tre mesi ed è convo-

cato, in via straordinaria, dal Direttore o su richiesta di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

6. Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

◦ TITOLO II

Funzionamento amministrativo e contabile dell'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi

art. 8

Autonomia amministrativa-contabile e risorse finanziarie

1. L'ICBSA è dotato di autonomia amministrativa e contabile per quanto concerne le spese relative all'attività svolta e quelle di funzionamento, con esclusione di quelle del personale.

2. Le entrate pervengono:

- da ordini di accreditamento e di pagamento del competente centro di responsabilità ministeriale;

- da versamenti presso l'istituto bancario che gestisce il servizio di tesoreria, mediante reversali di incasso effettuati da terzi, pubblici e privati.

art. 9

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario dell'ICBSA comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno e ad esso si riferiscono il bilancio preventivo e il conto consuntivo che vanno formulati in termini di competenza e di cassa.

art. 10

Deliberazione di bilancio preventivo, variazioni al bilancio e conto consuntivo

1. Il bilancio preventivo, le variazioni al bilancio e il conto consuntivo dell'ICBSA sono deliberati dal Comitato di gestione.

2. Le deliberazioni concernenti il bilancio preventivo, le variazioni e il conto consuntivo sono trasmesse entro quindici giorni alla Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore.

3. Le deliberazioni soggette ad approvazione divengono esecutive dopo trenta giorni dalla data di ricezione delle stesse da parte della Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore.

art. 11

Bilancio preventivo

1. Il Comitato di gestione entro il mese di ottobre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera il bilancio preventivo.

2. Quando l'approvazione del bilancio preventivo non interviene prima dell'inizio dell'esercizio finanziario cui lo stesso si riferisce, il Ministero può autorizzare, per non oltre quattro mesi, l'esercizio provvisorio sulla base dei dati del bilancio del precedente anno finanziario, fissandone i limiti di importo.

3. Tutte le entrate e tutte le spese sono iscritte in bilancio nel loro importo integrale.

4. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio preventivo indica:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente;

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di ac-

certare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio senza distinzione tra operazioni in conto competenza ed in conto residui.

5. Nel bilancio preventivo è iscritto, come prima posta dell'entrata, l'ammontare presunto dell'avanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

6. Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio sulla base del programma annuale e delle concrete capacità operative dell'ICBSA. Il Comitato di gestione, entro il mese di settembre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera il programma annuale degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie.

7. Il bilancio preventivo è composto: dal preventivo finanziario decisionale, dal preventivo finanziario gestionale, dal quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria e dal preventivo economico redatto in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70". Costituiscono allegati al bilancio preventivo annuale: il bilancio pluriennale, la relazione programmatica, la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione.

8. Al bilancio preventivo è unita copia del verbale di deliberazione del Comitato di gestione.

art. 12

Variazioni al bilancio

1. Le variazioni alle iniziali previsioni di bilancio, qualora nel corso della gestione gli stanziamenti risultino insufficienti per le effettive esigenze dell'ICBSA, oppure si verificano maggiori entrate rispetto alle previsioni iniziali, sono deliberate non oltre il 31 ottobre dell'esercizio finanziario al quale attiene il preventivo di spesa cui si riferiscono e trasmesse alla Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore entro quindici giorni dalla data della loro deliberazione da parte del Comitato di gestione.

2. Le spese complessivamente impegnate non possono, in ogni caso, superare le entrate complessivamente accertate.

art. 13

Conto consuntivo

1. I risultati della gestione dell'anno finanziario dell'ICBSA sono riassunti e dimostrati nel conto consuntivo redatto in termini di competenza e di cassa.

2. Il conto consuntivo viene deliberato, unitamente ad una nota illustrativa dal Direttore e viene deliberato dal Comitato di gestione entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

3. Il conto consuntivo è composto dal rendiconto finanziario e dal conto economico.

4. Il rendiconto finanziario espone i risultati conseguiti durante l'esercizio in ordine al bilancio di previsione dell'ICBSA. Esso è redatto secondo la stessa articolazione del bilancio di previsione ed espone i relativi dati distintamente per la competenza e per i residui secondo lo schema di cui al regolamento richiamato all'articolo 11.

5. Il conto economico, redatto in conformità al preventivo economico di cui all'articolo 11, deve dare

la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario. Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e negativi del conto economico.

6. Al conto consuntivo è annessa la situazione amministrativa che deve evidenziare i risultati di cassa e della gestione dei residui secondo lo schema di cui al regolamento richiamato nel comma 4.

art. 14

Fondo di riserva

1. Nel bilancio preventivo di spesa dell'ICBSA è iscritto in apposito capitolo un fondo di riserva non superiore al 3% delle spese correnti di competenza, destinato a far fronte a spese imprevedute che si verifichino nel corso del periodo di gestione.

2. Da tale fondo, a carico del quale non possono essere emessi ordini di pagamento, sono tratte, previa delibera del Comitato di gestione, le somme occorrenti per integrare gli stanziamenti dei capitoli riguardanti gli oneri relativi alle anzidette necessità.

art. 15

Capitoli di bilancio

1. Le spese dell'ICBSA sono contenute nei limiti degli stanziamenti dei rispettivi capitoli di bilancio. Ad eventuali maggiori esigenze finanziarie che si verifichino in corso del periodo di gestione, si fa fronte:

- con prelievo dall'eventuale avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, iscritto come prima posta del bilancio preventivo relativo all'anno successivo a quello cui il detto avanzo si riferisce;
- con l'impiego di eventuali nuove o maggiori entrate accertate;
- mediante storni delle somme necessarie da capitoli di spesa che presentino disponibilità finanziarie, che non si preveda di voler impiegare nel corso del periodo di gestione.

art. 16

Servizio di tesoreria e cassa; reversali di incasso

1. Il Servizio di tesoreria e di cassa dell'ICBSA è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un'unica banca di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e svolto secondo le modalità indicate in un'apposita convenzione approvata dal Comitato di gestione.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni.

3. In particolare, compete al detto istituto bancario incaricato del servizio di cassa:

a) riscuotere le assegnazioni annuali disposte dal Ministero a favore dell'ICBSA per il suo funzionamento e per le spese d'ufficio;

b) riscuotere i proventi derivanti all'ICBSA dallo svolgimento delle sue attività o comunque altra somma o provento destinato all'ICBSA o ad esso affidato per scopi particolari;

c) pagare le spese stanziante in bilancio sopra ordini e assegni firmati dal Direttore o in caso di sua assenza o impedimento da un funzionario direttivo a ciò delegato dal Comitato di gestione;

d) provvedere alla custodia dei titoli e dei valori di spettanza dell'ICBSA o affidati al medesimo a titolo di deposito.

4. Il servizio di cassa è espletato mediante un unico conto corrente.

5. Per far fronte al pagamento delle spese minuite il Comitato di gestione delibera un'anticipazione al funzionario amministrativo preposto all'ufficio di contabilità e bilancio nella misura che reputa necessaria e comunque non superiore a Euro 1.000,00 annui; le spese relative sono autorizzate dal Direttore dell'ICBSA. L'anticipazione viene reintegrata quando occorre con delibera del Comitato di gestione, su presentazione dei rendiconti e dei relativi documenti di spesa vistati dal Direttore. Alla fine dell'esercizio finanziario il funzionario amministrativo preposto all'ufficio di contabilità e bilancio versa all'istituto bancario che fa servizio di cassa la somma residua ed unisce la relativa ricevuta al rendiconto finale.

6. Le reversali di incasso e i mandati di pagamento contengono gli elementi essenziali per essi previsti nel regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.

art. 17

Attività contrattuale

1. In relazione alle specifiche materie e nei limiti di valore correlativi, l'attività contrattuale è svolta con l'osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della normativa comunitaria e di quella nazionale vigente in materia.

2. Le spese da farsi in economia sono disciplinate dalla normativa vigente in materia.

3. I contratti sono stipulati dal Direttore sulla base della deliberazione che ne autorizza la relativa spesa approvata dal Comitato di gestione. Le funzioni di ufficiale rogante sono svolte da un funzionario amministrativo individuato dal Direttore.

art. 18

Disciplina dei beni d'uso

1. I beni dell'ICBSA appartengono al patrimonio dello Stato e sono concessi in uso all'ICBSA stesso.

2. Per tali beni si osservano le norme previste dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e le disposizioni in merito emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

I beni sono assunti in consegna, con debito di vigilanza, dal Direttore dell'ICBSA. La consegna si effettua per mezzo degli inventari.

3. Per le gestioni dei consegnatari e dei cassieri si osservano le disposizioni contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.

* * *

D.M. 7 ottobre 2008

Istituto superiore per la conservazione ed il restauro
(Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2008, registro n. 5, foglio n. 379)

Il Ministro per i beni e le attività culturali

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato";

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, recante "Regolamento per

l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato";

Visti gli articoli 12, 18, da 19 a 22 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 e successive modificazioni, recante "Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali";

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, recante "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio";

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, recante "Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici";

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, recante "Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato";

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, recante "Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze dotate di autonomia gestionale";

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 e successive modificazioni, recante "Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, della L. 6 luglio 2002, n. 137";

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296", ed in particolare l'articolo 15;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2008 recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le attività culturali";

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 2008, in corso di registrazione, con il quale è stata definita la graduazione delle funzioni dirigenziali di seconda fascia, in linea con la nuova articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, adottata con il citato decreto ministeriale 18 giugno 2008;

Sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici nella riunione del 20 febbraio 2008;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella riunione del 21 febbraio 2008;

Decreta:

art. 1

Istituto superiore per la conservazione ed il restauro

1. L'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, di seguito denominato ISCR, è Istituto dotato di autonomia speciale ed afferisce al Segretariato generale.
2. L'ISCR con sede in Roma è ufficio dirigenziale di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, al dirigente preposto all'ISCR, che assume il titolo di Direttore, spetta il trattamento economico di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Il conferimento dell'incarico di direzione dell'ISCR è disposto secondo le procedure previste nell'articolo 15, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233.
3. L'ISCR si avvale di una Direzione amministrativa, quale ufficio dirigenziale di livello non generale dell'amministrazione periferica del Ministero. Il conferimento del relativo incarico dirigenziale è disposto secondo le procedure previste nell'articolo 15, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233.
4. L'ISCR, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, è dotato di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile.
5. Al conseguimento dei fini istituzionali l'ISCR provvede con le risorse finanziarie iscritte in bilancio, derivanti da ordini di pagamento del competente centro di responsabilità, dai proventi collegati allo svolgimento delle sue attività e dalle attività di promozione, pubblicazione, consulenza e collaborazione con soggetti pubblici e privati; dai contributi di amministrazioni ed enti pubblici e privati italiani, comunitari, nonché di organizzazioni internazionali finalizzati ad attività rientranti tra i propri compiti istituzionali incluse le attività di studio e di ricerca. In particolare l'ISCR, può effettuare prestazioni a pagamento a favore di terzi, può richiedere contributi sotto forma di quote di iscrizione per i corsi della Scuola di alta formazione e studio, per i congressi, i convegni, i corsi e le altre manifestazioni che esso organizza.
6. L'ISCR può istituire borse di studio e di ricerca.

art. 2

Scuola di alta formazione dell'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro

1. Presso l'ISCR opera la Scuola di alta formazione, di seguito denominata SAF, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni.
2. Alla SAF compete altresì l'attività formativa anche attraverso convenzioni con Università.

art. 3

Struttura dell'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro

1. La struttura dell'ISCR è costituita da:
 - a) il Consiglio di amministrazione;
 - b) il Collegio dei revisori dei conti;
 - c) il Consiglio scientifico.
2. Il Consiglio di amministrazione dell'ISCR è composto da:
 - a) il Direttore che lo presiede;
 - b) il dirigente amministrativo;

c) un funzionario tecnico scientifico, nominato tra una terna di nominativi individuati dal Direttore, tra i responsabili dei Servizi o dei Laboratori;

d) un componente designato dal Segretario generale;

e) un componente designato dalla Conferenza Stato-Regioni scelto tra professori universitari, o altre categorie di esperti nella materia di competenza dell'ISCR.

3. I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Segretario generale. La partecipazione al Consiglio di amministrazione non dà titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennità o rimborsi di alcun tipo.

4. I componenti di cui alle lettere c), d) ed e) sono nominati per tre anni con possibilità di essere confermati per una sola volta.

5. I criteri di scelta dei componenti di cui alle lettere d) ed e) sono indicati dal Segretario generale con circolare.

art. 4

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione determina e programma le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici, in coerenza con la direttiva generale del Ministro e con gli altri atti di indirizzo.
2. Il Consiglio di amministrazione delibera il programma di attività annuale e pluriennale dell'ISCR e ne verifica la compatibilità finanziaria e l'attuazione; approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo; si esprime su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Direttore dell'ISCR.
3. Il Presidente trasmette al Segretario generale una relazione annuale sui risultati dell'attività dell'ISCR.

art. 5

Collegio dei revisori dei conti

1. Presso l'ISCR opera il Collegio dei revisori dei conti, composto da due funzionari del Ministero per i beni e le attività culturali e da un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, nonché da due membri supplenti. I componenti, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, durano in carica tre anni con possibilità di essere confermati per una sola volta. Ai componenti del Collegio dei revisori spetta un compenso determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il Collegio svolge le attività relative al controllo di regolarità amministrativo-contabile.

art. 6

Consiglio scientifico

1. Il Consiglio scientifico svolge una funzione consultiva sulle questioni a carattere tecnico scientifico nelle materie di competenza dell'ISCR.
2. Il Consiglio formula suggerimenti e proposte per la predisposizione del programma di attività dell'ISCR e per il migliore svolgimento delle relative funzioni. Valuta lo specifico apporto delle attività di ISCR a livello nazionale e internazionale, anche attraverso la predisposizione di relazioni annuali di valutazione.
3. Il Consiglio scientifico esprime pareri non vincolanti.
4. Il Consiglio scientifico è nominato dal Segretario generale.
5. È convocato dal Direttore dell'ISCR ed è composto da cinque membri, così individuati: il Direttore stesso; due responsabili delle articolazioni scientifiche interne all'ISCR; due membri esterni scelti tra una rosa di nominativi proposta dal Direttore tra esperti di alta qualificazione nel campo disciplinare e tematico di attività

dell'ISCR, operanti in altre pubbliche amministrazioni ovvero in istituzioni private italiane e straniere.

6. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.

7. I componenti del Consiglio scientifico durano in carica tre anni, possono essere confermati una sola volta e la loro partecipazione è a titolo gratuito.

art. 7

Compiti istituzionali

1. L'ISCR esplica funzioni in materia di ricerca scientifica finalizzata agli interventi di preservazione, tutela e restauro dei beni culturali di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, ed in particolare:

a) promuove ed espleta attività di ricerca, progettazione, sperimentazione e verifica ai fini della tutela dei beni culturali, anche su richiesta del Ministro o dei Direttori generali e regionali del Ministero, nonché di Enti e soggetti pubblici e privati;

b) promuove ed espleta su richiesta del Ministro o dei Direttori generali e regionali del Ministero, nonché di Enti e soggetti pubblici e privati, attività di verifica tecnico-scientifica di piani, progetti e lavori di conservazione programmata, di restauro e di manutenzione dei beni culturali;

c) definisce norme tecniche e metodologiche per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di restauro ai fini della loro compatibilità con le esigenze della salvaguardia dei beni culturali;

d) provvede, secondo le direttive del Segretario generale, all'accertamento della compatibilità di metodi, tecniche e materiali da usare nel restauro con le esigenze della tutela dei beni culturali;

e) provvede all'insegnamento del restauro dei beni culturali con corsi a carattere teorico-pratico attraverso la SAF;

f) promuove ed espleta attività di aggiornamento ed addestramento tecnico per il personale addetto ai servizi di restauro dei beni culturali dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero e delle Amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta;

g) può attivare sezioni distaccate e centri di ricerca sul territorio nazionale afferenti ai compiti istituzionali anche attraverso apposite convenzioni con le Regioni d'intesa con le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici;

h) promuove ed espleta, con contestuale informazione ai direttori generali e regionali, d'intesa con i Responsabili degli Uffici periferici competenti, lavori di restauro dei beni culturali per interventi di particolare complessità o rispondenti ad esigenze di ricerca od a finalità didattiche collegate alla SAF;

i) promuove e organizza convegni e dibattiti scientifici a carattere nazionale e internazionale sui temi riguardanti i suoi compiti istituzionali; rende noti mediante pubblicazioni scientifiche i risultati delle ricerche effettuate ed i metodi di analisi e di intervento elaborati;

l) raccoglie, con cadenza annuale, ed elabora dati e documentazione relativi alle ricerche ed ai lavori di restauro dei beni culturali anche a fini didattici, statistici e di individuazione e formazione di metodologie e di normative tecniche.

m) fornisce, nell'ambito delle azioni di competenza del Ministero degli affari esteri, consulenza e supporto tecnico-scientifici per le materie attribuite, a Paesi terzi;

n) nei casi in cui non vi sia tenuto per legge, l'ISCR può rendere a pagamento ad organizzazioni pubbliche o private, nazionali od estere, servizi inerenti alle proprie funzioni, secondo modalità da prevedersi nello statuto.

art. 8

Bilancio di previsione, esercizio finanziario

1. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa.

2. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; ad esso si riferiscono il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.

3. Il bilancio di previsione è composto dal preventivo finanziario decisionale, dal preventivo finanziario gestionale, dal quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria e dal preventivo economico. Costituiscono allegati al bilancio di previsione annuale il bilancio pluriennale, la relazione programmatica, la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione e la relazione del Collegio dei revisori dei conti.

4. Tutte le entrate e tutte le spese sono iscritte in bilancio nel loro importo integrale.

5. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio di previsione indica:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente;

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio senza distinzione tra operazioni in conto competenza ed in conto residui.

6. Nel bilancio di previsione è iscritto come prima posta dell'entrata l'ammontare presunto dell'avanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

7. Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio sulla base del programma annuale e delle concrete capacità operative dell'ISCR.

8. Il Consiglio di amministrazione, entro il mese di settembre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera il programma annuale degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie.

9. Il bilancio di previsione, redatto dal Direttore almeno quindici giorni prima della delibera dell'organo collegiale, è presentato al Collegio dei revisori che, a conclusione del proprio esame, redige apposita relazione, proponendone o negandone l'approvazione.

10. Il Consiglio di amministrazione, entro il mese di ottobre dell'anno che precede quello di riferimento, approva il bilancio di previsione da inviare, nei quindici giorni successivi, unitamente alle relazioni del Direttore e del Collegio dei revisori dei conti e ad una copia della deliberazione del Consiglio stesso, al Segretariato generale e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione di rispettiva competenza.

11. Quando l'approvazione del bilancio di previsione non interviene prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, il Ministero può autorizzare, per non oltre quattro mesi, l'esercizio provvisorio sulla base dei dati del bilancio del precedente anno finanziario, nei limiti previsti dalla vigente normativa.

12. Il bilancio di previsione è articolato nei bilanci previsionali degli eventuali centri di spesa nei casi in cui l'organizzazione dei servizi dell'ISCR contempli tale articolazione.

art. 9

Preventivo economico

1. Il preventivo economico, redatto in conformità al regolamento per l'amministrazione e contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, espone il saldo finanziario di parte corrente e le poste attinenti ai fatti economici non finanziari aventi incidenza sulla gestione.

art. 10

Entrate e spese

1. Per le entrate e per le spese il Consiglio di amministrazione determina la denominazione e la numerazione dei capitoli in relazione alle esigenze funzionali ed organizzative.

art. 11

Riscossione delle entrate, ordinazione e pagamento delle spese

1. Ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, le entrate e le spese sono gestite con un conto in tesoreria unica tramite un'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, mediante rispettivamente reversali di incasso e mandati di pagamento emessi dall'ISCR.

2. Le entrate possono derivare da ordini di pagamento del competente centro di responsabilità e da proventi e contributi diversi di cui all'articolo 1.

3. Le reversali di incasso, numerate in ordine progressivo e munite del numero del capitolo di entrata del delegato, sono firmate dal Direttore o da un suo delegato.

4. Le reversali e i mandati di pagamento sono corredati della documentazione giustificativa rispettivamente dell'entrata e della spesa.

5. I mandati non pagati alla fine dell'esercizio finanziario sono restituiti, tramite l'istituto bancario, all'ISCR per il trasferimento dal conto della competenza al conto dei residui o per il loro annullamento.

6. I mandati di pagamento sono firmati dal Direttore dell'ISCR e dal dirigente amministrativo per il riscontro amministrativo-contabile.

art. 12

Fondi di riserva

1. Nel bilancio annuale sono iscritti, in appositi capitoli, un fondo di riserva per le spese impreviste e per le nuove e maggiori spese che si verificano nel corso della gestione. Su tale capitolo non possono essere emessi mandati di pagamento.

2. Lo stanziamento iscritto nel fondo di riserva di cui al comma 1 può essere utilizzato previa delibera del Consiglio di amministrazione e non può superare complessivamente il tre per cento delle spese correnti di competenza previste nel bilancio di previsione.

art. 13

Variazioni al bilancio annuale di previsione

1. Il Consiglio di amministrazione, previo parere del Collegio dei revisori dei conti, delibera le opportune variazioni alle iniziali previsioni di bilancio qualora nel corso della gestione gli stanziamenti risultino insufficienti per le effettive esigenze dell'ISCR oppure si verificano maggiori entrate rispetto alle previsioni iniziali.

2. Tutte le proposte di variazione al bilancio di previsione sono deliberate dal Consiglio di amministrazione non oltre il 31 ottobre dell'esercizio finanziario cui il bilancio si riferisce e trasmesse, per l'approvazione, al Segretariato generale ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Tali deliberazioni soggette ad approvazione divengono esecutive dopo trenta giorni dalla data di ricezione delle stesse.

3. Le spese complessivamente impegnate non possono, in ogni caso, superare le entrate complessivamente accertate.

art. 14

Scritture contabili

1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio consentono di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza che per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.

2. Le scritture patrimoniali consentono la dimostrazione dello stato dei beni di cui all'articolo 17.

3. Il sistema di scritture dell'ISCR si compone dei seguenti registri:

a) un partitario delle entrate, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere;

b) un partitario delle spese, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme impegnate e quelle rimaste da pagare;

c) un partitario dei residui, contenente per ciascun capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;

d) un giornale cronologico sia per le reversali che per i mandati emessi, con indicazioni separate delle riscossioni e dei pagamenti in conto residui;

e) i registri degli inventari.

4. Le scritture contabili di cui alle lettere d) ed e) devono essere effettuate su registri numerati e vidimati dal Direttore. Nell'ipotesi di scritture tenute con l'utilizzazione di sistemi di elaborazione automatica dei dati deve essere comunque garantita l'inalterabilità dei dati archiviati.

art. 15

Conto consuntivo

1. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel conto consuntivo redatto in termini di competenza e di cassa.

2. Il conto consuntivo è redatto secondo la classificazione di cui all'articolo 8.

3. Il rendiconto finanziario espone i risultati conseguiti durante l'esercizio in ordine al bilancio di previsione dell'ISCR. Esso è redatto secondo la stessa articolazione del bilancio di previsione ed espone i relativi dati distintamente per la competenza e per i residui secondo lo schema di cui al regolamento per l'amministrazione e contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

4. Il conto economico, redatto in conformità al preventivo economico di cui all'articolo 9, dimostra i risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario. Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e negativi del conto economico.

5. Al conto consuntivo è annessa la situazione amministrativa che evidenzia i risultati di cassa e della gestione dei residui secondo lo schema di cui al regolamento richiamato nel comma 3.

6. Il conto consuntivo, è presentato dal Direttore, unitamente ad una nota illustrativa, all'esame del Collegio dei revisori dei conti, che redige apposita relazione, almeno quindici giorni prima della riunione fissata dal Consiglio di amministrazione per la deliberazione di competenza.

7. Il Consiglio di amministrazione delibera il conto consuntivo entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

8. Entro quindici giorni dalla delibera il conto consuntivo è trasmesso, unitamente alle relazioni di cui al comma 6, ad una copia dell'estratto conto dell'istituto bancario tesoriere ed alla deliberazione del Consiglio di amministrazione, al Segretariato generale e al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'approvazione di competenza.

art. 16

Residui

1. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono residui attivi.

2. Le spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi.

3. Annualmente è compilata, distintamente per esercizio di provenienza e per capitoli di bilancio, la situazione dei residui attivi e passivi riferiti agli esercizi anteriori a quello di competenza. La situazione dei residui indica la consistenza al 1° gennaio, le somme riscosse nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili, nonché quelle rimaste da riscuotere.

4. La variazione dei residui attivi e passivi forma oggetto di apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione. Sulle variazioni dei residui il Collegio dei revisori dei conti è tenuto ad esprimere il suo parere.

5. La situazione dei residui e la deliberazione di cui al precedente comma sono allegate al conto consuntivo.

6. Costituiscono economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto nel corso dell'esercizio.

art. 17

Disciplina dei beni d'uso

1. I beni dell'ISCR appartengono al patrimonio dello Stato e sono concessi in uso all'ISCR stesso.

2. Per tali beni si osservano le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché quelle emanate in merito dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

3. I beni sono assunti in consegna, con debito di vigilanza, dal Direttore. La consegna si effettua per mezzo degli inventari.

4. Per le gestioni dei consegnatari e dei cassieri si osservano le disposizioni contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.

art. 18

Disciplina del servizio di tesoreria o di cassa

1. Il servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica

27 febbraio 2003, n. 97 e viene svolto secondo le modalità indicate in un'apposita convenzione approvata dal Consiglio di amministrazione.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni.

art. 19

Anticipazioni in contanti

1. Nel bilancio di previsione è previsto un apposito capitolo destinato al fondo di cassa, gestito dal Direttore o da un suo delegato.

2. Con il fondo di cui al comma 1 si può provvedere esclusivamente al pagamento delle minute spese di ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzioni, delle spese postali, nonché al pagamento di piccoli acconti per spese di viaggio e per indennità di missione.

3. Le eventuali integrazioni al fondo cassa devono essere deliberate dal Consiglio di amministrazione.

art. 20

Attività contrattuale

1. In relazione alle specifiche materie e nei limiti di valore correlativi, l'attività contrattuale è svolta con l'osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della normativa comunitaria e di quella nazionale vigente in materia.

2. Le spese da farsi in economia sono disciplinate dalla normativa vigente.

3. I contratti sono stipulati dal Direttore sulla base della deliberazione che ne autorizza la relativa spesa approvata dal Consiglio di amministrazione. Le funzioni di ufficiale rogante sono svolte da un funzionario amministrativo individuato dal direttore.

art. 21

Disposizioni transitorie

1. Il servizio di tesoreria è assicurato dall'istituto di credito che attualmente svolge tale servizio fino all'espletamento della procedura di cui all'articolo 18 e comunque fino alla scadenza della convenzione in essere.

art. 22

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si rinvia alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, concernente il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni.

2. Si applica, per quanto compatibile, la disciplina recata in materia di approvazione dei bilanci degli enti pubblici istituzionali dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.

D.M. 7 ottobre 2008

Biblioteca nazionale centrale di Firenze

(Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2008, registro n. 5, foglio n. 377)

Il Ministro per i beni e le attività culturali

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, recante "Nuove disposi-

zioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato";

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, recante "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato";

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, recante "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio";

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, recante "Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici";

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, recante "Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato";

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, recante "Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze dotate di autonomia gestionale";

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 e successive modificazioni, recante "Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, della L. 6 luglio 2002, n. 137";

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296", ed in particolare l'articolo 15;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2008 recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le attività culturali";

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 2008, in corso di registrazione, con il quale è stata definita la graduazione delle funzioni dirigenziali di seconda fascia, in linea con la nuova articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, adottata con il citato decreto ministeriale 18 giugno 2008;

Sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici nella riunione del 20 febbraio 2008;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella riunione del 21 febbraio 2008;

Decreta:

art. 1

Biblioteca nazionale centrale di Firenze

1. La Biblioteca nazionale centrale di Firenze, di seguito denominata BNCF, è Istituto dotato di autonomia speciale ed afferisce alla Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore.
2. La BNCF, con sede in Firenze, è ufficio dirigenziale di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali ed è diretto da un dirigente bibliotecario, che assume il titolo di Direttore. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, al dirigente preposto alla BNCF spetta il trattamento economico di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Il conferimento dell'incarico di direzione della BNCF è disposto secondo le procedure richiamate nell'articolo 15, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233.
3. Ai sensi del citato articolo 8 del decreto legislativo n. 368 del 1998 e successive modificazioni, la BNCF è dotata di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile.
4. Al conseguimento dei fini istituzionali la BNCF provvede con le risorse finanziarie iscritte in bilancio, derivanti da ordini di pagamento del competente centro di responsabilità, dall'utilizzo dei beni e degli spazi della BNCF, dai proventi collegati allo svolgimento delle sue attività e dalle attività di promozione, pubblicazione, consulenza e collaborazione con soggetti pubblici e privati, dai contributi di amministrazioni ed enti pubblici e privati italiani, comunitari, nonché di organizzazioni internazionali finalizzati ad attività rientranti tra i propri compiti istituzionali incluse le attività di studio e di ricerca, da erogazioni liberali. In particolare la BNCF può effettuare prestazioni a pagamento a favore di terzi, può richiedere contributi sotto forma di quote di iscrizione per i corsi ed i seminari di formazione e aggiornamento, per i congressi, i convegni e le altre manifestazioni che essa organizza.
5. La BNCF può istituire borse di studio e di ricerca.

art. 2

Struttura della Biblioteca nazionale centrale di Firenze

1. La struttura della BNCF è costituita da:
 - a) il Consiglio di amministrazione;
 - b) il Collegio dei revisori dei conti;
 - c) il Consiglio scientifico.
2. Il Consiglio di amministrazione della BNCF è composto da:
 - a) il Direttore che lo presiede;
 - b) il funzionario preposto al Servizio amministrativo - addetto all'ufficio contabilità e bilancio;
 - c) un funzionario tecnico scientifico, nominato tra una terna di nominativi individuati dal Direttore;
 - d) un componente designato dal Direttore generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore;
 - e) un componente designato Conferenza Stato-Regioni scelto tra professori universitari, o altre categorie di esperti nelle materie di competenza della Biblioteca.
3. I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Direttore generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore. La partecipazione al Consiglio di amministrazione non dà titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennità o rimborsi di alcun tipo.

4. I componenti di cui alle lettere c), d) ed e) sono nominati per tre anni con possibilità di essere confermati per una sola volta.

5. I criteri di scelta dei componenti di cui alle lettere d) ed e) sono indicati dal Segretario generale con circolare.

art. 3

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione determina e programma le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici, in coerenza con la direttiva generale del Ministro e con gli altri atti di indirizzo.
2. Delibera il programma di attività annuale e pluriennale della BNCF e ne verifica la compatibilità finanziaria e l'attuazione; approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo; si esprime su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Direttore della BNCF.
3. Il Direttore trasmette al Direttore generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore una relazione annuale sui risultati dell'attività della BNCF.

art. 4

Collegio dei revisori dei conti

1. Presso la BNCF opera il Collegio dei revisori dei conti, composto da due funzionari del Ministero per i beni e le attività culturali e da un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, nonché da due membri supplenti. I componenti, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, durano in carica tre anni con possibilità di essere confermati per una sola volta. Ai componenti del Collegio dei revisori spetta un compenso determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il Collegio svolge le attività relative al controllo di regolarità amministrativo-contabile.

art. 5

Consiglio scientifico

1. Il Consiglio scientifico svolge una funzione consultiva sulle questioni a carattere tecnico scientifico nelle materie di competenza della BNCF.
2. Il Consiglio formula suggerimenti e proposte per la predisposizione del programma di attività della BNCF e per il migliore svolgimento delle relative funzioni. Valuta lo specifico apporto delle attività della BNCF a livello nazionale e internazionale, anche attraverso la predisposizione di relazioni annuali di valutazione.
3. Il Consiglio scientifico esprime pareri non vincolanti.
4. Il Consiglio scientifico è nominato dal Direttore generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore.
5. È convocato dal Direttore della BNCF ed è composto da cinque membri, così individuati: il Direttore stesso; due responsabili delle articolazioni scientifiche interne alla BNCF; due membri esterni scelti dal Direttore della BNCF tra una rosa di nominativi proposta dal Direttore generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore tra esperti di alta qualificazione nel campo disciplinare e tematico di attività della BNCF, operanti in altre pubbliche amministrazioni ovvero in istituzioni private italiane e straniere.

6. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.

7. I componenti del Consiglio scientifico durano in carica tre anni, possono essere confermati una sola volta e la loro partecipazione è a titolo gratuito.

art. 6

Compiti istituzionali

1. La BNCF, quale Istituto preposto alla raccolta, conservazione, documentazione e valorizzazione della memoria storica della Nazione, al fine di favorire, con la trasmissione della conoscenza, il progresso della comunità, esplica le seguenti funzioni istituzionali:
 - a) raccoglie, ai fini della costituzione dell'Archivio nazionale della produzione editoriale italiana, i documenti d'interesse culturale destinati all'uso pubblico, realizzati su qualunque supporto, comprese le reti informatiche, e pervenuti per dono, acquisto e deposito legale in base a quanto disposto dalla legge 15 aprile 2004, n. 106 e dal relativo Regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252;
 - b) accresce, completa e valorizza le proprie collezioni anche attraverso gli acquisti in antiquariato in Italia e all'estero, nonché tramite scambio dei documenti o deposito dei medesimi;
 - c) acquisisce e documenta, in continuità con le sue raccolte, la produzione straniera in lingua italiana, la produzione estera sull'Italia e le traduzioni in altre lingue della produzione nazionale;
 - d) realizza i servizi bibliografici nazionali mediante la produzione, il coordinamento e la diffusione della Bibliografia nazionale italiana (BNI) nelle sue diverse serie, in conformità agli standard ed ai programmi internazionali;
 - e) conserva e tutela il patrimonio bibliografico antico e moderno, attuando politiche di prevenzione, restauro e digitalizzazione;
 - f) effettua ricerche e studi e attua le procedure per la conservazione nel lungo periodo delle risorse digitali;
 - g) cataloga e promuove la conoscenza e la fruizione del suo patrimonio bibliografico;
 - h) promuove la conoscenza del patrimonio bibliografico e la cultura mediante pubblicazioni, rassegne, mostre e convegni nazionali e internazionali;
 - i) assicura la valorizzazione del proprio patrimonio culturale attraverso la gestione in forma diretta o indiretta, anche stipulando accordi e convenzioni con enti pubblici e privati, nonché accordi di collaborazione con gli enti locali e territoriali;
 - j) produce gli strumenti nazionali relativi alla catalogazione semantica e svolge attività di ricerca e sperimentazione delle tecniche finalizzate al miglioramento dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali;
 - k) coopera al potenziamento del sistema bibliotecario italiano ed in particolare allo sviluppo del Servizio bibliotecario nazionale (SBN) d'intesa con l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU) e con la Biblioteca nazionale centrale di Roma (BNCR);
 - l) sviluppa la cooperazione internazionale, anche mediante la partecipazione ad organismi, progetti e convegni;
 - m) promuove ed organizza, anche di concerto con altre istituzioni, attività di formazione nell'ambito delle discipline biblioteconomiche e delle funzioni istituzionali;

n) presta attività di consulenza scientifica ad organismi pubblici e privati tramite le professionalità e le tecnologie di cui dispone.

2. Al fine di un ottimale utilizzo delle risorse, della diffusione e della qualità dei servizi, la BNCF coordina la propria attività con quella degli altri istituti centrali e ad autonomia speciale, vigilati e coordinati dalla Direzione generale competente.

art. 7

Bilancio di previsione, esercizio finanziario

1. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa.

2. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; ad esso si riferiscono il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.

3. Il bilancio di previsione è composto dal preventivo finanziario decisionale, dal preventivo finanziario gestionale, dal quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria e dal preventivo economico. Costituiscono allegati al bilancio di previsione annuale il bilancio pluriennale, la relazione programmatica, la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione e la relazione del Collegio dei revisori dei conti.

4. Tutte le entrate e tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale.

5. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio di previsione indica:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente;

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio senza distinzione tra operazioni in conto competenza ed in conto residui.

6. Nel bilancio di previsione è iscritto come prima posta dell'entrata l'ammontare presunto dell'avanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

7. Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio sulla base del programma annuale e delle concrete capacità operative della BNCF.

8. Il Consiglio di amministrazione, entro il mese di settembre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera il programma annuale degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie.

9. Il bilancio di previsione, redatto dal Direttore almeno quindici giorni prima della delibera dell'organo collegiale, è sottoposto all'attenzione del Collegio dei revisori dei conti che, a conclusione del proprio esame, redige apposita relazione, proponendone o negandone l'approvazione.

10. Il Consiglio di amministrazione, entro il mese di ottobre dell'anno che precede quello di riferimento, approva il bilancio di previsione da inviare, nei quindici giorni successivi, unitamente alle relazioni del Direttore e del Collegio dei revisori dei conti e ad una copia della deliberazione del Consiglio stesso, alla Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione di rispettiva competenza.

11. Quando l'approvazione del bilancio di previsione non interviene prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, il Ministero può autorizzare, per non oltre quattro mesi, l'esercizio provvisorio sulla

base dei dati del bilancio del precedente anno finanziario, nei limiti previsti dalla vigente normativa.

12. Il bilancio di previsione è articolato nei bilanci previsionali degli eventuali centri di spesa nei casi in cui l'organizzazione dei servizi della BNCF contenga tale articolazione.

art. 8

Preventivo economico

1. Il preventivo economico, redatto in conformità al regolamento per l'amministrazione e contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, espone il saldo finanziario di parte corrente e le poste attinenti ai fatti economici non finanziari aventi incidenza sulla gestione.

art. 9

Entrate e spese

1. Per le entrate e per le spese il Consiglio di amministrazione determina la denominazione e la numerazione dei capitoli in relazione alle esigenze funzionali ed organizzative.

art. 10

Riscossione delle entrate, ordinazione e pagamento delle spese

1. Ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, le entrate e le spese sono gestite con un conto in tesoreria unica tramite un'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, mediante rispettivamente reversali di incasso e mandati di pagamento emessi dalla BNCF.

2. Le entrate possono derivare da ordini di pagamento del competente centro di responsabilità e da proventi e contributi diversi di cui all'articolo 1.

3. Le reversali di incasso, numerate in ordine progressivo e munite del numero del capitolo di entrata del bilancio, sono firmate dal Direttore o da un suo delegato.

4. Le reversali e i mandati di pagamento sono corredati della documentazione giustificativa rispettivamente dell'entrata e della spesa.

5. I mandati non pagati alla fine dell'esercizio finanziario sono restituiti, tramite l'istituto bancario, alla BNCF per il trasferimento dal conto della competenza al conto dei residui o per il loro annullamento.

6. I mandati di pagamento sono firmati dal Direttore e dal funzionario amministrativo preposto all'ufficio contabilità e bilancio, per il riscontro amministrativo-contabile.

art. 11

Fondi di riserva

1. Nel bilancio annuale sono iscritti, in appositi capitoli, un fondo di riserva per le spese imprevedute e per le nuove e maggiori spese che si verificano nel corso della gestione. Su tale capitolo non possono essere emessi mandati di pagamento.

2. Lo stanziamento iscritto nel fondo di riserva di cui al comma 1 può essere utilizzato previa delibera del Consiglio di amministrazione e non può superare complessivamente il tre per cento delle spese correnti di competenza previste nel bilancio di previsione.

art. 12

Variazioni al bilancio annuale di previsione

1. Il Consiglio di amministrazione, previo parere del Collegio dei revisori dei conti, delibera le opportune variazioni alle iniziali previsioni di bilancio qualora nel corso della gestione gli stanziamenti risultino insufficienti per le effettive esigenze della BNCF oppure si verifichino maggiori entrate rispetto alle previsioni iniziali.

2. Tutte le proposte di variazione al bilancio di previsione sono deliberate dal Consiglio di amministrazione non oltre il 31 ottobre dell'esercizio finanziario cui il bilancio si riferisce e trasmesse, per l'approvazione, alla Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Tali deliberazioni soggette ad approvazione divengono esecutive dopo trenta giorni dalla data di ricezione delle stesse.

3. In ogni caso, le spese complessivamente impegnate non possono superare le entrate complessivamente accertate.

art. 13

Scritture contabili

1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza che per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.

2. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione dello stato dei beni di cui all'articolo 16.

3. Il sistema di scritture della BNCF si compone dei seguenti registri:

a) un partitario delle entrate, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere;

b) un partitario delle spese, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme impegnate e quelle rimaste da pagare;

c) un partitario dei residui, contenente per ciascun capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;

d) un giornale cronologico sia per le reversali che per i mandati emessi, con indicazioni separate delle riscossioni e dei pagamenti in conto residui;

e) i registri degli inventari.

4. Le scritture contabili di cui alle lettere d) ed e) devono essere effettuate su registri numerati e vidimati dal Direttore. Nell'ipotesi di scritture tenute con l'utilizzazione di sistemi di elaborazione automatica dei dati deve essere comunque garantita l'inalterabilità dei dati archiviati.

art. 14

Conto consuntivo

1. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel conto consuntivo redatto in termini di competenza e di cassa.

2. Il conto consuntivo è redatto secondo la classificazione di cui all'articolo 7.

3. Il rendiconto finanziario espone i risultati conseguiti durante l'esercizio in ordine al bilancio di previsione. Esso è redatto secondo la stessa articolazione del bilancio di previsione ed espone i relativi

dati distintamente per la competenza e per i residui secondo lo schema di cui al regolamento per l'amministrazione e contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

4. Il conto economico, redatto in conformità al preventivo economico di cui all'articolo 8, deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario. Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e negativi del conto economico.

5. Al conto consuntivo è annessa la situazione amministrativa che deve evidenziare i risultati di cassa e della gestione dei residui secondo lo schema di cui al regolamento richiamato nel comma 3.

6. Il conto consuntivo, viene presentato dal Direttore, unitamente ad una nota illustrativa, all'esame del Collegio dei revisori dei conti, che redige apposita relazione, almeno quindici giorni prima della riunione fissata dal Consiglio di amministrazione per la deliberazione di competenza.

7. Il Consiglio di amministrazione delibera il conto consuntivo entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

8. Entro quindici giorni dalla delibera il conto consuntivo è trasmesso, unitamente alle relazioni di cui al comma 6, ad una copia dell'estratto conto dell'istituto bancario tesoriere ed alla deliberazione del Consiglio di amministrazione, alla Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore e al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'approvazione di competenza.

art. 15

Residui

1. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono residui attivi.

2. Le spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi.

3. Annualmente è compilata, distintamente per esercizio di provenienza e per capitoli di bilancio, la situazione dei residui attivi e passivi riferiti agli esercizi anteriori a quello di competenza. La situazione dei residui deve indicare la consistenza al 1° gennaio, le somme riscosse nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili, nonché quelle rimaste da riscuotere.

4. La variazione dei residui attivi e passivi deve formare oggetto di apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione. Sulle variazioni dei residui il Collegio dei revisori dei conti è tenuto ad esprimere il suo parere.

5. La situazione dei residui e la deliberazione di cui al precedente comma sono allegate al conto consuntivo.

6. Costituiscono economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto nel corso dell'esercizio.

art. 16

Disciplina dei beni d'uso

1. I beni della BNCF appartengono al patrimonio dello Stato e sono concessi in uso alla BNCF stessa.

2. Per tali beni si osservano le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché quelle emanate in merito dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

3. I beni sono assunti in consegna, con debito di vigilanza, dal Direttore. La consegna si effettua per mezzo degli inventari.

4. Per le gestioni dei consegnatari e dei cassieri si osservano le disposizioni contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.

art. 17

Disciplina del servizio di tesoreria o di cassa

1. Il servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 e viene svolto secondo le modalità indicate in un'apposita convenzione approvata dal Consiglio di amministrazione.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni.

art. 18

Anticipazioni in contanti

1. Nel bilancio di previsione è previsto un apposito capitolo destinato al fondo di cassa, gestito dal Direttore o da un suo delegato.

2. Con il fondo di cui al comma 1 si può provvedere esclusivamente al pagamento delle minute spese di ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzioni, delle spese postali, nonché al pagamento di piccoli acconti per spese di viaggio e per indennità di missione.

3. Le eventuali integrazioni al fondo cassa devono essere deliberate dal Consiglio di amministrazione.

art. 19

Attività contrattuale

1. In relazione alle specifiche materie e nei limiti di valore correlativi, l'attività contrattuale è svolta con l'osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della normativa comunitaria e di quella nazionale vigente in materia.

2. Le spese da farsi in economia sono disciplinate dalla normativa vigente.

3. I contratti sono stipulati dal Direttore sulla base della deliberazione che ne autorizza la relativa spesa approvata dal Consiglio di amministrazione. Le funzioni di ufficiale rogante sono svolte dal funzionario amministrativo individuato dal direttore.

art. 20

Disposizioni transitorie

1. Il servizio di tesoreria è assicurato dall'istituto di credito che attualmente svolge tale servizio fino all'espletamento della procedura di cui all'articolo 17 e comunque fino alla scadenza della convenzione in essere.

art. 21

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si rinvia alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, concernente il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni.

2. Si applica, per quanto compatibile, la disciplina recata in materia di approvazione dei bilanci degli enti pubblici istituzionali dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.

D.M. 7 ottobre 2008

Soprintendenze dotate di autonomia speciale

(Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2008, registro n. 5, foglio n. 375)

Il Ministro per i beni e le attività culturali

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato";

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, recante "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato";

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, recante "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio";

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, recante "Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici";

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, recante "Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato";

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1998, n. 66, "Regolamento recante norme per il funzionamento amministrativo contabile e per la disciplina del servizio di cassa della soprintendenza archeologica di Pompei";

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, recante "Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze dotate di autonomia gestionale";

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 e successive modificazioni, recante "Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, della L. 6 luglio 2002, n. 137";

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le atti-

vità culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296", ed in particolare l'articolo 15;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2008 recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le attività culturali";

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 2008, in corso di registrazione, con il quale è stata definita la graduazione delle funzioni dirigenziali di seconda fascia, in linea con la nuova articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, adottata con il citato decreto ministeriale 18 giugno 2008;

Sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici nella riunione del 20 febbraio 2008; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella riunione del 21 febbraio 2008;

Decreta:

art. 1

Consiglio di amministrazione delle Soprintendenze speciali

1. Presso:

- la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare

- la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli

- la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma

- la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze

il Consiglio di amministrazione è composto:

a) dal Soprintendente che lo presiede;

b) dal funzionario amministrativo preposto all'ufficio contabilità e bilancio;

c) da un funzionario tecnico scientifico, nominato tra una terna di nominativi individuati dal Soprintendente, tra i responsabili dei Servizi o Laboratori;

d) da un componente designato dalla Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici;

e) da un componente designato dalla Conferenza Stato - Regioni scelto tra professori universitari, o altre categorie di esperti nella materia di competenza della Soprintendenza.

2. Presso:

- la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma

- la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei

il Consiglio di amministrazione è composto:

a) dal Soprintendente che lo presiede;

b) dal funzionario amministrativo preposto all'ufficio contabilità e bilancio;

c) da un funzionario tecnico scientifico, nominato tra una terna di nominativi individuati dal Soprintendente, tra i responsabili dei Servizi o Aree di attività;

d) da un componente designato dalla Direzione generale per i beni archeologici;

e) da un componente designato dalla Conferenza Stato-Regioni scelto tra professori universitari, o altre categorie di esperti nella materia di competenza della Soprintendenza.

3. I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Direttore generale competente. I componenti durano in carica tre anni con possibilità di essere confermati per una sola volta, con esclusione del Soprintendente e del funzionario amministrativo addetto all'ufficio contabilità e bilancio. I criteri di scelta dei componenti di cui alle lettere d) ed e) sono indicati dal Segretario generale con circolare. La partecipazione al Consiglio di amministrazione non dà titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennità o rimborsi di alcun tipo.

4. Il Consiglio di amministrazione determina e programma le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici, in coerenza con la direttiva generale del Ministro e con gli altri atti di indirizzo. In particolare: approva l'atto di organizzazione della Soprintendenza e le relative modifiche; delibera il programma di attività annuale e pluriennale della Soprintendenza e ne verifica la compatibilità finanziaria e l'attuazione; approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo; si esprime su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Soprintendente.

5. Il Soprintendente trasmette alla Direzione generale competente una relazione annuale sui risultati dell'attività della Soprintendenza.

art. 2

Collegio dei revisori dei conti

1. Presso le Soprintendenze speciali di cui all'articolo 1, opera il Collegio dei revisori dei conti, composto da due funzionari del Ministero per i beni e le attività culturali e da un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, nonché da due membri supplenti. I componenti, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, durano in carica tre anni con possibilità di essere confermati per una sola volta. Ai componenti del Collegio dei revisori spetta un compenso determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il Collegio svolge le attività relative al controllo di regolarità amministrativo-contabile.

**CIRCOLARE del Segretariato generale
11 novembre 2008, n. 270**

(Prot. n. 12920)

Ai Direttori generali, agli Istituti dotati di autonomia speciale, alla Conferenza Stato-Regioni e, per conoscenza, al Capo di Gabinetto

OGGETTO: DD.MM. 7 ottobre 2008 - Istituti dotati di autonomia speciale - Criteri per la scelta dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui alle lettere d) ed e).

Come noto, i decreti ministeriali del 7 ottobre 2008, registrati alla Corte dei Conti in data 20 ottobre 2008, prevedono disposizioni in materia di organizzazione degli Istituti indicati in oggetto.

Detti provvedimenti prevedono, in particolare, nell'articolo relativo al Consiglio di Amministrazione, che: "I criteri di scelta dei componenti di cui alle lettere d) ed e) sono indicati dal Segretario Generale con circolare".

Tenuto conto delle funzioni che il Consiglio di Amministrazione è chiamato a svolgere presso gli Istituti dotati di autonomia speciale e verificata la composizione definita nei sopraindicati decreti ministeriali, si indicano i criteri per la scelta dei componenti di cui alle lettere d) ed e) del Consiglio di Amministrazione.

IL COMPONENTE DI CUI ALLA LETTERA d), designato dal Direttore Generale competente, viene individuato tra i Dirigenti di seconda fascia ovvero tra i funzionari di livello apicale, in servizio presso l'Amministrazione. Competente alla designazione è:

la *Direzione Generale per i beni architettonici, storico artistici ed etnoantropologici* per:

- la Soprintendenza Speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare;

- la Soprintendenza Speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli;

- la Soprintendenza Speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma;

- la Soprintendenza Speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze;

la *Direzione Generale per i beni archeologici* per:

- la Soprintendenza Speciale per i beni archeologici di Roma;

- la Soprintendenza Speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei;

la *Direzione Generale per gli Archivi* per:

- l'Archivio Centrale dello Stato;

la *Direzione Generale per i beni librari, gli istituti culturali e il diritto d'autore* per:

- la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma;

- la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;

il *Segretario generale*, che procede all'individuazione tra i Dirigenti di seconda fascia ovvero tra i funzionari di livello apicale, in servizio presso l'Amministrazione, per:

- l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro.

IL COMPONENTE DI CUI ALLA LETTERA e), designato dalla Conferenza Stato-Regioni, viene scelto tra:

a) professori universitari, ordinari o associati, anche in congedo, con ampia esperienza, bibliograficamente documentata, nelle materie attinenti ciascun Istituto e specificamente:

in *Storia dell'arte (medievale, moderna, contemporanea)* per:

- la Soprintendenza Speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare;

- la Soprintendenza Speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli;

- la Soprintendenza Speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma;

- la Soprintendenza Speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze;

in *Archeologia, Storia dell'arte antica ed altre discipline storiche e/o archeologiche*, per:

- la Soprintendenza Speciale per i beni archeologici di Roma;

- la Soprintendenza Speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei;

in *Archeologia, architettura e storia dell'arte*, per:
 - l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro;
 in *Archivistica*, per:
 - l'Archivio Centrale dello Stato;
 in *Biblioteconomia*, per:
 - la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma;
 - Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
b) ovvero tra esperti operanti presso altre pubbliche amministrazioni con ampia documentata esperienza nel settore dell'economia dei beni culturali. Per i componenti di cui alla lettera *e)* si richiama, ai fini delle incompatibilità, l'art. 13, comma 7, del D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233.

* * *

CIRCOLARE del Segretariato generale

11 novembre 2008, n. 271

(Prot. n. 12922)

Ai Direttori generali, agli Istituti centrali, alla Conferenza Stato-Regioni e, per conoscenza, al Capo di Gabinetto

OGGETTO: DD.MM. 7 ottobre 2008 - Istituti centrali – Criteri per la scelta dei componenti del Comitato di gestione di cui alle lettere *d)* ed *e)*.

Come noto, i decreti ministeriali del 7 ottobre 2008, registrati alla Corte dei Conti in data 20 ottobre 2008,

prevedono disposizioni in materia di organizzazione degli Istituti indicati in oggetto.

Detti provvedimenti prevedono, in particolare, nell'articolo relativo al Comitato di gestione, che: "*I criteri di scelta dei componenti di cui alle lettere d) ed e) sono indicati dal Segretario Generale con circolare*".

Tenuto conto delle funzioni che il Comitato di gestione è chiamato a svolgere presso gli Istituti centrali e verificata la composizione definita nei sopraindicati decreti ministeriali, si indicano i criteri per la scelta dei componenti di cui alle lettere *d)* ed *e)* del Comitato di gestione.

IL COMPONENTE DI CUI ALLA LETTERA *d)*, designato dal Direttore Generale competente, viene individuato tra i Dirigenti di seconda fascia ovvero tra i funzionari di livello apicale, in servizio presso l'Amministrazione. Competente alla designazione è:

la *Direzione Generale per i beni architettonici, storico artistici ed etnoantropologici* per:

- l'Istituto centrale per la demotnoantropologia;

la *Direzione Generale per gli Archivi* per:

- l'Istituto centrale per gli archivi;

la *Direzione Generale per i beni librari, gli istituti culturali e il diritto d'autore* per:

- l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;

- l'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi;

il *Segretario generale*, che procede all'individuazione tra i Dirigenti di seconda fascia ovvero tra i funzionari di livello apicale, in servizio presso l'Amministrazione, per:

- l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;

- l'Opificio delle pietre dure;

- l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.

IL COMPONENTE DI CUI ALLA LETTERA *e)*, designato dalla Conferenza Stato-Regioni, viene scelto tra:

a) professori universitari, ordinari o associati, anche in congedo, con ampia esperienza, bibliograficamente documentata, nelle materie attinenti ciascun Istituto e specificamente:

in *Storia dell'arte (antica, medievale, moderna, contemporanea)* per:

- l'Opificio delle pietre dure;

- l'Istituto centrale per la demotnoantropologia;

in *Archeologia, architettura e storia dell'arte*, per:

- l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;

in *Archivistica o Biblioteconomia*, per:

- l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario;

in *Archivistica* per:

- l'Istituto centrale per gli archivi;

in *Biblioteconomia*, per:

- l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;

- l'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi;

b) ovvero tra esperti operanti presso altre pubbliche amministrazioni con ampia documentata esperienza nel settore dell'economia dei beni culturali.

Per i componenti di cui alla lettera *e)* si richiama, ai fini delle incompatibilità, l'art. 13, comma 7, del D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233.



TUTELA DEL PAESAGGIO

Il paesaggio nel secondo correttivo al Codice: punti di forza, elementi di criticità

Daniela Sandroni

Premessa

L'emanazione nel 2004 del decreto legislativo n. 42 recante *Codice dei beni culturali e del paesaggio* ha indubbiamente costituito una sostanziale innovazione nel panorama legislativo sia per la scelta di fondo, quella della codificazione in materia di patrimonio culturale, sia e tanto più per l'*innesto* per così dire del paesaggio e quindi dei beni paesaggistici nel patrimonio stesso.

L'articolo 2 del Codice laddove dichiara che il patrimonio culturale è «*costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici*» ha ampiamente superato la dicotomia che aveva caratterizzato la produzione legislativa pregressa, quella di normare diversamente e distintamente i *beni culturali* in senso stretto e tradizionale da un lato e i *beni paesaggistici* (e, precedentemente al Codice, anche *ambientali*) dall'altro.

È questo un superamento incomprensibile per alcuni¹, lodevole per altri², ma ormai, a distanza di quattro anni dall'emanazione del Codice, una realtà legislativa con la quale obbligatoriamente ci si deve confrontare.

La materia un tempo delle cosiddette «*bellezze naturali*» e delle «*bellezze individue*» ed oggi del paesaggio e dei beni paesaggistici è stata caratterizzata da alcuni fenomeni che qui sinteticamente si enunciano:

- lo sviluppo di norme dedicate (la legge n. 1497 del 1939, la legge n. 431 del 1985, il Testo unico del 1999) e, per alcuni versi, la sovrapposizione ad esse di norme, si potrebbe dire, *tangenti* al paesaggio, quali, ad esempio, quelle sulla pianificazione di bacino, sulle pianificazioni territoriali, sull'edilizia e sull'urbanistica, sulla valutazione di impatto ambientale e più recentemente sulla valutazione ambientale strategica;
- l'uso troppo spesso indifferenziato dei termini «*ambiente*» ed «*ambientali*» quali sinonimi dei termini «*paesaggio*» e «*paesistici*» (oggi *paesaggistici*) e quindi la difficoltà terminologica di approccio;
- il difficile confronto con la materia del governo del territorio, anche e soprattutto in sede di lettura interpretativa del Titolo V della Costituzione;
- il riparto di competenze tra Stato e Regioni sulla materia, riparto che troppo spesso e per troppo tempo si è caratterizzato per conflitti reali in diverse sedi, non ultima quella dinanzi alla Suprema Corte.

Rispetto ai fenomeni enunciati il legislatore del Codice ha costruito una risposta:

- riunificando la normativa di settore precedente;
- rinunciando definitivamente all'uso dei termini riferiti direttamente o indirettamente all'*ambiente* inteso esclusivamente come spazio fisico-naturale;
- attribuendo alla materia del paesaggio quel ruolo di primazia riconosciute dalla Corte Costituzionale;
- costruendo nella Parte terza del Codice (e davvero in tutto il decreto legislativo) obblighi ed opportunità di collaborazione fra Stato e Regioni.

A questo punto, è lecito chiedersi quali siano state le ragioni che hanno indotto il legislatore, a poca distanza dall'emanazione del Codice e a pochissima dai due decreti legislativi modificativi correttivi ed integrativi che sono del 2006, a riaffrontare nuovamente la materia del patrimonio culturale, incidendo fortemente sulla Parte terza del Codice che appare in gran parte novellata.

¹ Cfr. ad es. P. STELLA RICHTER, *La nozione di patrimonio culturale*, in Foro Amministrativo, CdS, 2004 e nella *Relazione introduttiva* in *Rivista giuridica di urbanistica*, 2008, fasc. 1-2, numero speciale: Atti del Convegno «*Modelli di composizione degli interessi nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio culturale*», Padova, 18-19 maggio 2007.

² A. CROSETTI, *La tutela naturalistica dei beni culturali*, in C. CUGURRA, E. FERRARI, G. PAGLIARI, (a cura di), *Urbanistica e paesaggio*, Atti dell'VIII Convegno AIDU, Parma 18-19 novembre 2005, Napoli, 2006.

All'osservatore esterno e più ancora all'operatore la novazione legislativa può apparire, a prima vista, un processo difficilmente comprensibile ed accettabile, causa di incertezza ed incostanza dispositiva in una materia, quella del paesaggio, di particolare incisività e delicatezza, sede di conflitti istituzionali e di interessi anche pubblici frequentemente contrapposti.

Ma l'esame delle disposizioni oggi costituenti la Parte terza del Codice rivela l'indubbia difficoltà di stringere un rapporto sostanziale con la normativa pregressa e soprattutto denota la ricerca costante di rinvenire, costruire o, per meglio dire, consolidare un legame inscindibile con i principi Costituzionali e il nuovo Titolo V da un lato e la Convenzione europea del paesaggio dall'altro³.

Infatti l'enunciazione dell'articolo 9 e quindi la collocazione del *paesaggio* tra i beni costituzionalmente protetti doveva comunque essere coniugata nell'alveo del rapporto fra lo Stato (e per esso il Ministero per i beni e le attività culturali) e le Regioni.

D'altra parte, la ratifica della Convenzione europea del paesaggio avvenuta con legge n. 14 del 2006, ha comportato per gli estensori del decreto legislativo n. 63 del 2008 l'obbligo di aderire ad un provvedimento di tipo pattizio, connotato come progetto politico di risposta alla volontà di partecipazione delle Comunità locali a processi decisionali di intervento sul territorio o piuttosto sui paesaggi che caratterizzano i territori dei Paesi europei firmatari della Convenzione.

Lo scenario di fondo sul quale si è collocata la scrittura del secondo correttivo ha avuto quali elementi connotativi:

- la struttura della Convenzione europea del paesaggio e le tre azioni sul paesaggio che essa individua: «*protezione*» (ma *salvaguardia* nella traduzione italiana), «*pianificazione*» e «*gestione*» del paesaggio;
- l'orientamento della Corte Costituzionale della separazione del governo del territorio dalla tutela del paesaggio espresso nelle recenti sentenze n. 182 del 2006, n.367 del 2007, alle quali ora si affianca la decisione n. 180 del 2008;
- il conseguente ruolo del Ministero per i beni e le attività culturali e delle Regioni nelle tre azioni fondamentali;
- il rapporto fra il tradizionale strumento di tutela dei beni paesaggistici, quello del vincolo dichiarativo e il piano paesaggistico;
- il piano paesaggistico come possibile punto di confluenza e di articolazione delle tre azioni.

E questi elementi hanno dato luogo a sostanziali modifiche, si potrebbe dire ad una complessa riscrittura della Parte terza del Codice, rispetto alla quale appaiono nodali tre temi: quello della definizione del paesaggio, quello del rapporto tra vincolo e piano paesaggistico e quello dell'autorizzazione paesaggistica.

La definizione di paesaggio

Con il decreto n. 63 del 2008 il legislatore ha sostituito l'articolo 131 indicando una nuova e diversa definizione di paesaggio.

La Corte costituzionale, decidendo il ricorso di legittimità costituzionale presentato dalle Regioni Toscana, Calabria e Piemonte avverso il decreto legislativo n. 157, primo correttivo della Parte terza del Codice ha così affermato «... *Come si è venuto progressivamente chiarendo già prima della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, il concetto di paesaggio indica, innanzitutto, la morfologia del territorio, riguarda cioè l'ambiente nel suo aspetto visivo. Ed è per questo che*

³ Cfr. in proposito l'analisi serrata e approfondita di G. SEVERINI, «*Le nuove misure correttive e integrative*» in *Giornale di diritto amministrativo*, 10/2008 nella quale l'Autore utilizza il termine significativo e suggestivo di «*sciume normativo*».

l'art. 9 della Costituzione ha sancito il principio fondamentale della "tutela del paesaggio" senza alcun'altra specificazione. In sostanza, è lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, che è di per sé un valore costituzionale»⁴.

La Suprema Corte ha quindi accentuato l'aspetto morfologico del paesaggio, il suo riferimento stretto al territorio, specificandone l'aspetto visivo. E il valore costituzionale del paesaggio è appunto l'aspetto stesso nei suoi contenuti *ambientali e culturali*. L'assunto è di particolare rilievo e corrisponde a quello che non solo nella dottrina, ma forse oggi potremmo dire nel sentire comune, si denomina quale "paesaggio storico italiano", punto di confluenza dei caratteri per così dire somatici del territorio congiunti con gli effetti delle stratificazioni storiche.

Rispetto a tale statuizione, il correttivo del Codice costruisce all'articolo 131 una disposizione complessa che contiene in *nuce* tutta la nuova costruzione della Parte terza novellata.

Prima di tutto va osservato che il legislatore ha optato per un articolo pienamente definitorio: nell'articolo 131 vengono infatti determinati: il *paesaggio* in via generale e quel paesaggio che il Codice intende tutelare, la stessa *tutela del paesaggio* e la sua *valorizzazione*. È una scelta coraggiosa da un lato e complessa dall'altro, non scevra di difficoltà che si presta sicuramente a critiche, come in fondo avviene ogni qualvolta non si rispetti il noto brocardo *omnis definitio est diabolica*.

Il paesaggio viene indicato come «*il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni*».

La definizione data non corrisponde esattamente a quella presente nella Convenzione europea del paesaggio, ma non costituisce neanche la *summa* della concezione estetizzante, elitaria e crociana della legge Bottai con quella morfologico-ubicazionale della legge Galasso: è una visione che echeggia tutte queste ma se ne distingue. Il paesaggio coincide con il territorio nel quale l'elemento centrale appare l'*identità*, quindi l'identificazione. La coincidenza fra paesaggio e territorio, potremmo dire la territorialità del paesaggio, sembra ispirarsi proprio alla pronuncia della Corte Costituzionale, così come la considerazione dei fattori naturali e umani richiama quei *contenuti ambientali e culturali*, tuttavia l'accento sull'*identità* è elemento diverso. Il valore identitario del paesaggio è rinvenibile anche nella Convenzione europea del paesaggio, ma nella definizione oggi presente nel Codice manca un elemento fondamentale, quello della percezione da parte della popolazione: se il paesaggio è territorio identitario esso lo è per le popolazioni. La scelta di eliminare il riferimento discosta il Codice da quella valenza collettiva e sociale che pure l'Italia ha condiviso. Non si tratta di accedere ad una concezione di autodeterminazione sociale delle regole del paesaggio, ma semplicemente di sottolineare l'aspetto collettivo e comunitario del bene culturale paesaggio, il Codice del 2004 aveva operato questa scelta, l'averla abbandonata non sembra giustificato né dalla necessità di riaffermare la primazia della tutela, né dalla volontà di rafforzare il ruolo dello Stato in essa⁵.

Dalla definizione di paesaggio la novella transita a circostanziare l'oggetto della tutela nel Codice e cioè gli «... *aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali*». Di questa disposizione colpiscono due aspetti: la caratteristica *nazionale* dell'*identità* e l'attribuzione di *valore culturale* agli aspetti e ai caratteri che il Codice tutela.

Il primo aspetto denota come la novella, mentre afferma la considerazione del territorio come paesaggio, connoti invece di nazionalità quelle parti di esso meritevoli di tutela ed indirizzi in questa ottica le successive disposizioni della Parte terza sulla salvaguardia. È una scelta che insiste sulla valenza di riconoscibilità del paesaggio, ma che potrebbe oggi incorrere in

alcuni rischi, costituiti in Italia da una tendenza sia culturale che legislativa di distinguere il patrimonio culturale tra quello di valore nazionale e quello di valore locale, distinzione rispetto alla quale l'*identità nazionale* richiamata dal Codice potrebbe rivelare elementi di fragilità.

E ancora il richiamo alla nazionalità sottomette inevitabilmente (e irrimediabilmente?) la realtà dei *paesaggi*, pure identitari, ma molteplici, diversi e tipici che è rappresentata materialmente e visibilmente, appunto, nel nostro Paese e quindi è presente nel pensiero collettivo, nell'identificazione del gruppo sociale.

Di rimando, il legame costruito nell'articolo 131 tra l'*identità* ed i valori culturali fa assumere al paesaggio una doppia valenza: il paesaggio è esso stesso identitario poiché portatore di valori, ma è anche esso, in assoluto, un valore che concorre all'*identità*.

La *culturalità* del paesaggio è ribadita sia nella definizione di tutela che in quella di valorizzazione.

La tutela del paesaggio viene infatti finalizzata a *riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime*. Si tratta, a ben guardare, di una tutela che parte dal riconoscimento dei valori presenti ed approda al recupero di quelli depauperati, e che impone a tutti i soggetti che agiscono sul paesaggio l'obbligo della conservazione dei suoi *aspetti e caratteri peculiari*.

Ma anche la valorizzazione del paesaggio ha oneri in tal senso poiché essa *concorre a promuovere lo sviluppo della cultura*. La valenza culturale del paesaggio assume forse qui la sua più forte caratterizzazione: le attività di conoscenza, informazione e formazione, di riqualificazione e fruizione del paesaggio, così come la realizzazione di nuovi valori paesaggistici nelle quali si estrinseca la valorizzazione e che sono rese obbligatorie per le amministrazioni pubbliche sono finalizzate, appunto, a promuovere lo sviluppo della cultura. Il che conferma non solo che il paesaggio è considerato dal Codice parte integrante del patrimonio culturale, ma che la cultura in senso generale si sviluppa anche attraverso la valorizzazione del paesaggio. È un traslato di indubbio spessore che rappresenta una sfida sia normativa (le Regioni dovranno legiferare per adeguarsi al Codice) che sociale, poiché obbliga la collettività italiana ad una crescita.

Ed ancora la prevalenza della tutela sulla valorizzazione, che della prima deve rispettare le esigenze, compare nel dettato dell'articolo 131, determinando un parallelismo con i beni culturali per i quali l'affermazione di tale prevalenza compariva già nel testo del 2004.

Nello stesso tempo l'articolo 131 individua al comma 2 le funzioni dello Stato e delle Regioni in materia, introducendo la distinzione fra paesaggio e beni paesaggistici. Allo Stato spetta la determinazione dei principi e della disciplina dei beni paesaggistici, attuata appunto nel Codice, mentre alle Regioni (e alle province autonome) vengono riconosciute le attribuzioni sul territorio, limitate dalla potestà esclusiva di tutela del paesaggio, attribuita allo Stato. Ma, per quanto sopra detto, il paesaggio coincide nel Codice con il territorio espressivo di identità, da ciò discende la competenza piena delle Regioni alle quali, comunque, fin dal 1972 è stata attribuita la pianificazione territoriale.

E la distinzione operata dal correttivo del 2008 non solo chiarisce i rispettivi ruoli dello Stato e delle Regioni, nel solco della giurisprudenza costituzionale, ma denota una concezione che distingue piuttosto nettamente il ruolo del vincolo dichiarativo da quello del piano paesaggistico. Si tratta quindi di una triplice distinzione: quella tra paesaggio e beni paesaggistici, quella tra le funzioni dello Stato e quelle attribuite a Regioni e Province autonome, infine quella della tutela dichiarativa da quella operata attraverso il piano paesaggistico.

Il rapporto fra il vincolo dichiarativo ed il piano paesaggistico

Nel redigere il Codice del 2004 il legislatore aveva contemplato tre tipologie di beni paesaggistici: gli immobili e le aree oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico, cioè individuati, riconosciuti attraverso uno specifico provvedimento ministeriale ovvero regionale, le aree tutelate per legge, cioè quei beni sottoposti dalla legge Galasso alla salvaguardia e

⁴ Corte Costituzionale, sentenza 7 novembre 2007, n. 367 in www.cortecostituzionale.it

⁵ Cfr. sul punto P. CARPENTIERI, *Paesaggio e beni paesaggistici (tra Codice e Convenzione europea)*, Atti della Giornata di studi di diritto Amministrativo "I beni culturali e paesaggistici", Gaeta 2008.

quindi ai conseguenti obblighi ed infine i beni individuati dai piani paesaggistici e da questi strumenti sottoposti a misure di tutela. L'introduzione di questi ultimi beni era il riconoscimento normativo di un'operazione condotta da alcune Regioni, quali, ad esempio, il Lazio ed il Molise che già nei piani territoriali paesistici avevano perimetrato e regolamentato beni tipici dei loro territori.

Nel correttivo del 2008 questi ultimi beni subiscono però delle sostanziali modifiche: mentre il Codice aveva accentuato la loro specificità territoriale, indicandoli come *tipizzati*, ora la lettera c) dell'articolo 134 indica *ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156*. Si tratta quindi non più di beni tipici della regione, altri e diversi da quelli dichiarati o tutelati *ope legis*, ma di immobili ed aree, per la cui individuazione viene richiamato esplicitamente l'articolo 136, quindi la procedura dichiarativa, mentre la tutela viene affidata ai piani paesaggistici, sia ai nuovi piani elaborati ed approvati in applicazione del Codice, sia a quelli già operativi, che dovranno essere rivisitati ed adeguati alle nuove disposizioni. E questa lettura appare confermata dall'articolo 143, dove al comma 1, lettera d), tra le fasi di elaborazione del piano paesaggistico si prevede *l'eventuale individuazione di ulteriori immobili ed aree di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c)*.

È lecito perciò chiedersi quale possa essere l'opportunità di tutela per beni paesaggistici che siano tipici, proprio identitari di una regione, si pensi alle crete senesi, ai territori delle masserie pugliesi, all'agro romano.

La risposta sembra rinvenibile nella successiva lettera e) che prevede *l'individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione*.

L'utilizzazione del termine *contesti* depono per l'individuazione di aree da tutelare e non di singoli immobili, di zone, quindi, prescelte e per le quali il piano paesaggistico indica regole specifiche di tutela e d'uso.

Si tratta in definitiva di una *species* che non viene enumerata tra i beni paesaggistici e che trova il suo spazio di riconoscimento solo nel piano paesaggistico.

Ma l'aspetto più rilevante nella Parte terza novellata è il rapporto tra i beni paesaggistici enumerati all'articolo 134 ed il piano paesaggistico.

Il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale il vincolo è il presupposto del piano trova non solo un riconoscimento ma il proprio rafforzamento nelle disposizioni del Codice, come è riscontrabile nell'articolo 138, dove si dispone che la dichiarazione di notevole interesse pubblico non è suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano.

Si tratta di una dichiarazione che contiene non più la mera descrizione del bene paesaggistico e la sua perimetrazione, ma anche e soprattutto detta la specifica disciplina per la conservazione dei valori espressi da quel bene, le prescrizioni d'uso che garantiscono la salvaguardia dei caratteri peculiari del territorio che con la dichiarazione si intende tutelare.

I vincoli dichiarativi sono resi quindi quanto più efficaci per la tutela effettiva dei beni e quanto più simili alle misure di tutela tradizionalmente contenute nei provvedimenti relativi ai beni culturali.

E il legislatore attribuisce un ruolo determinante a questa disciplina d'uso, tanto è vero che l'articolo 141-bis obbliga Ministero e Regioni ad integrare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico precedentemente adottate, connotandole, appunto, con le specifiche misure di tutela.

L'eventuale inerzia regionale alla scadenza del 31 dicembre 2009 trova l'intervento sostitutivo del Ministero.

Si tratta in buona sostanza di una prevalenza del vincolo sul piano, il ché può far ipotizzare una sorta di sfiducia di fondo del legislatore nello strumento del piano paesaggistico, alle carenze del quale (e anche all'ipotesi estrema della sua inesistenza) può supplire il vincolo, connotato dalle misure conservative che garantiscano l'utilizzazione corretta del bene paesaggistico.

E l'ipotesi trova conferma in altre due disposizioni introdotte dalla novella del 2008: l'attribuzione al Ministero del potere di dichiarare il notevole interesse pubblico di immobili ed aree e la copianificazione obbligatoria. Il legislatore, nel regolare all'articolo 138 l'avvio del procedimento di dichiarazione, ha fatto salvo il potere del Ministero di adottare provvedimenti dichiarativi, con l'unico limite della richiesta di parere della Regione interessata, parere obbligatorio ma non vincolante da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta: si tratta di un potere che dalla scrittura testuale non sembra subordinato dall'inerzia della commissione regionale, ma affidato "comunque" allo Stato, proprio in virtù del valore costituzionale del paesaggio e quindi del bene paesaggistico che di esso è parte caratterizzante. Contemporaneamente, l'articolo 135 rende obbligatoria l'elaborazione congiunta del piano paesaggistico tra Ministero e Regioni per i beni paesaggistici, così come indicati dal nuovo articolo 134: la ricognizione e l'analisi del territorio regionale già tutelato, così come la scrittura delle regole di utilizzazione deve essere quindi necessariamente condivisa. La pianificazione del restante territorio regionale è invece lasciata all'eventualità di un accordo.

È indubbiamente la statuizione di un duplice assunto: se i beni paesaggistici sono gli elementi caratterizzanti del paesaggio, bene costituzionalmente protetto, la loro individuazione, il loro riconoscimento e la loro tutela deve vedere un ruolo centrale e preminente dello Stato, mentre la valorizzazione e la fruizione del territorio, può e deve vedere l'agire delle Regioni, concorrenzialmente allo Stato.

La soluzione normativa prescelta appare confortata dalla Corte Costituzionale che ha recentemente ribadito, ancora una volta, come «... sul territorio vengono a gravare più interessi pubblici: da un lato, quelli concernenti la conservazione ambientale e paesaggistica, la cui cura spetta in via esclusiva allo Stato, in base all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.; dall'altro, quelli riguardanti il governo del territorio e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali (fruizione del territorio), che sono affidati, in virtù del terzo comma dello stesso art. 117, alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni. In definitiva, si «tratta di due tipi di tutela, che ben possono essere coordinati fra loro, ma che debbono necessariamente restare distinti»⁶.

Il procedimento di autorizzazione paesaggistica

La procedura per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica costituisce il terzo tema centrale delle innovazioni presenti nel correttivo del 2008.

Ed è questa la disposizione sulla quale si orienta più frequentemente l'attenzione del cittadino, così come quella del professionista o dell'amministratore pubblico, in quanto è il titolo abilitativo alla trasformazione dei beni paesaggistici.

Il Codice aveva apportato notevoli innovazioni a questa procedura, introdotta dalla legge Bottai: la previa individuazione del corredo documentale della richiesta, poi avvenuta con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2005, l'autonomia dell'autorizzazione dagli altri titoli abilitativi all'edificazione, alla trasformazione dei luoghi dei quali essa diviene il presupposto, l'impossibilità del rilascio *ex post*, la durata quinquennale che comporta alla scadenza del termine l'attivazione di una nuova richiesta.

Ma è soprattutto nel rapporto tra potestà regionale e potestà ministeriale che si incentra l'attenzione del Codice: il tradizionale controllo successivo di legittimità delle autorizzazioni introdotto dalla legge Galasso ed affidato alle Soprintendenze che lo esercitano tramite l'annullamento è sostituito dal parere preventivo, obbligatorio.

Questo parere diviene *vincolante* nel correttivo del 2008, si tratta quindi di un parere conformativo, lo *spatium* decisionale della Regione o, quasi sempre, del Comune delegato è notevolmente ridotto: la verifica dell'obbligatorietà dell'autorizzazione, la verifica della documentazione a corredo,

⁶ Corte Costituzionale, 30 maggio 2008, n. 180.

l'accertamento della conformità dell'intervento con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico e nei piani paesaggistici si concretano in una relazione illustrativa, inviata al Soprintendente. Ma è questo soggetto che verifica la compatibilità paesaggistica dell'intervento progettato e comunque anche la conformità di questo al piano paesaggistico e alle misure di gestione del bene contenute nel provvedimento di tutela. Quindi il rilascio di autorizzazione ovvero il diniego da parte dell'Amministrazione che riceve l'istanza è meramente conformativo del parere reso dal Soprintendente.

L'articolo 146 che regola appunto l'autorizzazione contiene al comma 5 una previsione, per così dire, a lungo termine: dopo l'introduzione delle prescrizioni d'uso in tutti i provvedimenti di vincolo ministeriali o regionali e dopo la verifica da parte del Ministero dell'adeguamento degli strumenti urbanistici ai piani paesaggistici aderenti al Codice, il parere del soprintendente assume natura non vincolante. Si tratta di una scelta che accentua l'aspetto collaborativo tra Ministero e Regioni che debbono copianificare i beni paesaggistici, ma che, nello stesso tempo, privilegia il ruolo del Ministero, in quanto da una parte dopo la scadenza del 31 dicembre 2009 è il Ministero che sostituisce la Regione inadempiente nell'integrare le proprie dichiarazioni di notevole interesse pubblico, dall'altra è la verifica ministeriale dell'adeguamento degli strumenti urbanistici il limite discriminante del parere vincolante.

Ma il nuovo articolo 146 contiene un'altra norma incisiva rispetto alle potestà regionali in materia di gestione: la delega della funzione autorizzatoria è subordinata alla verifica dell'adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e della garanzia di differenziazione tra attività di tutela paesaggistica e funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia da parte degli Enti delegati. La verifica di queste caratteristiche deve essere compiuta entro il termine del 31 dicembre 2008, così come indicato dall'articolo 159, recentemente novellato. Infatti il 31 dicembre 2008 segna il limite temporale tra la procedura transitoria ancora operante, quella del possibile annullamento dell'autorizzazione, e la nuova procedura fin qui descritta.

L'esito negativo della verifica comporta per la Regione l'adozione di misure modificative dell'assetto delle funzioni delegate, mentre l'inerzia determina la decadenza delle deleghe. Il legislatore ha quindi risposto ad uno dei problemi più rilevanti in tema di paesaggio: la confluenza in un unico soggetto pubblico, in genere il Comune, della duplice competenza alla funzione autorizzatoria paesaggistica ed alla funzione amministrativa in materia urbanistico-edilizia, con la frequente e spesso deleteria preminenza della seconda funzione sulla prima. La verifica da parte delle Regioni si appunta infatti sulla capacità di esercitare la competenza delegata garantendo una effettiva tutela del bene paesaggistico e sulla distanza, o meglio scissione, fra le due materie: quella della salvaguardia del paesaggio e quella dell'urbanistica, con la prevalenza della prima, in linea quindi con il dettato costituzionale.

La novella ha poi regolamentato anche l'eventuale inerzia del soprintendente, prevedendo la facoltà per l'amministrazione competente di indire una conferenza di servizi. Si tratta però di una conferenza del tutto dissimile da quella regolamentata dalla legge 241 del 1990: il soprintendente può anche non partecipare ma inviare il parere per iscritto, la pronuncia della conferenza deve avvenire entro il termine perentorio di quindici giorni. Infine è disposto che l'amministrazione competente si pronunci comunque scaduto inutilmente il termine di sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente. Il legislatore vuole cioè evitare un silenzio inadempimento che potrebbe essere letto come un assenso implicito e dare luogo, quindi, alla trasformazione del bene paesaggistico al di fuori di qualsiasi verifica.

Il rigore delle disposizioni sull'autorizzazione fin qui esaminate ed il ruolo centrale indubbiamente attribuito agli organi ministeriali è in un certo qual modo temperato dalla previsione, anch'essa nuova, contenuta nel comma 9 dell'articolo 146. Entro il termine del 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro, d'intesa con la Conferenza unificata (e quindi con tutti i soggetti pubblici che a vario titolo hanno competenze in materia di paesaggio), sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autoriz-

zazione per gli interventi di *lieve entità* secondo criteri di snellimento e di concentrazione dei procedimenti. Da queste procedure semplificate è però esclusa la denuncia di inizio d'attività che non potrebbe certo conciliarsi con la primarietà della tutela paesaggistica.

Si tratta comunque di una disposizione innovativa: per la prima volta il legislatore accede all'idea che sia possibile determinare una graduazione degli interventi da realizzare sui beni paesaggistici, individuando quelli la cui incidenza è lieve e che quindi, per questi, si possa costruire una procedura semplificata che riunisca insieme più procedimenti. È una scelta in linea con il principio di semplificazione oggi consolidato, ma che nella costruzione del provvedimento dedicato non potrà non tenere conto del rapporto tra tipologie di interventi e specificità dei diversi paesaggi.

La novella legislativa ha poi introdotto una novità rilevante in materia di coltivazione di cave e torbiere che ricadano su aree tutelate, rendendo applicabile la procedura ordinaria e quindi attribuendo ai soprintendenti l'espressione del parere in materia. Fino ad ora, infatti, in virtù del parere n. 369/1989 reso dalla seconda sezione del Consiglio di Stato, è stato il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare ad esercitare il controllo successivo di legittimità sulle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dalle Regioni o dagli Enti delegati, mentre alle soprintendenze erano affidate le competenze per le attività minerarie di ricerca ed estrazione.

Il secondo correttivo attribuisce invece al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare le competenze per le attività minerarie di ricerca ed estrazione, previa l'acquisizione delle valutazioni sui profili paesaggistici del soprintendente che si pronuncia nel termine di trenta giorni.

Il legislatore ha quindi riconosciuto la maggiore incisività della coltivazione delle cave e delle torbiere sul paesaggio, riconoscibile comunque *ictu oculi*, tramite la procedura ordinaria, quindi assoggettando il rilascio di autorizzazione al parere conformativo del soprintendente, mentre ha lasciato ad una semplice valutazione le attività minerarie, meno aggressive rispetto al bene paesaggistico.

È una scelta ampiamente condivisibile e certamente rispondente alle esigenze della tutela efficace, con un unico elemento di incertezza nell'attività sostanziale: quello dell'affermazione contenuta nel comma 14 dell'articolo 146 *«ferme restando anche le competenze del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge 8 luglio 1986, n. 349.»* Ma questo articolo si riferisce testualmente alle *«funzioni di competenza dello Stato nelle materie di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di cave e torbiere, da esercitarsi di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.»* Si tratta quindi della medesima funzione di autorizzazione paesaggistica, sarà quindi senz'altro necessario un intervento correttivo, per evitare la duplice pronuncia di due Dicasteri sulla medesima fattispecie.

Conclusioni

Le modifiche introdotte dal secondo correttivo del Codice avranno conseguenze sull'attività degli uffici ministeriali: l'obbligo della pianificazione congiunta, la nuova procedura di autorizzazione paesaggistica determineranno senza dubbio un impegno notevole e complesso al quale sono tenute a partecipare le Soprintendenze, le Direzioni regionali e la Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea alla quale spetta il compito di coordinare le azioni di tutela, di pianificazione, di gestione e di valorizzazione del paesaggio.

Ma le disposizioni del Codice per il restauro, il risanamento e la riqualificazione delle aree degradate e compromesse, la formazione sulle tematiche del paesaggio costituiscono una sfida affascinante che va al di là delle competenze tradizionalmente esercitate, è una chiave di volta per costruire una vera e propria *cultura del paesaggio*, una strada lunga, difficile eppure ormai indispensabile verso una tutela reale che coniughi la salvaguardia dei connotati e delle indiscutibili valenze del paesaggio italiano con le esigenze di trasformazione.

La sentenza della Corte Costituzionale sul rapporto tra tutela del paesaggio e governo del territorio

Velia Rizza

La sentenza della Corte Costituzionale n. 367/2007 ha dato risposte puntuali e precise alle numerose questioni che, nel tempo, hanno caratterizzato il dibattito sul rapporto tra tutela del paesaggio e governo del territorio, oggetto di normative diverse e diverse competenze istituzionali.

La Costituzione all'art. 9 ha stabilito il principio di base secondo cui la "Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione" sottolineando, in tal modo, il forte nesso tra tutela del patrimonio e tutela del paesaggio, quali fattori identitari del Paese.

Tuttavia, negli anni successivi, il quadro giuridico è divenuto più complesso e articolato a causa di una stratificazione di norme e di un intreccio di competenze, in alcuni casi sovrapponibili o conflittuali, specie dopo la riforma del Titolo V della Costituzione.

Difficile cogliere agevolmente il filo conduttore della normativa.

Da parte della dottrina è stata proposta una lettura basata su due principali chiavi interpretative, da un lato "la specificità" della tutela del paesaggio che, per i suoi caratteri peculiari, non è assorbibile né assimilabile alla disciplina dell'uso e governo del territorio, l'urbanistica; dall'altra "l'integrazione" e la reciproca interattività tra le due discipline, quanto meno per il fatto che entrambe insistono sullo stesso bene, il territorio, possono adottare strumenti giuridici comuni e porsi, a volte, obiettivi analoghi. Fattore importante nell'evolversi del pensiero dottrinario si è dimostrato il mutare del concetto stesso di paesaggio e il variare dei valori giuridici oggetto di tutela.

Sul tema è risultato decisivo l'apporto della giurisprudenza costituzionale. Fin dalle pronunce degli anni ottanta, infatti, la Corte supera la visione tradizionale che identificava il paesaggio con "le bellezze naturali" introducendo una nozione di tutela improntata a integralità e globalità. "Il territorio può bene essere da un lato punto di riferimento della pianificazione territoriale come ordine complessivo ai fini della reciproca compatibilità degli usi e delle trasformazioni del suolo nella dimensione spaziale considerata . . . , dall'altro lato essere punto di riferimento di una regolamentazione degli interventi orientata all'attuazione del valore paesaggistico come aspetto del valore estetico-culturale secondo scansioni diverse perché legate a scelte di civiltà di più ampio respiro" (sentenza n. 359/85).

In anni più recenti appaiono significative la sentenza 182/2006 secondo cui il "paesaggio va rispettato come valore primario" e la sentenza 232/2006 che recita: "la tutela dell'ambiente . . . rappresenta un compito nell'esercizio del quale lo Stato conserva il potere di dettare standard di protezione uniformi, validi in tutte le Regioni e non derogabili da queste". E con riferimento all'intreccio di competenze "non si esclude affatto che leggi regionali emanate nell'esercizio della potestà concorrente possono assumere tra i propri

scopi anche finalità di tutela ambientale" aggiungendo "è significativo che la Costituzione preveda forme di intesa e coordinamento tra Stato e Regioni . . .". Tuttavia, afferma la Corte, "la disciplina regionale è in funzione di una tutela non sostitutiva, bensì diversa e aggiuntiva".

La sentenza 367/2007 ribadisce ulteriormente tali assunti.

In primo luogo nella definizione del paesaggio che "indica innanzi tutto la morfologia del territorio". È "lo stesso aspetto del territorio", precisa, che per i "contenuti ambientali e culturali che contiene è di per sé un valore costituzionale". Un valore "primario" e anche "assoluto" chiarisce ulteriormente, la cui tutela "costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni". Si tratta di "due tipi di tutela che ben possono essere coordinati fra loro ma che debbono necessariamente restare distinti".

I profili della materia sono stati recentemente ridisegnati dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni, che ha recepito molte delle indicazioni della Corte Costituzionale. Da sottolineare, a tale proposito, l'inclusione dei beni paesaggistici nella nozione di patrimonio culturale, all'art. 2, o la definizione, all'art. 131, del paesaggio "il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni" in sintonia con quanto affermato nella sentenza 367 secondo cui il bene oggetto di tutela non si riferisce al "concetto astratto delle bellezze naturali", ma "all'insieme delle cose, beni materiali o le loro composizioni che presentano valore paesaggistico".

È sicuramente importante poi la previsione di una cooperazione Stato-Regione nella definizione congiunta di idonee politiche paesaggistiche e la previsione di ipotesi di accordo e d'intesa quali strumenti operativi, traducendo, così, in norma il principio di "leale collaborazione" che ha sempre caratterizzato l'intervento della Corte in materia.

Grande sintonia si riscontra, inoltre, con i principi della Convenzione Europea del paesaggio, secondo cui la tutela riguarda gli "spazi naturali, rurali, urbani e periurbani . . ." e concerne sia i paesaggi di eccezionale pregio che quelli degradati.

Indicazioni tradotte dal Codice non solo nell'impegno alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio, ma anche alla riqualificazione e al recupero di quei beni che hanno subito aggressioni o danni.

La previsione, infine, di attività di formazione, informazione e conoscenza delle problematiche del paesaggio, costituisce sicuramente un presupposto indispensabile per perseguire efficacemente quegli obiettivi di qualità che devono caratterizzare l'azione di tutte le pubbliche amministrazioni che, per le rispettive competenze, intervengono sul territorio.

* * *

SENTENZA N. 367 della Corte Costituzionale 7 novembre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

(Pubblicata in G.U. Corte Costituzionale 14 novembre 2007, n. 44)

Paesaggio (tutela del) - Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) - Disposizioni correttive ed integrative - Ricorso della Regione Calabria - Delibera della Giunta di autorizzazione all'impugnazione - Omessa indicazione delle norme da sottoporre a scrutinio di costituzionalità - Inammissibilità del ricorso - Conseguente assorbimento di ogni pronuncia sull'istanza di sospensione ai sensi dell'art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

- D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157, artt. 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 27, 28 e 29.

- Costituzione, artt. 76, 77, 114, 117, 118 e 119; legge 6 luglio 2002, n. 137, art. 10, comma 4.

Paesaggio (tutela del) - Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) - Disposizioni correttive ed integrative - Piano paesaggistico - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica - Parere della Soprintendenza - Prevista obbligatorietà ed efficacia vincolante

- Ricorso della Regione Toscana - Raggiungimento, successivamente al deposito del ricorso, dell'intesa Stato-Regione in ordine alla elaborazione del piano paesaggistico - Cessazione della materia del contendere.

- D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157, artt. 13 e 16.

- Costituzione, artt. 76, 114, 117 e 118.

Paesaggio (tutela del) - Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) - Disposizioni correttive ed integrative - Ricorso della Regione Piemonte - Ritenuta violazione della delega legislativa sotto il profilo procedurale - Esclusione - Adozione della disciplina impugnata previo confronto Stato-Regioni, nel rispetto delle procedure previste nella legge delega - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157, artt. 1, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16 e 24.

- Costituzione, art. 76; legge 6 luglio 2002, n. 137, art. 10, comma 3.

Paesaggio (tutela del) - Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) - Di-

sposizioni correttive ed integrative - Ricorsi delle Regioni Toscana e Piemonte - Ritenuto eccesso di delega per non consentita introduzione di rilevanti innovazioni alla normativa previgente - Questioni prospettate genericamente - Inammissibilità.

- D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157, artt. 12, 25 e 26.

- Costituzione, art. 76; legge 6 luglio 2002, n. 137.

Paesaggio (tutela del) - Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) - Disposizioni correttive ed integrative - Ricorso della Regione Piemonte - Ritenuto eccesso di delega per non consentita introduzione di rilevanti innovazioni alla normativa previgente - Questioni prospettate genericamente - Inammissibilità.

- D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157, artt. 1, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16 e 24.

- Costituzione, art. 76; legge 6 luglio 2002, n. 137.

Paesaggio (tutela del) - Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) - Disposizioni correttive ed integrative - Ricorso della Regione Piemonte

- Questioni prospettate genericamente - Inammissibilità.

- D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157, artt. 1, 5, 8, 10 e 12.

- Costituzione, artt. 97, 117 e 118.

Paesaggio (tutela del) - Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) - Disposizioni correttive ed integrative - Reintroduzione *ex lege*,

con vigenza illimitata, del vincolo paesaggistico per le categorie di beni tutelate dalla legge n. 431 del 1985 - Preclusione per le Regioni di individuare con il piano paesaggistico i corsi d'acqua irrilevanti dal punto di vista del paesaggio - Ricorso della Regione Toscana -

Lamentata incidenza su funzioni attinenti al governo del territorio e alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali riservate alla potestà concorrente regionale

- Denunciata violazione del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157, art. 12.

- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118.

Paesaggio (tutela del) - Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) - Disposizioni correttive ed integrative - Conservazione dell'efficacia dei provvedimenti di imposizione dei vincoli paesaggistici introdotti in via transitoria con decreti ministeriali, in attuazione della legge n. 431 del 1985 - Ricorso della Regione Toscana -

Denunciata indebita ingerenza nelle funzioni regionali in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni ambientali e culturali, nonché ritenuta violazione del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157, art. 25.

- Costituzione, artt. 117 e 118.

Paesaggio (tutela del) - Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) - Disposizioni correttive ed integrative - Autorizzazione paesaggistica - Estensione del potere di annullamento da parte della Soprintendenza anche per motivi di merito - Ricorso della Regione Toscana -

Denunciata violazione delle competenze regionali nonché del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157, art. 26.

- Costituzione, artt. 117 e 118.

Paesaggio (tutela del) - Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) - Disposizioni correttive ed integrative -

Attribuzione del potere sostitutivo al Ministero dei beni e le attività culturali e alle Soprintendenze con automatico effetto allo scadere dei termini prefissati all'attività regionale per la tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici - Ricorso

della Regione Piemonte - Denunciata violazione dei presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo statale

- Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157, artt. 11, 13, 16 e 24.

- Costituzione, art. 120.

Considerato in diritto

1. - Con tre distinti ricorsi (iscritti rispettivamente ai numeri 81, 82 e 83 del registro ricorsi dell'anno 2006) le Regioni Toscana, Calabria e Piemonte hanno promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio).

In particolare, sono stati impugnati: dalla Regione Toscana gli artt. 12, 13, 16, 25 e 26; dalla Regione Calabria gli artt. 1, 5, da 7 a 14, 16, 18, 27, 28 e 29; e dalla Regione Piemonte, gli artt. 1, 5, 8, da 10 a 13, 16 e 24.

1.1. - Tutte le Regioni ricorrenti lamentano, in riferimento a ciascuna disposizione denunciata, la violazione dell'art. 76 (e la Regione Calabria anche dell'art. 77) della Costituzione, per eccesso di delega, evocando a norma interposta l'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici), il cui comma 4 prevede la possibilità per il Governo di adottare, in materia di beni culturali ed ambientali (comma 1, lettera a), «disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi [...] nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo».

Ci si duole del fatto che, mentre la delega autorizzava esclusivamente l'introduzione di «limitate disposizioni correttive e/o integrative», che risultassero eventualmente necessarie a seguito «di un primo monitoraggio della sua applicazione», il decreto legislativo n. 157 del 2006 avrebbe invece apportato «rilevanti innovazioni» al sistema disegnato dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), incidendo in modo pregiudizievole sulle potestà regionali in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni ambientali.

La Regione Calabria lamenta, peraltro, che l'iter procedurale adottato per l'emanazione del d.lgs. n. 42 del 2004 sarebbe stato totalmente diverso rispetto a quello che ha portato all'approvazione delle norme «correttive» contenute nel d.lgs. n. 157 del 2006 e ciò appunto in contrasto con il citato art. 10, comma 4, della legge n. 137 del 2002.

1.2. - Le ulteriori censure evocano a parametri gli artt. 114, 117, 118, 119 e 120 Cost. (e la Regione Piemonte anche l'art. 97 Cost.), secondo profili differenziati, ma tutti riconducibili alla prospettata lesione delle competenze regionali in materia di valorizzazione dei beni ambientali, di governo del territorio, nonché alla violazione del principio di leale collaborazione anche in riferimento all'esercizio del potere sostitutivo. In particolare:

l'art. 1 del d.lgs. n. 157 del 2006 (che sostituisce l'art. 5 del Codice) è impugnato dalla Regione Calabria e dalla Regione Piemonte, in quanto prevede «una parallela competenza dello Stato che si estende a tutti gli ambiti amministrativi considerati, ben al di là dei compiti essenziali di tutela e di salvaguardia di valori, principi, criteri unitari»;

l'art. 5 (che sostituisce l'art. 135 del Codice), è impugnato dalla Regione Calabria, nella parte in cui, ai commi 1 e 3 dell'art. 135, prevede nuove compe-

tenze statali; e dalla Regione Piemonte in quanto determina «una significativa modificazione della individuazione dell'oggetto della pianificazione paesaggistica», con conseguente «sostanziale riduzione dell'attività pianificatoria del territorio nella sua complessità»;

l'art. 7 (che sostituisce l'art. 137 del Codice) è censurato dalla Regione Calabria ove, al comma 2 dell'art. 137, regola la composizione delle commissioni regionali con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni paesaggistici;

l'art. 8 (che sostituisce l'art. 138 del Codice) e l'art. 10 (che sostituisce l'art. 140) sono impugnati dalle Regioni Calabria e Piemonte nella parte in cui, rispettivamente al comma 2 dell'art. 138 ed al comma 1 dell'art. 140, fissano termini procedurali per il compimento di atti di competenza regionale, asseritamente ingiustificati secondo esigenze di generale tutela od uniformità di comportamenti e che oltretutto prevedono tempi assai ristretti ed incongruenti con la natura ed il contenuto delle attività a cui si riferiscono;

per motivi analoghi è impugnato dalla Regione Calabria anche l'art. 11 (che sostituisce l'art. 141 del d.lgs. n. 42 del 2004), nella parte in cui, al comma 1 dell'art. 141, rinvia ai termini fissati dagli artt. 138 e 139;

l'art. 12 (che sostituisce l'art. 142 del Codice) è impugnato dalla Regione Toscana «nella parte in cui reintroduce l'illimitata vigenza del vincolo paesaggistico per le categorie di beni tutelate ai sensi della legge n. 431/1985, nonché con particolare riferimento al comma 3 dello stesso art. 142, nella parte in cui preclude alle Regioni di individuare con il piano paesaggistico i corsi d'acqua irrilevanti dal punto di vista del paesaggio»;

è impugnato, altresì, dalla Regione Calabria nella parte in cui dispone che le aree indicate «Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo» (alinea del comma 1); infine, è censurato dalla Regione Piemonte perché comporterebbe una ulteriore «diminuzione e limitazione della portata delle funzioni regionali di pianificazione paesaggistica»;

l'art. 13 (che sostituisce l'art. 143 del Codice) è impugnato dalla Regione Toscana, nella parte in cui prevede che il parere del soprintendente nel procedimento autorizzatorio sia oltre che obbligatorio anche vincolante, fino all'approvazione del piano paesaggistico elaborato di intesa; è denunciato dalla Regione Calabria, nella parte in cui prevede che il parere del soprintendente nel procedimento autorizzatorio sia oltre che obbligatorio anche vincolante, fino all'approvazione del piano paesaggistico elaborato di intesa; è, inoltre, censurato dalla stessa Regione Calabria e dalla Regione Piemonte, nella parte in cui si prevede il potere sostitutivo del Ministro per l'approvazione del piano paesaggistico, nel caso in cui la Regione non provveda nel termine di 90 giorni; è, infine, impugnato dalla Regione Piemonte, sempre in riferimento alla portata delle funzioni regionali di pianificazione paesaggistica, perché impone «in maniera perentoria l'obbligo delle regioni di elaborare i piani paesaggistici congiuntamente al Ministero»;

l'art. 16 (che sostituisce l'art. 146 del Codice) è impugnato dalla Regione Toscana nella parte in cui qualifica come vincolanti i previsti pareri del soprintendente (commi 3 e 8); prevede «che la Regione deleghi le funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica alle Province e/o a forme associative sovracomunali»; è denunciato dalla Regione Calabria, oltre per il già ricordato carattere vincolante dei pareri della soprin-

tendenza, anche nella parte in cui dall'espresso divieto di rilascio di autorizzazione paesaggistica in sanatoria vengono ora espressamente esclusi «i casi di cui all'art. 167, commi 4 e 5»; è impugnato dalla Regione Piemonte nella parte in cui sostituisce i commi 3 e 10 dell'art. 146, d.lgs. n. 42 del 2004;

l'art. 25 (che modifica l'art. 157 del Codice) è censurato dalla Regione Toscana, nella parte in cui inserisce al comma 1 del suddetto art. 157 la lettera *f-bis*, stabilendo «che conservano efficacia a tutti gli effetti i provvedimenti di imposizione dei vincoli paesaggistici, emanati in attuazione della legge n. 431/1985»;

l'art. 26 (che sostituisce l'art. 159 del Codice) è impugnato dalla Regione Toscana «con particolare riferimento al comma 3, in quanto estende il potere di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza, anche per motivi di merito»;

gli artt. 11, 13, 16 e 24 (che sostituiscono, rispettivamente, gli artt. 141, comma 1, 143, comma 3, 146, comma 10, e 156, commi 1 e 3, del Codice) sono impugnati dalla Regione Piemonte in quanto evidenzerebbero l'impostazione «pregiudizialmente centralistica» della novella, una «accentuazione del potere sostitutivo statale, il cui esercizio è attribuito al Ministero ed alle Sovrintendenze con automatico effetto allo scadere di termini prefissati all'attività regionale, in taluni casi anche troppo restrittivamente ed incongruamente stabiliti»;

gli artt. 27 (che sostituisce l'art. 167 del Codice), 28 e 29 che, rispettivamente, modificano gli artt. 181 e 182 del Codice, sono impugnati dalla Regione Calabria in riferimento alla prevista articolata regolamentazione dei procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria.

2. - I giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia in quanto le questioni investono lo stesso decreto legislativo n. 157 del 2006 e, in parte, le stesse disposizioni recate da detto decreto.

3. - Preliminarmente, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto dalla Regione Calabria, giacché la delibera della Giunta con la quale l'impugnazione è stata autorizzata non reca l'indicazione delle norme da sottoporre a scrutinio di costituzionalità.

La delibera si limita, infatti, a dedurre la lesività del d.lgs. n. 157 del 2006 quanto alle modifiche introdotte relativamente «al sistema di pianificazione paesaggistica, alla gestione dei vincoli attraverso il sistema delle autorizzazioni e le ripartizioni di funzioni tra Ministero, Regioni ed Enti locali», indicando solo genericamente settori od oggetti di disciplina che, invero, trovano articolata e complessa regolamentazione in plurime disposizioni del d.lgs. n. 157 del 2006 (il quale consta di 30 articoli). A fronte di ciò, l'impugnazione da parte della difesa tecnica della Regione Calabria ha riguardato, proprio nell'ambito di ciascun oggetto di disciplina innanzi menzionato, talune norme e non altre, sostituendosi dunque all'organo politico nell'individuazione stessa delle disposizioni suscettibili di censura.

Di qui appunto l'inammissibilità del ricorso (sentenze n. 98 del 2007, n. 216 del 2006, n. 50 del 2005 e n. 425 del 2004), che assorbe anche ogni pronuncia sull'istanza di sospensione ai sensi dell'art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

4. - Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di costituzionalità degli artt. 13 e 16 del d.lgs. n. 157 del 2006 (che rispettivamente sosti-

tuiscono gli artt. 143 e 146 del d.lgs. n. 42 del 2004), promosse, in riferimento agli artt. 76, 114, 117 e 118 Cost., dalla Regione Toscana, in quanto, come fatto palese dalla stessa Regione, è venuto meno il suo interesse ad una decisione nel merito a seguito dell'intesa raggiunta, successivamente al deposito del ricorso, con lo Stato per l'elaborazione congiunta del piano paesaggistico (protocollo d'intesa sottoscritto il 23 gennaio 2007 ed approvato dalla Regione con la delibera di Giunta n. 512 del 9 luglio 2007).

5. - Sia la Regione Toscana, in riferimento alle denunce degli artt. 12, 25 e 26 del d.lgs. n. 157 del 2006, che la Regione Piemonte, in relazione a tutte le norme impugnate (artt. 1, 5, 8, da 10 a 13, 16 e 24 dello stesso d.lgs. n. 157), prospettano la violazione dell'art. 76 Cost.

5.1. - La Regione Toscana ritiene violato l'art. 76 della Costituzione, sotto il profilo dell'eccesso di delega, in quanto, mentre la legge n. 137 del 2002 autorizzava esclusivamente l'introduzione di «limitate disposizioni correttive e/o integrative», che risultassero eventualmente necessarie a seguito «di un primo monitoraggio della sua applicazione», il decreto legislativo n. 157 del 2006 avrebbe apportato «rilevanti innovazioni» al sistema disegnato dal d.lgs. n. 42 del 2004.

Con particolare riferimento all'art. 12 del d.lgs. n. 157 del 2006, che sostituisce l'art. 142 del d.lgs. n. 42 del 2004, sempre secondo la ricorrente, l'eccesso di delega inciderebbe direttamente sulle potestà regionali in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni ambientali attribuite dagli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione.

5.1.1. - La Regione Piemonte lamenta la violazione dell'art. 76 Cost. sotto un duplice profilo. Da un punto di vista procedurale, sostiene che l'iter adottato per l'emanazione del d.lgs. n. 42 del 2004 sarebbe totalmente diverso rispetto a quello che ha portato all'approvazione delle norme «correttive» contenute nel d.lgs. n. 157 del 2006. Nel primo caso, infatti, le norme emanate sarebbero state il risultato di un preliminare confronto tra Stato e Regioni, mentre nel secondo caso tale previo confronto sarebbe del tutto mancato.

Sotto il profilo sostanziale, invece, la medesima Regione si duole che il Governo non si è limitato a «correggere ed integrare» il d.lgs. n. 42 del 2004. Le nuove norme invece, ad avviso della Regione, avrebbero stravolto completamente l'impianto originale del Codice, con un ingiustificato ampliamento dei poteri statali rispetto alle funzioni già attribuite alle Regioni.

5.2. - Le questioni sono in parte infondate e in parte inammissibili.

5.2.1. - L'art. 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, prevede la possibilità per il Governo di adottare, in materia di beni culturali e ambientali (comma 1, lettera *a*), «disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi [...] nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro quattro anni dalla data della loro entrata in vigore». Le procedure sono quelle previste dal secondo periodo del precedente comma 3 dello stesso art. 10 e cioè: «I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, resi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta».

Tali procedure sono state seguite nell'emanazione del decreto legislativo n. 157 del 2006, sicché la pri-

ma censura sollevata dalla Regione Piemonte non è fondata.

5.2.2. - Sotto altro profilo le censure mosse dalle Regioni ricorrenti al decreto legislativo n. 157 del 2006, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, si sostanziano nel fatto che le disposizioni impugnate avrebbero carattere innovativo e non sarebbero delle semplici integrazioni e correzioni del testo originario.

A tal riguardo, questa Corte, con la sentenza n. 206 del 2001, ha affermato che i decreti correttivi ed integrativi devono avere lo stesso oggetto del decreto originario e seguire gli stessi criteri e principi direttivi ai quali quest'ultimo si è ispirato.

Ne consegue che le censure rivolte al decreto correttivo e integrativo, sollevate in riferimento all'art. 76 della Costituzione, devono necessariamente indicare quali criteri e principi direttivi posti dalla legge delega sono stati violati dal decreto correttivo e integrativo medesimo.

Le ricorrenti, invece, nel dolersi di un eccesso di delega per la presunta carica «innovativa» del d.lgs. n. 157 del 2006 rispetto al precedente d.lgs. n. 42 del 2004, nel senso di una riduzione delle attribuzioni regionali, non indicano, in modo puntuale ed argomentato, rispetto a quali specifici principi e criteri direttivi della delega del 2002 le norme denunciate si porrebbero in contrasto.

Le questioni, in quanto genericamente prospettate, sono, dunque, inammissibili.

6. - Vanno, altresì, dichiarate inammissibili, per genericità della prospettazione, le questioni di costituzionalità degli artt. 1, 5, 8, 10 e 12 del d.lgs. n. 157 del 2006 promosse dalla Regione Piemonte in riferimento agli artt. 97, 117, 118 e 120 della Costituzione.

Il ricorso non correla strettamente ciascuna disposizione impugnata alle argomentazioni che sorreggono la dedotta violazione del parametro. In definitiva, rispetto alle predette disposizioni, le censure muovono da doglianze più generali sull'impianto del d.lgs. n. 157 del 2006, che, come tali, potrebbero utilmente corroborare qualsivoglia denuncia, senza però che si riesca a distinguere chiaramente l'aggancio con la singola disposizione che recherebbe il *vulnus* a quel determinato parametro.

7. - La Regione Toscana impugna l'art. 12 del decreto legislativo n. 157 del 2006, che sostituisce l'art. 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004, «nella parte in cui reintroduce l'illimitata vigenza del vincolo paesaggistico per le categorie di beni tutelate ai sensi della legge n. 431 del 1985, nonché, con particolare riferimento al comma 3 dello stesso art. 142, nella parte in cui preclude alle Regioni di individuare con il piano paesaggistico i corsi d'acqua irrilevanti dal punto di vista del paesaggio». Si prospetta il contrasto della predetta disposizione con: 1) l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, giacché essa incide «sullo svolgimento delle funzioni, attinenti al governo del territorio ed alla valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, riservate alla potestà concorrente delle Regioni»; 2) l'art. 118 della Costituzione ed il principio di leale collaborazione, poiché l'individuazione dei beni da tutelare ed il regime di tutela, in quanto incidenti su competenze regionali, «dovrebbero essere statuiti d'intesa con le Regioni».

7.1. - La questione non è fondata.

Come si è venuto progressivamente chiarendo già prima della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, il concetto di paesaggio indica,

innanzitutto, la morfologia del territorio, riguarda cioè l'ambiente nel suo aspetto visivo. Ed è per questo che l'art. 9 della Costituzione ha sancito il principio fondamentale della «tutela del paesaggio» senza alcun'altra specificazione. In sostanza, è lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, che è di per sé un valore costituzionale.

Si tratta peraltro di un valore «primario», come ha già da tempo precisato questa Corte (sentenza n. 151 del 1986; ma vedi anche sentenze n. 182 e n. 183 del 2006), ed anche «assoluto», se si tiene presente che il paesaggio indica essenzialmente l'ambiente (sentenza n. 641 del 1987).

L'oggetto tutelato non è il concetto astratto delle «bellezze naturali», ma l'insieme delle cose, beni materiali, o le loro composizioni, che presentano valore paesaggistico.

Sul territorio gravano più interessi pubblici: quelli concernenti la conservazione ambientale e paesaggistica, la cui cura spetta in via esclusiva allo Stato, e quelli concernenti il governo del territorio e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali (fruizione del territorio), che sono affidati alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni.

La tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario, considerato dalla giurisprudenza costituzionale un valore primario ed assoluto, e rientrando nella competenza esclusiva dello Stato, precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali. In sostanza, vengono a trovarsi di fronte due tipi di interessi pubblici diversi: quello alla conservazione del paesaggio, affidato allo Stato, e quello alla fruizione del territorio, affidato anche alle Regioni.

Si tratta di due tipi di tutela, che ben possono essere coordinati fra loro, ma che debbono necessariamente restare distinti. E in proposito la legislazione statale ha fatto ricorso, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, proprio a forme di coordinamento e di intesa in questa materia, ed ha affidato alle Regioni il compito di redigere i piani paesaggistici, ovvero i piani territoriali aventi valenza di tutela ambientale, con l'osservanza delle norme di tutela paesaggistica poste dallo Stato. In particolare, l'art. 143 del d.lgs. n. 42 del 2004, novellato dall'art. 13 del d.lgs. n. 157 del 2006, ha previsto la possibilità, per le Regioni, di stipulare intese con il Ministero per i beni culturali ed ambientali e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per «l'elaborazione congiunta dei piani paesaggistici», precisando che il contenuto del piano elaborato congiuntamente forma oggetto di apposito accordo preliminare e che lo stesso è poi «approvato con provvedimento regionale».

In buona sostanza, la tutela del paesaggio, che è dettata dalle leggi dello Stato, trova poi la sua espressione nei piani territoriali, a valenza ambientale, o nei piani paesaggistici, redatti dalle Regioni.

In questo stato di cose, la Regione Toscana non può certo lamentarsi di non poter statuire d'intesa l'individuazione dei beni da tutelare ed il regime di tutela, in quanto incidenti su competenze regionali. Come sopra si è chiarito, le competenze regionali non concernono le specifiche modalità della tutela dei beni paesaggistici (rimessa alla competenza esclusiva dello Stato), ma la concreta individuazione e la collocazione di questi ultimi nei piani territoriali o paesaggistici.

Quanto alla reintroduzione nel Codice dei beni culturali e del paesaggio della tipologia dei beni paesaggistici previsti dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, si deve inoltre sottolineare che detta legge ha dato attuazione al disposto del citato articolo 9 della Costituzione, poiché la prima disciplina che esige il principio fondamentale della tutela del paesaggio è quella che concerne la conservazione della morfologia del territorio e dei suoi essenziali contenuti ambientali.

Alla luce di quanto detto cade anche l'altra censura della Regione Toscana, secondo la quale non le dovrebbe essere preclusa la possibilità di «individuare con il piano paesaggistico i corsi d'acqua irrilevanti dal punto di vista paesaggistico».

8. - La Regione Toscana denuncia anche l'art. 25 del d.lgs. n. 157 del 2006 (che modifica l'art. 157 del d.lgs. n. 42 del 2004), «nella parte in cui inserisce al comma 1 del suddetto art. 157 la lettera *f-bis*», stabilendo «che conservano efficacia a tutti gli effetti i provvedimenti di imposizione dei vincoli paesaggistici, emanati in attuazione della legge n. 431/1985», per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione, in quanto il ripristino dei vincoli predetti, «anche in contrasto con i piani paesaggistici già predisposti dalle regioni, a prescindere da una concreta valutazione dell'effettiva esigenza di tutela dei beni in questione, determina evidentemente un'inammissibile ingerenza nelle funzioni regionali in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni ambientali e culturali»; ciò, peraltro, senza la previsione di forme di concertazione idonee con le stesse Regioni.

8.1. - La questione non è fondata.

La disposizione censurata fa rivivere le cosiddette misure di salvaguardia, di cui all'art. 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, nei casi in cui, alla luce delle nuove disposizioni di tutela paesaggistica, si impone la redazione di un nuovo piano paesaggistico o la modifica di quello esistente. In detti casi, il ripristino dei vincoli di cui al citato art. 1-ter costituisce una diretta conseguenza delle modifiche alla disciplina della tutela del paesaggio legittimamente previste dallo Stato in base alla sua competenza esclusiva in materia.

9. - Ancora la Regione Toscana impugna l'art. 26 del d.lgs. n. 157 del 2006 (che sostituisce l'art. 159 del d.lgs. n. 42 del 2004), «con particolare riferimento al comma 3 del novellato art. 159 in esame, in quanto estende il potere di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza, anche per motivi di merito», per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. ed il principio di leale collaborazione, in quanto determinerebbe «un inammissibile accentramento delle funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica, la cui effettiva gestione è in definitiva individuata in capo allo Stato (per il tramite delle Soprintendenze)», in assenza «di adeguati modelli concertativi».

9.1. - La questione non è fondata.

La norma denunciata, infatti, non attribuisce all'amministrazione centrale un potere di annullamento del nulla-osta paesaggistico per motivi di merito, così da consentire alla stessa amministrazione di sovrapporre una propria valutazione a quella di chi ha rilasciato il titolo autorizzativo, ma riconosce ad essa

un controllo di mera legittimità che, peraltro, può riguardare tutti i possibili vizi, tra cui anche l'eccesso di potere.

10. - La Regione Piemonte, infine, denuncia congiuntamente gli artt. 11, 13, 16 e 24 del d.lgs. n. 157 del 2006 - nella parte in cui sostituiscono, rispettivamente, gli artt. 141, comma 1, 143, comma 3, 146, comma 10, e 156, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 42 del 2004 - in quanto evidenzerebbero l'impostazione «pregiudizialmente centralistica» della novella, una «accentuazione del potere sostitutivo statale, il cui esercizio è attribuito al Ministero ed alle Sovrintendenze con automatico effetto allo scadere di termini prefissati all'attività regionale e, come si è prima rilevato, in taluni casi anche troppo restrittivamente ed incongruamente stabiliti».

10.1. - La questione non è fondata, in quanto, anche a prescindere da regolamentazioni espresse, l'esercizio del potere sostitutivo implica, in ogni caso, il rispetto delle garanzie procedurali improntate al principio di leale collaborazione (sentenze nn. 227 e 43 del 2004 e n. 313 del 2003).

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

- dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, da 7 a 14, 16, 18, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio), promosse, in riferimento agli artt. 76, 77, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe;

- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 16 del predetto decreto legislativo n. 157 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 76, 114, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso in epigrafe;

- dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, 25 e 26 dello stesso decreto legislativo n. 157 del 2006, promosse, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso in epigrafe;

- dichiara in parte inammissibili e in parte non fondate, nei termini di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16 e 24 del citato decreto legislativo n. 157 del 2006, sollevate, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Piemonte con il ricorso in epigrafe;

- dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, 8, 10 e 12 del medesimo decreto legislativo n. 157 del 2006, sollevate, in riferimento agli artt. 97, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Piemonte con il ricorso in epigrafe;

- dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, 25 e 26 del predetto decreto legislativo n. 157 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 114, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso in epigrafe;

- dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11, 13, 16 e 24 dello stesso decreto legislativo n. 157 del 2006, sollevate, in riferimento all'art. 120 della Costituzione, dalla Regione Piemonte con il ricorso in epigrafe.

SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

Il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Anna Maria Campofredano

È stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 108 alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, costituente il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 123 del 3 agosto 2007.

Il decreto legislativo 81/2008 è composto da 306 articoli - suddivisi in 13 titoli - e da 51 allegati tecnici; l'entrata in vigore del 15 maggio 2008 ha disposto la contestuale abrogazione di più norme, compreso il decreto legislativo n. 626/1994 (cfr. di seguito l'elenco dei provvedimenti abrogati).

Il quadro previsivo contenuto nel decreto legislativo riporta, tra i primi adempimenti la cui scadenza era fissata al luglio 2008, l'assunzione dei nuovi obblighi di valutazione dei rischi, previsti dagli artt. 17, comma 1, lettera a) e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano; attività questa, propedeutica alla costituzione dei necessari modelli gestionali ed organizzativi in capo al Datore di lavoro, ma per il cui assolvimento, al momento in cui si scrive, è stata prevista una proroga, approvata dal Senato della Repubblica, traslando al primo gennaio 2009 la scadenza originaria del 29 luglio 2008.

La proroga è inserita nel testo approvato dal Senato relativo alla conversione, con modificazioni, del D.L. 3 giugno 2008, n. 97 recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini. Nel testo approvato dal Senato, all'articolo 4 è stato inserito il comma 2-bis che cita: «All'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: "decorsi novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella G.U." sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2009"».

Il precedente

Con l'approvazione, in via definitiva, di un corposo decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1 della legge n. 123 del 2007, contenente la delega per il riassetto e la riforma della disciplina vigente in materia, ha preso finalmente corpo il progetto, da tempo coltivato e annunciato da Governi di varie legislature, di coordinare e razionalizzare in un unico testo, una normativa complessa come questa afferente alla sicurezza dei luoghi di lavoro ed alla salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro; il nuovo "Testo Unico" costituisce un segno di discontinuità con il passato, muovendo da un metodo che ha favorito un lavoro sinergico tra il Ministero del lavoro, il Ministero della salute e gli altri Enti pubblici competenti in materia di indirizzo, controllo e coordinamento, nonché una proficua concertazione con le parti sociali e con le Regioni.

Immediatamente a seguire l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 626 del 1994 che aveva accorpato, anche in attuazione delle direttive comunitarie, la materia prevenzionistica, apparve inadatto e discontinuo il percorso di adeguamento alle norme, in specie per alcuni settori della pubblica amministrazione; cosicché, già attraverso il decreto legislativo n. 242 del 1996, si individuarono miglioramenti al testo del decreto legislativo del 1994 quali, ad esempio, quelli connessi ad una più organica individuazione giuridica della figura del Datore di lavoro.

Ma anche a seguito di questo ed altri interventi correttivi, la disciplina del decreto legislativo n. 626 del 1994 ha continuato a sovrapporsi, il più delle volte senza un organico coordinamento, con le numerose direttive comunitarie di volta in volta succedutesi nonché con la normativa preesistente, in un quadro di riferimento eccessivamente esposto all'orientamento giurisprudenziale e significativamente eterogeneo nella prassi operativa.

Per quanto brevemente esposto, il legislatore aveva subito ravvisato la necessità di compendiare in un testo unico, l'intero corpo della materia; quanto sopra secondo una procedura che ha subito frequenti soluzioni

di continuità e riprese ma che, anche a seguito del richiamo, più volte recentemente espresso dalla Presidenza della Repubblica, alle morti bianche ed agli infortuni sul lavoro, e sull'accelerazione emotiva dovuta ad avvenimenti luttuosi, ha finalmente trovato una sistematizzazione. Non può comunque sottendersi che lo strumento normativo in Italia - che si avvale, fin dal secondo dopoguerra di una delle legislazioni più avanzate del mondo -, non ha finora adeguatamente tutelato dal "non" rispetto delle leggi; possibilmente per la difficoltà strutturale di intervenire su un complesso intreccio di fattori organizzativi, gestionali e comportamentali ancora tanto radicati negli ambienti di lavoro e tali da diluire e circoscrivere ad ambiti accademici, quel concetto di "cultura della prevenzione" che però, ad oggi, costituisce il profilo di maggiore novità, in termini propositivi del decreto legislativo 81/2008.

L'impianto della norma

La suddivisione in titoli rispecchia un ordine sistematico di approccio alla materia prevenzionistica; dal punto di vista della tecnica normativa, il Testo Unico segue un percorso logico-giuridico che parte dalla definizione dei principi comuni, per poi addentrarsi nella disciplina di settori lavorativi che comportano specifiche attribuzioni di rischi.

Nel Titolo I (artt.1-61) è contenuto l'impianto delle "definizioni" ed il sistema organizzativo della sicurezza; al Capo I, l'articolo 2 in particolare, descrive le figure di derivazione di quelle già individuate nel D.Lgs. 626/1994 (datore di lavoro, preposto, lavoratore, medico competente, ...) ed anticipa, nello schema ampliato di definizione delle attività (lett. v buone prassi; lett. z linee guida; lett. aa formazione; lett. dd modelli di organizzazione e di gestione) anche i concetti di norma tecnica, di buone prassi e di responsabilità sociale, definiti elementi fondamentali per orientare i comportamenti dei datori di lavoro ed aggiornare progressivamente i parametri per il miglioramento delle condizioni di tutela di persone e beni.

In ordine al medesimo Capo I, articolo 3 (*campo di applicazione*) si evidenzia, in continuità con quanto già disposto dal decreto legislativo 242/1996, che le disposizioni del Testo Unico possano applicarsi tenuto conto delle particolari effettive esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative (da individuarsi entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del Testo Unico) ed in questo contesto ricadono, per l'ambito attinente al patrimonio storico tutelato, anche gli archivi, le biblioteche ed i musei.

Il Capo II, definisce il sistema istituzionale delle attribuzioni in materia di coordinamento e controllo, ed il Capo III, la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro; infine il Capo IV, le disposizioni penali.

I Titoli da II a XI sono dedicati, di converso, all'attuazione di specifiche direttive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nel rispetto della direttiva 89/391/CEE; sono così disciplinate dal Titolo II le caratteristiche dei luoghi di lavoro e, dai successivi Titoli, le lavorazioni comportanti rischi diffusi e trasversali a diversi processi lavorativi (*Titolo III* uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale; *Titolo IV* attività nei cantieri edili; *Titolo V* segnaletica; *Titolo VI* movimentazione manuale dei carichi; *Titolo VII* uso di attrezzature munite di videotermini).

A seguire il Testo Unico distingue i settori lavorativi e le lavorazioni interessati da specifiche categorie di rischi, come organizzati e definiti nei Titoli VIII (esposizione ad agenti fisici), IX (esposizione a sostanze pericolose), (esposizione ad agenti biologici), XI (ambienti esplosivi).

Infine il Titolo XII (disposizioni in materia penale e di procedura penale) ed il XIII (disposizioni transitorie e finali).

Il corpo degli allegati compendia ed integra l'intero complesso delle direttive normo-tecniche e linee guida applicative.

Principali aspetti innovativi

Tra le novità più rilevanti del Testo Unico emerge l'ampliamento del campo di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori ed a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla qualificazione del rapporto di lavoro che li lega al datore di lavoro; quindi oltre al lavoro subordinato, anche il lavoro "flessibile" ed il volontariato, cui le garanzie si applicheranno in conformità alla tipologia di attività ed alla sede di lavoro.

In ordine generale inoltre, il Testo Unico definisce, in forma chiara e compiuta, l'attribuzione dei requisiti e le funzioni di tutti i soggetti concorrenti all'organizzazione del sistema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; obiettivo primario è dunque quello di descrivere l'assunzione di responsabilità da parte di ciascun soggetto obbligato, con particolare riguardo alla natura sostanziale o formale delle eventuali violazioni; in particolare si richiama:

Datore di lavoro - Gli articoli da 28 a 30 recano disposizioni in merito alla regolamentazione della valutazione dei rischi individuando l'obbligo, per il datore di lavoro, di considerare rispettivamente tutti i potenziali rischi riferibili alla salute e sicurezza dei lavoratori, le modalità di effettuazione della valutazione dei rischi, le caratteristiche che debbono possedere i modelli di organizzazione e gestione.

Preposto - L'articolo 19 individua gli obblighi del preposto, tra i quali la vigilanza sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, il controllo dell'uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione, nonché la tempestiva segnalazione al datore di lavoro dell'inefficienza dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, nonché di ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro.

Lavoratori - L'articolo 20 individua gli obblighi dei lavoratori, i quali sono tenuti a contribuire al rispetto degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; a segnalare qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza; a partecipare ai programmi di formazione e di addestramento; a sottoporsi ai previsti controlli sanitari.

Medico competente - L'articolo 25 definisce il ruolo del medico competente, potenziandolo, e individuandone gli obblighi. In particolare, il medico competente, oltre a collaborare con il datore di lavoro ed il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, concorre, ove necessario, alla elaborazione di modelli di organizzazione del lavoro e dei luoghi di lavoro in funzione della valutazione e della gestione del rischio, sia in generale sia con riferimento a situazioni specifiche o casi particolari.

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza - Viene valorizzato il ruolo della bilateralità, anche quale necessario supporto al datore di lavoro per l'adempimento degli obblighi di sicurezza e per il miglioramento delle tutele negli ambienti di lavoro; gli articoli 47 e 48 recano rispettivamente disposizioni in merito al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nei quali esplica la propria attività, ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi e non può svolgere altre funzioni sindacali operative (comma 8).

Gestione delle emergenze - Ulteriore aspetto rilevante del Titolo I del Testo Unico è costituito dalle disposizioni organizzative, e trasversali a ciascuna categoria di lavorazioni e rischi relative alla gestione dell'emergenza con particolare riguardo alla prevenzione e protezione dall'incendio (*Sezione VI*, artt. da 43 a 46).

L'articolo 43 individua alcune disposizioni di carattere generale, con particolare riferimento agli adempimenti a carico del datore di lavoro quali l'organizzazione dei rapporti con i servizi pubblici competenti in mate-

ria di primo soccorso, di salvataggio, di lotta antincendio e di gestione dell'emergenza, la designazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi e alle procedure di evacuazione, l'informazione dei lavoratori, comprese le esercitazioni finalizzate all'evacuazione del luogo di lavoro, l'assunzione dei provvedimenti volti a garantire che qualsiasi lavoratore, in caso d'impossibilità di contattare il preposto, possa prendere le misure atte ad evitare il pericolo.

L'articolo 46 regola la prevenzione incendi, che è definita come funzione di preminente interesse pubblico, diretta a conseguire gli obiettivi di incolumità delle persone e di tutela dei beni e del patrimonio.

I Ministri dell'interno e del lavoro sono chiamati ad adottare uno o più decreti finalizzati a definire, oltre alle caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio, anche i criteri per l'individuazione delle misure antincendio, delle misure precauzionali di esercizio, dei metodi di controllo degli impianti e delle attrezzature e dei provvedimenti di gestione delle emergenze.

Infine, si prevede che le funzioni relative alla prevenzione incendi, sia per l'attività di disciplina che di controllo, siano riferite agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

A completamento del Titolo I, in termini di organizzazione ed innovazione, il Testo Unico individua le caratteristiche concernenti la documentazione tecnico-amministrativa e le statistiche inerenti gli infortuni e le malattie professionali; in particolare, l'articolo 53 dispone che la documentazione rilevante in materia di salute e sicurezza sul lavoro possa essere tenuta tramite sistemi di elaborazione automatica di dati; l'articolo 54 prevede inoltre che, ogni trasmissione di documentazione o comunicazione ad Enti ed Amministrazioni pubbliche possa avvenire tramite sistemi informatizzati, secondo le procedure di volta in volta individuate dalle strutture riceventi. Tra i punti qualificanti ed innovativi della delega risultano altresì le disposizioni relative alla "riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio", amministrativo e penale con l'obiettivo di assicurare una migliore corrispondenza tra infrazioni e sanzioni, tenendo conto dei compiti effettivamente svolti da ciascun soggetto ed utilizzando procedure che favoriscano la regolarizzazione del soggetto inadempiente.

Di significativo rilievo è infine la "clausola di salvaguardia", secondo cui i decreti di attuazione della delega "non possono disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze" (art. 1, comma 3).

In sintesi, tutto l'articolato del Testo Unico muove ed indirizza verso un percorso organizzativo e di buona prassi che interessa, ai diversi livelli di partecipazione e responsabilità tutte le figure concorrenti al sistema della sicurezza, come sopra accennate; i requisiti, indicati come ineludibili per il conseguimento di adeguati livelli di sicurezza "partecipata" per ogni settore di attività e per ciascuna classificazione dei rischi sono individuati nella formazione, quale essenziale strumento di prevenzione e tutela, e nella definizione dei modelli di organizzazione e di gestione.

Formazione

Il Testo Unico innova sostanzialmente l'ambito della formazione già nella definizione, laddove la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 definisce la formazione "processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi". Il processo di formazione è inteso, dunque, come un percorso che prevede la rielaborazione attiva del partecipante e la verifica dei risultati circa la avvenuta acquisizione di nuove conoscenze del sistema organizzativo di prevenzione, cosicché la qualificazione delle attività formative, rivolta anche ai datori di lavoro ed ai diversi soggetti coinvolti nell'attuazione delle misure di sicurezza è subordinata all'organicità e continuità tra le diverse fasi di apprendimento, anche in ordine alla predisposizione ed adozione di nuovi modelli formati-

vi che si rendano necessari in occasione di mutamenti nell'organizzazione o nell'attività da adeguare al progresso scientifico e tecnologico.

Ulteriore elemento importante, riportato nell'articolo del Testo Unico è il distinguo concettuale e metodologico descritto nelle diverse definizioni di "formazione", "informazione" e "addestramento" che evidenzia la necessità di tenere conto delle specifiche caratteristiche e della graduazione tra ognuna di queste attività.

Di fondamentale rilievo è infine il tema della certificazione della formazione. Numerose sono state infatti in questi anni le iniziative informative e formative realizzate da enti pubblici e privati, quasi mai coordinate tra loro; urgente appare, in conseguenza, la predisposizione di un sistema di certificazione condiviso al fine di una verifica e del controllo sulla qualità e la omogeneità, tra i diversi settori lavorativi, della formazione erogata.

I nuovi modelli organizzativi nella Pubblica Amministrazione

Il "modello di organizzazione e di gestione" era già stato definito dal decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica; secondo tale norma, qualora il responsabile dell'attività, in caso di accertata violazione, dimostri di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, tale modello organizzativo e gestionale, idoneo a prevenire i reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) o di lesione grave (art. 590, terzo comma, c.p.), commessi in violazione delle norme antinfortunistiche, non è passibile di reato.

In continuità ed aderenza con il decreto legislativo 231/2001, e per quanto riportato nel Testo Unico alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 28, tra i compiti del datore di lavoro, è quello di adottare modelli di organizzazione e gestione di cui all'articolo 30, sulla base delle proposte indicate dalla commissione consultiva permanente ai sensi dell'articolo 6, lettera *m*; la funzione è delegabile, ma la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite; la vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui al medesimo articolo 30, sulla base delle proposte indicate dalla Commissione consultiva permanente ai sensi dell'articolo 6, lettera *m*).

Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, deve essere adottato ed attuato per assicurare l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici, con particolare riguardo a:

- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro;
- attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione;
- attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge.

Il modello organizzativo e gestionale adottato deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.

In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale sono definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL/2001) o al British Standard (OHSAS 18001/2007); pertanto e per la prima volta dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si introduce, con il Testo Unico, la possibilità di adottare modelli organizzativi uniformi ai disciplinari di riferimento e pertanto conformi ai requisiti richiesti dall'articolo 30 del medesimo Testo Unico.

Il Testo Unico in materia di appalti

Di rilevante attualità è il criterio indicato della "revisione della normativa in materia di appalti", che da un lato prevede misure volte a "migliorare

l'efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti, anche attraverso l'adozione di meccanismi che consentano di valutare la idoneità tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private, considerando il rispetto delle norme relative alla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, quale elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica"; dall'altro a "modificare il sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso, al fine di garantire che l'assegnazione non determini la diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori", nonché a rivedere la disciplina del Codice in materia di appalti, servizi e forniture (D.Lgs. n. 163/2006) prevedendo che "i costi relativi alla sicurezza debbano essere specificatamente indicati nei bandi di gara e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture oggetto di appalto", come indicato all'articolo 8 di modifica dell'articolo 86, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 163/2006.

Tale significativa indicazione si inserisce nella linea dei provvedimenti adottati negli ultimi anni a contrastare il lavoro irregolare, già a partire dalle norme di attuazione della c.d. "legge Biagi" (art. 86, comma 10, D.Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni) con particolare riferimento all'istituzione, per il settore edile, del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

In via generale, nell'ambito del Titolo I del Testo Unico, l'articolo 26 stabilisce che il datore di lavoro, sia per gli affidamenti interni di manutenzione che in qualità di stazione appaltante, ha l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi relativamente ai compiti che andranno a svolgere nonché di fornire, ai soggetti coinvolti, tutte le informazioni sui rischi specifici degli ambienti in cui andranno ad operare e sulle misure di prevenzione di emergenza da adottare.

Si richiama, al proposito, che il Testo Unico riafferma il regime di nullità dei contratti di appalto, subappalto e di somministrazione che non indichino lo specifico dei costi inerenti la sicurezza del lavoro. L'articolo 3, lettera *a*), dispone inoltre che il datore di lavoro committente promuova la cooperazione ed il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione "elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze" (D.U.V.R.I.), da allegare al contratto di appalto o affidamento d'opera.

In riferimento alla pregressa normativa in materia di cantieri temporanei e mobili (D.Lgs. n. 494 del 14 agosto 1996 di attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili), il Testo Unico, nell'abrogare il precedente decreto legislativo descritto, nel Titolo IV (artt. 88-160) e nei relativi allegati dal X al XXIII, le disposizioni generali e le norme tecniche aggiornate relative ai cantieri temporanei e mobili.

Il Titolo IV descrive al Capo I, le misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (artt. 88-104); al Capo II, le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota (artt. 105-157); al Capo III, le sanzioni (artt. 158-160).

Nel merito delle "definizioni" l'articolo 89 attualizza, con modifiche sostanziali, l'articolo 2 del decreto legislativo 494/1996, in specie relativamente alla figura del responsabile dei lavori (comma 1, lett. *c*) individuata quale soggetto incaricato dal committente della progettazione (coincidente con il *progettista*) o del controllo dell'esecuzione dell'opera (coincidente con il *direttore dei lavori*). Il medesimo articolo 89, al comma 1, lett. *c*, dettaglia che "nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento".

A seguire, l'articolo 90 del Testo Unico, relativo agli "obblighi del committente o del responsabile dei lavori" ripropone con alcune modifiche l'articolo 3 del decreto legislativo 494/1996; di particolare rilevanza appare la

modifica - descritta al comma 3 del medesimo articolo 90 del Testo Unico -, che dispone la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori in tutti quei cantieri in cui sia prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea senza più alcun riferimento all'entità di 200 uomini-giorno e ai rischi particolari già contenuti nell'allegato II al decreto legislativo n. 494/1996.

Si evidenzia altresì, nel riferimento alle innovate misure di sicurezza, la disciplina contenuta nell'articolo 26 del Testo Unico, comma 6, di raccordo con il testo dell'articolo 8, comma 1 della legge 123/2007 contenente modifiche all'articolo 86 del Codice di cui al decreto legislativo 163/2006, che detta il principio della valutazione di congruità ed adeguatezza ai costi relativi alla sicurezza che non possono essere comunque soggetti a ribasso d'asta.

Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi e per il coordinamento nelle grandi opere

Il 20 marzo 2008, la Conferenza delle Regioni ha approvato un documento che fissa le "Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi - prime indicazioni operative". La premessa al documento descrive le linee-guida come un primo atto di indirizzo a sostegno delle stazioni appaltanti individuate dall'articolo 3 comma 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che sono tenute a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I) ed a stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

Il Gruppo di Lavoro interregionale "Sicurezza Appalti" istituito presso Itaca (Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale), ha elaborato il documento in continuità di metodo con le linee guida per la valutazione dei costi della sicurezza per i contratti di lavori pubblici, già approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 1° marzo 2006 ("Linee Guida per l'applicazione del D.P.R. 222/2003") ed attinenti, così come ribadito anche dalla determinazione n. 4/2006 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, i costi della sicurezza per i lavori come individuati dall'articolo 7 del D.P.R. 222/2003.

L'obiettivo della guida è quello di fornire uno schema di riferimento per tutte le stazioni appaltanti nel settore dei servizi e delle forniture, carenti di requisiti omogenei per il calcolo dei costi contrattuali della sicurezza, che devono essere specificatamente indicati nei bandi di gara e risultare congrui rispetto all'entità e caratteristiche dell'appalto e non soggetti a ribasso d'asta.

A completamento del quadro di riferimento in materia di sicurezza per tutte le tipologie di opere pubbliche, sono state redatte le "linee guida per il coordinamento della sicurezza nelle grandi opere pubbliche e per la realizzazione di infrastrutture strategiche ed insediamenti produttivi" che focalizzano le complessità organizzative, determinate da più cantieri organicamente connessi ed afferenti ad un unico committente e descrivono le necessarie attività di coordinamento fra le imprese esecutrici e nei rapporti con i responsabili della sicurezza, nominati dalla stazione appaltante, analizzando specifici ambiti di criticità sia in fase di progettazione che di esecuzione dell'opera.

Il rispetto degli obblighi di coordinamento rappresenta un indicatore rilevante della capacità organizzativa della stazione appaltante; parallelamente, l'assunzione degli oneri congruamente determinati per la sicurezza e riportati nel contratto di appalto costituisce una convergenza tra le parti, circa la corretta gestione degli obblighi della sicurezza, tale da deporre a favore della efficacia e trasparenza della stazione appaltante, anche in sede di verifica ispettiva.

Abrogazioni

L'articolo 304 del Testo Unico dispone l'abrogazione di un corposo sistema di norme (nel seguito riportate in corsivo) che hanno segnato, fin dagli anni '50 del secolo scorso, il percorso legislativo della materia prevenzionistica; per le norme non espressamente abrogate l'articolo dispone l'abrogazione di "ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella

materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso".

In questa formulazione normativa, potrebbe presupporre la necessità di assumere orientamenti giurisprudenziali interpretativi della effettiva vigenza o meno delle norme precedenti in materia non espressamente abrogate (nel seguito riportate in tondo).

- D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" (pubblicato nel Supplemento Ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" 12 luglio 1955, n. 158);

- D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni" (pubblicato nel Supplemento Ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" 31 marzo 1956, n. 78);

- D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302 "Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547" (pubblicato nel Supplemento Ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" 30 aprile 1956, n. 105);

- D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 "Norme generali per l'igiene del lavoro" (eccetto art. 64) (pubblicato nel Supplemento Ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" 30 aprile 1956, n. 105);

- D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320 "Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo" (pubblicato nel Supplemento Ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" 5 maggio 1956, n. 109);

- D.M. 12 settembre 1958 "Istituzione del registro degli infortuni" (pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" 9 ottobre 1958, n. 244);

- D.M. 12 settembre 1959 "Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro" (pubblicato nel Supplemento Ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" 11 dicembre 1959, n. 299);

- L. 11 novembre 1975, n. 584 "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico" (pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" 5 dicembre 1975, n. 322);

- L. 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" (pubblicata nel supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" 28 dicembre 1978, n. 360);

- D.M. 16 febbraio 1982 "Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi" (pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" 9 aprile 1982, n. 98);

- D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 "Approvazione del regolamento concernente l'esplicitamento dei servizi antincendi" (pubblicato nel supplemento Ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" 28 dicembre 1978, n. 360)

- L. 8 agosto 1985, n. 407 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 1985 n. 288, recante proroga del termine previsto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 7 dicembre 1984 n. 818, relativo alla presentazione dell'istanza per il rilascio del nullaosta provvisorio di prevenzione incendi" (pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" 13 agosto 1985, n. 190);

- Decreto 9 dicembre 1987, n. 587 del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie "Attuazione delle direttive n. 84/529/CEE e n. 86/312/CEE relative agli ascensori elettrici (pubblicato nel Supplemento Ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" 25 marzo 1988, n. 7);

- L. 5 marzo 1990, n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti" (pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" 12 marzo 1990, n. 59);

- Circolare 22 febbraio 1991, n. 71911/10.0.296 del Ministro per la funzione pubblica "Linee guida per l'uso dei videoterminali nelle pubbliche amministrazioni" (pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" 20 marzo 1991, n. 67);

- D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 "Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212" (pubblicato nel Supplemento Ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" 27 agosto 1991, n. 200);

- D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti" (pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" 15 febbraio 1992, n. 38);

- D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 77 "Attuazione della direttiva 88/364/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro (pubblicato nel Supplemento Ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" 13 febbraio 1992, n. 36);

- D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358 "Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e

88/295/CEE" (pubblicato nel Supplemento Ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" 11 agosto 1992, n. 188);

- Decreto 20 maggio 1992, n. 569 del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro dell'interno "Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre" (pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" 4 marzo 1993, n. 52);
- Decreto 6 settembre 1994 del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto" (pubblicato nel Supplemento Ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" 20 settembre 1994, n. 220);
- D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro" (pubblicato nel Supplemento Ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" 12 novembre 1994, n. 265);
- D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro" (pubblicato nel Supplemento Ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" 26 gennaio 1995, n. 21);
- D.P.R. 30 giugno 1995, n. 418 "Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi" (pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" 7 ottobre 1995, n. 235);
- L. 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" (pubblicata nel Supplemento Ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" 30 ottobre 1995, n. 254);
- Circolare 16 gennaio 1996 del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato "Applicazione del decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 476, in materia di compatibilità elettromagnetica" (pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" 24 gennaio 1996, n. 19);
- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 "Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine" (pubblicato nel Supplemento Ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" 6 settembre 1996, n. 209);
- D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493 "Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro" (pubblicato nel Supplemento Ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" 23 settembre 1996, n. 223);
- D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili" (pubblicato nel Supplemento Ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" 23 settembre 1996, n. 223);
- Decreto 16 gennaio 1997 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità "Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione" (pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" 3 febbraio 1997, n. 27);
- D.L. 6 maggio 1997, n. 117 (pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" 7 maggio 1997, n. 104) coordinato con la legge di conversione 1° luglio 1997, n. 203 recante: "Interventi straordinari del potenziamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio culturale" (pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" 5 luglio 1997, n. 155);
- Circolare 6 maggio 1997, n. 66/97 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale "Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645: recepimento della direttiva 92/85/CEE

concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento" (pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" 12 agosto 1997, n. 187);

- D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59" (pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" 10 marzo 1998, n. 57);
- Decreto 10 marzo 1998 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro" (pubblicato nel Supplemento Ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" 7 aprile 1998, n. 81);
- D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 174 "Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 793/93, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti" (pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" 16 giugno 1999, n. 139);
- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351 "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente" (pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" 13 ottobre 1999, n. 241);
- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 "Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori." (pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" 19 ottobre 1999, n. 246);
- D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili." (pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" 18 gennaio 2000, n. 13);
- D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66 "Attuazione delle direttive 97/42/CE, 1999/38/CE che modificano la direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro" (pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" 24 marzo 2000, n. 70);
- L. 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" (pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" 7 marzo 2001, n. 55);
- Decreto 14 marzo 2001, n. 292 del Ministro dei lavori pubblici "Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge n. 241/1990; (pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" 18 luglio 2001, n. 165);
- Decreto 2 maggio 2001 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato "Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)" (pubblicato nel Supplemento Ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" 8 settembre 2001, n. 209);
- Circolare 1° marzo 2002, n. 4 del Ministero dell'Interno "Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili" (pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" 6 giugno 2002, n. 131);
- D.P.R. 6 novembre 2002, n. 293 "Regolamento di semplificazione recante modifica all'articolo 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, in materia di accertamenti tecnici relativi a locali di pubblico spettacolo" (pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" 2 gennaio 2003, n. 1);



- L. 14 febbraio 2003, n. 30 "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro" (pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" 26 febbraio 2003, n. 47);

- D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 "Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109" (pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" 21 agosto 2003, n. 193);

- D.P.C.M. 23 dicembre 2003 "Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'articolo 7", della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di «tutela della salute dei non fumatori» (pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" 29 dicembre 2003, n. 300);

- Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" dell'Unione Europea 30 aprile 2004, L 134/114);

- L. 18 aprile 2005, n. 62 "Disposizione per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004" (pubblicata nel Supplemento Ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" 27 aprile 2005, n. 96);

- D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 187 "Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche" (pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" 21 settembre 2005, n. 220);

- Decreto 29 dicembre 2005 del Ministro dell'interno "Direttive per il superamento del regime del nulla osta provvisorio, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" 1° febbraio 2006, n. 26);

- D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195 "Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)" (pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" 30 maggio 2006, n. 124);

- D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" 4 luglio 2006, n. 153) convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (pubblicata nel Supplemento Ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" 11 agosto 2006, n. 186) "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" (è stato abrogato l'art. 36-bis, commi 1 e 2);

- L. 3 agosto 2007, n. 123 "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia" (sono stati abrogati gli articoli 2,3,5,6 e 7) (pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" 10 agosto 2007, n. 185);

- D.P.C.M. 17 dicembre 2007 "Esecuzione dell'accordo del 1° agosto 2007, recante: Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro" (pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" 4 gennaio 2008, n. 3);

- D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 257 "Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici). (pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" 11 gennaio 2008, n. 9);

- D.P.C.M. 21 dicembre 2007 "Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro" (pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" 6 febbraio 2008, n. 3);

- D.D. 21 novembre 2007 del Ministero per i beni e le attività culturali "Modalità di accesso ai finanziamenti destinati ad interventi per la creazione di percorsi museali, bibliotecari e archivistici, finalizzati alla fruizione da parte di ipovedenti, non vedenti e persone con disabilità" (pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" 13 febbraio 2008, n. 37).

Si elencano di seguito, inoltre, le principali disposizioni in materia di edilizia ed appalti, con esclusione delle norme specifiche a carattere tecnico e settoriale:


- Testo aggiornato della legge 11 febbraio 1994, n. 109 "Legge quadro in materia di lavori pubblici" (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 180 alla "Gazzetta Ufficiale" 5 ottobre 1999, n. 234);

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" (Testo A) (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 239 alla "Gazzetta Ufficiale" 20 ottobre 2001, n. 245);

- D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 107 alla "Gazzetta Ufficiale" 2 maggio 2006, n. 100);

- D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004) (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 173 alla "Gazzetta Ufficiale" 31 luglio 2007, n. 176 - in vigore dal 1° agosto 2007);

- D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 "Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3 della legge 18 aprile 2005, n. 62" (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 227 alla "Gazzetta Ufficiale" 2 ottobre 2008, n. 231).



DIRITTO D'AUTORE E MERCATO DELL'ARTE

Diritto di seguito e fiscalità dell'arte contemporanea

Anna Mattiolo
Luigia Lonardelli

La recente pubblicazione del regolamento attuativo del decreto legislativo n. 118 del 13 febbraio 2006 sul diritto di seguito ha ribadito la necessità di riflettere sullo stato del mercato dell'arte italiana contemporanea, già compromesso da una regolamentazione fiscale che la isola dal panorama internazionale. Questa situazione ha delle gravi conseguenze sulla circolazione della nostra giovane creatività, escludendo i nostri artisti dai circuiti di eccellenza. È necessario infatti precisare che le varie realtà di mercato promuovono, coadiuvandosi all'attività di sostegno dell'amministrazione, le ricerche artistiche più recenti.

Pur con l'intento di proteggere gli artisti, di fatto la voce di costo del diritto di seguito è andata ad aggiungersi ad una aliquota IVA già al 20%, portando il mercato dell'arte italiana in una posizione di forte svantaggio competitivo e incentivando il mercato del sommerso.

Il diritto d'autore (regolamentato in Italia da una legge del 1941) è una materia che è necessario ripensare nella sua totalità, come testimonia l'istituzione nel 2004, in seno al Ministero per i beni e le attività culturali, del "Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore" che ha il compito di effettuare una ricognizione sistematica sulla normativa vigente e di proporre un suo aggiornamento.

La lettura del sistema fiscale, con una tassazione che è la più alta all'interno mercato europeo, conduce alla consapevolezza evidente di un grave squilibrio rispetto alla realtà internazionale. In un contesto fortemente globalizzato, com'è quello di questo settore, la piena e libera circolazione delle opere è un elemento fondamentale per la diffusione della conoscenza e l'aggiornamento costante del pubblico. In tal senso una mancata armonizzazione della tassazione ha creato una situazione paradossale per cui, ad oggi, risulta più conveniente trattare la compravendita di opere di artisti italiani all'estero, piuttosto che nel nostro paese.

Negli ultimi anni le frequenti oscillazioni di mercato che caratterizzano questo settore hanno chiarito che il sistema "arte contemporanea" si regge su delicate sinergie a cui deve essere garantita una legislazione *ad hoc* che tenga conto delle sue specificità.

Risulta infatti incomprensibile come l'oggetto "opera d'arte", soprattutto se realizzato da un giovane artista, possa essere considerato al pari di qualsiasi altro tipo di merce: l'arte contemporanea è infatti profondamente legata all'immagine culturale di un paese.

Del resto questa esigenza di differenziazione fiscale potrebbe trovare giustificazione anche solo nella necessità di uniformarsi agli altri stati europei. D'altra parte è stato proprio il principio di armonizzazione a spingere l'Unione a emanare la direttiva comunitaria sul diritto di seguito. Ciò garantirebbe non solo una concorrenza reale ma assicurerebbe anche pari opportunità di formazione; è necessario considerare infatti che molte gallerie italiane hanno svolto, e svolgono tuttora, un ruolo fondamentale di promozione all'estero, accettando tutti i rischi professionali ed economici che questa attività comporta.

La produzione artistica di oggi è il nostro futuro patrimonio ed è quindi prioritario predisporre tutte quelle condizioni che ne garantiscano la qualità e la conoscenza in ambito internazionale.

Esistono categorie, come l'editoria, il teatro e il cinema, alle quali è riconosciuta una legislazione fiscale che ne supporti la produzione e la circolazione, e per le quali le politiche di incentivazione si sono rivelate non solo positive ma quasi indispensabili. L'iniziale costo di attuazione di una normativa di sostegno sarebbe certamente giustificato dalla maturazione, e forse anche dall'attivazione, di una serie di realtà economiche e culturali, rivolgendosi non solo agli operatori già inseriti nel settore ma anche a quei soggetti che potrebbero decidere, in ragione di questi incentivi, di affacciarsi al contemporaneo.

Una fase preliminare ad un eventuale *iter* legislativo che preveda l'abbassamento dell'IVA (così come previsto dalla proposta di legge "Disposizioni in favore dell'arte contemporanea" dell'On. Carra) potrebbe trovare riscontro in un processo di defiscalizzazione (che comprenda deducibilità e detraibilità per il valore delle opere acquistate da privati o aziende) e in un'esenzione totale del pagamento dell'IVA da parte dei musei statali che acquisiscono arte contemporanea. In ragione dell'impegno per il contemporaneo dimostrato dallo Stato negli ultimi anni, sarebbe di fondamentale importanza, inoltre, snellire la procedura legata all'attuazione della legge 512 del 1982, che prevede il pagamento delle imposte di successione attraverso la cessione di opere allo Stato e, allo stesso tempo, studiare delle ulteriori forme di incentivazione per la donazione ai musei statali.

Queste misure favorirebbero un processo di emersione fiscale e incentiverebbero il mercato italiano, mettendo fine a un disequilibrio che indebolisce i nostri artisti e che disattende uno dei principi alla base dell'Unione Europea.

* * *

DIRETTIVA 27 settembre 2001, n 2001/84/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale

Publicata in G.U.C.E. 13 ottobre 2001, n. L 272. Entrata in vigore il 13 ottobre 2001

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 6 giugno 2001, considerando quanto segue:

1. Nel campo del diritto d'autore s'intende per diritto sulle successive vendite di un originale il diritto inalienabile, di cui gode l'autore di un'opera d'arte figurativa, ad una cointeressenza economica nelle vendite successive dell'originale dell'opera stessa.

2. Il diritto sulle successive vendite è un diritto frugifero, che consente all'autore di percepire un compenso ogniqualvolta l'opera venga alienata. L'oggetto del diritto è costituito dall'opera materiale, ossia dal supporto in cui s'incorpora l'opera protetta.

3. Il diritto sulle successive vendite mira ad assicurare agli autori d'opere d'arte figurativa la partecipazione economica al successo delle loro opere. Detto diritto tende a ristabilire l'equilibrio tra la situazione economica degli autori d'opere d'arte figurative e quella degli altri creatori che traggono profitto dalle successive utilizzazioni delle loro opere.

4. Il diritto sulle successive vendite è parte integrante del diritto d'autore e costituisce una prerogativa essenziale degli autori. L'imposizione di un tale diritto in tutti gli Stati membri risponde alla necessità di garantire ai creatori un livello di tutela adeguato e uniforme.

5. Conformemente all'articolo 151, paragrafo 4, del trattato, la Comunità deve tener conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge ai sensi di altre disposizioni del trattato stesso.

6. La convenzione di Berna per la protezione delle

opere letterarie e artistiche stabilisce che il diritto sulle successive vendite si applica solo ove la legislazione nazionale del paese dell'autore lo ammetta. Tale diritto è di conseguenza facoltativo e soggetto alla clausola della reciprocità.

Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee sull'applicazione del principio di non discriminazione di cui all'articolo 12 del trattato, precisato nella sentenza del 20 ottobre 1993, cause riunite C 92/92 e C-326/92, Phil Collins e altri, risulta che non si possono invocare le clausole di reciprocità contenute in certe disposizioni nazionali per rifiutare ai cittadini di altri Stati membri i diritti conferiti agli autori nazionali. L'applicazione di tali clausole nel contesto comunitario è contraria al principio della parità di trattamento insito nel divieto di ogni discriminazione basata sulla nazionalità.

7. Alla luce del processo di internazionalizzazione del mercato dell'arte moderna e contemporanea nella Comunità, cui stanno imprimendo un'accelerazione gli effetti della cosiddetta nuova economia, e in un contesto normativo in cui pochi paesi, al di

fuori dell'Unione europea, riconoscono il diritto sulle successive vendite di opere d'arte, è essenziale che la Comunità europea avvii negoziati, a livello internazionale, per sancire l'obbligatorietà dell'articolo 14-ter della convenzione di Berna.

8. L'esistenza stessa del mercato internazionale, unita al fatto che in vari Stati membri il diritto sulle successive vendite di opere d'arte non esiste e che i regimi nazionali che lo riconoscono non sono uniformi, rende essenziale fissare disposizioni transitorie, tanto in relazione all'entrata in vigore di tale diritto quanto alla sua disciplina sostanziale, atte a salvaguardare la competitività del mercato europeo.

9. Il diritto sulle successive vendite di opere d'arte è attualmente previsto dal diritto nazionale della maggior parte degli Stati membri. Quando esistono norme in questo settore, esse presentano caratteristiche diverse, in particolare per quanto riguarda le opere cui si applica, i beneficiari del diritto, le percentuali applicate, le operazioni soggette a tale diritto, nonché la base per il calcolo. L'applicazione o la non applicazione di tale diritto incide in misura significativa sulle condizioni di concorrenza nel mercato interno, in quanto l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligo di versamento sulla base del diritto sulle successive vendite di opere d'arte deve essere presa in considerazione da chiunque desideri procedere alla vendita di un'opera d'arte. Questo diritto è pertanto uno dei fattori che contribuiscono a falsare la concorrenza e a creare fenomeni di delocalizzazione delle vendite all'interno della Comunità.

10. Tali disparità sul piano dell'esistenza del diritto sulle successive vendite di opere d'arte e della relativa applicazione da parte degli Stati membri hanno effetti negativi diretti sul buon funzionamento del mercato interno delle opere d'arte, previsto dall'articolo 14 del trattato. In una tale situazione, l'articolo 95 del trattato costituisce la base giuridica appropriata.

11. Fra gli obiettivi della Comunità definiti nel trattato rientrano la creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli europei, il rafforzamento dei legami fra gli Stati appartenenti alla Comunità e il loro progresso economico e sociale, mediante un'azione comune destinata ad eliminare le barriere che dividono l'Europa. A tal fine il trattato prevede l'instaurazione di un mercato interno che implica l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, la libera prestazione dei servizi e la libertà di stabilimento, nonché l'istituzione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno. L'armonizzazione delle normative degli Stati membri sul diritto sulle successive vendite di opere d'arte contribuisce alla realizzazione di questi obiettivi.

12. La sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, istituisce progressivamente un regime comunitario di imposizione che si applica fra l'altro alle opere d'arte. Le misure limitate all'ambito fiscale non bastano a garantire il funzionamento armonioso del mercato delle opere d'arte. Tale obiettivo non può essere realizzato senza l'armonizzazione in materia di diritto sulle successive vendite di opere d'arte.

13. È opportuno sopprimere le attuali differenze legislative che hanno un effetto distorsivo sul funzionamento del mercato interno ed impedire che

emergano nuove differenze, dello stesso tipo. Non occorre peraltro eliminare o impedire il manifestarsi di differenze che non sono tali da arrecare pregiudizio al funzionamento del mercato interno.

14. Un presupposto per il corretto funzionamento del mercato interno è l'esistenza di condizioni di concorrenza non falsate. Le differenze esistenti nelle disposizioni nazionali in materia di diritto sulle successive vendite di opere d'arte danno luogo a distorsioni di concorrenza nonché a fenomeni di delocalizzazione delle vendite all'interno della Comunità e comportano disparità di trattamento tra gli artisti a seconda di dove sono vendute le loro opere. La questione in esame presenta quindi aspetti transnazionali che non possono essere disciplinati in modo soddisfacente dall'azione degli Stati membri. La carenza di un'iniziativa comunitaria contravverrebbe all'obbligo previsto dal trattato di correggere le distorsioni di concorrenza e le disparità di trattamento.

15. Data l'importanza delle divergenze esistenti tra le disposizioni nazionali, è quindi necessario adottare misure di armonizzazione per ovviare alle disparità esistenti tra le normative degli Stati membri in settori nei quali tali disparità potrebbero creare o mantenere condizioni di concorrenza falsate. Non occorre tuttavia armonizzare ogni disposizione delle legislazioni degli Stati membri in materia di diritto sulle successive vendite di opere d'arte e nell'intento di lasciare il più ampio margine possibile a decisioni nazionali, è sufficiente limitare l'armonizzazione alle disposizioni nazionali che più direttamente si ripercuotono sul funzionamento del mercato interno.

16. La presente direttiva è del tutto rispondente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità sanciti dall'articolo 5 del trattato.

17. Secondo la direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, il diritto d'autore ha una durata di settant'anni *post mortem auctoris*. Il diritto sulle successive vendite di opere d'arte dovrebbe avere la stessa durata. Pertanto solo gli originali di opere d'arte moderna o contemporanea possono rientrare nel campo d'applicazione del diritto sulle successive vendite di opere d'arte. Tuttavia, per consentire ai sistemi giuridici degli Stati membri che all'adozione della presente direttiva non prevedono il diritto degli artisti sulle successive vendite di opere d'arte, di inserire disposizioni in tal senso nei rispettivi sistemi giuridici e permettere inoltre agli operatori economici di detti Stati membri di adeguarsi gradualmente al suddetto diritto mantenendo nel contempo la loro vitalità economica, si dovrebbe prevedere per gli Stati membri in questione un periodo transitorio limitato durante il quale essi abbiano la facoltà di non applicare il diritto sulle successive vendite di opere d'arte a favore degli aventi causa dopo la morte dell'artista.

18. È opportuno estendere l'applicazione del diritto sulle successive vendite di opere d'arte a tutte le operazioni di vendita, eccezion fatta per quelle effettuate direttamente tra persone che agiscono a titolo privato senza la partecipazione di un professionista del mercato dell'arte. Tale diritto non dovrebbe essere esteso alle vendite effettuate da persone che agiscono a titolo privato e a musei senza scopo di lucro e aperti al pubblico. Per quanto riguarda la particolare situazione delle gallerie d'arte che acquistano le opere direttamente dagli autori, dovrebbe essere lasciata agli Stati membri la facoltà di escludere dal diritto sulle successive vendite di opere d'arte originali le vendite

delle opere effettuate entro tre anni dalla loro acquisizione. Occorre tener conto anche degli interessi dell'artista limitando tale esclusione alle vendite il cui prezzo non superi i 10.000 EUR.

19. È utile chiarire che l'armonizzazione introdotta dalla presente direttiva non si applica ai manoscritti originali di scrittori e compositori.

20. Si dovrebbe istituire un regime efficace sulla base dell'esperienza già acquisita sul piano nazionale in materia di diritto sulle successive vendite di opere d'arte. È opportuno imporre il diritto sulle successive vendite di opere d'arte sulla base di una percentuale riscossa sul prezzo di vendita, e non sul plusvalore delle opere il cui valore originario risulti aumentato.

21. È necessario armonizzare le categorie di opere d'arte soggette al diritto.

22. La non applicazione del diritto sulle successive vendite di opere d'arte al di sotto della soglia minima può concorrere ad evitare spese di riscossione e di gestione sproporzionate rispetto al beneficio ottenuto dall'artista. Conformemente al principio di sussidiarietà, è tuttavia opportuno riconoscere agli Stati membri la facoltà di stabilire soglie nazionali, inferiori a quella comunitaria, per la promozione degli interessi dei giovani artisti. Data l'esiguità degli importi, tale deroga non è in grado di produrre effetti significativi sul corretto funzionamento del mercato interno.

23. Le percentuali fissate ai fini dell'applicazione del diritto sulle successive vendite di opere d'arte da parte degli Stati membri differiscono oggi in misura considerevole. Il funzionamento efficace del mercato interno delle opere d'arte moderna e contemporanea rende necessario determinare percentuali quanto più possibile uniformi.

24. È d'uopo stabilire un sistema di percentuali decrescenti per fasce di prezzo onde temperare i vari interessi in gioco nel mercato dell'arte. È importante ridurre i rischi di delocalizzazione delle vendite nonché di elusione della normativa comunitaria sul diritto sulle successive vendite di opere d'arte.

25. Debitore del compenso dovuto in forza del diritto sulle successive vendite di opere d'arte è in linea di principio il venditore. Agli Stati membri dovrebbe essere concessa la facoltà di accordare deroghe a tale principio in relazione all'obbligo di pagamento. Il venditore è la persona fisica o giuridica per conto della quale è conclusa la vendita.

26. È necessario prevedere la possibilità di un adeguamento periodico della soglia e delle percentuali. A tal fine è opportuno incaricare la Commissione di predisporre relazioni periodiche sull'effettiva applicazione del diritto sulle successive vendite di opere d'arte negli Stati membri nonché sulle sue conseguenze sul mercato dell'arte nella Comunità e di formulare eventualmente proposte per la modificazione della presente direttiva.

27. È necessario determinare i beneficiari del diritto sulle successive vendite di opere d'arte nel rispetto del principio di sussidiarietà. Non è opportuno intervenire con la presente direttiva sul diritto di successione degli Stati membri. Tuttavia, gli aventi causa dell'autore devono poter beneficiare pienamente del diritto sulle successive vendite di opere d'arte dopo la sua morte, almeno dopo la scadenza del citato periodo transitorio.

28. Spetta agli Stati membri disciplinare l'esercizio del diritto sulle successive vendite di opere d'arte ed in particolare le relative modalità di gestione. Sotto questo profilo la gestione da parte di una società di gestione collettiva rappresenta una possibilità fra le

altre. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le società di gestione collettiva operino in maniera trasparente ed efficiente. Gli Stati membri sono tenuti inoltre a garantire la riscossione e la distribuzione delle somme raccolte a vantaggio degli autori cittadini di altri Stati membri. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni adottate dagli Stati membri in materia di riscossione e distribuzione.

29. Il godimento del diritto sulle successive vendite di opere d'arte dovrebbe essere limitato ai cittadini della Comunità nonché agli autori stranieri i cui paesi accordano analoga protezione agli autori cittadini degli Stati membri. Uno Stato membro dovrebbe poter avere la facoltà di estendere il godimento del diritto agli autori stranieri che hanno la residenza abituale in detto Stato membro.

30. Dovrebbero essere istituite opportune procedure che consentano il controllo delle vendite in modo da garantire che gli Stati membri applichino effettivamente il diritto sulle successive vendite di opere d'arte. Ciò comporta altresì il diritto, per l'autore o per il suo mandatario, di ottenere le informazioni necessarie presso la persona fisica o giuridica obbligata al pagamento dei compensi. Gli Stati membri che prevedono la gestione collettiva del diritto sulle successive vendite di opere d'arte possono anche prevedere che gli organismi responsabili di tale gestione collettiva siano i soli autorizzati a ottenere informazioni,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

Campo d'applicazione

art. 1

Oggetto del diritto sulle successive vendite di opere d'arte

1. Gli Stati membri prevedono a favore dell'autore di un'opera d'arte un diritto sulle successive vendite dell'originale dell'opera stessa, definito come diritto inalienabile, cui non è possibile rinunciare nemmeno anticipatamente, ad un compenso sul prezzo ottenuto per ogni vendita successiva alla prima cessione da parte dell'autore.

2. Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica a tutte le vendite successive che comportano l'intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di professionisti del mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte.

3. Gli Stati membri possono prevedere che il diritto di cui al paragrafo 1 non si applichi alle vendite allorché il venditore abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di tre anni prima di tali vendite e il prezzo di vendita non sia superiore a 10.000 EUR.

4. I compensi sono a carico del venditore. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre che una delle persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 2, diversa dal venditore, sia obbligata in via esclusiva o solidale con il venditore al pagamento dei compensi.

art. 2

Opere d'arte cui si applica il diritto sulle successive vendite

1. Ai fini della presente direttiva, si intendono per opere d'arte gli originali delle opere delle arti figurative, come i quadri, i «collages», i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi,

le ceramiche, le opere in vetro e le fotografie, purché si tratti di creazioni eseguite dall'artista stesso o di esemplari considerati come opere d'arte e originali.

2. Le copie di opere d'arte contemplate dalla presente direttiva, prodotte in numero limitato dall'artista stesso o sotto la sua autorità, sono considerate come originali ai fini della presente direttiva. Tali copie sono abitualmente numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall'artista.

CAPO II

Disposizioni particolari

art. 3

Soglia d'applicazione

1. Spetta agli Stati membri stabilire un prezzo minimo di vendita al di sopra del quale le vendite di cui all'articolo 1 sono soggette al diritto sulle successive vendite di opere d'arte.

2. Tale prezzo minimo di vendita non può in alcun caso essere superiore a 3.000 EUR.

art. 4

Percentuali

1. I compensi di cui all'articolo 1 sono così determinati:

a) 4% per la parte del prezzo di vendita fino a 50.000 EUR;

b) 3% per la parte del prezzo di vendita compresa tra 50.000,01 e 200.000 EUR;

c) 1% per la parte del prezzo di vendita compresa tra 200.000,01 e 350.000 EUR;

d) 0,5% per la parte del prezzo di vendita compresa tra 350.000,01 e 500.000 EUR;

e) 0,25% per la parte del prezzo di vendita superiore a 500.000 EUR.

Tuttavia, l'importo totale dei compensi non può essere superiore a 12.500 EUR.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare una percentuale del 5% per la parte del prezzo di vendita di cui al paragrafo 1, lettera a).

3. Se il prezzo minimo di vendita è inferiore a 3.000 EUR, lo Stato membro determina altresì la percentuale applicabile alla parte del prezzo di vendita fino all'importo di 3.000 EUR; tale percentuale non può essere inferiore al 4%.

art. 5

Base di calcolo

I prezzi di vendita di cui agli articoli 3 e 4 sono al netto dell'imposta.

art. 6

Beneficiari del diritto sulle successive vendite di opere d'arte

1. I compensi previsti all'articolo 1 spettano all'autore dell'opera e, fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 2, dopo la sua morte, agli aventi causa.

2. Gli Stati membri possono prevedere una gestione collettiva, obbligatoria o facoltativa, dei compensi di cui all'articolo 1.

art. 7

Beneficiari dei paesi terzi

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli autori cittadini di paesi terzi e, fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 2, i loro aventi causa beneficino del diritto sulle successive vendite di opere d'arte conformemente alla presente direttiva ed alla legislazione degli Stati membri solo ove la legislazione del paese dell'autore o dell'avente causa consenta la protezione del diritto

sulle successive vendite di opere d'arte in quel paese per gli autori degli Stati membri e i loro aventi causa.

2. Sulla scorta delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione pubblica quanto prima un elenco indicativo dei paesi terzi che soddisfano le condizioni stabilite al paragrafo 1. Tale elenco è tenuto aggiornato.

3. Ciascuno Stato membro può riservare agli autori che non hanno la cittadinanza di tale Stato membro ma che vi risiedono abitualmente lo stesso trattamento riservato ai propri cittadini, ai fini della tutela del diritto sulle successive vendite di opere d'arte.

art. 8

Durata di protezione del diritto sulle successive vendite di opere d'arte

1. La durata di protezione del diritto corrisponde a quella stabilita dall'articolo 1 della direttiva 93/98/CEE.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri che non applicano il diritto sulle successive vendite di opere d'arte al [data di entrata in vigore di cui all'articolo 13] non sono tenuti, per un periodo che termina non oltre il 1° gennaio 2010, ad applicare il diritto a favore degli aventi causa dell'artista dopo la sua morte.

3. Uno Stato membro al quale sia applicabile il paragrafo 2 può disporre di altri due anni al massimo, se necessario, per permettere agli operatori economici in detto Stato membro di adeguarsi gradualmente al sistema del diritto sulle successive vendite di opere d'arte mantenendo nel contempo la loro validità economica prima che sia tenuto ad applicare il diritto a favore degli aventi causa dell'artista dopo la sua morte. Almeno 12 mesi prima della fine del periodo di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato comunica i propri motivi alla Commissione per permetterle, previa opportune consultazioni, di formulare un parere entro tre mesi dalla data di ricevimento di detta comunicazione. Se non si attiene a tale parere, lo Stato membro ne informa la Commissione entro un mese e giustifica la propria decisione. La notifica e la giustificazione dello Stato membro e il parere della Commissione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e trasmessi al Parlamento europeo.

4. Nel caso in cui, prima della fine dei periodi di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 3, vengano conclusi negoziati internazionali per estendere il diritto sulle successive vendite di opere d'arte a livello internazionale, la Commissione presenterà proposte adeguate.

art. 9

Diritto di ottenere informazioni

Gli Stati membri dispongono che, per tre anni dalla vendita, le persone legittimate ai sensi dell'articolo 6 possano esigere da qualsiasi professionista del mercato dell'arte di cui all'articolo 1, paragrafo 2, tutte le informazioni necessarie ad assicurare il pagamento dei compensi relativi al diritto sulle successive vendite di opere d'arte.

CAPO III

Disposizioni finali

art. 10

Applicazione nel tempo

La presente direttiva si applica a tutte le opere d'arte ai sensi dell'articolo 2 che, al 1° gennaio 2006, sono ancora protette dalla legislazione dello Stato membro nel settore del diritto d'autore o che a quella data soddisfano i criteri di protezione ai sensi della presente direttiva.

art. 11

Clausola di revisione

1. La Commissione sottopone al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale, entro il 1° gennaio 2009 e successivamente ogni quattro anni, una relazione sull'applicazione e sugli effetti della presente direttiva, prestando particolare attenzione alla competitività del mercato dell'arte moderna e contemporanea nella Comunità, in particolare per quanto riguarda la posizione della Comunità in relazione a mercati rilevanti che non applicano il diritto sulle successive vendite di opere d'arte e alla promozione della creazione artistica, nonché le modalità di gestione vigenti negli Stati membri. La relazione passa in rassegna, in particolare, le conseguenze della direttiva sul mercato interno e gli effetti dell'introduzione del diritto negli Stati membri la cui legislazione nazionale non lo prevedeva fino all'entrata in vigore della presente direttiva. Se del caso, la Commissione presenta proposte per adeguare la soglia e le percentuali relative al diritto sulle successive vendite di opere d'arte all'evoluzione della situazione nel settore, proposte relative all'importo massimo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, nonché qualsiasi altra proposta da essa ritenuta necessaria per accrescere l'efficacia della presente direttiva.

2. È istituito un comitato di contatto, composto di rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Esso si riunisce su iniziativa del Presidente o su richiesta della delegazione di uno Stato membro.

3. I compiti del comitato sono i seguenti:

- organizzare le consultazioni su tutte le questioni derivanti dall'applicazione della presente direttiva,
- agevolare lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri sui pertinenti sviluppi del mercato dell'arte nella Comunità.

art. 12

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 1° gennaio 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

art. 13

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

art. 14

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

LEGGE 22 aprile 1941, n. 633, come modificata dal decreto legislativo 13 febbraio 2006, n. 118*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*

(Il decreto di modifica, in attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale, cosiddetto diritto di seguito, è stato pubblicato in G.U. n. 71 del 25 marzo 2006)

TITOLO III

Capo II

SEZIONE VI

*Diritti dell'autore sulle vendite successive di opere d'arte e di manoscritti¹*art. 144²

1. Gli autori delle opere d'arte e di manoscritti hanno diritto ad un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere stesse da parte dell'autore.

2. Ai fini del primo comma si intende come vendita successiva quella comunque effettuata che comporta l'intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che operano professionalmente nel mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte.

3. Il diritto di cui al comma 1 non si applica alle vendite quando il venditore abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di tre anni prima di tali vendite e il prezzo di vendita non sia superiore a 10.000,00 euro. La vendita si presume effettuata oltre i tre anni dall'acquisto salva prova contraria fornita dal venditore.

art. 145³

1. Ai fini dell'articolo 144, per opere si intendono gli originali delle opere delle arti figurative, comprese nell'articolo 2, come i quadri, i "collages", i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro e le fotografie, nonché gli originali dei manoscritti, purché si tratti di creazioni eseguite dall'autore stesso o di esemplari considerati come opere d'arte e originali.

2. Le copie delle opere delle arti figurative prodotte in numero limitato dall'autore stesso o sotto la sua autorità, sono considerate come originali purché siano numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall'autore.

art. 146⁴

1. Il diritto di cui all'articolo 144 è riconosciuto anche agli autori e ai loro aventi causa di paesi non facenti parte dell'Unione europea, solo ove la legislazione di tali paesi preveda lo stesso diritto a favore degli autori che siano cittadini italiani e dei loro aventi causa.

2. Agli autori di paesi non facenti parte dell'Unione europea non in possesso della cittadinanza italiana, ma abitualmente residenti in Italia, è riservato lo stesso trattamento previsto dalla presente sezione per i cittadini italiani.

Le modifiche apportate dal decreto di modifica sono riportate in corsivo.

Fonte: www.guritel.it

¹ Denominazione sostituita dall'art. 1 del decreto legislativo 13 febbraio 2006, n. 188.

² Così sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo.

³ Così sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo.

⁴ Così sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo.

art. 147⁵

1. Il diritto di cui all'articolo 144 non può formare oggetto di alienazione o di rinuncia, nemmeno preventivamente.

art. 148⁶

1. Il diritto di cui all'articolo 144 dura per tutta la vita dell'autore e per settant'anni dopo la sua morte.

art. 149⁷

1. Il diritto di cui all'articolo 144 spetta dopo la morte dell'autore agli eredi, secondo le norme del codice civile; in difetto di successori entro il sesto grado, il diritto è devoluto all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (Enap) per i propri fini istituzionali.

art. 150⁸

1. Il compenso previsto dall'articolo 144 è dovuto solo se il prezzo della vendita non è inferiore a 3.000,00 euro.

2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, i compensi dovuti ai sensi dell'articolo 144 sono così determinati:

- a) 4 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra 3.000,00 euro e 50.000,00 euro;
- b) 3 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 50.000,01 e 200.000,00 euro;
- c) 1 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 200.000,01 e 350.000,00 euro;
- d) 0,5 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 350.000,01 e 500.000,00 euro;
- e) 0,25 per cento per la parte del prezzo di vendita superiore a 500.000,00 euro.

3. L'importo totale del compenso non può essere comunque superiore a 12.500,00 euro.

art. 151⁹

1. Il prezzo della vendita, ai fini dell'applicazione delle percentuali di cui all'articolo 150, è calcolato al netto dell'imposta.

art. 152¹⁰

1. Il compenso di cui agli articoli 144 e 150 è a carico del venditore.

2. Fermo restando quanto disposto nel comma 1, l'obbligo di prelevare e di trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto e di versarne, nel termine stabilito dal regolamento, il relativo importo alla Società italiana degli autori ed editori (Siae), è a carico dei soggetti di cui all'articolo 144, comma 2.

3. Fino al momento in cui il versamento alla Società italiana degli autori ed editori (Siae) non sia stato effettuato, i soggetti di cui al comma 2 sono costituiti depositari, ad ogni effetto di legge, delle somme prelevate.

4. I soggetti di cui al comma 2, intervenuti nella vendita quali acquirenti o intermediari, rispondono solidalmente con il venditore del pagamento del compenso da questi dovuto.

art. 153¹¹

1. Le vendite delle opere e dei manoscritti di cui alla presente sezione, il cui prezzo minimo sia quello in-

⁵ Così sostituito dall'art. 5 del decreto legislativo.

⁶ Così sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo.

⁷ Così sostituito dall'art. 7 del decreto legislativo.

⁸ Così sostituito dall'art. 8 del decreto legislativo.

⁹ Così sostituito dall'art. 9 del decreto legislativo.

¹⁰ Così sostituito dall'art. 10 del decreto legislativo.

¹¹ Così sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo.

dicato al comma 1 dell'articolo 150, debbono essere denunciate, a cura del professionista intervenuto quale venditore acquirente o intermediario, mediante dichiarazione alla Società italiana degli autori ed editori (Siae), nel termine e con le modalità stabilite nel regolamento.

2. Il soggetto di cui al comma 1 ha, altresì, l'obbligo di fornire alla Società italiana degli autori ed editori (Siae), su richiesta di quest'ultima, per un periodo di tre anni successivi alla vendita, tutte le informazioni atte ad assicurare il pagamento dei compensi previsti dagli articoli precedenti, anche tramite l'esibizione della documentazione relativa alla vendita stessa.

art. 154¹²

1. La Società italiana degli autori ed editori (Siae) provvede, secondo quanto disposto dal regolamento, a comunicare agli aventi diritto l'avvenuta vendita e la percezione del compenso ed a rendere pubblico, anche tramite il proprio sito informatico istituzionale, per tutto il periodo di cui al comma 2, l'elenco degli aventi diritto che non abbiano ancora rivendicato il compenso. Provvede, altresì, al successivo pagamento del compenso al netto della provvigione, comprensiva delle spese, la cui misura è determinata con decreto del ministro per i Beni e le Attività culturali, sentita la Società italiana degli autori ed editori (Siae). Il decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale.

2. Presso la Società italiana degli autori ed editori (Siae) sono tenuti a disposizione i compensi di cui al comma 1, che non sia stato possibile versare agli aventi diritto, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data a decorrere dalla quale gli stessi sono divenuti esigibili secondo quanto disposto dal regolamento. Decorso tale periodo senza che sia intervenuta alcuna rivendicazione dei compensi, questi ultimi sono devoluti all'Ente nazionale di previdenza e

assistenza per i pittori e scultori, musicisti scrittori ed autori drammatici (Enap) per i propri fini istituzionali, con gli interessi legali dalla data di percezione delle somme fino a quella del pagamento al netto della provvigione di cui al comma 1.

art. 155¹³

1. *Le disposizioni di cui alla presente Sezione si applicano anche alle opere anonime e pseudonime.*

art. 172¹⁴

1. *Se i fatti preveduti nell'articolo 171 sono commessi per colpa la pena è della sanzione amministrativa fino a 1.032,00 euro.*

2. *Con la stessa pena è punito chiunque esercita l'attività di intermediario in violazione del disposto degli articoli 180 e 183.*

3. *La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 152 e all'articolo 153 comporta la sospensione dell'attività professionale o commerciale da sei mesi ad un anno, nonché la sanzione amministrativa da 1.034,00 euro a 5.165,00 euro.*

art. 182-bis¹⁵

1. All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è attribuita, nell'ambito delle rispettive competenze previste dalla legge, al fine di prevenire ed accertare le violazioni della presente legge, la vigilanza:

- sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto nonché su impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo, nonché sull'attività di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata;
- sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio;

¹³ Così sostituito dall'art. 13 del decreto legislativo.

¹⁴ Così sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo.

¹⁵ Così modificato dall'art. 15 del decreto legislativo.

c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e l'utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera a);

d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione; d-bis) sull'attività di fabbricazione, importazione e distribuzione degli apparecchi e dei supporti di cui all'art. 71-septies;

d-ter) sulle case d'asta, le gallerie e in genere qualsiasi soggetto eserciti professionalmente il commercio di opere d'arte o di manoscritti».

D.P.R. 29 dicembre 2007, n. 275

Regolamento recante disposizioni modificative del capo IV del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, concernente approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Pubblicato in G.U. 19 febbraio 2008, n. 42)

Il Presidente della Repubblica

Visto l'articolo 87 della Costituzione;


Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale;

Visto il decreto legislativo 13 febbraio 2006, n. 118, recante attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite all'originale;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369;



Vista la legge 20 giugno 1978, n. 399, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche;
 Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 7, relativo alla Società italiana degli autori ed editori;
 Vista la legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme di tutela del diritto d'autore;
 Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 luglio 2007;
 Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2007;
 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2007;
 Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per le politiche europee;

Emana il seguente regolamento:

art. 1

Sostituzione della rubrica del capo IV del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369

1. La rubrica del capo IV del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, è sostituita dalla seguente: «Diritti sulle vendite successive».

art. 2

Sostituzione degli articoli 44, 45, 46, 47 e 48, del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369

1. Gli articoli 44, 45, 46, 47 e 48, del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, sono sostituiti dai seguenti:
 «Art. 44. - 1. Entro il termine di novanta giorni

dall'effettuazione della vendita dell'opera d'arte o del manoscritto, i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 153 della legge 22 aprile 1941, n. 633, d'ora in avanti denominata: «Legge», nell'ordine di venditore, acquirente o intermediario, presentano alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) la dichiarazione prevista dallo stesso articolo e provvedono al versamento ad essa del compenso di cui all'articolo 144 della legge.

Art. 45. - 1. La dichiarazione di cui all'articolo 44 contiene il nome e il domicilio del dichiarante, il nome dell'autore del manoscritto o dell'opera venduta e, se conosciuto, anche il domicilio, il prezzo raggiunto nella vendita al netto dell'imposta e, ove identificabile, il genere artistico a cui appartiene l'opera (quale la pittura, la scultura, il disegno, la stampa), nonché, qualora indicati nell'esemplare dell'opera o, comunque, a conoscenza del dichiarante, il titolo dell'opera e la data di creazione.

2. La dichiarazione di cui all'articolo 44 può essere redatta anche per via telematica secondo il modello che verrà predisposto dalla SIAE.

3. Qualora si tratti delle copie di cui all'articolo 145, comma 2, della Legge, la dichiarazione indica se l'opera abbia o meno dei segni distintivi particolari (quali il numero di stampa, la data, la firma).

4. Se l'opera è pseudonima o anonima, se ne fa menzione nella dichiarazione. In tal caso la dichiarazione contiene anche le misure dell'esemplare dell'opera, una sua succinta descrizione e ogni altro elemento necessario per la sua individuazione. La dichiarazione può, inoltre, essere accompagnata da fotografie dell'opera dichiarata o da altra documentazione atta a meglio identificarla.

Art. 46. - 1. La SIAE, ricevuta la dichiarazione di cui all'articolo 44, ne restituisce copia al dichiarante con l'indicazione della data di ricezione.

2. La SIAE, avvalendosi anche della collaborazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP), cura la tenuta di un separato elenco contenente le generalità degli autori e dei loro aventi causa ed il relativo domicilio, ove conosciuti. A tale fine, gli autori o i loro aventi

causa comunicano alla SIAE le proprie generalità, il domicilio e le eventuali variazioni di quest'ultimo.

Art. 47. - 1. Entro il primo mese di ciascun trimestre la SIAE comunica per iscritto agli aventi diritto, ove noti, o ai loro aventi causa, l'ammontare dei compensi resi disponibili nel trimestre precedente, nonché l'avvenuta vendita e pubblica sul proprio sito internet istituzionale l'elenco in formato elettronico delle dichiarazioni di cui all'articolo 44 e delle vendite effettuate nel trimestre precedente, con l'indicazione dell'ammontare dei compensi resi disponibili nel medesimo periodo.

2. La SIAE pubblica, inoltre, nel proprio sito internet istituzionale l'elenco in formato elettronico degli aventi diritto che non abbiano ancora rivendicato il compenso per tutto il periodo di cui all'articolo 154, comma 2, della Legge, che decorre dalla scadenza del sessantesimo giorno dalla comunicazione di cui al comma 1, ovvero, nei casi in cui gli autori o i loro aventi causa non siano noti, dalla data di pubblicazione di cui al medesimo comma.

Detto elenco è, altresì, pubblicato, con cadenza semestrale, nella *Gazzetta Ufficiale*.


Art. 48. - 1. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 47, comma 1, ovvero, nei casi in cui gli autori o i loro aventi causa non risultino noti, dalla data di pubblicazione prevista dal medesimo comma dell'articolo 47, gli interessati possono segnalare alla SIAE errori materiali od omissioni ai fini della loro correzione. Decorso il termine medesimo, la SIAE versa all'avente diritto i compensi dovuti, detratta la provvigione di cui all'articolo 154 della Legge.

2. Per gli aventi diritto che non siano cittadini italiani la SIAE potrà versare le somme dovute anche tramite le società di gestione collettiva dei relativi Paesi. ».

art. 3

Abrogazione dell'articolo 43 del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369

1. L'articolo 43 del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, è abrogato.



PROGETTI INTEGRATI DI VALORIZZAZIONE

Un innovativo accordo per la valorizzazione e la fruizione del Parco Archeologico di Baratti e Populonia

Mario Lolli Ghatti

Premessa

La legislazione dei beni culturali è stata caratterizzata, nell'ultimo decennio, da un incessante susseguirsi di leggi, norme e provvedimenti che hanno progressivamente sovvertito un sistema legislativo rimasto praticamente immutato per circa sessanta anni.

Specialmente è cambiato il ruolo degli Enti amministrativi non statali che hanno gradualmente assunto nuovi compiti in riferimento alla valorizzazione dei beni culturali.

La legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 ha ridisegnato il quadro delle competenze in materia di beni culturali, attribuendo allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di tutela e alle Regioni la potestà legislativa concorrente in materia di valorizzazione nel rispetto dei principi fondamentali dettati dallo Stato.

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, in osservanza del dettato costituzionale, fissa i principi generali della valorizzazione, ai quali deve uniformarsi la potestà legislativa regionale (articolo 7, comma 1). Per quanto riguarda invece l'esercizio delle funzioni amministrative il Codice indica come obiettivo da perseguire il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione di competenza del Ministero, delle regioni e degli enti territoriali (articolo 7, comma 2).

Lo strumento privilegiato per il raggiungimento di questi obiettivi è quello dell'accordo fra i diversi soggetti istituzionali competenti. La disposizione, peraltro già prevista dall'articolo 15 della L. 241 del 1990, che attribuisce alle Amministrazioni Pubbliche la facoltà di sottoscrivere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, assume particolare rilievo nel contesto della valorizzazione dei beni culturali, in quanto tende a mitigare la netta divisione che si era creata tra tutela e valorizzazione dopo la modifica del testo costituzionale.

In più parti del Codice infatti viene operato un rinvio a meccanismi di concertazione e di leale collaborazione fra le diverse istituzioni pubbliche, affinché definiscano strategie ed obiettivi comuni ed elaborino piani di sviluppo culturale e programmi condivisi.

Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, promuovendo l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Sempre utilizzando lo strumento dell'accordo è possibile trasferire alle Regioni e agli altri Enti Pubblici Territoriali, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, la disponibilità di istituti o luoghi della cultura di appartenenza statale, ai fini di assicurare un'adeguata fruizione e valorizzazione dei beni.

L'articolo 150 del D.Lgs. 112 del 1998, ora abrogato dal Codice, già prevedeva il trasferimento della gestione di istituti statali alle Regioni e agli Enti locali, previa individuazione da parte delle commissioni paritetiche istituite allo scopo, attraverso specifici elenchi mai pubblicati.

La previsione all'interno del Codice di questa facoltà non deve essere intesa come la semplice reiterazione di un istituto già previsto, e poco o mai utilizzato, in quanto è mutata la logica che ne sostiene l'impianto: non si tratta di un mero atto di decentramento di funzioni, bensì di un trasferimento finalizzato alla creazione di un percorso condiviso di valorizzazione.

Il percorso della concertazione

Gli strumenti previsti dalla normativa sono stati utilizzati in Toscana per sottoscrivere¹ un innovativo accordo per la valorizzazione e la fruizione del

Parco Archeologico di Baratti e Populonia (Piombino - LI). All'interno del Parco si trovano sia beni di proprietà statale che comunale, i quali nel loro insieme individuano un ambito culturale ben definito, coincidente con i luoghi occupati in antico dalla città etrusca di Populonia e dalle sue necropoli. Il sito rappresenta un comprensorio di particolare rilevanza sia per l'eccezionalità e la monumentalità delle testimonianze antiche conservate, che per la forte connotazione che queste assumono all'interno del paesaggio e per la naturale vocazione che presentano in relazione alla fruizione pubblica.

Nel maggio 2006 la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggisti della Toscana, organo periferico del MiBAC a cui compete la cura dei rapporti del Ministero con le Regioni e gli Enti Locali, ha avviato, di concerto con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, un tavolo di confronto con la Regione Toscana e il Comune di Piombino al fine di valutare la possibilità di stipulare un accordo riguardante la valorizzazione e la fruizione delle aree e dei beni archeologici di proprietà statale e comunale insistenti nel Parco Archeologico di Baratti - Populonia.

A tal fine Antonio Paolucci, all'epoca Direttore Regionale, aveva istituito un'apposita commissione, presieduta da Fulvia Lo Schiavo, Soprintendente per i Beni Archeologici della Toscana e composta da rappresentanti del MiBAC², della Regione Toscana³ e del Comune di Piombino⁴, con il compito di predisporre uno schema di accordo fra i soggetti coinvolti.

I lavori della commissione si sono svolti in costante collegamento con gli organi centrali del MiBAC (Ufficio del Segretario Generale, Direzione Generale per i Beni Archeologici, Ufficio Legislativo), che hanno fornito un indispensabile apporto nella formulazione del testo dell'accordo, che a quanto ci risulta è l'unico del genere in Italia.

L'accordo si pone nel solco di una positiva collaborazione già avviata fra le istituzioni coinvolte e che ha permesso di raggiungere positivi risultati. Infatti precedenti accordi e intese, stipulati fra il Ministero per i Beni e delle Attività Culturali, la Regione Toscana e gli enti territoriali della Val di Cornia, e in particolare l'Accordo di Programma Quadro Stato-Regione, hanno già consentito negli ultimi anni di effettuare:

- interventi di scavo archeologico e restauro dei beni presenti nell'area Parco archeologico di Baratti-Populonia;
- di completare la realizzazione del Museo Archeologico del Territorio di Populonia a Piombino;
- di avviare un primo intervento di restauro delle strutture rinvenute, finalizzato all'apertura al pubblico di un nuovo settore del Parco archeologico.

I contenuti dell'accordo

Obiettivi e finalità

- *integrazione* tra politiche di valorizzazione e di fruizione dei beni culturali e politiche di governo del territorio e di sviluppo economico;
- *coordinamento* degli interventi dei diversi soggetti istituzionali competenti nella materia dei beni culturali nell'ambito di scelte strategiche e programmi condivisi;
- trasferimento al Comune della disponibilità dei beni di proprietà statale al fine di consentire la gestione unitaria, la valorizzazione e la fruizione del Parco archeologico;

¹ L'accordo, qui di seguito pubblicato, è stato sottoscritto il 5 novembre 2007 da Mario Lolli Ghatti, Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana (MiBAC), Ugo Caf-faz, Direttore Generale per le Politiche Formative, i Beni e le Attività Culturali (Regione Toscana), Maria Luisa Massai, Segretario Generale (Comune di Piombino).

² Silvia Alessandri, Andrea Camilli, Carlotta Cianferoni, Alessandro Fani, Anna Patera.

³ Maurizio Martinelli, Gianbruno Ravenni, Claudio Rosati.

⁴ Silvia Guideri, Carlo Marzuoli, Maria Luisa Massai.

- *autonomia gestionale* del Comune in ordine alle attività di valorizzazione e di fruizione in conformità alle linee stabilite di comune accordo nel *piano strategico di sviluppo culturale* (Allegato A dell'accordo) e in conformità ai criteri e ai *parametri delle attività di gestione* (cfr. Allegato C dell'accordo qui di seguito pubblicato).

- *adeguatezza organizzativa e professionale* degli apparati incaricati della gestione;

- *tutela*: restano ovviamente ferme tutte le competenze attribuite al Ministero.

o Oggetto

Aree e beni d'interesse archeologico (Allegato B dell'accordo), in parte di proprietà statale e in parte di proprietà comunale, che si localizzano in tre distinti settori del Parco Archeologico:

- area bassa delle necropoli etrusche in loc. Baratti;
- area alta dell'acropoli antica in loc. Populonia alta;
- strutture archeologiche medievali in loc. San Quirico.

o Durata

È stabilita la durata in *sei anni* a decorrere dalla data della sua stipulazione. È prevista un'eventuale rimodulazione in funzione del raggiungimento degli obiettivi.

o Modalità di gestione

Il Comune provvede alla *gestione diretta* attraverso la Parchi Val di Cornia S.p.A., società a totale partecipazione pubblica, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente, garantendo il rispetto degli impegni assunti e la gestione a livello territoriale unitario del circondario della Val di Cornia.

o Criteri organizzativi e standard per l'attività

- *adeguatezza* delle condizioni di assetto e sistemazione dei beni sia rispetto alle esigenze di *conservazione e sicurezza* sia rispetto agli obiettivi di *valorizzazione e di fruizione*;

- *conformità* delle attività di gestione agli *standard di qualità* previsti dalla normativa vigente, con particolare riguardo ai livelli qualitativi di erogazione dei servizi, come individuati e descritti nell'allegato C dell'accordo.

L'allegato prevede, per ognuno degli ambiti previsti dall'Atto di indirizzo del 2001, gli standard di qualità che devono essere mantenuti nell'esercizio delle attività. Gli *standard* sono stati definiti in riferimento alla *peculiarità dei parchi archeologici* e tarati sulle esigenze del Parco Archeologico di Baratti e Populonia.

o Obblighi conservativi

- *assicurare l'integrità* e la *conservazione* dei beni attraverso una coerente, coordinata e programmata attività di studio, di prevenzione e di manutenzione ordinaria, con particolare riguardo alla *custodia* e alla *sorveglianza dei beni*, senza nessun onere economico a carico del MiBAC;

- *mantenere* le condizioni di *decoro ambientale*, senza nessun onere economico a carico del MiBAC;

- *promuovere*, anche sulla base di accordi di programma con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Toscana, attività di *manutenzione straordinaria e di restauro*.

o Monitoraggio

- Il Comune si è impegnato all'elaborazione di una nota informativa annuale sullo stato di realizzazione degli obiettivi programmati;

- L'osservanza dei criteri organizzativi e degli standard di gestione è sottoposta a verifica scritta semestrale da attuare in contraddittorio fra la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana e il Comune.

Sono previste infine clausole che regolano un'eventuale *revisione dell'accordo* in corso di rapporto e la possibilità di *recesso* da parte di ognuno dei soggetti firmatari (MiBAC, Regione Toscana, Comune di Piombino).

* * *

ACCORDO per la disciplina dei rapporti fra Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Toscana e Comune di Piombino per l'esercizio coordinato e integrato delle attività di valorizzazione e di fruizione del patrimonio culturale dell'area di Baratti-Populonia finalizzato al completamento e alla gestione del Parco Archeologico (Firenze 5 novembre 2007)

IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

LA REGIONE TOSCANA

IL COMUNE DI PIOMBINO

Premesso

a) che il vigente sistema di disciplina dei beni culturali (art. 118 Cost., D.Lgs. n. 42/2004, e per quanto di competenza, L.R. n. 19/2005) impone allo Stato ed a tutti gli enti pubblici territoriali il dovere e l'obiettivo di perseguire il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione e di fruizione;

b) che la nuova disciplina consente una molteplicità di forme di collaborazione e che, in particolare, ai sensi degli articoli 102, 112 e 115 del D.Lgs. n. 42/2004, è possibile concludere accordi fra lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali per la definizione, anche in ambiti subregionali, di piani di valorizzazione di beni culturali e che median-

te tali accordi il Ministero per i Beni e le Attività Culturali può trasferire alle Regioni e agli altri enti pubblici territoriali, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, la disponibilità di istituti e luoghi della cultura, al fine di assicurare un'adeguata fruizione e valorizzazione dei beni ivi presenti;

c) che le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, in conformità ai principi generali dell'attività amministrativa improntati a criteri di economicità e di efficacia;

d) che, ai sensi della L.R. n. 19/2005, alla Regione spetta un'essenziale ruolo di promozione e di coordinamento per quanto attiene la materia della valorizzazione dei beni culturali;

e) che, in data 11 novembre 2005, è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana e la Regione Toscana con l'impegno a dar luogo a nuove modalità di collaborazione che consentano lo scambio dei dati e delle informazioni riguardanti gli istituti e i luoghi di cultura ricadenti nella Regione Toscana, nella prospettiva - in particolare - dell'adeguamento all'Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei, approvato con D.M. 10 maggio 2001;

f) che, ai sensi dell'art. 20 comma 2 del D.P.R. 173/2004 il Direttore Regionale cura i rapporti del Ministero con le Regioni, gli Enti Locali e le altre istituzioni presenti nella Regione;

g) che il Soprintendente per i Beni Archeologici della Toscana, competente per territorio, ai sensi della normativa vigente, esercita funzioni e attività di tutela e valorizzazione sul patrimonio archeologico;

h) che precedenti accordi e intese, stipulati fra il Ministero per i Beni e delle Attività Culturali, la Regione Toscana e gli altri enti territoriali della Val di Cornia, e in particolare l'Accordo di programma Quadro Stato-Regione, hanno permesso di effettuare interventi di scavo archeologico e restauro dei beni archeologici statali presenti nel Parco Archeologico di Baratti-Populonia, di completare la realizzazione del Museo Archeologico del Territorio di Populonia a Piombino, di avviare lavori di scavo archeologico e primo intervento di restauro delle strutture rinvenute, finalizzati all'apertura al pubblico del secondo lotto del parco archeologico di Baratti-Populonia;

i) che nell'ambito degli accordi e delle intese di cui al punto precedente è stato condotto da parte della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana un progetto unitario di ricerca scientifica (anni 2002-2006) nell'area di Baratti e Populonia a cui hanno collaborato sette Università italiane;

j) che con il protocollo d'intesa stipulato il 4 ottobre 2004 la Soprintendenza per i Beni Archeologi-

ci della Toscana e il Comune di Piombino hanno assunto l'impegno di attivarsi presso la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana e presso la Regione Toscana al fine di definire, mediante accordi specifici, gli obiettivi del coordinamento e dell'armonizzazione delle attività inerenti la valorizzazione e la fruizione del territorio di Populonia;

k) che l'area di Baratti-Populonia su cui insistono i beni di proprietà statale e comunale indicati al successivo articolo 3 individua e concretizza un ambito subregionale, identificabile con il sito occupato in antico dalla città etrusca di Populonia e dalle sue necropoli, oggi amministrativamente ricadenti nel territorio del comune di Piombino (LI);

l) che i beni archeologici di proprietà statale presenti nel sopra citato comprensorio sono stati opportunamente valorizzati mediante l'utilizzo di finanziamenti comunitari, regionali e delle amministrazioni locali gestiti dal Comune di Piombino e dalla Parchi Val di Cornia S.p.A.;

m) che l'esperienza maturata nel Parco Archeologico di Baratti-Populonia costituisce un esempio di particolare rilevanza e significato nel quadro della collaborazione fra l'Amministrazione dello Stato ed il sistema Regionale e locale;

n) che tale esperienza ha conseguito risultati positivi e che merita di essere proseguita e potenziata, anche in riferimento al già citato protocollo d'intesa stipulato il 4 ottobre 2004 fra Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, Comune di Piombino e Parchi Val di Cornia S.p.A., sulla base delle opportunità consentite oggi dalla nuova disciplina e con le forme, i modi e le condizioni ivi previsti;

o) che il patrimonio archeologico attestato nell'area di Baratti-Populonia possiede i requisiti d'interesse culturale e paesaggistico in quanto rappresenta un comprensorio di particolare rilevanza sia per l'eccezionalità delle testimonianze antiche conservate, sia per la forte connotazione che queste assumono all'interno del paesaggio e per la naturale vocazione che presentano in relazione alla fruizione pubblica;

p) che con nota prot. n. 14032 del 13/08/2007 la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana ha comunicato alla competente Agenzia del Demanio l'avvio del procedimento amministrativo relativamente al riconoscimento di interesse culturale, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004, dei resti archeologici appartenenti allo Stato ai sensi dell'articolo 822 del Codice Civile e dell'art. 91, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 in quanto rimessi in luce a seguito degli scavi archeologici condotti nell'ambito degli immobili siti nel Comune di Piombino, in località Populonia Alta;

Visti

a) la delega concessa dal Direttore Generale per i Beni Archeologici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali al Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici con nota prot. n. 8434 del 31/07/2007;

b) i pareri rilasciati con nota prot. n. 17256 del 02/08/2007 e successiva nota prot. n. 20448 del 25/09/2007 dall'Ufficio Legislativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

c) la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 757 del 29/10/2007;

d) la delibera della Giunta Comunale del Comune di Piombino n. 410 del 24/10/2007;

CONCORDANO QUANTO SEGUE

art. 1

Obiettivi e finalità

1. Il presente accordo definisce le strategie e gli obiettivi comuni di valorizzazione e di fruizione, nonché le linee di elaborazione dei conseguenti programmi attuativi relativamente ai beni culturali ricadenti nell'area di Baratti-Populonia, indicati nel successivo articolo 3, secondo i contenuti dell'"Allegato A" (Piano strategico di sviluppo culturale), costituente parte integrante del presente testo, e individua le presenti azioni:

a) integrazione tra politiche di valorizzazione e di fruizione dei beni culturali e politiche di governo del territorio e di sviluppo economico;

b) coordinamento degli interventi dei diversi soggetti istituzionali competenti nella materia dei beni culturali nell'ambito di scelte strategiche e programmi condivisi;

c) trasferimento al Comune della disponibilità dei beni di proprietà statale indicati nell'elenco di cui all'art. 3 al fine di consentirne la gestione unitaria, la valorizzazione e la fruizione;

d) autonomia gestionale del Comune in ordine alle attività di valorizzazione e di fruizione di cui al precedente punto *c*) in conformità agli obiettivi stabiliti nel piano strategico di sviluppo culturale (Allegato A) nonché in conformità ai criteri e ai parametri delle attività di gestione di cui all'"Allegato C". Restano fermi gli obblighi di legge con particolare riferimento alle competenze del Ministero per i Beni e le Attività Culturali inerenti l'esercizio della tutela;

e) adeguatezza organizzativa e professionale degli apparati incaricati della gestione;

f) recepimento del presente accordo nell'ambito dell'accordo di programma quadro Stato - Regione Toscana e valutazione dell'inserimento dei progetti inerenti la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale dell'area di Baratti-Populonia nell'ambito degli accordi di programma stessi.

art. 2

Durata

1. Il presente accordo ha la durata di anni 6 (sei) a decorrere dalla data della sua stipulazione e, in ogni caso, non prima del momento in cui il Comune disporrà di una Società a partecipazione pubblica totalitaria. Decorsi tre anni le parti si impegnano ad un'eventuale rimodulazione in funzione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, sulla base delle analisi dei costi e dei benefici delle risultanze gestionali.

art. 3

Beni oggetto dell'accordo

1. I beni di proprietà statale e comunale oggetto dell'accordo sono elencati nell'"Allegato B" che costituisce parte integrante del presente accordo.

2. I beni di proprietà statale, di cui al suddetto "Allegato B", con il presente atto sono trasferiti in disponibilità al Comune ai sensi dell'articolo 102, comma 5 del D.Lgs. n. 42/2004 e in conformità alla linea strategica di cui all'art. 1 punto *c*).

art. 4

Principi per l'attuazione dell'accordo

1. Ogni parte eserciterà le funzioni e le attività di propria competenza istituzionale in modo da

favorire il coordinamento e l'integrazione con l'azione di tutte le altre parti, in vista della realizzazione delle finalità e degli obiettivi del presente accordo secondo il programma di cui all'"Allegato A".

2. Il Comune provvederà alle attività di gestione attraverso una forma societaria a totale partecipazione pubblica, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente, fermo restando il rispetto degli impegni assunti con il presente accordo e comunque garantendo la gestione a livello territoriale unitario del circondario della Val di Cornia.

3. Le parti si obbligano ad eseguire l'accordo secondo il principio di leale collaborazione ed a trasmettersi reciprocamente tutte le informazioni rilevanti per la buona esecuzione dell'accordo medesimo. Il Comune si obbliga all'elaborazione di una nota informativa annuale sullo stato della realizzazione degli obiettivi programmati, che dovrà essere trasmessa entro il 30 gennaio di ogni anno.

4. I dati e le informazioni relativi al presente accordo confluiscono nel sistema informativo a gestione congiunta ai sensi del protocollo d'intesa dell'11/11/05 tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana e la Regione Toscana citato in premessa.

art. 5

Criteri organizzativi e standard per l'attività

1. Il Comune si impegna ad assicurare:

a) l'adeguatezza delle condizioni di assetto e sistemazione dei beni sia rispetto alle esigenze di conservazione e sicurezza sia rispetto agli obiettivi di valorizzazione e di fruizione;

b) la conformità delle attività di gestione agli standard di qualità previsti dalla normativa vigente, con particolare riguardo ai livelli qualitativi di erogazione dei servizi, come individuati e descritti nell'"Allegato C", salvo eventuali successivi adeguamenti;

2. L'osservanza di quanto previsto ai punti precedenti è sottoposta a verifica scritta semestrale da attuare in contraddittorio fra la Soprintendenza per i Beni Archeologici e il Comune ovvero il soggetto gestore. Tale documentazione è trasmessa a tutti i sottoscrittori del presente accordo.

art. 6

Obblighi conservativi

1. Il Comune si obbliga:

a) ad assicurare l'integrità e la conservazione dei beni trasferiti in disponibilità con particolare riguardo alla custodia e alla sorveglianza dei beni, nonché a mantenere le condizioni di decoro ambientale come specificato nell'"Allegato C" sopra citato, senza nessun onere economico a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

b) a garantire la conservazione dei beni trasferiti in disponibilità attraverso una coerente, coordinata e programmata attività di studio, di prevenzione e di manutenzione ordinaria, senza nessun onere economico a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali nonché a promuovere, anche sulla base di accordi di programma con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Toscana, attività di manutenzione straordinaria e di restauro.

art. 7

Servizi ed altre utilizzazioni

1. Il Comune provvede alle attività di gestione, di valorizzazione e di fruizione anche attraverso l'istituzione di servizi aggiuntivi, di assistenza culturale e di accoglienza per il pubblico. In particolare provvede in ordine a:

- servizi di visite guidate;
- servizi di prenotazione;
- servizi di biglietteria ed accoglienza;
- servizi museali;
- servizi didattici, laboratori, attività sperimentali;
- servizi culturali per lo studio, la formazione e la ricerca scientifica (centro di documentazione del sistema dei parchi);
- servizi di bookshop e ristorazione;
- servizi promozionali del territorio e dei beni culturali;
- servizi editoriali per la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali.

2. I proventi della gestione dei servizi aggiuntivi sono destinati all'attuazione del programma di sviluppo di cui al presente accordo.

art. 8

Distribuzione degli oneri economici

1. Le parti procederanno a determinare consensualmente la distribuzione degli oneri economici concernenti iniziative, progetti ed attività non rientranti nel contenuto delle obbligazioni assunte da ciascuna con il presente accordo.

art. 9

Poteri del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in relazione ai beni trasferiti nella disponibilità del Comune e alle connesse attività di valorizzazione e di fruizione

1. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali in conformità alla legislazione vigente:

- a) autorizza opere e lavori all'interno dell'area del Parco;
- b) formula e realizza autonomamente programmi e progetti, nonché stipula accordi e convenzioni e rilascia concessioni per studi, ricerche, scavi e restauri archeologici anche all'interno dell'area del Parco, dandone avviso con congruo anticipo e, ove necessario, concordandone le modalità di svolgimento in relazione alle attività di valorizzazione e fruizione;
- c) esercita attività di vigilanza e procede a visite ispettive e sopralluoghi, al fine di avere cognizione diretta delle situazioni di fatto e di verificare la corretta applicazione dell'accordo;
- d) adotta le misure indispensabili per la salvaguardia dei beni trasferiti in disponibilità in caso di inerzia del Comune.

art. 10

Revisione dell'accordo in corso di rapporto

1. Qualora si verificano sopravvenienze di fatto o di diritto di significativo rilievo ciascuna delle parti può proporre l'avvio di una procedura di revisione. Ciascuna delle parti è tenuta ad esaminare la proposta di revisione ed a motivare specificamente le proprie determinazioni al riguardo.

art. 11

Recesso

1. Ogni parte può recedere dal presente accordo in caso di mancato rispetto degli impegni reciprocamente assunti.

Ai fini dell'esercizio del potere di recesso:

- a) ogni parte, esplicitandone la motivazione, provvederà a darne comunicazione scritta alle altre parti interessate;
 - b) il mancato rispetto degli impegni dovrà essere accertato dalle parti in contraddittorio;
 - c) le parti hanno facoltà di presentare documenti e memorie in merito a quanto contestato.
2. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in presenza di grave inadempimento o di grave e persistente inerzia da parte del Comune può chiedere la restituzione di quanto trasferito in disponibilità o comunque conferito; Tale inadempimento dovrà essere accertato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, se possibile in contraddittorio, e dovrà esserne data comunicazione alla parte interessata e a tutte le altre parti; il Comune dovrà essere contestualmente diffidato ad adempiere o a provvedere entro tempi congrui alla natura di quanto richiesto.

art. 12

Comunicazione pubblica

Le attività realizzate sulla base del presente accordo devono essere comunicate e diffuse facendo esplicito riferimento all'accordo stesso.

* * *

Allegato C

Conformità delle attività di gestione agli standard di qualità nei musei ai sensi del D.M. 10/05/01 "Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei"

In riferimento allo *status giuridico* (ambito I) il Comune deve garantire che il parco sia in possesso dei seguenti requisiti:

- essere dotato di uno statuto e/o regolamento che illustri la missione e le finalità del parco archeologico, le forme di governo e di gestione, l'assetto finanziario, le dotazioni di personale, il patrimonio, i principi generali di gestione dei beni e di erogazione dei servizi al pubblico. Il regolamento deve essere esposto almeno in italiano e inglese;
- essere dotato della "carta dei servizi" contenente le tipologie di erogazione dei servizi e le condizioni di tutela degli utenti. La carta dei servizi deve essere esposta almeno in italiano e inglese.

In riferimento all'*assetto finanziario* (ambito II) il Comune deve:

- consentire il normale funzionamento del parco ai fini del conseguimento delle finalità di valorizzazione e di fruizione secondo quanto previsto nel presente accordo.
- In particolare è opportuno che:
- le *entrate* siano ripartite fra autofinanziamento e risorse esterne;
 - le *spese* siano divise fra quelle concernenti:
 - a) funzionamento e manutenzione ordinaria; personale; gestione amministrativa e operativa;
 - b) gestione del patrimonio archeologico; studi e attività scientifica;
 - c) servizi al pubblico e attività culturali;
 - d) investimenti e manutenzione straordinaria.

In riferimento alle strutture (ambito III) del parco il Comune deve garantire affinché siano soddisfatte le seguenti classi di esigenze:

- in relazione al patrimonio archeologico: apparati di protezione; aree di supporto per esigenze di restauro e scavi archeologici; laboratori e magazzini;
- in relazione al personale: uffici vari; corpo di guardia; portineria; spogliatoi; area per carico e scarico merci;
- in relazione al pubblico: percorsi chiaramente riconoscibili e in sicurezza; area di accoglienza; servizi igienici, servizi igienici per disabili; spazi per la sosta; spazi per i rifiuti; servizi di ristorazione, aree per l'informazione audio video, pannelli e audio guide.

In riferimento al *personale* (ambito IV) il Comune deve essere dotato delle figure professionali necessarie a garantire standard di qualità e in particolare:

In riferimento alla *sicurezza* (ambito V) il Comune deve fare in modo che all'interno del parco:

- sia garantita la sicurezza ambientale, la sicurezza strutturale, la sicurezza nell'uso, la sicurezza antincendio e la sicurezza in caso d'incendi, considerando i problemi della sicurezza in modo mirato e integrato;
- sia garantita la sicurezza del personale e dei visitatori anche in condizioni d'emergenza;
- sia garantita la sicurezza dei soccorritori in condizioni d'emergenza;
- siano previste tutte le misure preventive, di protezione attiva, passiva e organizzativa.

In riferimento alla *gestione e cura del patrimonio* (ambito VI) il Comune deve impegnarsi affinché:

- sia garantito il servizio di custodia sui beni archeologici presenti nel parco;
- sia garantita l'attuazione della manutenzione ordinaria inerente le aree e i beni presenti nel parco attraverso attività e interventi destinati al controllo delle condizioni dei beni culturali e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti. In particolare tali attività in relazione ai beni devono prevedere:
 - controllo, pulitura e rimozione della vegetazione infestante e delle formazioni biologiche eventualmente presenti sulle strutture archeologiche. Le operazioni devono essere effettuate da personale specializzato e in accordo con la Soprintendenza competente.
 - controllo periodico dello stato di conservazione delle strutture con riferimento ai rischi derivanti da fattori naturali (abrasione eolica, temperatura, umidità, vegetazione, animali, etc.) e da fattori di natura antropica. Ogni anomalia, che esuli dalla manutenzione ordinaria, deve essere segnalata alla Soprintendenza competente, affinché siano predisposti i successivi adempimenti.

In riferimento ai Servizi per la fruizione e la valorizzazione (ambito VII) il Comune deve impegnarsi affinché:



- sia garantita un'apertura al pubblico dei servizi in gestione, la più ampia possibile, assecondando le esigenze dettate dalla tipologia e dalle richieste dell'utenza e garantire l'apertura per un numero complessivo di ore annue non inferiore a 1.248 (24 ore di media settimanale);
- sia garantita l'accessibilità e la fruibilità in ogni sua parte alla totalità dei visitatori, compresa l'eliminazione delle barriere architettoniche per quanto possibile date le caratteristiche dell'area;

<i>Figura professionale</i>	<i>Attività specifiche</i>	<i>Requisiti di base</i>	<i>Modalità di organizzazione</i>
Direttore del parco	Responsabilità della conservazione, valorizzazione e gestione dei beni culturali in esso contenuti	Diploma di laurea - specializzazione - corsi di formazione specifici	In mancanza di una figura incardinata nella struttura la funzione può essere svolta in rete
Conservatore/curatore	Ordinamento e allestimento dei percorsi di visita; progettazione scientifica esposizioni temporanee; catalogazione e documentazione; elaborazione progetti di studio e ricerca, fatte salve le competenze della Soprintendenza per i Beni Archeologici	Diploma di laurea - specializzazione - corsi di formazione specifici	
Responsabile del servizio educativo	Gestione attività didattica	Diploma di laurea - specializzazione - corsi di formazione specifici	In mancanza di una figura incardinata nella struttura la funzione può essere svolta in rete
Esperto in comunicazione	Informazione e comunicazione	Diploma di laurea o qualificate esperienze professionali - corsi di formazione specifici	In mancanza di una figura incardinata nella struttura la funzione può essere svolta in rete
Assistenti al pubblico	Accoglienza e informazioni al pubblico in italiano e inglese - servizio visite guidate	Laurea triennale - corsi di formazione specifici	
Addetti alla sorveglianza (guardiaparco)	Vigilanza e custodia dei beni	Diploma scuola media inferiore	

- sia garantito un servizio di accoglienza fornendo ai visitatori tutte le informazioni necessarie sui servizi esistenti, sull'offerta del parco e del territorio nel suo complesso. Il personale dovrà essere adeguatamente formato per le informazioni necessarie, anche in lingua straniera;
 - sia effettuata la rilevazione sistematica dei visitatori;
 - sia erogato il servizio di visita guidata, con l'ausilio

di personale qualificato, garantendo professionalità e qualità della prestazione offerta;
 - siano forniti servizi e supporti didattici con attività pratiche e sperimentali di laboratorio in modo tale da condurre i visitatori alla comprensione del patrimonio in tutti i suoi aspetti (storico, archeologico, naturalistico);

- siano forniti adeguati supporti all'attività didattica e formativa (pannelli, schede mobili, audioguide, visite guidate);
 - sia garantita, nell'espletamento delle attività sopra citate, la protezione dei dati personali ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).



La Fondazione per la valorizzazione del sito archeologico di Aquileia

Anna Del Bianco

Il percorso che ha portato nei primi mesi del 2008 alla costituzione della Fondazione per la valorizzazione del sito archeologico di Aquileia ha preso le mosse dall'approvazione da parte del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia della legge regionale n. 18/2006, la quale, pur con i limiti derivanti da alcune previsioni (successivamente eliminate) che sono valse l'impugnazione dello Stato di fronte alla Suprema Corte, rappresenta un momento di sintesi estremamente significativo nel panorama, non solo regionale, della valorizzazione dei beni culturali. La legge, approvata dal Consiglio regionale a larga maggioranza, ha definito un percorso innovativo e integrato per la valorizzazione di un sito archeologico unico nel suo genere, nel quale la città antica e quella moderna si compenetrano senza soluzione di continuità. Come noto la norma ha previsto che per la valorizzazione di Aquileia venga costituita un'apposita fondazione partecipata dal Ministero per i beni e le attività culturali, dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dal Comune di Aquileia e dalla Provincia di Udine. L'idea di costituire una fondazione per Aquileia, risalente agli anni '60 quando a livello territoriale si era teorizzata e promossa la costituzione di un "ente speciale", ha trovato compiuta attuazione con la legge regionale 18/2006 che ha inquadrato la Fondazione Aquileia nel novero dei nuovi organismi di valorizzazione introdotti all'art. 115 del D.Lgs. 42/2004 dalla novella del marzo 2006.

L'accordo strategico

La legge regionale 18/2006 prevede che la costituzione del soggetto giuridico cui affidare le attività di valorizzazione del sito archeologico debba essere oggetto di uno o più specifici accordi preliminari tra lo Stato e la Regione. E proprio il testo dell'accordo tra Stato e Regione è stato il primo e forse più impegnativo banco di prova sul quale si sono misurate le istanze regionali e statali per concludere un'intesa la quale, nel fissare gli obiettivi di lungo periodo dell'attività di valorizzazione del sito, ridisegnasse altresì l'assetto delle competenze dei soggetti istituzionalmente chiamati alla conservazione e valorizzazione complessiva delle aree. È in questa prospettiva che l'accordo (art. 3) ha definito le finalità generali dell'azione congiunta Stato-Regione e le linee strategiche che costituiranno i cardini dell'attività di valorizzazione e di sviluppo del sito di Aquileia.

Nell'ambito delle linee strategiche l'accordo ha identificato inoltre gli obiettivi che Stato e Regione si prefiggono di conseguire attraverso la costituzione della fondazione. Spiccano, fra gli altri non meno importanti, "la realizzazione in Aquileia di un parco archeologico innovativo preordinato alla migliore integrazione tra la città moderna e le evidenze archeologiche; la progettazione e realizzazione di soluzioni architettoniche per la musealizzazione all'aperto che coniughino le esigenze di tutela e conservazione con quelle di valorizzazione del patrimonio archeologico; la promozione di programmi di sviluppo turistico e culturali anche attraverso forme di integrazione con il sistema turistico regionale; la realizzazione di strumenti innovativi di conoscenza e documentazione, idonei a consentire ai visitatori di seguire, anche contestualmente al loro svolgimento, le attività di ricerca e di restauro del patrimonio archeologico; l'organizzazione di eventi e spettacoli culturalmente qualificati che contribuiscano alla promozione e alla conoscenza del sito di Aquileia e del territorio di riferimento e il coordinamento degli interventi di valorizzazione del patrimonio archeologico con quelli relativi alle opere di sistemazione urbana, ferma restando la sopraordinazione dei primi rispetto agli altri".

Si tratta di obiettivi ambiziosi e necessariamente di lungo periodo che presuppongono un approccio articolato alla valorizzazione della città e la condivisione di percorsi progettuali che possano coniugare al meglio le potenzialità storico artistiche con quelle più prettamente turistiche legate anche alla prossimità di Aquileia alla località balneare di Grado.

Nell'architettura dell'accordo la fondazione diviene strumento per la realizzazione degli obiettivi strategici e organismo chiamato a determinate attività fra le quali principalmente:

- a) la predisposizione di piani strategici di sviluppo culturale e di indirizzo generale dell'assetto territoriale;
- b) lo sviluppo del turismo culturale dell'area;
- c) il cofinanziamento degli interventi attuati sulla base dei piani di cui alla lettera a) nonché la predisposizione dei supporti organizzativi e logistici connessi agli interventi stessi;
- d) la gestione indiretta dell'attività di valorizzazione dei beni ad essa conferiti con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- e) la realizzazione di interventi di ricerca archeologica, conservazione e restauro dei beni archeologici concessi in uso previo affidamento in concessione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e con le modalità stabilite dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Come previsto dall'art. 115, comma 3 del Codice, la fondazione sarà tenuta a gestire le attività di valorizzazione in forma indiretta tramite concessione a terzi mediante procedure ad evidenza pubblica. Il rispetto del nuovo assetto gestionale delineato dal novellato art. 115 richiederà alla fondazione di rinunciare ad un'organizzazione numerosa sotto il profilo della dotazione organica, a vantaggio di una struttura leggera, orientata e preparata a gestire i processi di esternalizzazione dei servizi.

Il conferimento in uso delle aree archeologiche

L'accordo strategico prevede il conferimento in uso alla fondazione di un elenco di aree archeologiche ricomprese nel territorio urbano di Aquileia e di alcuni fabbricati di proprietà statale. Secondo quanto stabilito dall'Accordo il conferimento avverrà in tre fasi, con diversi e successivi atti. L'idea di effettuare un conferimento progressivo nasce dalla necessità di consentire una certa gradualità nell'avvio delle attività della fondazione, garantendo al contempo una fruibilità adeguata dei siti sotto il profilo turistico.

Il conferimento avverrà per "cerchi concentrici": le aree da conferire sono state infatti accorpate in relazione alla loro distanza dal punto di partenza privilegiato per qualsiasi visita al sito di Aquileia e cioè dal complesso basilicale, in modo tale che il primo gruppo di aree consenta la realizzazione di un percorso turistico organico che parta e arrivi alla basilica. Analogamente si procederà per le aree oggetto del secondo e terzo conferimento.

Non è agevole in questa fase prevedere i tempi dei futuri conferimenti che dipenderanno in buona misura dalla capacità operativa della fondazione e dall'eventuale afflusso di finanziamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari assicurati dalla Regione e dalla Provincia di Udine. In ogni caso l'auspicio è che il conferimento possa completarsi nell'arco del primo decennio di durata dell'ente.

Sotto il profilo tecnico il primo conferimento è stato attuato con l'atto pubblico di costituzione della fondazione e verrà reso operativo al momento della sottoscrizione dei verbali di consegna delle aree e degli immobili che dovranno dare atto dello stato di conservazione dei beni nonché delle misure necessarie alla loro conservazione. La fondazione sarà competente all'uso e all'eventuale concessione a terzi delle aree dal momento della presa in carico delle stesse, fermo restando che rimarranno comunque in capo alla Soprintendenza la competenza al rilascio delle concessioni allo scavo e tutte le funzioni connesse alla tutela dei beni archeologici.

Il piano strategico di valorizzazione e sviluppo

L'articolo 6 dell'accordo strategico attribuisce alla fondazione il compito di realizzare il piano strategico di sviluppo culturale e di valorizzazione delle aree conferite. La realizzazione del piano richiederà l'estensione

di un masterplan complessivo che contenga *“una puntuale individuazione degli interventi da realizzare, dei tempi e delle modalità previsti per la loro realizzazione, nonché delle risorse complessive stanziare”*. Il piano di valorizzazione costituirà il programma di attività della fondazione per l'intero primo arco temporale di vita dell'ente e dovrà coniugare al suo interno le politiche di valorizzazione, conservazione e sviluppo complessivo della città, senza tralasciare ovviamente il rispetto delle esigenze di tutela. È opinione di chi scrive che sarà la stessa compagine sociale della fondazione (al cui interno sono rappresentati tutti gli interessi pubblici coinvolti) a garantire la corretta declinazione all'interno del piano delle esigenze di tutela, valorizzazione e sviluppo urbano di Aquileia. La sintesi delle istanze rappresentative del territorio e delle evidenze culturali è la vera sfida alla quale sarà chiamato il piano di valorizzazione, al sostegno del quale potranno ovviamente e auspicabilmente partecipare anche sponsor privati.

Lo statuto della fondazione

Fin da una prima lettura dello statuto emerge come la Fondazione Aquileia si distingua dalle fondazioni tradizionali per alcuni non trascurabili aspetti. La fondazione si rifà al modello della c.d. fondazione di partecipazione che, come noto, presenta alcuni tratti caratteristici delle associazioni, soprattutto per ciò che attiene alla possibilità di allargamento della compagine sociale nel tempo. Nella fondazione di partecipazione infatti è espressamente ammesso l'ingresso, a determinate condizioni fissate dallo statuto e dall'organo assembleare, di ulteriori soci in qualità di partecipanti.

La scelta per Aquileia del modello della fondazione di partecipazione è stata dettata dalla convinzione che una compagine aperta potrebbe nel tempo garantire un'ottimale integrazione tra soggetti pubblici e privati e tra finanziamenti diversi. A presidio delle finalità sociali e a garanzia della *“serietà”* dei nuovi e futuri partecipanti lo statuto stabilisce che l'ingresso dei nuovi soci (che dovranno comunque essere privati proprietari di beni culturali ovvero persone giuridiche private senza scopo di lucro o enti pubblici) è subordinato all'impegno da parte degli stessi a rispettare integralmente le norme dello statuto, a condividere anche in fase operativa i programmi della fondazione e a contribuire su base pluriennale al fondo di dotazione mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e misure stabilite dal Consiglio. In ogni caso l'atto costitutivo ha fissato in 100.000 euro il valore minimo del conferimento in denaro richiesto ai partecipanti al momento dell'ingresso nella fondazione.

Gli organi

Lo statuto della fondazione contempla i seguenti organi: il presidente, il consiglio, il direttore e il collegio sindacale. Vedremo in seguito come a questi organi istituzionali si affianchino due organismi che partecipano all'attività dell'ente e rappresentano una particolarità della Fondazione Aquileia al momento non rintracciabile in altri esempi.

Il consiglio della fondazione, organo di indirizzo e controllo, è competente all'adozione degli atti fondamentali per la vita dell'ente, fra i quali l'elezione del presidente, del vice presidente e del collegio sindacale, l'ammissione di nuovi partecipanti alla Fondazione, l'adozione del documento programmatico pluriennale e dei connessi programmi di intervento, l'approvazione del bilancio di esercizio annuale e del bilancio di previsione.

Il consiglio è composto di cinque membri designati rispettivamente dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dal Ministero per i beni e le attività culturali, dalla Provincia di Udine, dal Comune di Aquileia e da eventuali partecipanti (che lo designeranno d'intesa tra loro). Attualmente il consiglio risulta composto esclusivamente dai rappresentanti dei fondatori e quindi da quattro componenti, potendo validamente operare anche in composizione ridotta per espressa previsione statutaria (art. 10, comma 3).

Al presidente, legale rappresentante dell'ente, spetta la direzione e l'impulso alle attività della Fondazione, nonché la cura delle relazioni esterne dell'ente. Quanto all'organo di gestione lo statuto prevede che tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione siano attribuiti al direttore, che si qualifica quale organo monocratico di gestione dell'ente. Il direttore è nominato dalla Regione *“tra persone dotate di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza nella gestione e amministrazione di enti complessi”*. Nell'ambito delle ampie competenze del direttore spiccano la predisposizione dei programmi e degli obiettivi da sottoporre al consiglio, la formazione dei bilanci, l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni per il funzionamento operativo della fondazione.

Accanto agli organi di indirizzo e gestione figura, come ordinariamente previsto negli enti di diritto privato, il collegio sindacale con tipici compiti di verifica dell'attività della fondazione, prevalentemente sotto il profilo della correttezza delle operazioni contabili e di bilancio. Il collegio sindacale è composto di tre membri, designati rispettivamente dal Ministero per i beni e le attività culturali, dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dal Comune di Aquileia.

Come anticipato il sistema di governance della Fondazione Aquileia risulta differenziato rispetto alle tradizionali fondazioni civilistiche in quanto risente dell'introduzione di due organismi che partecipano a diverso titolo all'attività dell'ente e sono espressione da un lato delle esigenze di controllo sul rispetto delle finalità statutarie (comitato di vigilanza) e dall'altro della necessità di una corretta e ampia dialettica con le istanze del territorio che, nel caso particolare di Aquileia, rappresentano un interlocutore essenziale, portatore di specifici interessi (comitato rappresentativo - Agenda 21).

Il comitato di vigilanza, disciplinato dall'art. 23 dello Statuto, è stato introdotto nello schema iniziale di statuto su indicazione del Ministero allo scopo di istituire un sistema di controllo che sia per qualche aspetto riconducibile all'istituto del controllo analogo elaborato dalla giurisprudenza comunitaria nell'ambito delle gestioni c.d. *in house providing*. Al comitato spetta infatti la *“vigilanza sull'attività della fondazione in relazione al rispetto delle finalità della stessa nonché in ordine al conseguimento degli obiettivi e alla realizzazione dei programmi di attività”*. L'attività di vigilanza si esplica attraverso l'esame da parte del comitato di tutti gli atti adottati dal direttore e dal consiglio ad eccezione di quelli di ordinaria amministrazione o oggettivamente urgenti. L'esecutività degli atti è subordinata all'esito favorevole dell'esame del comitato di vigilanza, ovvero all'inutile decorso del termine di quindici giorni dalla trasmissione degli atti stessi.

Il comitato è composto di tre membri, due dei quali designati dal Ministero per i beni e le attività culturali e uno dalla Regione.

Diversa collocazione e funzione è riservata invece al comitato rappresentativo di cui all'art. 24 dello statuto (rubricato *“Agenda 21 della Cultura”*), il quale riprende una delle linee strategiche fatte proprie dall'accordo Stato - Regione che all'art. 3, comma 1 lett. d) cita espressamente il *“riconoscimento di Agenda 21 della Cultura quale documento di riferimento e orientativo delle azioni dirette alla valorizzazione dei siti oggetto del presente accordo”*. Come noto Agenda 21 della Cultura - documento elaborato nell'ambito del forum universale della cultura di Barcellona (2004) - contiene la declinazione dei principi fondamentali in materia di partecipazione dei cittadini nella formulazione, esercizio e valutazione delle politiche pubbliche di cultura ed è stato fatto proprio dall'accordo strategico Stato-Regione nella consapevolezza che la gestione di un processo di valorizzazione di un'area archeologica fortemente integrata nel tessuto urbano non possa prescindere da un dialogo fattivo e costruttivo con le istanze del territorio. È nata così la previsione di un organismo rappresentativo nel cui seno si trovano rappresentanti dell'Amministrazione comunale, della Regione (Assessorato regionale alla Cultura e al Turismo), della Provincia di Udine, delle Università titolari di concessioni di scavo nel sito di Aquileia e al quale intervengono anche i rappresentanti delle articolazioni regionali (Direzione e Soprintendenza) del Ministero. Al comitato, costituito su iniziativa del sindaco di

Aquileia entro sei mesi dalla costituzione della Fondazione, è riconosciuta la competenza ad esprimere proposte agli organi della fondazione in merito all'attività della stessa.

Le risorse

Il patrimonio della fondazione risulta composto dai diritti d'uso sulle aree archeologiche e sugli immobili di proprietà del Ministero, nonché dagli apporti in denaro dei soci fondatori. Il patrimonio è necessariamente vincolato al perseguimento delle finalità statutarie e deve essere impiegato dalla fondazione con modalità idonee a preservarne il valore, svolgere le attività istituzionali e garantirne la continuazione nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti.

La fondazione può contare inoltre su un fondo di dotazione costituito da contributi attribuiti a diverso titolo dai fondatori, da soggetti privati, dallo Stato o da enti territoriali, dai contributi annuali di partecipazione dei fondatori e dei partecipanti come definiti in sede di atto costitutivo o di delibera consiliare di ammissione di nuovi partecipanti e da ricavi e proventi derivanti dal patrimonio e dalla gestione delle attività istituzionali. Il fondo di dotazione è impiegato per il conseguimento delle finalità definite dallo statuto e la sua gestione non può in alcun modo dare luogo a distribuzione di quote di utili o di qualsiasi altra forma di utilità economica ai componenti degli organi o ai dipendenti della fondazione. Al momento attuale contribuiscono al fondo di dotazione la Regione e la Provincia di Udine con contributi annui costanti il cui ammontare è stato definito in sede di atto costitutivo.

La costituzione della fondazione

La fondazione si è costituita in data 11 marzo 2008 in Trieste con atto pubblico al quale hanno partecipato i rappresentanti del Ministero, della Regione, della Provincia di Udine e del Comune di Aquileia. All'atto della costituzione dell'ente sono stati effettuati i conferimenti in uso delle aree archeologiche, i conferimenti in denaro al patrimonio e al fondo di dotazione e le nomine dei componenti degli organi per il primo quadriennio. Ad oggi la fondazione ha provveduto ad insediare tutti gli organi e a nominare i rispettivi presidenti, avviando la predisposizione del bilancio di previsione e delle scritture contabili nonché le attività per giungere al più presto alla formalizzazione dei verbali di consegna delle aree e dei fabbricati conferiti in uso da parte del Ministero. È in corso di realizzazione lo studio preliminare al piano strategico di valorizzazione cui dovrà conformarsi la programmazione operativa dell'ente.

Non è agevole prevedere in questa fase quali saranno i risultati concreti che questo nuovo modello di valorizzazione saprà realizzare nel medio e lungo periodo; per fare ciò sarà necessaria una programmazione accurata e puntuale, alla quale la Fondazione ha già iniziato a lavorare. Ciò che invece adesso va ricordato è che le amministrazioni coinvolte in questo grande progetto hanno creduto e investito nella possibilità di una loro azione congiunta, concorde ed efficace per una vera rinascita del sito di Aquileia. E questo investimento costituisce il migliore presupposto per il successo del progetto di sviluppo che spetterà alla fondazione realizzare.

* * *

STATUTO della "Fondazione Aquileia"

TITOLO I

Costituzione e finalità

art. 1

Costituzione, sede e durata

1. È costituita ai sensi della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 la "Fondazione Aquileia", di seguito denominata "Fondazione", con sede ad Aquileia, Via Patriarca Popone n. 7.

2. La Fondazione ha la durata di anni 10 rinnovabili a termini dell'art. 7 dell'Accordo strategico ex art. 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 tra Stato e Regione sottoscritto in data 9 gennaio 2008, di seguito Accordo strategico.

3. La Fondazione non ha fini di lucro, non distribuisce utili e risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere delle fondazioni disciplinato dal codice civile e dalla normativa speciale.

art. 2

Finalità

1. La Fondazione persegue le finalità di valorizzazione delle aree di interesse archeologico della città di Aquileia e degli spazi urbani ad esse correlati nonché di sviluppo turistico culturale del sito e di raccordo con le infrastrutture e i settori produttivi collegati. A tale scopo la Fondazione promuove e sostiene l'iniziativa coordinata delle amministrazioni pubbliche interessate, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18, modifiche e integrazioni, delle leggi regionali di settore, dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del presente statuto.

2. Nell'ambito di quanto previsto al comma 1 la Fondazione opera con lo scopo di attuare gli obiettivi di cui all'art. 4 dell'Accordo strategico e in particolare di:

- a) pianificare e programmare l'attuazione delle scelte strategiche e degli obiettivi di valorizzazione del patrimonio archeologico, storico-artistico ed architettonico di Aquileia definite in sede convenzionale tra Stato e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- b) promuovere e sostenere gli interventi di valorizzazione del patrimonio culturale di Aquileia;
- c) adottare e attuare un piano organico e funzionale per la valorizzazione delle aree oggetto del presente accordo;
- d) realizzare in Aquileia un parco archeologico vivo integrato nel tessuto sociale ed urbano aquileiese e inserito nel circuito dei musei e dei siti di interesse storico archeologico di rilievo nazionale;
- e) assicurare le migliori condizioni per la conoscenza, l'adeguata conservazione e la fruizione pubblica del patrimonio culturale di Aquileia;
- f) incrementare nel territorio di riferimento i servizi offerti al pubblico, con particolare riguardo a quelli ricettivi e di accoglienza, migliorandone la qualità e realizzando economie di gestione;
- g) promuovere programmi di sviluppo turistico e culturale anche attraverso forme di integrazione con il sistema turistico regionale;
- h) realizzare percorsi turistici integrati regionali e interregionali e realizzare strumenti innovativi di documentazione;
- i) promuovere il coordinamento degli interventi di valorizzazione del patrimonio archeologico e bibliografico ad esso relativo e delle opere di sistemazione urbana ferma restando la sopraordinazione dei primi rispetto alle altre;
- j) contribuire a definire l'assetto e l'uso sostenibile e compatibile con le esigenze culturali del territorio, anche per quel che riguarda l'urbanizzazione primaria e secondaria delle zone residenziali e destinate alle attivi-

tà produttive, in accordo con il Comune di Aquileia;

k) incentivare il turismo culturale e giovanile.

TITOLO II

Fondatori e partecipanti

art. 3

Membri della Fondazione

1. I membri della Fondazione si distinguono in:

- a) fondatori
- b) partecipanti

art. 4

Fondatori

1. Sono fondatori la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Ministero per i beni e le attività culturali, che ne sono anche promotori, il Comune di Aquileia e la Provincia di Udine.

art. 5

Partecipanti

1. Alla Fondazione possono partecipare privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione e persone giuridiche private senza scopo di lucro a condizione che l'intervento nel settore di attività proprio della Fondazione sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto.

2. La partecipazione è subordinata all'impegno da parte dei soggetti di cui al comma 1 a rispettare integralmente le norme del presente statuto, a condividere anche in fase operativa i programmi della Fondazione e a contribuire, su base pluriennale, al fondo di dotazione mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e misure stabilite dal Consiglio.

3. Possono partecipare alla Fondazione anche enti pubblici e istituzioni purché assumano gli impegni di cui al comma 2.

4. La qualifica di partecipanti è attribuita dal Consiglio con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei propri componenti.

art. 6

Esclusione e recesso

1. Il Consiglio, su proposta del Presidente, può decidere, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei propri componenti, l'esclusione dalla Fondazione di partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa:

a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente statuto;
b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione.

2. Nel caso di enti o persone giuridiche l'esclusione può avere luogo anche per i seguenti motivi:

a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
b) apertura di procedura di liquidazione;
c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali.

3. I fondatori e i partecipanti possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio.

4. Con l'esclusione ovvero il recesso decadono automaticamente coloro i quali ricoprono cariche come espressione del soggetto non più appartenente alla Fondazione.

TITOLO III

Attività

art. 7

Attività istituzionali

1. In attuazione delle finalità definite dal presente statuto e in ossequio a quanto stabilito dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalla legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 spettano alla Fondazione i seguenti compiti istituzionali:

a) predisposizione di piani strategici di sviluppo culturale e di indirizzo generale dell'assetto territoriale, anche con riferimento alla gestione del sito quale patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO. Tale attività è svolta anche a supporto - nei termini di cui all'art. 5 comma 2 dell'Accordo strategico - delle attività di pianificazione urbanistica di competenza degli enti locali, ed è finalizzata alla valorizzazione delle aree archeologiche, nel quadro dello sviluppo coordinato - nei termini di cui all'art. 4, comma 1 lett. *l)* dell'Accordo strategico - delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria delle infrastrutture a servizio delle aree residenziali e di quelle destinate alle attività produttive agricole, artigiane, turistiche, culturali e sociali;

b) sviluppo del turismo culturale dell'area;
c) cofinanziamento degli interventi attuati sulla base dei piani di cui alla lettera *a)* e nelle zone sottoposte a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché predisposizione dei supporti organizzativi e logistici connessi agli interventi stessi;
d) gestione indiretta dell'attività di valorizzazione dei beni ad essa conferiti con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

e) realizzazione di interventi di ricerca archeologica, conservazione, recupero e restauro dei beni archeologici concessi in uso, previo affidamento in concessione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e con le modalità stabilite dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

f) finanziamento dell'acquisizione dei dati tecnici necessari per la realizzazione da parte delle Soprintendenze competenti degli elaborati cartografici di base per la redazione dell'ambito di Piano territoriale regionale inerente l'area di riferimento, ai fini della valenza paesaggistica e delle relative azioni di monitoraggio;

g) realizzazione di tutte le attività necessarie al conseguimento degli obiettivi di valorizzazione di cui all'art. 4 dell'Accordo strategico;

2. Nell'attuazione dei compiti di cui al comma 1 lett. *a)*, *c)* e *d)* la Fondazione opererà con priorità sui beni e le aree di proprietà pubblica di verificato interesse archeologico.

art. 8

Attività strumentali, accessorie e connesse.

1. Nel rispetto delle finalità definite dal presente statuto e delle disposizioni di legge la Fondazione potrà altresì:

a) amministrare e gestire gli altri beni di cui sia proprietaria, locataria o comodataria o di cui sia comunque in possesso;

b) provvedere alla valorizzazione di beni di proprietà privata previo consenso degli interessati;

c) progettare e gestire i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico di cui all'art. 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel rispetto e con le modalità stabilite dalla legislazione in materia di gestione dei beni culturali e in conformità a quanto indicato alla lettera *d)* del comma 1 dell'art. 7;

d) progettare, realizzare e gestire strutture e servizi di pubblica utilità per le finalità della Fondazione;

e) progettare e realizzare percorsi turistici e itinerari di visita regionali e interregionali;

f) stipulare con enti pubblici o soggetti privati, secondo la normativa vigente, accordi o contratti per il perseguimento delle proprie finalità tra cui, senza esclusione di altri, l'acquisto di beni e servizi, l'assunzione di personale dipendente, l'accensione di mutui o finanziamenti;

g) partecipare, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati e, più in generale, ad istituzioni pubbliche o private, senza fini di lucro, che perseguono finalità coerenti con le proprie e strumentali al raggiungimento degli scopi della Fondazione, nel rispetto dei principi fissati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale per lo svolgimento di attività "in house";

h) organizzare, nei settori specifici di competenza, mostre, eventi culturali, spettacoli e convegni, nonché studi, ricerche, iniziative, attività didattiche o divulgative, anche in collaborazione con enti ed istituzioni, nazionali e internazionali, in particolare con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Ministero per i beni e le attività culturali e realizzare tutte le iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori del settore e gli organismi nazionali e internazionali;

i) istituire premi e borse di studio;

j) promuovere la raccolta di fondi e il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla propria attività istituzionale;

k) realizzare direttamente o partecipare a progetti sostenuti da fondi europei, nazionali, regionali e locali;

l) esprimere osservazioni e proposte in merito agli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali;

m) svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, tra le quali quelle previste dalla legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 relativa agli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia.

2. La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività si ispira ai principi di programmazione e sostenibilità degli interventi, pubblicità degli atti e delle procedure, controllo della gestione finanziaria ed operativa.

TITOLO IV

Organi

art. 9

Organi

1. Sono organi della Fondazione:

a) il Presidente;
b) il Consiglio;
c) il Direttore;
d) il Collegio sindacale.

2. Gli organi della Fondazione durano in carica cinque anni. Ciascun componente può essere riconfermato per una sola volta. Il componente nominato prima della scadenza quinquennale resta in carica fino a tale scadenza.

3. Gli organi restano comunque in carica fino all'insediamento di quelli successivi.

Capo I

IL CONSIGLIO

art. 10

Composizione

1. Il Consiglio è composto da 5 membri con la seguente composizione:

a) 1 membro designato dalla Regione Friuli Venezia Giulia;
b) 1 membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali;
c) 1 membro designato dal Comune di Aquileia;
d) 1 membro designato dalla Provincia di Udine;
e) 1 membro designato d'intesa dai Partecipanti.

2. I componenti del Consiglio, ad eccezione del Presidente e del Vice Presidente, che per legge abbiano un sostituto o facoltà di delega delle proprie funzioni, possono farsi rappresentare per delega.

3. Fino alla individuazione dei partecipanti il Consiglio opera nella pienezza dei suoi poteri con i componenti di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*.

art. 11

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo cui spetta determinare gli obiettivi e i programmi della Fondazione e verificare i risultati della gestione amministrativa.

2. Spetta al Consiglio l'adozione dei seguenti atti fondamentali:

- a) elezione del Presidente e del Vice Presidente della Fondazione;
- b) nomina del Collegio sindacale;
- c) determinazione della misura dei compensi annui, dei gettoni di presenza e dei rimborsi di cui all'art. 19;
- d) esame delle proposte formulate dal Comitato rappresentativo di cui all'art. 24;
- e) modifica dello statuto con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti, ferme restando le finalità della fondazione;
- f) scioglimento della Fondazione e devoluzione del patrimonio con deliberazione assunta all'unanimità dei componenti;
- g) ammissione di nuovi partecipanti alla Fondazione con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti, definizione della misura e della forma dei contributi di cui all'articolo 5 ed esclusione dei partecipanti ai sensi dell'art. 6;
- h) adozione del documento programmatico pluriennale che determina le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, nonché i relativi programmi di intervento cui deve attenersi la Fondazione;
- i) approvazione del bilancio di esercizio annuale e del bilancio di previsione predisposti dal Direttore;
- j) accettazione di eredità, legati, donazioni che prevedano oneri per la Fondazione;
- k) revoca del Presidente, del Collegio sindacale e proposta di revoca del Direttore in caso di gravi violazioni di legge o di statuto o di reiterata inosservanza degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti;
- l) partecipazione ad associazioni, fondazioni, comitati e, più in generale, ad istituzioni pubbliche o private senza fini di lucro.

art. 12

Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce presso la sede della Fondazione o altrove almeno due volte all'anno per approvare il bilancio di previsione e il bilancio annuale di esercizio predisposti dal Direttore rispettivamente entro il 30 dicembre e il 30 aprile di ciascun anno.
2. Il Consiglio può riunirsi inoltre ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero su richiesta scritta di un terzo dei componenti. In quest'ultimo caso la convocazione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta.
3. Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno da inviarsi, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai componenti del Consiglio, ai componenti del Collegio sindacale e al Direttore almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione. In caso di particolare urgenza la comunicazione può essere effettuata 24 ore prima della data fissata per la riunione.
4. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio. I componenti del Collegio sindacale e il Direttore partecipano senza diritto di voto e la loro eventuale assenza non può pregiudicare la validità della riunione.
5. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
6. Le votazioni avvengono in forma palese, ad eccezione di quelle relative ad elezioni, nomine, designazioni e revocazioni, le quali si effettuano con scheda segreta.

7. I verbali delle riunioni del Consiglio sono sottoscritti dal Presidente e dal Direttore o suo delegato.

Capo II

IL PRESIDENTE

art. 13

Nomina e competenze

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio, fra i suoi componenti, su proposta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, d'intesa con il Comune di Aquileia, nella prima seduta utile dalla data del suo insediamento.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione e ne promuove le attività. Convoca e presiede il Consiglio, dirigendone altresì i lavori.
3. Il Presidente inoltre cura le relazioni con il Comitato di cui all'art. 24, con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
4. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal componente del Consiglio più anziano d'età.

Capo III

IL DIRETTORE

art. 14

Nomina

1. Il Direttore della Fondazione è nominato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia tra persone dotate di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza nella gestione e amministrazione di enti complessi.

art. 15

Competenze

1. Il Direttore svolge compiti di gestione della Fondazione nonché di proposta e impulso in merito agli obiettivi e programmi di attività dell'ente.
2. Al Direttore competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati al Consiglio.
3. In particolare spetta al Direttore:
 - a) la predisposizione dei programmi e degli obiettivi da sottoporre annualmente all'approvazione del Consiglio;
 - b) la predisposizione del bilancio annuale di esercizio e del bilancio di previsione;
 - c) l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni per il funzionamento operativo della Fondazione.
4. Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio, del Collegio sindacale, del Comitato di vigilanza di cui all'art. 22 e del Comitato rappresentativo di cui all'art. 24.

Capo IV

IL COLLEGIO SINDACALE

art. 16

Composizione

1. Il Collegio sindacale, nominato dal Consiglio, è composto da tre membri, scelti tra persone dotate di adeguata professionalità iscritte all'Albo dei revisori dei conti, designate rispettivamente dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dal Ministro per i beni e le attività culturali e dal Comune di Aquileia.

2. Il componente designato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia svolge le funzioni di Presidente del Collegio.

art. 17

Competenze

1. Al Collegio sindacale spetta la verifica dell'attività di amministrazione della Fondazione.
2. In particolare il Collegio provvede a verificare:
 - a) la regolare tenuta della contabilità;
 - b) la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
 - c) l'osservanza dei principi di cui all'art. 2426 del codice civile.
3. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, e possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.
4. I sindaci partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio della Fondazione.
5. Il Collegio sindacale informa immediatamente i Fondatori, i Partecipanti e gli organi della Fondazione di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle fondazioni.

art. 18

Funzionamento

1. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente o su richiesta scritta di almeno due componenti ovvero qualora lo richiedano il Presidente della Fondazione, il Direttore o il Consiglio. In questi ultimi due casi la convocazione deve avvenire entro quindici giorni dalla richiesta.
2. Il Collegio è convocato dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno da inviarsi, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai componenti e al Direttore, almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione. In caso di particolare urgenza la comunicazione può essere effettuata 24 ore prima della data fissata per la riunione.
3. Per la validità delle riunioni è richiesta la maggioranza dei componenti del Collegio. Il Direttore partecipa senza diritto di voto e la sua eventuale assenza non può pregiudicare la validità della riunione.
4. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
5. I verbali delle riunioni del Collegio sono sottoscritti dal Presidente del Collegio e dal Direttore o suo delegato.

Capo V

COMPENSI, RIMBORSI E OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

art. 19

Compensi e rimborsi

1. Ai componenti del Consiglio, del Collegio sindacale e del Comitato di vigilanza di cui all'art. 22 compete un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni.
2. Al Direttore spetta un compenso annuo.
3. La misura dei gettoni di presenza e del compenso annuo del Direttore è stabilita dal Consiglio, sentito il Collegio sindacale, con deliberazione assunta all'unanimità.

4. Ai componenti degli organi di cui al comma 1, ai componenti del Comitato di vigilanza di cui all'art. 22 e ai componenti e partecipanti al Comitato di cui all'art. 24 spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita dal Consiglio con deliberazione assunta all'unanimità, sentito il Collegio sindacale.

art. 20
Obblighi di comunicazione

1. Nel caso in cui un componente degli organi venga a trovarsi, per conto proprio o di terzi, in una situazione di conflitto di interessi con la Fondazione, deve darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza e al Presidente del Collegio sindacale, nonché astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.
2. Nel caso di violazione del dovere di cui al comma 1, l'interessato può essere dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza con deliberazione assunta da quest'ultimo a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

TITOLO V
Vigilanza

art. 21
Competenze

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 25 del codice civile la vigilanza sulla Fondazione è esercitata dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. A tale fine è costituito un Comitato di vigilanza.

Capo I
IL COMITATO DI VIGILANZA

art. 22
Composizione del Comitato

1. Il Comitato è composto da tre membri con la seguente composizione:

- a) 2 membri nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali;
 - b) 1 membro nominato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
2. Il Comitato elegge fra i propri componenti un Presidente, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali.

art. 23
Competenze e funzionamento

1. Il Comitato esercita funzioni di vigilanza sull'attività della Fondazione in relazione al rispetto delle finalità della stessa nonché in ordine al conseguimento degli obiettivi e alla realizzazione dei programmi di attività.
2. Nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza il Comitato ha facoltà di segnalare al Ministero per i beni e le attività culturali, alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e al Direttore le attività della Fondazione difformi rispetto al conseguimento delle finalità statutarie, proponendo se del caso al Ministero la revoca della concessione d'uso dei beni culturali conferiti.
3. Al fine di consentire l'esercizio della funzione di vigilanza, gli atti adottati dal Consiglio e dal Direttore ad eccezione di quelli oggettivamente urgenti o di ordinaria amministrazione, sono trasmessi entro cinque giorni dalla loro adozione al Comitato di vigilanza.
4. Il Comitato entro quindici giorni dal ricevimento verifica la regolarità degli atti di cui al comma 3 in relazione al rispetto delle finalità, degli obiettivi e dei programmi di attività della Fondazione.
5. Gli atti di cui al comma 3 divengono efficaci ad avvenuta verifica della regolarità ovvero, anche in assenza della stessa, decorso il termine di cui al comma 4.
6. Il Comitato di vigilanza si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti ovvero qualora lo ri-



chiedano il Direttore o il Consiglio. In questi ultimi casi la convocazione deve avvenire entro quindici giorni dalla richiesta.

7. Il Comitato è convocato dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno da inviarsi, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai componenti e al Direttore, almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione. In caso di particolare urgenza la comunicazione può essere effettuata 24 ore prima della data fissata per la riunione.
8. Per la validità delle riunioni è richiesta la maggioranza dei componenti del Comitato. Il Direttore partecipa senza diritto di voto e la sua eventuale assenza non può pregiudicare la validità della riunione.
9. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
10. I verbali delle riunioni del Comitato sono sottoscritti dal Presidente del Comitato e dal Direttore o suo delegato.

TITOLO VI
Partecipazione

art. 24
Agenda 21 della Cultura

1. Nel perseguimento dei propri scopi la Fondazione si impegna ad operare in ossequio ai principi di Agenda 21 della Cultura.
2. A tale fine viene costituito un Comitato rappresentativo di cui fanno parte:
 - a) il Sindaco del Comune di Aquileia o suo delegato;
 - b) tre consiglieri comunali, con rappresentanza delle minoranze consiliari;
 - c) un rappresentante designato dall'Assessore regionale alla Cultura;
 - d) un rappresentante designato dall'Assessore regionale al Turismo;



e) un rappresentante designato dalla Provincia di Udine;
f) i rappresentanti delle università che svolgono attività di scavo nelle aree archeologiche in regime di concessione;

g) tre cittadini aquileiesi designati dal Consiglio comunale di Aquileia con adeguata rappresentanza delle categorie economiche insediate sul territorio.

3. Al Comitato intervengono altresì il Direttore regionale dei Beni Culturali e il paesaggio e il Soprintendente archeologico regionale o loro delegati.

4. Il Comitato esprime proposte agli organi della Fondazione in merito alle attività dell'ente.

5. Il Comitato è costituito su iniziativa del Sindaco di Aquileia entro sei mesi dalla costituzione della Fondazione.

TITOLO VII

Personale

art. 25

Personale

1. La Fondazione può avvalersi di personale proprio e di personale distaccato o comandato presso la medesima dagli enti partecipanti e fondatori.

2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti è regolato dalle norme del codice civile, dalla legislazione sul lavoro subordinato, dal contratto collettivo adottato dalla Fondazione e dalla contrattazione collettiva dell'ente di provenienza se trattasi di personale distaccato o comandato.

TITOLO VIII

PATRIMONIO - RISORSE - CONTABILITÀ

art. 26

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione, anche quale risultante dall'atto costitutivo, è costituito da:

a) i beni mobili e immobili di cui la Fondazione è proprietaria;

b) i diritti d'uso sui beni mobili e immobili concessi dal Ministero o da altri soggetti proprietari;

c) i lasciti, le donazioni e le erogazioni di qualsiasi genere, destinati ad incremento del patrimonio stesso;

d) gli apporti di qualunque natura ed a qualsiasi titolo effettuati dai fondatori in sede di atto costitutivo.

2. Il patrimonio è totalmente vincolato al perseguimento delle finalità statutarie ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a preservarne il valore, svolgere le attività istituzionali e garantirne la continuazione nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti.

art. 27

Fondo di dotazione

1. Il Fondo di dotazione disponibile per il conseguimento delle finalità statutarie è costituito da:

a) contribuzioni, assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, e ogni altra liberalità da parte dei fondatori o di soggetti privati, italiani o stranieri, che non siano espressamente destinate al patrimonio;

b) contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici a titolo di concorso alle spese di funzionamento e di realizzazione degli scopi della Fondazione;

c) contributi annuali di partecipazione dei fondatori e dei partecipanti;

d) rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalla gestione;

e) ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

2. La determinazione delle modalità con le quali i fondatori e i partecipanti si impegnano a concorrere al finanziamento delle spese di funzionamento e di attività della Fondazione, nonché a garantire la copertura delle spese di investimento necessarie sono definite nell'atto costitutivo.

3. La Fondazione non può distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica ai componenti degli organi o ai dipendenti, con esclusione delle spese di funzionamento.

art. 28

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio approva il bilancio di previsione relativo all'esercizio successivo.

3. Entro il 30 aprile successivo il Consiglio approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente predisposto dal Direttore, accompagnato dalla relazione del Collegio sindacale.

4. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal codice civile in tema di società di capitali.

5. Il bilancio di esercizio appena approvato deve essere trasmesso ai fondatori e ai partecipanti accompagnato dalla relazione sull'andamento della gestione e dalla relazione del Collegio sindacale.

TITOLO IX

SCIoglimento - DISPOSIZIONI FINALI

art. 29

Scioglimento

1. In caso di scioglimento per qualunque causa i beni culturali concessi in uso alla Fondazione tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti.


2. I beni conferiti in proprietà a titolo gratuito da parte di comuni ovvero di altri enti territoriali all'atto dello scioglimento della Fondazione verranno devoluti, con deliberazione del Consiglio, agli enti territoriali medesimi per essere destinati a scopi di pubblica utilità.

3. Il restante patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio, che ne nomina il liquidatore, alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia o ad altri enti che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

art. 30

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.



Aquileia: scavi, ricerche e prospettive future

Anna Maria Reggiani

Premessa

Lo storico Fernand-Paul Braudel (1902-1985) nella sua vasta opera dedicata al quadro geografico e alla ricostruzione delle strutture economiche e commerciali del Mediterraneo, asserisce che l'Adriatico era una regione omogenea dal punto di vista culturale, anzi la più coerente delle "regioni marine" perché fin dall'antichità, fu dominato da un'unica città egemone, sempre collocata nell'area settentrionale: prima Aquileia, poi Ravenna, quindi Venezia. L'archeologia tenta di mettere a fuoco questa vicenda.

Tra l'età tardoantica e l'Alto Medioevo si assiste ad una profonda trasformazione che porta al declino di alcuni centri o alla fondazione *ex novo* di altri. Si osserva però, che il Veneto ha una situazione differente, una "maggiore inquietudine rispetto alla Romania" che appare al contrario, piuttosto stabile. In Veneto, delle dodici città che si contano in età romana, nel periodo compreso tra il III e l'VIII secolo, ben cinque centri (Este, Altino, Adria, Aquileia, Concordia Sagittaria) decadono di fronte alle pressioni delle tribù barbariche sul confine orientale, ed il caso più eclatante è costituito proprio da Aquileia, che non aveva mai cessato di essere un centro di primaria importanza, fin dalla sua fondazione (con una popolazione stimata in 200.000 abitanti). Grazie ad una buona rete viaria (che la metteva in collegamento a Nord, fino al Baltico e trasversalmente alle Gallie e all'Oriente) e ad un imponente porto fluviale, da città di frontiera si era convertita ben presto in un importante centro commerciale, divenendo al contempo sede di un raffinato artigianato (vetri, ambra, gemme, etc.). Ad Aquileia dimorarono Augusto e la sua corte e Giulia al seguito di Tiberio, vi partorì un figlioletto che morì poco dopo. *L'Historia Augusta* riferisce della presenza nella città di Marco Aurelio e Lucio Vero, impegnati contro i Quadi e Marcomanni e dell'assedio che subì da parte di Massimino il Trace (238). Alla fine del III secolo con Diocleziano, che pure ebbe a soggiornarvi, fu residenza del governatore della provincia (*corrector Venetiae et Histriae*), dotata di una zecca e, successivamente, una delle più potenti sedi vescovili dell'intera penisola, luogo di un celebre Concilio nel 381. Al declino di quello che era stato un tempo epicentro dei commerci dell'alto Adriatico, fa ri-

scontro la rapida ascesa di Ravenna, scelta nel 402 come sede imperiale, succedendo in questo ruolo a Milano.


Distrutta da Attila nel 452, Aquileia fu abbandonata, anche se sopravvisse il prestigio della sua Chiesa.

Aquileia oggi

L'individuazione di gran parte delle rovine ha dato vita ad una grande riserva archeologica stimata in più di 100 ettari di estensione, che costituisce una delle motivazioni della sua iscrizione nel Patrimonio dell'Umanità "*Poiché gran parte dell'antica Aquileia è rimasta intatta e ancora sepolta è il più completo esempio di una città dell'antica Roma nell'area del Mediterraneo*", recita il criterio iv. Purtroppo, però, si può visitare solo la parte dell'area archeologica che comprende il Foro, il porto fluviale, la necropoli ed alcuni edifici privati. Infine, l'area nel suo insieme ha problemi di conservazione, dovuti fra l'altro alla fuoriuscita dell'acqua di falda. Ciononostante, il nome di Aquileia è noto nel mondo, anche se molto meno lo è la complessa situazione sociale e culturale del Comune di Aquileia (che ha circa 3.000 abitanti), frutto della sedimentazione avvenuta in un arco di tempo secolare. Aree demaniali a macchia di leopardo sull'intero territorio comunale, un turismo caotico, sprovvisto di adeguate strutture ricettive che costringono il visitatore ad una sosta veloce e approssimativa.

Gli scavi più importanti, su cui si basa ancora oggi il patrimonio archeologico di Aquileia - il porto fluviale e il Foro -, risalgono al 1930. Il primo vincolo archeologico porta la data del 21 marzo 1931. Esso si sviluppa lungo il tracciato delle mura imperiali romane; nei decenni a seguire, oltre a tale vincolo, seguiranno quelli in attuazione della legge 1089/39; il P.R.G. del 1969 e le successive varianti hanno fatto propri i vincoli archeologici, quelli militari e la serie relativa alla 1497/39 (vincoli ambientali) e alla legge Galasso (L. n. 431/85 - ora di competenza regionale).

A cavallo del secondo conflitto mondiale poi, il Soprintendente Brusin aveva acquisito al patrimonio demaniale anche le aree ex Cossar, ex Violin, CAL, ex Pasqualis, nonché il "Sepolcreto romano", che in parte scavò e rese visitabili, per un totale di circa 29 ettari di terreno. Con i fondi privati (SNIA), invece, negli anni '60 fu acquisito l'immobile di Monastero che



divenne sede del Museo Paleocristiano; quello Archeologico già esisteva nell'attuale sede dal lontano 1882.

In questi ultimi anni sono stati inoltre acquisiti al patrimonio statale altri fabbricati e aree, quali l'ex Barberi, l'ex Buzzin, l'ex Violin, l'ex Sverzut, l'ex Tullio, l'ex Brunner (per altri oltre 20 ettari). A parte lo Sverzut, gli altri immobili sono ancora nella attesa di essere completamente ristrutturati e ridefiniti in una loro nuova destinazione d'uso.

Ricerche e prospettive

Fondata dai Romani come avamposto, con un ruolo logistico-strategico di cerniera e di ponte tra Oriente e Occidente, oggi Aquileia è un sito archeologico di eccezionale importanza, tra i più estesi di tutta l'area nord-adriatica. Con la sua ampia area di rovine esposte e visitabili rappresenta, senza ombra di dubbio, una delle più grandi attrattive per la regione Friuli-Venezia Giulia e per tutta l'Italia settentrionale. Inserita nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Unesco nel 1998, Aquileia è meta di un flusso continuo di visitatori di varia "tipologia" e provenienza (gruppi archeologici, scuole, turismo di massa, turismo libero, studiosi e specialisti) che, secondo le rilevazioni del MiBAC-Sistan riguardanti il solo Museo Archeologico, sono però al di sotto di 50.000 unità all'anno (34.330 nel 2006; 18.696 nel primo semestre 2007).

Ancora nel nostro tempo, il Friuli-Venezia Giulia è considerato "la porta dei Balcani" e vari progetti europei mettono in un'unica rete, sotto un comune denominatore culturale, la Regione italiana e le nazioni emergenti dalla ex Jugoslavia, facendo largo uso di itinerari culturali.

A dispetto della potenzialità, le aree di scavo attualmente visitabili nel sito di Aquileia, costituiscono una minima parte di quanto individuato negli scavi condotti a partire dall'800, per di più necessitano di opere di manutenzione e sistemazione che migliorino la leggibilità del ricco panorama monumentale, ponendosi in continuità con gli interventi eseguiti in occasione del Grande Giubileo del 2000. Anche le strutture per l'accoglienza e l'assistenza didattico-divulgativa dei visitatori, di cui il sito è ora dotato, richiedono un aggiornamento.


L'obiettivo è quello di valorizzare le potenzialità (turistiche, culturali, scientifiche), rendendole accessibili ad un pubblico diversificato, che comprenda studenti, appassionati, studiosi, "addetti al mestiere", e non solo visitatori occasionali.

È fuor di dubbio che ogni intervento sulla realtà archeologica del Friuli-Venezia Giulia e in particolare su quella di un grande sito come Aquileia, debba essere condotto in sinergia fra gli organi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione e del Comune, ma anche con gli Atenei di Trieste, Udine e Padova che da anni conducono sul campo un'intensa attività archeologica. L'obiettivo che si intende conseguire, non può prescindere da una serie di iniziative che prevedano lo studio e il ripristino, a fini sia scientifici che turistici, cui partecipino tutte le realtà scientifiche che ruotano intorno all'area archeologica, non escludendo l'attività delle istituzioni come l'*École Française de Rome* (che ha operato sul porto fluviale di Aquileia) o altri Atenei.

Solo se tutte le forze (politiche e culturali) attive nel territorio opereranno in sinergia, si potrà realizzare in tempi brevi quel progetto di valorizzazione che Aquileia merita. In particolare, si sottolinea l'importanza di elaborare un progetto organico volto da un lato, a coordinare le grandi emergenze monumentali (edifici pubblici, terme, porto, edifici per il sacro, necropoli) dall'altro, ad approfondire la conoscenza anche degli aspetti della vita privata poiché la straordinaria ricchezza delle testimonianze di edilizia abitativa è ben lungi dall'essere stata sfruttata appieno e che della copiosa documentazione scultorea, ancora è gran parte ignota la collocazione originaria; basti pensare che di nessuna casa aquileiese è nota al momento la pianta nella sua interezza e che quasi mai, sono stati condotti sondaggi stratigrafici mirati al di sotto dei pavimenti, per verificare le cronologie delle abitazioni. Ed è questa la sfida che ci proponiamo di vincere: perché solo un'approfondita conoscenza consente di valorizzare al fine di rendere fruibili al grande pubblico i risultati acquisiti.

Infine, per quanto riguarda quella che sarà l'immagine dell'area archeologica, si osserva che non esiste un protocollo sul riutilizzo delle rovine antiche; è noto invece, il vivo dibattito animato da coloro che evocano siti monumentali "chiusi in riserve o esposti in gradevoli passeggiate" o abbandonati ad una lenta consunzione provocata dal turismo di massa o sacrificati da una eccessiva musealizzazione che li trasforma in *feticci*. Da molte parti, si conviene che debba essere comunque, evitata quella forma eccessiva di segregazione dei siti archeologici, che ne determini la caduta d'interesse e l'inevitabile decadimento. Per questo, vengono di recente spesso proposti interventi che consentono di sottrarre i siti alla condizione di luoghi separati dalla città, e al contempo, ci si domanda se uno strumento per garantire la conservazione del patrimonio culturale non si possa identificare in un uso controllato e continuativo da parte degli abitanti, se essi con la propria frequentazione, sono in grado trasformarsi in uno strumento che in definitiva aiuti a proteggerlo e conservarlo meglio. D'altronde, è innegabile che il rapporto con le testimonianze archeologiche talvolta, viene vissuto come una sorta di "interdetto di natura religiosa" che propone dogmi impopolari (quali l'intangibilità di ogni resto, l'esclusione categorica del nuovo, la negazione aprioristica ed utopica dell'uso pubblico del proprio passato), se non addirittura guardati con sospetto, da coloro che di queste testimonianze si trovano ad essere i primi custodi ed eredi diretti.

Ebbene, l'area archeologica di Aquileia, che ha sofferto una stagione di espropri cui non ha fatto seguito una equivalente di "Grandi Lavori", si propone ora come luogo ideale di sperimentazione per queste tematiche: così la valorizzazione dell'area si potrà ottenere sia attraverso interventi strutturali (restauro, coperture e ricostruzioni), sia attraverso interventi di comunicazione (creazione di un percorso di visita guidato e ricostruzioni virtuali), che siano condivisi dai primi fruitori dell'area che sono i cittadini aquileiesi e Aquileia potrà porsi come modello per altri casi analoghi.



La Venaria Reale: cronache di un progetto

Alberto Vanelli

Era il 18 gennaio del 1997 quando, nella Galleria Grande della Reggia di Venaria, gli allora Ministro e Presidente della Regione, Walter Veltroni ed Enzo Ghigo, annunciarono l'intenzione di recuperare l'intero complesso della Venaria Reale: la Reggia, dimenticata quasi da tutti, divenne d'un tratto simbolo del futuro del Piemonte e oggetto del più importante restauro di un bene culturale in Europa, e si poterono gettare le basi di un recupero vasto e imponente, i cui soddisfacenti risultati, rispetto ai lavori avviati nel 1999 e conclusi con l'inaugurazione della Reggia nell'ottobre del 2007, permettono alcune riflessioni sul percorso intrapreso con determinazione e responsabilità, non senza una buona dose d'ansia.


Ritengo doveroso innanzitutto ricordare la scelta di realizzare il progetto con competenze ed energie individuate integralmente all'interno del sistema pubblico, affermando non solo il principio, ma anche la buona pratica quotidiana, di una leale collaborazione tra la moltitudine di soggetti che hanno concorso al progetto stesso. Con questi si è trovata la capacità di raggiungere soluzioni rapide e consensuali di fronte a contrasti e tensioni, anche là dove gli equilibri non erano istituzionalmente garantiti e la frammentazione delle competenze avrebbe potuto rischiare di dilazionare i tempi programmati, fino a compromettere il percorso concordato.

C'era allora da risolvere il problema di contrastare il drammatico abbandono in cui versava l'immobile, e da ricomporre il complesso frazionamento patrimoniale del suo territorio, conseguenza dei tanti passaggi di destinazione che la Residenza aveva subito nei secoli: da Reggia sabauda a caserma militare fino alla decadenza del secondo dopoguerra.

Devo anche menzionare la straordinaria tensione emotiva che ha coinvolto tutti coloro che fin dall'inizio hanno agito apportando il bagaglio d'esperienza personale, di competenze specifiche e di capacità creative. L'entusiasmo degli architetti, degli storici e storici dell'arte, degli ingegneri, dei comunicatori, dei geologi, dei botanici, dei vigili del fuoco, dei restauratori, dei giardinieri, di tutti i professionisti, artigiani, impiegati e operai è stato ed è tuttora grande e contagioso, al punto che l'esperienza di Venaria costituisce ormai un passaggio indimenticabile della loro vita.

E Venaria è stata e continua ad essere anche adesso una grande esperienza professionale e tecnica. La riprogettazione del complesso monumentale e dei suoi Giardini, del Borgo Castello e della Rubbianetta alla Mandria, il ridisegno della città, delle infrastrutture per trasformare un'area a declino industriale in un nuovo paesaggio della contemporaneità, ha richiesto competenze, studi, fantasie, idee, capacità da parte di decine e decine di professionisti e soprattutto di giovani: la realizzazione delle opere ha consentito la formazione di nuove professionalità, l'avvio di ricerche, l'invenzione di nuovi materiali e la sperimentazione di nuove tecniche.

Eppure questi successi, istituzionali, emotivi e professionali, non consentono ancora oggi un compiacimento definitivo, perché il progetto della Venaria gemma continuamente nuovi orizzonti e nuove mete. Completati il restauro edilizio della Reggia e il progetto del primo allestimento espositivo, si impone la questione delle esigenze di rinnovo di quest'ultimo e della programmazione di iniziative culturali sempre nuove ed attraenti, all'altezza del grandioso sito che le ospita; disegnati i Giardini, si dibatte su come arricchirli con nuove piante e opere d'arte; avviato il Centro Conservazione e Restauro, nasce l'esigenza di implementarne le attività e di mantenerlo all'avanguardia per ricerca e tecnologie; e così per la Galleria del Paesaggio; così per il Centro Internazionale del Cavallo e per la Scuderia Grande, già inaugurati, e per la stupenda Citroniera juvarriana, ormai di prossima inaugurazione. E ancora: il ristorante aulico, gli spazi per il pubblico loisir, la manutenzione degli impianti, le



infrastrutture per parcheggi e mobilità, la programmazione dei servizi per il visitatore, la promozione internazionale ed il coinvolgimento del territorio, e ancora... Insomma, non si riesce mai a tirare il fiato alla Venaria.

In questi anni inoltre, insieme ad un acceso dibattito sulle diverse "destinazioni d'uso", la Venaria ha accompagnato ed è stata interprete anche di un vero e proprio "laboratorio" per innovazioni legislative, come la definizione dei modelli di valorizzazione del patrimonio culturale nel nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e la nuova legislazione per le opere pubbliche sui beni culturali, per citare solo alcuni tra i casi più rilevanti.

Adesso, ad un anno dall'inaugurazione, con il traguardo raggiunto di più di 900.000 visitatori, la nascita del "Consorzio per la Valorizzazione Culturale La Venaria Reale", partecipi il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Piemonte, la Città di Venaria Reale, la Compagnia di San Paolo e la Fondazione per l'Arte della Compagnia di San Paolo. Si tratta di un soggetto giuridico nuovo che nasce nel mondo dei beni culturali e che trae fondamento dagli articoli 112 e 115 del Codice dei Beni Culturali. Il Consorzio, che entrerà in piena operatività entro il 2008 con la stipulazione del contratto di servizi e la definizione del primo piano strategico sulla gestione e le attività della Venaria, conferisce autonomia gestionale alla Venaria Reale presentando un profilo e modello amministrativo inedito.

Si tratta, infatti, della prima sperimentazione del modello di consorzio pubblico previsto dall'art. 115, comma 2, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio: un organismo di natura pubblica, cui partecipano soggetti privati senza fine di lucro, conformato come una struttura organizzativa interna alle amministrazioni consorziate, per quanto riguarda la condivisione delle finalità istituzionali e l'assoggettamento agli indirizzi politico-amministrativi e ai controlli, ma dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile.

Ad esso è stata affidata la gestione del Complesso monumentale della "Venaria Reale" (Regia, Giardini, Citroniera, Scuderie e, in seguito, Villa dei Laghi e parti del Borgo Castello del Parco della Mandria) in funzione della sua ottimale valorizzazione. In particolare, è stato attribuito al Consorzio il compito di "assicurare la gestione, la conservazione, la manutenzione, la valorizzazione, la promozione, l'adeguamento strutturale, funzionale ed espositivo" del suddetto Complesso, avvalendosi di personale in parte assegnato dalle stesse amministrazioni consorziate, in parte da assumere secondo le esigenze.

Si apre dunque una nuova fase amministrativa e gestionale, una nuova sfida che attende la Venaria e tutti noi, con la stessa volontà ed entusiasmo un po' folli che non ci hanno mai abbandonato da quel lontano 1997.

STATUTO del "Consorzio di valorizzazione culturale La Venaria Reale"

art. 1

Costituzione, sede e Consorziati Promotori

1. È costituito, ai sensi degli articoli 112 et 115 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del Paesaggio" (C.B.C.P.) e dell'art. 9 della Legge Regionale del Piemonte n. 5 del 26 marzo 2007 recante "Celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia", ed in attuazione e per il perseguimento delle finalità previste dall'accordo stipulato il giorno 11 aprile 2008 tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Piemonte e delle eventuali modifiche dello stesso, un Consorzio pubblico di Valorizzazione Culturale denominato

"Consorzio di valorizzazione culturale La Venaria Reale", siglabile

"La Venaria Reale - C.V.C."

di seguito denominato "Consorzio", con sede in Venaria Reale (TO), presso la Reggia.

2. Il Consorzio è costituito per una durata di dodici anni, salva proroga (secondo quanto previsto all'art. 7 dell'accordo sopra citato dell'11 aprile 2008) conseguente alla modifica dell'accordo di cui sopra o anticipato scioglimento deliberato volontariamente dai Consorziati ovvero conseguente alla cessazione dell'affidamento dei beni monumentali che i Consorziati Promotori hanno affidato in gestione al Consorzio in sede di atto costitutivo o successivamente.

3. Sono Consorziati Promotori (intendendosi per tali gli enti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo) il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Piemonte, la Città di Venaria Reale, la Compagnia di San Paolo e la Fondazione per l'Arte della Compagnia di San Paolo.

Possono partecipare al Consorzio quali Consorziati, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dalle disposizioni legislative tempo per tempo vigenti, altri enti che, aderendo alle finalità del Consorzio, affidano in gestione o conferiscono patrimoni mobiliari ed immobiliari.

4. In sede di atto costitutivo, o successivamente con specifici atti convenzionali, i Consorziati Promotori individuano i beni da ciascuno di essi affidati in gestione al Consorzio e stabiliscono le modalità esecutive dell'affidamento stesso; in particolare in sede di atto costitutivo sono affidati in gestione al Consorzio, quale mandatario senza rappresentanza, la "Reggia di Venaria" e le relative pertinenze, la "Citroniera e Scuderia Juvavariane", i "Giardini", la "Villa ai Laghi" e porzioni del "Borgo Castello della Mandria", come meglio indicato nell'atto costitutivo.

I Consorziati Promotori, in sede di atto costitutivo o successivamente, determinano altresì l'attribuzione delle risorse necessarie alla costituzione del fondo consortile indisponibile nonché di quello disponibile per lo svolgimento delle attività del Consorzio.

5. Il Consorzio concorda con i Consorziati Promotori le modalità per l'eventuale utilizzazione del personale, in servizio presso le predette istituzioni, ritenuto necessario, previo assenso del personale medesimo.

6. Al Consorzio si applica la legislazione vigente in materia di consorzi cui partecipano le Amministrazioni Pubbliche.

art. 2

Finalità e attività

1. Il "Consorzio di Valorizzazione Culturale La Venaria Reale", quale ente consortile pubblico ai sensi dell'art. 115 comma 2, secondo periodo del C.B.C.P., non può svolgere alcuna attività imprenditoriale (art. 112, comma 9 C.B.C.P.) e non distribuisce utili.

2. Il Consorzio, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio ad esso affidato in gestione, persegue le seguenti finalità:

a) predisposizione del piano strategico di sviluppo culturale del complesso di Venaria Reale e del Borgo Castello della Mandria, nonché delle relative pertinenze, quali siti iscritti alla lista dei siti UNESCO costituenti patrimonio mondiale dell'umanità, ed a supporto delle attività di pianificazione paesaggistica di competenza del Ministero e della Regione, finalizzati alla valorizzazione culturale dei complessi sopra richiamati;

b) promozione del turismo culturale in ambito piemontese, sviluppo della comunicazione inerente la valorizzazione anche delle altre residenze reali, assicurandone il coordinamento;

c) reperimento delle risorse necessarie per l'attuazione del piano di cui alla lettera *a)*, nonché predisposizione degli strumenti di direzione, organizzazione e logistica funzionali all'esecuzione degli interventi stessi;

d) gestione delle attività di valorizzazione dei beni affidati, con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 115 C.B.C.P.;

e) sostegno economico e supporto agli interventi di ricognizione, regolazione, conservazione e recupero dei beni architettonici, storico-artistici, archeologici e paesaggistici dei siti, effettuati con le modalità stabilite dal C.B.C.P.

3. Al Consorzio compete altresì:

a) progettare, realizzare e gestire i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico di cui all'articolo 117 C.B.C.P., nel rispetto e con le modalità stabilite dalla legislazione in materia di gestione dei beni culturali ed in conformità a quanto indicato alla lettera *d)* del precedente comma 2;

b) progettare, realizzare e gestire strutture e servizi di pubblica utilità per le finalità di valorizzazione dei siti affidati in gestione;

c) organizzare mostre, eventi culturali e convegni, spettacoli e manifestazioni, nonché studi, ricerche, iniziative, attività didattiche o divulgative, anche in collaborazione con enti ed istituzioni nazionali e internazionali, e realizzare tutte le iniziative idonee a ricercare e a favorire contatti e collaborazioni con gli operatori del settore e con gli organismi nazionali e internazionali;

d) istituire premi e borse di studio;

e) promuovere la raccolta di fondi ed il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla propria attività istituzionale;

f) realizzare direttamente o partecipare a progetti sostenuti da fondi europei, nazionali, regionali e locali;

g) compiere tutte le altre attività utili o necessarie per la valorizzazione dei beni affidati.

4. Il Consorzio può svolgere, con l'utilizzo di risorse proprie o ad esso erogate da terzi, ogni attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile ed opportuna al perseguimento delle proprie finalità ed a realizzare economie di gestione, tra le quali, a mero titolo esemplificativo:

a) l'assunzione, mediante contratto di diritto privato, di personale ed il conferimento di incarichi e di consulenze;

b) la stipulazione di contratti e convenzioni;

c) l'accensione di mutui o finanziamenti passivi, concedendo eventuali garanzie reali e personali;

d) l'organizzazione di eventi culturali su richiesta di singoli Consorziati, i quali dovranno remunerare l'attività del Consorzio con modalità di volta in volta da concordarsi.

art. 3

Fondo Consortile

1. Il Fondo Consortile è costituito da:

a) i beni mobili ed immobili conferiti a qualsiasi titolo dai Consorziati Promotori in sede di atto costitutivo o successivamente;

b) i lasciti, le elargizioni, le donazioni, i conferimenti in uso e le erogazioni di qualsiasi genere da chiunque effettuati.

2. Il Consorzio può ricevere, in sede di atto costitutivo o successivamente, contribuzioni, elargizioni, sovvenzioni ed ausili economici in genere da parte dei Consorziati Promotori e da altri soggetti pubblici o privati.

3. In sede di atto costitutivo i Consorziati Promotori hanno determinato in Euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) la quota indisponibile del Fondo Consortile che deve essere sempre mantenuta integra quale garanzia patrimoniale per i terzi; la rimanente parte del Fondo Consortile, i redditi del Fondo stesso, i proventi di gestione e tutte le entrate derivanti da tutte le attività del Consorzio sono interamente disponibili per il conseguimento delle finalità statutarie.

4. La stima dei conferimenti avviene, qualora ne ricorrano le condizioni, a norma dell'art. 2343 del codice civile.

art. 4

Organi e loro durata

1. Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea dei Consorziati;

b) il Presidente;

c) il Consiglio di Amministrazione;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Gli organi del Consorzio durano in carica tre anni; i loro componenti possono essere confermati e, se nominati prima del termine triennale, restano in carica sino alla scadenza del triennio durante il quale sono stati nominati.

art. 5

Assemblea dei Consorziati

1. L'Assemblea dei Consorziati è composta dagli Enti Consorziati (i quali vi partecipano in persona del rispettivo legale rappresentante o suo delegato) ed è presieduta dal Presidente del Consorzio.

2. L'Assemblea dei Consorziati, con le maggioranze infra specificate, delibera su:

a) nomina del Presidente del Consorzio, determinandone l'indennità di carica, secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente statuto;

b) nomina del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 7 del presente statuto, determinando l'indennità di carica dei Consiglieri;

c) nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, determinando il relativo compenso;

d) nomina del Direttore, determinandone il relativo compenso;

e) approvazione del piano strategico di sviluppo culturale;

f) approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo;

g) ammissione di nuovi Consorziati, a termini di cui all'art. 1 comma 4 del presente statuto;
 h) ammissione di nuovi soggetti pubblici o privati quali finanziatori del fondo consortile;
 i) modificazioni dello statuto;
 l) destinazione del patrimonio in caso di scioglimento del Consorzio secondo le modalità di cui all'art. 14 del presente statuto.

3. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, viene inviato, con qualsiasi mezzo (ivi compresi anche quelli elettronici e telematici) idoneo ad assicurarne la prova della ricezione, ai Consorziati, ai Componenti del Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori dei Conti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

4. L'Assemblea dei Consorziati è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione delibera a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti.

In ogni caso è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei Consorziati per le delibere di cui alle lettere g), h), et i) del comma 2 che precede.

Alle riunioni dell'Assemblea dei Consorziati hanno diritto di assistere, con facoltà di parola, ma non di voto, il Direttore ed i legali rappresentanti (o loro delegati) dei soggetti pubblici e/o privati che, avendo effettuato apporti al Fondo Consortile hanno diritto, nei termini di cui all'articolo 7, comma 1, lettera g) del presente statuto, di designare, da soli o in concorso con altri, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, nei limiti di quanto previsto al successivo articolo 7.

art. 6

Presidente

1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Consorziati su proposta del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, sentito il Presidente della Regione Piemonte.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio e ne sovrintende le attività.

3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, stabilendone l'ordine del giorno e dirigendone i lavori.

4. Nei casi di necessità e di urgenza il Presidente adotta, nell'interesse del Consorzio, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, riferendone al medesimo senza indugio e sottoponendoli alla ratifica del Consiglio stesso in occasione della sua prima riunione.

5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume le funzioni il componente del Consiglio di Amministrazione più anziano d'età.

art. 7

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea dei Consorziati ed è composto da:

- a) il Presidente nominato con le modalità di cui al precedente articolo 6;
- b) un membro designato dal Ministro per i Beni e le Attività culturali;
- c) il Presidente della Regione Piemonte o suo delegato permanente;

d) il Sindaco della Città di Venaria Reale o suo delegato permanente;

e) un membro designato dalla Compagnia di San Paolo;

f) un membro designato dalla Fondazione per l'Arte della Compagnia di San Paolo;

g) un membro designato da ciascuno dei soggetti pubblici o privati che si siano impegnati, mediante convenzione sottoscritta con il Consorzio, a partecipare per almeno sei anni alla dotazione patrimoniale del Consorzio con un contributo annuo non inferiore ad un milione di euro; il membro del Consiglio di Amministrazione così designato decade dalla carica qualora il soggetto che l'ha designato si renda inadempiente rispetto agli obblighi di contribuzione assunti nei confronti del Consorzio.

2. L'Assemblea dei Consorziati, nel momento in cui delibera l'ammissione di nuovi Consorziati, ovvero di soggetti pubblici o privati in qualità di finanziatori di cui al precedente punto g), con le medesime maggioranze delibera di modificare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso la maggioranza del Consiglio di Amministrazione dovrà essere designata dagli enti pubblici Consorziati.

3. I Componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere sostituiti dall'Assemblea dei Consorziati durante l'espletamento del loro mandato su richiesta dei Consorziati che li hanno designati.

4. Il Presidente, non meno di sessanta giorni prima della scadenza della durata in carica del Consiglio di Amministrazione, invita i Consorziati alle designazioni di rispettiva competenza.

5. Ai Membri del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre all'indennità prevista dall'articolo 5, il rimborso delle spese occasionate dalla carica.

art. 8

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente e si riunisce almeno quattro volte l'anno ed ogni volta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta scritta di almeno due componenti.

2. Le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengono di regola presso la sede del Consorzio, ma comunque in Italia.

3. L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, viene inviato, con qualsiasi mezzo (ivi compresi anche quelli elettronici e telematici) idoneo ad assicurarne la prova della ricezione, ai Componenti del Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori dei Conti almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione; nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 24 (ventiquattro) ore.

4. Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

6. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza e/o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verifican-

dosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

art. 9

Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Sono riservate al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni in materia di:

- a) predisposizione del piano strategico di sviluppo culturale;
- b) definizione degli obiettivi da perseguire e dei programmi annuale e pluriennale di attività;
- c) approvazione dei progetti del bilancio di previsione e del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nomina e revoca dei componenti dei Comitati Scientifici;
- e) definizione dei criteri di organizzazione del Consorzio e dei livelli di inquadramento del personale dipendente, nonché la pianificazione, sulla base del bilancio di previsione e dei programmi annuale e pluriennale di attività, della dotazione organica e delle assunzioni;
- f) accettazione di lasciti, donazioni e finanziamenti;
- g) acquisizioni ed alienazioni di beni immobili;
- h) accensione di mutui passivi;
- i) concessione di garanzie reali;
- l) partecipazione ad enti pubblici e privati senza scopo di lucro.

art. 10

Direttore

1. Il Direttore del Consorzio è nominato dall'Assemblea dei Consorziati, su proposta del Presidente della Regione Piemonte, d'intesa con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali.

2. Il Direttore del Consorzio deve essere dotato di specifica e comprovata esperienza nei settori di attività del Consorzio e nell'attività di conservazione e valorizzazione di istituti e luoghi della cultura; la deliberazione di nomina deve far constare l'esistenza dei requisiti richiesti.

3. Il Direttore dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, nel rispetto del piano strategico, del bilancio di previsione e dei programmi annuale e pluriennale di attività approvati, esercita, con potere di firma, le funzioni di amministrazione e di gestione del Consorzio, ha compiti di proposta e di impulso e compie le attività di gestione non riservate dal presente statuto all'Assemblea dei Consorziati o al Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore dirige il personale e, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 lettera e), è responsabile dell'organizzazione, attribuendo le responsabilità e i compiti.

4. Il Direttore informa costantemente il Presidente della propria attività e dei risultati del proprio operato.

art. 11

Comitati Scientifici

1. Il Consiglio di Amministrazione, qualora il Consorzio organizzi manifestazioni o attività di particolare rilievo pubblico e complessità scientifica, istituisce, con riferimento a ciascuna iniziativa, un Comitato Scientifico determinandone la composizione (da definire privilegiando le professionalità accademiche), la durata in carica, le funzioni (comunque di natura consultiva), l'eventuale remunerazione e disciplinandone le modalità di funzionamento.

2. I Comitati Scientifici devono in ogni caso essere presieduti da una personalità che, in ragione degli studi e dell'attività scientifica svolta, gode di indiscussa fama negli ambiti storico, architettonico, archeologico e culturale relativi all'iniziativa da organizzare.

art. 12

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei Consorziati, di cui:

- a) un membro, con funzioni di Presidente, designato dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali;
- b) un membro designato dal Presidente della Regione Piemonte;
- c) un membro designato dalla Compagnia di San Paolo.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti, i cui componenti devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, verifica l'attività di amministrazione del Consorzio, accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2426 del codice civile; in particolare esercita le funzioni indicate negli articoli 2403, 2404, 2405 e 2407 del codice civile, in quanto compatibili.

3. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni del Consorzio o su determinati affari.

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti informa immediatamente il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Piemonte, il Consiglio di Amministrazione e gli altri organi del Consorzio di tutti gli

atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione di norme che disciplinano l'attività del Consorzio.

art. 13

Esercizio e bilancio

1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno, il Direttore redige il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione, illustrando, in apposita sezione, gli obiettivi perseguiti dal Consorzio e gli interventi realizzati; nella redazione di tali documenti il Direttore si attiene alle regole di ordinata contabilità nonché a quanto previsto dal codice civile in materia di redazione di bilancio.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare di sottoporre il bilancio di esercizio alla certificazione da parte di società abilitata a' sensi di legge.

3. Entro il 30 novembre di ogni anno il Direttore redige il documento programmatico annuale e pluriennale di attività e la relativa previsione di bilancio.

4. Tutti i documenti di cui al presente articolo, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Consorziati a' sensi del presente statuto.

5. Il documento programmatico annuale di attività e la relativa previsione di bilancio ed il bilancio di esercizio devono essere trasmessi ai Consorziati, agli enti pubblici e privati che designano membri del Consiglio di Amministrazione ed alla competente Autorità di Governo entro trenta giorni dalla relativa delibera di approvazione dell'Assemblea dei Consorziati,

unitamente alla relazione sull'andamento della gestione e alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

art. 14

Vigilanza, Scioglimento e liquidazione del Consorzio

1. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Piemonte esercitano la vigilanza sull'attività del Consorzio ai sensi di legge e verificano il raggiungimento degli obiettivi secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 10 dell'accordo stipulato il giorno 11 aprile 2008.

2. In caso di estinzione del Consorzio i beni ad esso affidati in gestione dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dalla regione Piemonte e/o da altri Enti ed Istituzioni ritornano nella gestione dell'Ente o Istituzione che li ha affidati unitamente a tutti i beni mobili ed immobili che, anche successivamente, siano stati acquisiti dal Consorzio a qualsiasi titolo e che, per la loro origine, natura, destinazione od ubicazione, siano considerati pertinenze non separabili dei beni cui afferiscono.

3. Gli altri beni acquisiti a qualunque titolo dal Consorzio vengono devoluti allo stesso Ministero, alla Regione Piemonte, al Comune di Venaria Reale o ad altro Ente individuato dall'Assemblea dei Consorziati, che persegua finalità analoghe a quelle del Consorzio estinto.

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto in ordine alla definizione di ogni altro rapporto giuridico con il Consorzio si applicano le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti in materia.

Visto per inserzione e deposito

Venaria Reale, lì 30 giugno 2008.

Fonte: sito web "La Venaria Reale" www.lavenaria.it/



COMMISSIONI DI STUDIO

Accessibilità e fruibilità dei beni culturali per le persone con disabilità

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 26 febbraio 2007 è stata istituita una Commissione permanente con il compito di coordinare le iniziative sul territorio, raccogliere e analizzare il materiale normativo e la documentazione riferita ad esperienze qualificanti (italiane ed internazionali) compiute sui beni culturali, per individuare e proporre linee guida di intervento da tradurre in strumenti operativi volti a favorire l'accessibilità e la fruibilità dei siti culturali alle persone con disabilità. L'intento è quello di lavorare attorno al tema della inclusività e della fruizione, nello sforzo di conciliare questi due principi con la necessaria tutela del patrimonio e del paesaggio.

Grande attenzione è posta dalla Commissione a modulare soluzioni che tengano conto dei diversi tipi di disabilità - motoria, sensoriale e psicocognitiva - per fare della cultura un mezzo di piena integrazione.

La Commissione si è avvalsa della competenza di molti esperti del settore, delle Associazioni rappresentative delle persone con disabilità, della gran parte dei Direttori generali del Ministero, e di molte persone che nel tempo hanno offerto la propria collaborazione. In questo percorso è stato assolutamente fondamentale l'apporto delle Associazioni e delle persone con disabilità, per poter individuare e realizzare degli interventi che rispondano davvero alle esigenze di chi ne sarà destinatario.

Si illustrano qui di seguito alcune iniziative scaturite dal lavoro della Commissione.

Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 28 marzo 2008 sono state approvate le linee guida elaborate dalla Commissione per l'analisi delle problematiche relative alla disabilità nello specifico settore dei beni e delle attività culturali istituita con decreto ministeriale del 26 febbraio 2007 integrato dai decreti dle 29 novembre 2007 e del 30 gennaio 2008.

Considerato che la fruizione pubblica del patrimonio culturale italiano, ai sensi degli articoli 3 e 6 del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (decreto legislativo del 22 gennaio, n. 42) è il fine istituzionale delle attività di tutela e valorizzazione che impegnano il Ministero per i beni e le attività culturali, assicurare l'accessibilità ai luoghi d'interesse culturale diventa un compito prioritario da porre alla base di qualsiasi intervento di conservazione e valorizzazione.

La riflessione avviata dalla Commissione ha evidenziato come le problematiche connesse con il superamento delle barriere architettoniche nell'ambito dei luoghi di interesse culturale, si prestano - a una prima, frettolosa lettura - a una duplice interpretazione: da un lato si pensa che sia sufficiente realizzare qualche rampa e un bagno per "handicappati" per rendere accessibile un qualsiasi luogo (condizionati dallo stereotipo della persona disabile vista esclusivamente su sedia a rotelle), dall'altra si teme l'invasività e l'incompatibilità degli interventi da realizzare.

Il concetto di disabilità è andato progressivamente ampliandosi negli ultimi anni ed è ricompreso ormai nella più aggiornata definizione di persona che esprime esigenze specifiche, estesa anche a condizioni di difficoltà di tipo transitorio, come la gravidanza, la convalescenza, la temporanea immobilizzazione di un arto, e così via. Di recente, con la "Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute" (ICF), elaborata nel 2001 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'attenzione è stata spostata dalla disabilità della persona alle caratteristiche dell'ambiente, che possono configurarsi come barriere, esse stesse generatrici di handicap, o viceversa, possono rappresentare quei meccanismi di facilitazione che annullano le limitazioni e favoriscono la piena partecipazione sociale. Tale concetto è stato ribadito anche nella "Convenzione dei Diritti delle persone con disabilità", adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 13 dicembre 2006.

Sulla base di tale impostazione concettuale, si è scelto di parlare di "superamento delle barriere architettoniche" - che tecnicamente è un aspetto sostanziale della conservazione e del restauro - piuttosto che di "accessi-

bilità". Ma tale "superamento" per nessuna ragione deve stravolgere l'organismo architettonico svuotandolo di quei valori storico-artistici che lo hanno reso degno di tutela.

L'intento di contemperare queste due esigenze ha attraversato per intero le *Linee Guida*, che si sono sviluppate tenendo conto, ovviamente, della normativa in vigore.

In particolare è stato sottolineato che, fin dal 1989, l'impianto normativo italiano ha introdotto in materia disposizioni innovative, fondate su un approccio di tipo prestazionale che prevede, insieme al rispetto di alcuni parametri prescrittivi in merito a specifici aspetti dimensionali, la possibilità che il progettista abbia facoltà di conseguire risultati analoghi o migliori di quelli prescritti ricorrendo a "soluzioni alternative".

È un approccio che ben si adatta agli interventi sui beni culturali caratterizzati da una estrema varietà e singolarità, per i quali è necessario studiare caso per caso gli interventi più idonei, ricorrendo a soluzioni originali, innovative e di alta qualità architettonica, compensando le riduzioni dimensionali e funzionali con particolari soluzioni spaziali o organizzative, ricorrendo anche ai continui progressi delle tecnologie e all'uso di nuovi materiali o attrezzature. Le Linee Guida non si sovrappongono in nessun modo alla normativa vigente, anzi vogliono porsi quali strumento per una loro migliore comprensione e coordinamento a fronte dei numerosi provvedimenti attualmente in vigore in questo specifico settore.

Sotto l'aspetto tecnico-progettuale si è evidenziato che, in linea generale, non esistono elementi aprioristici di incompatibilità tra la salvaguardia degli immobili tutelati ed il loro adeguamento alla normativa per il superamento delle barriere architettoniche; e che, al contrario, il tema dell'accessibilità rientra nel più complesso ambito del rapporto tra conservazione e uso compatibile del patrimonio architettonico.

Va quindi superata la logica della semplice ottemperanza normativa, per far rientrare l'istanza dell'accessibilità, fin dalla genesi del processo progettuale, nell'ambito del più ampio problema della fruibilità di un bene culturale nei confronti della collettività.

In particolare si è cercato di analizzare i vari ambiti nella complessità di tutte le forme di disabilità, ponendo particolare attenzione a quegli aspetti che spesso vengono trascurati se non addirittura ignorati (si pensi ad esempio alle cosiddette barriere percettive), fornendo, grazie al supporto delle associazioni, anche suggerimenti di tipo progettuale laddove non sono stati riscontrati specifici riferimenti di legge.

Nell'impostazione fondamentale delle Linee Guida si è cercato di superare la logica da manuale di progettazione, evitando di suggerire soluzioni preconfezionate. In qualità di documento esclusivamente di indirizzo esso non impone in nessun modo l'esecuzione di determinati interventi o l'impegno di risorse economiche.

Il testo, (pubblicato a cura della Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistico ed etnoantropologici con Gangini editore) oltre a rappresentare uno strumento per stimolare la riflessione su un tema la cui complessità viene spesso sottovalutata, si presta a conservare la caratteristica di documento aperto, sempre rivedibile e aggiornabile in quanto, avanzando le conoscenze e gli studi, esso dovrà necessariamente adeguarsi ai futuri sviluppi e alle esperienze elaborate.

Decreto attuativo relativo alle eccezioni al diritto di riproduzione a favore delle persone con disabilità. È stato riattivato l'iter normativo del decreto attuativo degli articoli 71-bis e 71-quinquies della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativo alle eccezioni al diritto di riproduzione a favore delle persone con disabilità.

Il decreto, firmato dal Ministro per i beni e le attività culturali il 12 settembre 2007 e controfirmato dal Ministro della Solidarietà Sociale in data 14 novembre 2007, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 20 dicembre 2007. Beneficiari dell'eccezione sono i portatori di disabilità sensoriale che, per uso

personale e non commerciale, possono riprodurre ed utilizzare la comunicazione al pubblico di opere e materiali protetti dal diritto d'autore.

Premio di laurea. Il Ministero per i beni e le attività culturali d'intesa con sei Università italiane ha bandito un concorso per la premiazione delle migliori tesi di laurea elaborate presso le Facoltà di Architettura e di Ingegneria sui temi della disabilità nell'ambito degli interventi di restauro e conservazione di edifici o siti storici.

Le Università coinvolte che, mediante apposita convenzione, hanno dato la loro disponibilità a supportare l'iniziativa sono: Politecnico di Torino, Università di Padova, Università IUAV di Venezia, Università di Roma La Sapienza, Università di Napoli Federico II, Università di Palermo.

Il progetto sarà realizzato dalle Direzioni Generali del MiBAC per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea, e per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici, che lo finanziano, nell'ambito della Commissione cultura accessibile.

L'istituzione del premio di laurea è mirata a rafforzare la sensibilità nei confronti del tema dell'accessibilità del costruito storico nell'ambito della formazione dei futuri architetti e ingegneri, figure professionali particolarmente coinvolte nella conservazione e nel restauro del patrimonio architettonico e ambientale. La Commissione aggiudicatrice del premio selezionerà a breve tre tesi alle quali attribuire un premio in denaro e due tesi oggetto di menzione. La Commissione aggiudicatrice segnalerà inoltre i progetti più significativi da esporre in occasione della giornata conclusiva di premiazione e della successiva mostra itinerante, da svolgersi nelle sedi delle sei Università convenzionate con il Ministero, opportunamente distribuite sul territorio nazionale (Nord, Centro, Sud, Isole). Gli stessi progetti saranno inoltre raccolti in una pubblicazione illustrativa, eventualmente integrata da un supporto multimediale.

Progetti di cultura accessibile. Con decreto ministeriale del 14 settembre 2007 integrato del DD del 21 novembre 2007, è stato predisposto un bando di gara per assegnare 1.750.000,00 euro per la creazione di percorsi museali, bibliotecari ed archivistici, finalizzati alla fruizione da parte di ipovedenti e non vedenti e di persone con disabilità, nonché alla realizzazione di un sistema di qualità per la fruizione del patrimonio museale da parte di ipovedenti e non vedenti (art.3). I finanziamenti sono concessi ad istituzioni e organismi privati, Università, Enti di ricerca nel settore della disabilità, Cooperative sociali, Associazioni ed Onlus che si occupano delle persone con disabilità.

In particolare si intende sostenere progetti che prevedano il raccordo, il coordinamento, la messa in rete e l'informazione al pubblico di tutte le iniziative e buone pratiche svolte da soggetti radicati sul territorio (Università, Enti Locali, Centri specializzati, Associazioni, Onlus e Cooperative sociali) per favorire la piena accessibilità al patrimonio culturale delle persone con disabilità sensoriale, motoria e psicocognitiva anche attraverso la creazione di formati alternativi e di sistemi informatizzati che consentano la messa in rete delle informazioni, nonché la visita e la conoscenza di musei, aree archeologiche, archivi, biblioteche, indipendentemente dalla presenza in loco, attraverso l'uso delle nuove tecnologie. In tale ambito si potrà prevedere anche la creazione di portali specializzati (con visibilità nazionale e internazionale) di ricerca e fruizione di documenti in formato alternativo. Saranno inoltre privilegiati i progetti dedicati alla creazione di reti di informazione ed erogazione di servizi tra Università e tra Enti Locali e i progetti che promuovono la ricerca di soluzioni architettoniche per interventi di salvaguardia e valorizzazione di edifici o siti storici culturali volti a garantire la piena accessibilità anche attraverso soluzioni originali ed innovative.

Nei decreti citati si distinguono in particolare tre ambiti progettuali:

a) Piena accessibilità di 10 siti culturali mediante la dotazione di idonei strumenti.

I progetti dovranno prevedere la realizzazione della piena accessibilità e fruibilità dei siti secondo criteri che saranno verificati dalla Commissione in particolare attraverso l'allestimento di idonee attrezzature volte a consentire una accessibilità anche superiore agli standard minimi previsti dalla legge. Il risultato dovrà garantire, anche attraverso la sperimentazione dei supporti più innovativi e la specifica formazione del personale addetto all'accoglienza nei siti culturali, una migliore fruizione del patrimonio culturale alle persone

con disabilità temporanea e permanente, motoria, sensoriale e psicocognitiva, nel rispetto della loro autonomia e delle pari opportunità e soddisfacendo realmente il fabbisogno culturale e informativo di tutta la popolazione. I siti selezionati sono: Palazzo ducale di Mantova; Gallerie dell'Accademia a Venezia; Galleria Nazionale di Palazzo Spinola di Pellicceria a Genova; Gallerie dell'Accademia a Firenze; Galleria Nazionale dell'Umbria a Perugia; Colosseo e Foro Romano a Roma; Villa d'Este a Tivoli; Biblioteca Nazionale di Napoli; Museo Archeologico di Taranto; Reggia di Caserta.

b) Sistema informativo per la qualità nella fruizione dei beni culturali da parte di persone con esigenze specifiche.

Il progetto che prevede ha come obiettivo un sistema informativo per la qualità nella fruizione dei beni culturali da parte di persone con esigenze specifiche mediante la rilevazione delle condizioni di accessibilità di siti culturali e l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie per consentire alla persona con disabilità di poter stabilire se, rispetto alle proprie specifiche esigenze, le caratteristiche di quella particolare struttura consentano una fruibilità soddisfacente. La rilevazione deve tenere conto delle diverse forme di disabilità (temporanea e permanente, motoria, sensoriale e psicocognitiva) e dovrà essere effettuata su un numero stimato di 800 siti culturali statali. La raccolta delle informazioni sarà basata sulla rilevazione diretta da parte del personale della struttura selezionata, supportato da operatori adeguatamente formati e avverrà mediante l'utilizzo di un questionario, appositamente studiato con la collaborazione delle Associazioni e della Commissione ministeriale per la rilevazione di tutte le caratteristiche e degli elementi necessari per garantire un'informazione esauriente in relazione ad una larga tipologia di esigenze.

c) Creazione di percorsi museali, bibliotecari ed archivistici per la fruizione da parte di ipovedenti e non vedenti; ricerca di soluzioni architettoniche per interventi di salvaguardia e valorizzazione di edifici o siti culturali.

Mentre la linea indicata alla lettera a), relativa alla piena accessibilità di dieci siti, non sono stati individuati dalla commissione giudicante progetti rispondenti ai requisiti individuati, per le linee b) e c), sono stati scelti i progetti e approvati con Decreto del direttore generale per i beni librari, gli istituti culturali e il diritto di autore del 20 ottobre 2008, con assegnazioni di fondi per un totale di € 947.100,00.

Corso di aggiornamento su barriere architettoniche ed accessibilità. Il corso rivolto ai Soprintendenti e ai Direttori Regionali si è svolto il 27 e 28 settembre 2007 sotto la direzione del Prof. Fabrizio Vesco ed ha visto la partecipazione di 200 persone tra dirigenti e funzionari direttivi del MiBAC. I temi trattati hanno riguardato in particolare: i criteri della progettazione per un'utenza ampliata; la normativa sulle barriere architettoniche; la compatibilità tra la tutela dei Beni Culturali e gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche; aspetti specifici relativi alle barriere architettoniche in immobili e luoghi tutelati (esempi di buona prassi). Chi ha partecipato al corso è diventato "responsabile" per la propria sede delle problematiche inerenti le barriere architettoniche nonché dell'accessibilità nelle sedi direttamente gestite (sia la sede di servizio in quanto ufficio aperto al pubblico che eventuali musei o altri luoghi culturali); dovrà inoltre farsi carico di promuovere le nozioni apprese durante il corso nell'ambito della struttura organizzativa di riferimento.

Corso di aggiornamento: l'accessibilità universale al patrimonio culturale. Il corso si è svolto dall'8 al 10 ottobre 2007 sotto la direzione della dott.ssa Antonella Fusco, Direttore del Centro per i servizi educativi del MiBAC, e ha visto la partecipazione di 300 funzionari del MiBAC. Si è trattato di un percorso formativo di aggiornamento sulle diverse istanze dell'assistenza e della mediazione culturale per i Funzionari del Ministero dei Beni Culturali. Al termine del percorso formativo i partecipanti dovranno essere capaci di organizzare i siti in maniera accogliente e di preparare il personale ad interagire con disonestichezza e con competenza anche di fronte alle situazioni più difficili. Va sottolineato il fatto che la formazione in materie così innovative ci pone in Europa all'avanguardia per la scelta di formare in maniera sistematica alla comunicazione del patrimonio culturale per le diverse disabilità.

Master su barriere architettoniche ed accessibilità. Per un ulteriore approfondimento rispetto al corso di aggiornamento su barriere architettoniche ed accessibilità si è data la possibilità ai partecipanti di accedere ad un apposito modulo didattico (di 32 ore), nell'ambito del Corso *post-lauream* "Progettare per tutti senza barriere" presso la facoltà di architettura dell'Università "La Sapienza" di Roma. A tal fine è stata firmata un'apposita convenzione dal Ministero che ha consentito ad oltre cinquanta dipendenti del MiBAC di partecipare gratuitamente al corso.

Borse di studio. Assegnate due borse di studio, dell'importo di 4.000,00 euro ciascuna, a due giovani architetti, esperti sui temi della disabilità e delle barriere architettoniche, individuati nell'ambito dei partecipanti più meritevoli del master «Progettare per tutti», organizzato dalla Facoltà di Architettura Valle Giulia dell'Università degli studi di Roma La Sapienza. Obiettivo delle due borse è la realizzazione di studi e progetti specifici, anche a carattere operativo, sui temi della cultura accessibile, coordinati dalla Commissione cultura accessibile.


Reti territoriali per la fruibilità del patrimonio culturale alle persone con disabilità: convenzioni con Università, Regioni e Comuni. I corsi di aggiornamento organizzati dal Ministero, opportunamente armonizzati, andranno a costituire dei moduli didattici da proporre a Regioni, Enti locali e privati che siano interessati, oltre che alle Università, per i corsi *post-lauream* dedicati ai temi dei beni culturali e del turismo. Questo, insieme all'impegno a coordinare iniziative volte a favorire la piena accessibilità e fruibilità al patrimonio culturale del nostro paese alle persone con disabilità, devono essere oggetto di apposite convenzioni con Regioni ed Enti locali. È stata già firmata una convenzione con la Regione Liguria e il Comune di Genova.

La carta della qualità dei servizi. Nella Carta della qualità dei servizi che il Ministero ha diffuso in musei, aree archeologiche, archivi e biblioteche, come strumento offerto all'utente per verificare la rispondenza dei livelli qualitativi dei servizi promessi ai livelli qualitativi dei servizi erogati, tra gli indicatori è espressamente previsto l'accesso facilitato per utenti con ridotta capacità motoria. Questa indicazione assume particolare importanza perché impone a tutti gli istituti, a rafforzamento di quanto già previsto dalla normativa vigente, una verifica di sale, spazi e servizi direttamente accessibili nonché delle attrezzature e degli strumenti di ausilio disponibili. La Carta

dei Servizi, inoltre, prevede, nell'ambito della fruizione, per l'efficacia della mediazione, l'assistenza qualificata per le categorie svantaggiate, l'esistenza di percorsi specifici, l'eventuale disponibilità di strumenti che facilitino la comprensione o la visione in relazione alla tipologia dei beni.

Progetto libro parlato. Il servizio (nato dall'applicazione in ambito pubblico del Progetto Libro Parlato dei Lions, in seguito a un accordo tra la Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali del MiBAC e diverse associazioni facenti capo al Lions Club) è diretto a favorire la fruizione dei prodotti editoriali da parte delle fasce di popolazione in situazioni di disagio visivo. In seguito a una convenzione tra le parti (16 dicembre 2006), nel giro di pochi mesi (marzo - giugno 2007), 25 biblioteche pubbliche statali sono state dotate di postazioni dedicate, dalle quali gli utenti non vedenti, ipovedenti e dislessici, muniti di apposito codice identificativo rilasciato dai Lions attraverso la biblioteca, e coadiuvati dal personale bibliotecario formato ad hoc, possono accedere gratuitamente ai 7.200 titoli presenti nell'audioteca on line dell'Associazione Libro Parlato Lions, con possibilità di ascolto in diretta o prestito di audiocassette, cd e memorie portatili per il formato mp3. L'Associazione Libro Parlato dei Lions ha fornito le apparecchiature hardware e gli applicativi software, i servizi e i necessari corsi di formazione per il personale bibliotecario; a carico dell'Amministrazione pubblica, l'acquisto e l'installazione delle apparecchiature e i corsi di formazione. Per la prima volta un intervento pubblico di vasta portata è in grado di assicurare la fruizione gratuita dell'intero sistema offerto, all'interno di un bacino di utenza potenzialmente molto vasto: nel nostro Paese i non vedenti sono stimati in 350.000; gli ipovedenti in 1.200.000; i dislessici in 1.500.000. Inoltre, non sfugge l'elevato valore aggiunto costituito dall'accoglienza che la Biblioteca mette a disposizione del diversamente abile, presentandosi come possibile luogo e strumento di socializzazione e integrazione. A testimonianza della validità del servizio sta il fatto che Libro Parlato Lions è stato a tutt'oggi ripreso e riproposto da più di 250 biblioteche civiche nel Nord Italia.

Museo statale tattile Omero di Ancona. Il Museo statale tattile Omero di Ancona ha ricevuto un contributo straordinario di 1.000.000,00 di euro nell'ambito del decreto ministeriale 14 settembre 2007. Inoltre, il Museo è stato uno dei siti scelti per MaratonArte, la prima iniziativa in Italia di raccolta fondi, voluta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali insieme alla RAI.



D.D. 21 novembre 2007

Modalità di accesso ai finanziamenti destinati ad interventi per la creazione di percorsi museali, bibliotecari e archivistici, finalizzati alla fruizione da parte di ipovedenti, non vedenti e persone con disabilità.
(Pubblicato in G.U. 13 febbraio 2008, n. 37)

Il Direttore generale per gli affari generali, il bilancio le risorse umane e la formazione
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 24 settembre 2004, e successive modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 1141;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2006, recante «Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007», che assegna la somma di euro 10.000.000,00 al cap. 7825 Piano Gestionale 12;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 26 febbraio 2007, istitutivo della Commissione per l'analisi delle problematiche relative alla disabilità nello specifico settore dei beni e delle attività culturali;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 14 settembre 2007, recante la ripartizione delle somme summenzionate e, in particolare, l'art. 3 che dispone che la somma di euro 1.750.000,00 del cap. 7825 è destinata ad interventi per la creazione di percorsi museali, bibliotecari e archivistici finalizzati alla fruizione da parte di ipovedenti, non vedenti e di persone con disabilità e che le modalità di accesso ai finanziamenti sono definite con apposito bando di gara del direttore generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione;

Decreta:

art. 1

1. I finanziamenti citati in premessa sono concessi ad istituzioni e organismi privati, Università, Enti di ricerca nel settore della disabilità, cooperative sociali, associazioni ed Onlus che si occupano delle persone con disabilità, sulla base di progetti finalizzati alla creazione di percorsi museali, bibliotecari ed archivistici per la fruizione da parte di ipovedenti e non vedenti e di persone con disabilità, nonché alla realizzazione di un sistema di qualità per la fruizione del patrimonio museale da parte di ipovedenti e non vedenti.
2. Saranno privilegiati i progetti che prevedano il raccordo, il coordinamento, la messa in rete e l'informazione al pubblico di tutte le iniziative e buone pratiche svolte da soggetti radicati sul territorio (università, enti locali, centri specializzati, associazioni, Onlus e cooperative sociali) per favorire la piena accessibilità al patrimonio culturale delle persone con disabilità sensoriale, motoria e psicocognitiva anche attraverso la creazione di formati alternativi e di sistemi informatizzati che consentano la messa in rete delle informazioni, nonché

la visita e la conoscenza di musei, aree archeologiche, archivi, biblioteche, indipendentemente dalla presenza in loco, attraverso l'uso delle nuove tecnologie. In tale ambito si potrà prevedere anche la creazione di portali specializzati (con visibilità nazionale e internazionale) di ricerca e fruizione di documenti in formato alternativo. Saranno inoltre privilegiati i progetti dedicati alla creazione di reti di informazione ed erogazione di servizi tra università e tra enti locali.

3. Saranno privilegiati anche progetti che promuovano la ricerca di soluzioni architettoniche per interventi di salvaguardia e valorizzazione di edifici o siti storici culturali volti a garantire la piena accessibilità anche attraverso soluzioni originali ed innovative.

4. Fermi e impregiudicati i summenzionati criteri, gli articoli 2 e 3 delineano le caratteristiche che dovranno essere possedute in particolare da due categorie di progetti individuate volte ad assicurare:

- la piena accessibilità di 10 siti culturali mediante la dotazione di idonei strumenti;

- un sistema informativo per la qualità nella fruizione dei beni culturali da parte di persone con esigenze specifiche.

art. 2

1. Saranno selezionati progetti finalizzati a realizzare la piena accessibilità e fruibilità di 10 siti culturali statali individuati dalla Commissione ministeriale per l'analisi delle problematiche relative alla disabilità nello specifico settore dei beni e delle attività culturali, sentiti gli uffici ministeriali competenti.

2. I progetti dovranno prevedere la realizzazione della piena accessibilità e fruibilità dei siti secondo criteri che saranno verificati dalla Commissione ministeriale per l'analisi delle problematiche relative alla disabilità nello specifico settore dei beni e delle attività culturali, in particolare attraverso l'allestimento di idonee attrezzature volte a consentire una accessibilità anche superiore agli standard minimi previsti dalla legge. Il risultato dovrà garantire, anche attraverso la sperimentazione dei supporti più innovativi e la specifica formazione del personale addetto all'accoglienza nei siti culturali, una migliore fruizione del patrimonio culturale alle persone con disabilità temporanea e permanente, motoria, sensoriale e psicocognitiva, nel rispetto della loro autonomia e delle pari opportunità e soddisfacendo realmente il fabbisogno culturale e informativo di tutta la popolazione.

3. Per il raggiungimento dell'obiettivo della piena accessibilità dei 10 siti selezionati è previsto un finanziamento complessivo di euro 800.000,00 comprensivo delle varie forniture di apposite strutture ed attrezzature previste per ciascun sito, al fine di realizzare la piena accessibilità di tutti i siti individuati.

4. L'approvvigionamento di tali forniture dovrà avvenire con la supervisione del responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'art. 7.

art. 3

1. Sarà selezionato un progetto che prevede come obiettivo un sistema informativo per la qualità nella fruizione dei beni culturali da parte di persone con esigenze specifiche mediante la rilevazione delle condizioni di accessibilità di siti culturali e l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie per consentire alla persona con disabilità di poter stabilire se,

rispetto alle proprie specifiche esigenze, le caratteristiche di quella particolare struttura consentano una fruibilità soddisfacente. La rilevazione dovrà tenere conto delle diverse forme di disabilità (temporanea e permanente, motoria, sensoriale e psicocognitiva) e dovrà essere effettuata su un numero stimato di 800 siti culturali statali.

2. La metodologia dovrà essere caratterizzata dai seguenti elementi:

- la raccolta delle informazioni deve essere basata sulla rilevazione diretta da parte del personale della struttura selezionata, supportato da operatori adeguatamente formati;

- la raccolta delle informazioni deve avvenire mediante l'utilizzo di un questionario, appositamente studiato con la collaborazione delle associazioni e della Commissione ministeriale per l'analisi delle problematiche relative alla disabilità nello specifico settore dei beni e delle attività culturali, per la rilevazione di tutte le caratteristiche e degli elementi necessari per garantire un'informazione esauriente in relazione ad una larga tipologia di esigenze. Il questionario sarà somministrato attraverso la rete intranet del Ministero;

- la rilevazione sul campo deve avvenire mediante l'utilizzo di un'articolata serie di strumenti. Le informazioni testuali dovranno essere integrate in mappe dei siti rilevati, messe a disposizione dal responsabile del sito e corredate di fotografie per garantire maggior chiarezza nella descrizione delle condizioni di fruibilità di ogni struttura.

Il progetto dovrà prevedere le seguenti attività:

- coordinamento, organizzazione logistica della campagna di rilevazione, rendicontazione progetto;
- confronto con le associazioni delle persone disabili e con la Commissione ministeriale per l'analisi delle problematiche relative alla disabilità nello specifico settore dei beni e delle attività culturali;
- definizione degli elementi che identificano le strutture da rilevare;

- definizione dei questionari relativi;
- supporto alla realizzazione del software di rilevazione e del sistema di restituzione delle informazioni: attività di confronto con gli esperti del Ministero per la definizione del sistema di acquisizione e restituzione informazioni;

- formazione dei rilevatori: impostazione 3 corsi, predisposizione materiale didattico, coordinamento calendario docenti, erogazione corsi, preferibilmente in modalità di e-learning;

- supporto alla campagna di rilevazione in 800 siti culturali statali, incluso spese di missione;

- assistenza e supporto del personale incaricato della rilevazione per la soluzione di problemi durante la stessa;

- validazione delle rilevazioni e rilascio delle informazioni: verifica dei dati pervenuti attraverso la compilazione del questionario, breve descrizione degli elementi significativi all'interno della struttura (caratteristiche dei sistemi di collegamento, tipologia dei servizi offerti, ecc), rilascio definitivo del dato validato.

L'obiettivo del progetto dovrà essere quello di fornire alla generalità degli utenti la possibilità di avere informazioni sull'accessibilità dei luoghi della cultura attraverso l'uso di mappe che riproducano gli spazi fisici dei luoghi della cultura (musei, aree archeologiche, archivi, biblioteche, ...) con icone e dettagli di approfondimento. Le icone potranno descrivere gli elementi presenti nel sito culturale,

valutati come significativi per la comoda, sicura ed autonoma fruizione del bene.

Il progetto sarà realizzato in raccordo con la Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione del Ministero. Per la realizzazione di tale progetto è previsto un finanziamento complessivo di euro 250.000,00.

art. 4

1. Le domande per la concessione dei finanziamenti, corredate dallo specifico progetto, in regola con le norme sul bollo, a firma del titolare o del legale rappresentante dovranno essere inoltrate al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali - Istituto per il libro, via dell'Umiltà, 33 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'elencazione dei 10 siti culturali, individuati ai sensi dell'art. 2 dalla Commissione ministeriale per l'analisi delle problematiche relative alla disabilità nello specifico settore dei beni e delle attività culturali, sarà pubblicata sul sito internet della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali (www.librari.beniculturali.it).

art. 5

1. I progetti saranno valutati da un'apposita Commissione, istituita presso questo Ministero (d'ora in avanti «Commissione»). Detta Commissione, composta da tre rappresentanti della Commissione ministeriale per l'analisi delle problematiche relative alla disabilità nello specifico settore dei beni e delle attività culturali, un rappresentante della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali, un rappresentante della Direzione generale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico, un rappresentante della Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici, un rappresentante della Direzione generale per i beni archeologici, un rappresentante della Direzione generale per i beni archivistici, un rappresentante della Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione, avrà il compito di accertare l'ammissibilità delle domande, di valutare la qualità tecnico scientifica dei progetti e di proporre al Responsabile del procedimento il piano di ripartizione dei finanziamenti.

2. La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità. Ai componenti della Commissione spetta, secondo le disposizioni vigenti, il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno documentate, i cui oneri graveranno sul pertinente capitolo del Centro di responsabilità beni librari e istituti culturali, nei limiti delle disponibilità di bilancio assegnate.

art. 6

1. Ai fini dell'erogazione dei finanziamenti il responsabile del procedimento, sulla scorta della proposta espressa dalla Commissione, predispone il relativo piano di ripartizione, che viene approvato dal Direttore generale per i beni librari e gli istituti culturali con proprio decreto.

2. Detto decreto dirigenziale è pubblicato, anche solo per via telematica, a cura della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali entro il termine di trenta giorni dalla sua adozione.

3. I finanziamenti sono erogati per metà dopo l'adozione del decreto dirigenziale indicato al pun-

to 1 e per la restante metà a seguito di una relazione dettagliata che illustri la regolare realizzazione del progetto corredata dalla rendicontazione dei costi sostenuti verificata dalla Commissione.

4. La Commissione segnala al direttore generale per i beni librari e gli istituti culturali l'ammissibilità alla restante parte del finanziamento, oppure, nel caso di mancata o incompleta realizzazione del progetto, la revoca di quanto già erogato. Al recupero delle somme conseguente alla revoca del contributo si provvede, ove necessario, con la procedura prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni. L'amministrazione si riserva di effettuare ogni eventuale attività di verifica e monitoraggio sulle modalità di gestione dei finanziamenti concessi.

5. Sono ammissibili a rendiconto le spese direttamente imputabili al progetto di investimento, distinte in:

- a) spese per l'acquisto di macchinari, attrezzature e programmi per elaboratore (anche in forma di licenze);
- b) spese di consulenza per la progettazione e lo sviluppo dei sistemi previsti dal progetto;
- c) spese di personale direttamente impiegato per la realizzazione del progetto;
- d) spese per l'acquisizione di diritti d'autore e/o diritti di proprietà industriale relativi all'ideazione, progettazione e sviluppo dei sistemi previsti dal progetto;
- e) spese per la formazione del personale;
- f) ogni altra voce di spesa necessaria per la realizzazione del progetto.

art. 7

1. I soggetti destinatari dei finanziamenti sono tenuti, nel triennio successivo alla conclusione del progetto, a inserire la seguente dizione in tutte le realizzazioni finanziate: «Intervento realizzato con il contributo finanziario del Ministero per i beni e le attività culturali». Una dizione equivalente deve essere inserita con adeguata visibilità nei siti Internet il cui adeguamento alle esigenze dei disabili sia realizzata con le strutture finanziate all'interno del progetto.

Il responsabile del procedimento è il dirigente dell'Istituto per il libro della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali.

Per informazioni rivolgersi ai numeri telefonici 06/69654217-4212 o all'indirizzo di posta elettronica dg-bl.programmadisabilita@beniculturali.it

D.M. 18 dicembre 2007

Modalità di accesso ai finanziamenti in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti
(Pubblicato in G.U. 7 aprile 2008, n. 82)

Il Ministro per i beni e le attività culturali
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 recante la «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante il «Regolamento di

riorganizzazione per i beni e le attività culturali» e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativa a «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007) in particolare il comma 1141 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, relativa al «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2006, recante la «Ripartizione in capitoli delle unità revisionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007», che assegna la somma di € 10.000.000,00 interamente al Cap. 7825 Piano Gestionale 12;

Considerato che, coerentemente con il dettato del comma 1141 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007, la somma stanziata è iscritta nello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 2007 al C.d.R.6 ed è destinata a «contributi per il restauro, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, nonché al fondo in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti»;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale del 14 settembre 2007 che stabilisce per l'anno finanziario 2007, la somma destinata a interventi in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti, nonché il rinvio a successivo decreto per le modalità di accesso ai finanziamenti con relativi criteri di selezione;

Ritenuto pertanto con il presente provvedimento di dare attuazione a quanto previsto nel citato decreto ministeriale del 14 settembre 2007 disciplinando i criteri e le modalità d'accesso ai finanziamenti secondo quanto previsto dall'art. 2 del medesimo decreto ministeriale;

Decreta:

art. 1

Destinatari dei finanziamenti

1. I finanziamenti di cui all'art. 1, comma 1141, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007 - d'ora in avanti «Legge») e del conseguente art. 2 del decreto ministeriale del 14 settembre 2007 vengono concessi alle case editrici o altri soggetti, sulla base di progetti recanti l'articolazione della spesa prevista per tipologie di investimenti indicati all'art. 2. Ciascun istante non può presentare più di un progetto. I progetti presentati dovranno essere funzionali ad assicurare in modo efficiente ed efficace lo svolgimento dei servizi descritti dalla legge e dovranno prevedere le tipologie di investimento previste al successivo art. 2.

2. Le case editrici o altri soggetti possono, altresì, presentare i progetti indicati all'art. 1 in forma congiunta. A tal fine conferiscono, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto mandatario che presenta il progetto in nome e per conto proprio e dei mandanti, obbligandosi a realizzarlo congiuntamente con gli altri soggetti e allega, al momento della presentazione della domanda di concessione del finanziamento, copia dell'atto di conferimento del mandato. Il soggetto mandatario rappresenta i mandanti in tutti i rapporti necessari per l'ottenimento del finanziamento, fino all'estinzione di ogni rapporto. La presentazione del progetto in forma congiunta determina la responsabilità solidale, nei confronti dell'Amministrazione, di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto.

art. 2

Investimenti ammissibili

1. I progetti presentati dovranno contenere le seguenti tipologie di investimenti, atte a garantire le più idonee modalità di fruizione di prodotti editoriali ai soggetti ipovedenti e non vedenti e che siano riconducibili alle finalità indicate dalla legge:

- a) investimenti finalizzati alla trasformazione dei prodotti esistenti in formati idonei alla fruizione da parte degli ipovedenti e non vedenti;
- b) investimenti finalizzati alla creazione e riproduzione di prodotti editoriali nuovi e specificamente fruibili dai soggetti ipovedenti e non vedenti;
- c) investimenti finalizzati alla catalogazione, conservazione e distribuzione dei prodotti trasformati e creati.

art. 3

Presentazione delle domande

1. Le domande per la concessione dei finanziamenti, in regola con le norme sul bollo, a firma del titolare o del legale rappresentante dei soggetti partecipanti indicati all'art. 1, commi 1 e 2, dovranno essere formulate secondo il modello di cui all'allegato A, corredate della documentazione di cui all'allegato B e inoltrate al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali - Istituto per il libro, via dell'Umiltà, 33 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

art. 4

Requisiti di ammissione

1. I progetti indicati all'art. 1, comma 1, saranno valutati da un'apposita Commissione, istituita presso questo Ministero con decreto del Ministro (d'ora in avanti «Commissione»). Detta Commissione avrà il compito di accertare l'ammissibilità delle domande di partecipazione sulla base di quanto richiesto nel presente decreto e di valutare la qualità tecnica dei progetti sulla base degli indicatori di cui al successivo art. 5. La Commissione potrà selezionare anche un solo progetto qualora lo stesso sia ritenuto il migliore sulla base di caratteristiche fortemente innovative e funzionali alla piena realizzazione degli obiettivi previsti dalla Legge.

2. Sono ammessi al finanziamento i progetti di durata non superiore a 2 anni e che indichino la capacità produttiva generabile e la motivata previsione del numero, tipo e quantità di opere che il richiedente prevede di realizzare nel triennio successivo alla conclusione del progetto, in relazione alle dimensioni attuali della struttura del soggetto partecipante e al finanziamento richiesto.


3. Sono ammessi al finanziamento i progetti presentati da soggetti che dispongano legittimamente dei diritti d'autore relativi alle opere, necessari per lo sviluppo dei servizi di cui al presente decreto.

4. La Commissione, una volta accertato il possesso dei requisiti di cui sopra, valuta la rispondenza del progetto alle tipologie di investimento ammissibili indicate all'art. 2. Il giudizio della Commissione verrà espresso sulla base degli indicatori di cui al successivo art. 5.

art. 5

Finanziamento e criteri di selezione

1. Il finanziamento per la realizzazione di progetti, che siano in grado di assicurare in modo efficiente ed efficace lo svolgimento dei servizi richiesti dalla legge e rispondenti alle tipologie di investimenti di cui all'art. 2 del presente decreto, ammonta complessivamente ad euro 2.750.000,00 IVA compresa ove dovuta. Pertanto il singolo progetto presentato dal soggetto partecipante non potrà superare tale importo.



2. La Commissione che verrà all'uopo nominata provvederà a selezionare i progetti che rappresentino soluzioni idonee a consentire ai soggetti ipovedenti e non vedenti l'uso di prodotti editoriali secondo gli standard tecnici adatti alle peculiari modalità di fruizione legate all'handicap. In particolare i progetti saranno selezionati sulla base dei seguenti indicatori e, ove indicate delle soglie minime che dovranno essere raggiunte alla conclusione del progetto:

- numero dei titoli messi a disposizione agli utenti disabili aventi diritto, che dovrà essere non inferiore ai tremila titoli l'anno corrispondenti alle novità librerie così ripartiti: 2.000 novità librerie di autore italiano, più 500 titoli di autore non italiano, nonché 500 titoli ulteriori da fornirsi su richiesta dei disabili aventi diritto;

- modalità di distribuzione dei file agli utenti disabili aventi diritto che dovrà comprendere la distribuzione attraverso supporto fisico e per servizio postale raccomandata espresso e/o ulteriori modalità che rispondano alle principali richieste degli utenti disabili aventi diritto. La realizzazione di prodotti diversi ma necessariamente derivanti dal file - stampa braille, caratteri ingranditi, e altro - dovrà essere ugualmente garantita dal soggetto beneficiario del finanziamento anche in collaborazione con entità che già forniscono questi servizi;

- varietà dei formati di file resi disponibili che dovranno comunque comprendere quelli di tipo testuale e tali da garantire la piena interoperabilità tecnica con la migliore tecnologia disponibile idonea alla fruizione per i soggetti ipovedenti e non vedenti;

- tempi di messa a disposizione dei file agli utenti aventi diritto che comunque non potranno superare il termine di 72 ore dalla prima messa a disposizione del pubblico attraverso i canali distributivi;

- criteri di selezione delle novità librerie messe a disposizione degli utenti finali aventi diritto.

art. 6

Erogazione del finanziamento

1. Ai fini dell'erogazione dei finanziamenti il Responsabile del procedimento, sulla scorta del giudizio espresso dalla Commissione, predispone il relativo piano di ripartizione, che viene approvato da parte del Direttore generale per i beni librari e gli istituti culturali con proprio decreto. Il decreto dirigenziale di concessione dei finanziamenti è pubblicato nelle

forme di legge a cura della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali entro il termine di trenta giorni dalla sua adozione.

2. I finanziamenti concessi vengono erogati per un terzo dopo l'adozione del decreto dirigenziale indicato al precedente comma, per un terzo al termine del primo anno previa relazione dettagliata da parte del beneficiario delle attività poste in essere e per la restante parte al termine del progetto dopo la presentazione da parte del beneficiario di una relazione dettagliata conclusiva che illustri la regolare realizzazione del progetto e corredata della rendicontazione dei costi sostenuti.

3. La commissione, esaminate le relazioni presentate e verificato il raggiungimento dei risultati previsti nel progetto, propone al Direttore generale l'erogazione della seconda e terza tranche di finanziamento, nei tempi sopra indicati, oppure, nel caso di mancata o incompleta realizzazione del progetto, la revoca, totale o parziale di quanto già erogato. Al recupero delle somme conseguente alla revoca del contributo si provvede, ove necessario, con la procedura prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Amministrazione si riserva di effettuare ogni eventuale attività di verifica e monitoraggio sulle modalità di gestione del finanziamento concesso.

art. 7

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a rendiconto le spese direttamente imputabili al progetto di investimento, distinte in:

- a) spese per l'acquisto di macchinari attrezzature e programmi per elaboratore (anche in forma di licenze);
- b) spese di consulenza per la progettazione e sviluppo del sistema previsto dal progetto;
- c) spese del personale interno direttamente impiegato per la realizzazione del progetto;
- d) spese per l'acquisizione di diritti d'autore e/o diritti di proprietà industriale relativi all'ideazione, progettazione e sviluppo del sistema previsto dal progetto;
- e) ogni altra voce di spesa necessaria per la realizzazione del progetto.

art. 8

Obbligo di menzione del finanziamento

1. Il soggetto che abbia ottenuto il finanziamento è tenuto, nel triennio successivo alla conclusione del progetto, a inserire la seguente dizione in tutte le opere eventualmente realizzate e destinate a non vedenti e a ipovedenti: «La presente opera è stata realizzata mediante il finanziamento del Ministero per i beni e le attività culturali». Una dizione equivalente deve essere inserita con adeguata visibilità nei vari siti Internet in cui si pubblica il progetto realizzato.

art. 9

Responsabile del procedimento

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, si comunica che il Responsabile del procedimento è il Direttore dell'Istituto per il libro della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali.

art. 10

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea.

LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PER L'ANALISI DELLE PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA DISABILITÀ NELLO SPECIFICO SETTORE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI (DM 26 FEBBRAIO 2007)

Pio Baldi, Direttore generale per l'architettura e l'arte contemporanee;

Paolo Berro, Esperto;

Anna Maria Buzzi, Dirigente generale del Se.C.In. (Servizio di Controllo Interno);

Roberto Cecchi, Direttore generale per i beni architettonici e paesaggistici;

Andrea Colasio, Segretario della VII Commissione "Cultura, Scienza e Istruzione" della Camera dei Deputati;

Maria Antonella Fusco, Direttore del C.S.ED. (Centro per i servizi educativi del museo e del territorio);

Alberto Gambino, Consigliere del Ministro;

Michele Grisanti, Consigliere del Ministro;

Andrea Pane, Architetto e Professore a contratto presso la Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi "Federico II" di Napoli;

Paolo Pietrosanti, Esperto;

Ilaria Podda, Ufficio di Gabinetto del Ministro;

Antonella Recchia, Direttore generale per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione;

Anna Maria Reggiani, poi *Stefano De Caro*, Direttore generale per i beni archeologici;

Silvana Rizzo, Consigliere del Ministro;

Luciano Scala, Direttore generale per i beni librari e gli istituti culturali;

Fabrizio Vescovo, Direttore del Corso di formazione post-lauream "Progettare per tutti senza barriere", Facoltà di Architettura "Valle Giulia" dell'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma;

Lucia Baracco, Responsabile del Progetto "Lettura Agevolata" del Comune di Venezia;

Arcangelo Distanti, Direttore C.N.R. ISSIA;

Monica Schneider, Esperta;

Pietro Mercandelli, Presidente FAND, poi sostituito con *Giovanni Pagano*;

Mario Alberto Battaglia, Presidente della "Associazione italiana sclerosi multipla";

Aldo Moretti, Coordinatore scientifico UNIDOWN;

Roberto Speciale, Presidente ANFFAS Onlus (Associazione nazionale famiglie di disabili intellettivi e relazionali);


Francesco Paolo Venditti, Responsabile dell'Ufficio tecnico della "Comunità internazionale di Capodarco";

Monica Di Capua, Referente per la sede di Roma della "Lega del Filo d'Oro";

Pietro Vittorio Barbieri, Presidente FISH Onlus (Federazione Italiana Superamento Handicap).

Con successivo decreto la Commissione è stata integrata dall'arch. *Carla Di Francesco*, dal dott. *Maurizio Fallace*, dal Comm. *Giuseppe Trieste* e il dott. *Luciano Scala* ha assunto il compito di Coordinatore della Commissione.

Le funzioni di Segreteria tecnica sono state assicurate dalla dott.ssa *Angela Maria Montano* e dalla dott.ssa *Loredana Rossigno*, funzionarie dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro.



Individuazione dei livelli minimi delle attività di valorizzazione

Massimo Montella

Premessa

Il decreto ministeriale del 1° dicembre 2006, istitutivo della commissione, ha stabilito che si dovesse procedere a “definire e razionalizzare il complesso delle prestazioni riconducibili all’attività di valorizzazione in ragione di quanto previsto” non solo dall’articolo 114, bensì anche da “numerosi altri articoli” del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. In particolare sono stati espressamente richiamati l’articolo 6, che, incluso fra le disposizioni generali, riferisce la valorizzazione anche ai beni paesaggistici, e l’articolo 132, inerente alla cooperazione fra amministrazioni pubbliche per “la definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attività di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio e di gestione dei relativi interventi” (c. 1) in funzione “della salvaguardia e della reintegrazione dei valori del paesaggio anche nella prospettiva dello sviluppo sostenibile” (c. 2).

In Italia, infatti, “museo naturale” grazie al singolare privilegio della continuità territoriale dei fenomeni storici e artistici, la nozione di bene culturale assume le proporzioni del paesaggio e, come mostrato da Giovanni Urbani, non può essere separata dall’ambiente. La tutela e la valorizzazione del paesaggio nell’insieme sistemico delle sue componenti non soltanto monumentali e, pertanto, l’utilizzazione consapevole dell’intero territorio sono, quindi, presupposto e condizione per ogni prospettiva di sviluppo. Da ciò anche discende che tutela e valorizzazione non possono essere conseguite separatamente, né per azione incoerente dei numerosi soggetti pubblici titolari di funzioni comunque inerenti al territorio, né in mancanza di un *corpus* professionale di elevata ed omogenea qualità per l’intero ambito nazionale e di un’adeguata consapevolezza delle comunità e di opportune iniziative private.

I “livelli minimi uniformi della qualità delle attività di valorizzazione” non saranno stati dunque individuati con sufficiente ampiezza ed efficacia, fin quando non siano state corrispettivamente precisate, in modo fortemente operativo, le esigenze della tutela di cui all’art. 6, avendo conferito ad esse un corpo di azione tecnica diffusamente intelligibile, unitario a livello nazionale e fattivamente declinabile secondo le peculiari caratteristiche dei diversi contesti locali. In particolare, la compatibilità e la produttività delle attività di valorizzazione ad iniziativa pubblica e privata, anche in ordine all’interazione con i settori produttivi collegati, (artt. 111, 112, 113) implicano la previa definizione di linee guida e di disciplinari tecnici e metodologici soprattutto inerenti ai processi di conoscenza e documentazione (artt. 117, 118) e alla progettazione e all’esecuzione degli interventi di conservazione (art. 29, c. 5), di modificazione e di utilizzazione (art. 20), con particolare riguardo a piani di conservazione programmata corredati da indicatori delle capacità di carico della identità materiale e culturale dei beni, a fronte dei quali poter valutare la convenienza, anche a medio e lungo termine, delle destinazioni d’uso e delle modalità di gestione e di fruizione.

Altre gli interventi di valorizzazione su scala territoriale (artt. 112 e 132) necessitano di trovare opportune premesse negli strumenti urbanistici, la cui disciplina, non bastando il passivo accoglimento di provvedimenti di vincolo, va efficacemente indirizzata - come affermato nel documento della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome dell’8 maggio 2003 - alla “valorizzazione del patrimonio culturale (come compito non eludibile)” e al “rafforzamento delle garanzie di tutela”.

Questi imprescindibili traguardi, bisognosi di norme tecniche e di linee guida con cui ridurre eccessi discrezionali nell’applicazione delle norme di tutela, prospettano, però, un compito di lungo periodo, bisognoso di costante aggiornamento (art. 114) e di pratiche sperimentazioni anche in ordine alle strumentazioni tecnologiche e agli assetti organizzativi opportuni.

Ordine dei lavori della commissione

Anche perciò, ma non solo, la commissione, mossa da un’urgente esigenza di concretezza operativa, ha convenuto di affrontare per gradi il tema della valorizzazione, seguendo un ordine di priorità dettato dalla possibilità di una rapida implementazione di orientamenti culturali e tecnici già maturati nel Paese e spesso formalizzati con appositi atti normativi e supportati da buone pratiche sufficientemente collaudate.

È stato dunque deciso di avviare i lavori a partire dagli “istituti e luoghi della cultura” e segnatamente dai musei, non tanto come *universitas rerum*, ma quali servizi di pubblica fruizione (art. 101, c. 3) finalizzati a promuovere lo sviluppo della cultura (art. 6) e di fatto vocati a supportare l’azione integrata di tutela e valorizzazione su scala territoriale.

A fronte del mandato ricevuto, questo approccio è sembrato, infatti, il più favorevole per rispondere all’urgenza del momento: conferire rapidamente efficace sostanza operativa, individuando obiettivi facilmente condivisibili e attuabili nel breve e medio periodo, ad “un impianto organizzativo cooperativo, come previsto dal titolo V della Costituzione, che ottenga la coesione sociale e culturale nel rispetto delle diversità istituzionali e territoriali ed in applicazione del principio costituzionale della sussidiarietà, onde favorire la programmazione negoziata invece della frammentazione improduttiva degli investimenti e dei conflitti di competenze” (D.M. 1° dicembre 2006 istitutivo della commissione).

Sempre partendo dai musei, del resto, è sembrato di poter meglio affrontare anche le altre specifiche incombenze della commissione: “definire profili professionali e percorsi formativi degli addetti alla valorizzazione rispondenti alla catena del valore dei processi gestionali e produttivi ed individuare opportune forme di accreditamento delle professionalità”; implementare “un fattivo raccordo pubblico-privato pienamente rispettoso del diritto di cittadinanza alla cultura anche per effetto della definizione sia di un sistema di qualificazione delle imprese, sia di modelli di contratti di servizio ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 115”; favorire la “realizzazione di interventi di valorizzazione in forma di piani territoriali integrati”.

Un notevole abbrivio verso questi obiettivi, infatti, viene dall’*Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei*, emanato con decreto ministeriale del 10 maggio 2001, che, realizzando un coordinamento nazionale tecnico e scientifico unitariamente elaborato da tecnici del Ministero, degli enti territoriali, delle associazioni professionali e dell’Università, ha già predisposto un terreno comune fra lo Stato, le Regioni e gli enti locali in una tipica materia di valorizzazione strettamente connessa con le finalità di tutela.

L’aggiornamento di tale decreto, anch’esso richiesto alla commissione, può adesso condurre a soluzioni, che, confortate dalle buone pratiche maturate nel frattempo presso il Ministero e in numerose Regioni, promettono di ottenere, con la gradualità e l’elasticità indispensabili, una buona e generalizzata applicazione anche foriera di rilevanti effetti occupazionali.

La Repubblica ne avrebbe quanto fin qui mancante: la conoscenza condivisa, a più fini indispensabile, della quantità, delle caratteristiche e delle condizioni dei musei pubblici e, distintamente, delle semplici raccolte, nonché i presupposti tecnici e politico-amministrativi per una qualificazione efficiente della spesa destinabile al progressivo ma sollecito e diffuso conseguimento degli standard quantitativi e qualitativi ad essi occorrenti per la sicurezza patrimoniale, per la soddisfazione del diritto di cittadinanza alla cultura, per lo sviluppo economico dei territori.

Per altro è appena il caso di osservare che i “livelli minimi uniformi della qualità delle attività di valorizzazione” riferiti ai musei trovano pressoché identica applicazione in altri “istituti e luoghi della cultura”, quali i parchi archeologici e i complessi monumentali dotati di servizi al pubblico.

Limitato che sia rispetto al vasto campo della valorizzazione e alla parallela esigenza di un forte incremento della domanda sociale per opera di pubblica istruzione, questo iniziale obiettivo rileva non poco per promuovere lo sviluppo della cultura (art. 6) e così incrementare un apprezzamento diffuso dei beni culturali, che induca le comunità di ogni livello a normali comportamenti conservativi.

Principi guida

Nell'attuale contesto culturale e giuridico i rapporti fra i soggetti pubblici hanno a fondamento, costituzionalmente asseverato, i principi e i metodi della volontaria e leale cooperazione. Anche la definizione dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione non può che discendere, perciò, come infatti stabilito dal comma 2 dell'art. 114, da un'intesa interistituzionale in sede di Conferenza unificata, da recepire con decreto del Ministro, scevra da ingerenze di sorta in scelte che sono e devono restare nella disponibilità delle amministrazioni territoriali anche indipendentemente dall'applicazione di accordi *ex art.* 116, c. 3, Cost.

Altro incontestato valore è il costante perfezionamento del processo democratico mediante il potenziamento degli strumenti di controllo dei cittadini sull'operato delle pubbliche amministrazioni: talché nessuno reputa che l'intangibile facoltà di autodeterminazione dei diversi soggetti istituzionali debba avere a corredo una discrezionale riservatezza. È anzi di comune evidenza che la trasparenza delle azioni pubbliche (art. 111, c. 3: "la valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di [...] trasparenza della gestione") sia la garanzia capitale per il produttivo funzionamento di una democrazia complessa, costituzionalmente impegnata (art. 5) a riconoscere e promuovere le autonomie locali, ad attuare nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo, ad adeguare i principi e i metodi della legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Gli assunti fondamentali per il riparto di funzioni fra i diversi livelli istituzionali includono, difatti, l'autonomia organizzativa e regolamentare, la sussidiarietà e la differenziazione, come anche la responsabilità, l'adeguatezza organizzativa in forma singola o associata, la copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative, l'efficienza e l'economicità e l'identificabilità della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa (art. 4, L. 59/97).

Lo ribadisce lo stesso comma 1 dell'art. 111, secondo il quale "le attività di valorizzazione consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6".

Queste condizioni di salvaguardia dell'interesse collettivo, decisive per la soddisfazione del diritto di cittadinanza alla cultura, vanno, dunque, puntualmente verificate. Del resto già dal 1994, con la direttiva Ciampi-Casse, è stato convenuto che la quantità e la qualità dei servizi pubblici debba rispondere a standard generali e specifici e che i risultati debbano essere misurati e pubblicizzati. Tale indirizzo, rafforzato dalla legge 273/95, dalla *carta dei servizi* di cui all'art. 117, c. 1, della legge 59/97 e dal d.lgs 286/99, è stato ribadito e ampliato dalla direttiva del 19 dicembre 2006, *Per una pubblica amministrazione di qualità*, con la quale il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione ha indicato "il ricorso all'autovalutazione della prestazione organizzativa quale punto di partenza obbligato dei percorsi di miglioramento continuo".

Ulteriore conferma è poi venuta dal Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007, il cui *Piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione* afferma che gli sforzi di miglioramento dell'azione amministrativa debbano essere "effettivamente percepiti e rilevati" dai cittadini e a tal fine assume una logica di "risultato", prevedendo linee d'azione con obiettivi definiti nei contenuti e nei tempi.

Un cartello di buone pratiche

L'adeguatezza, l'attendibilità e la condivisione delle conoscenze, gli standard dotazionali e prestazionali, le linee guida e le azioni di accreditamen-

to dei servizi pubblici per lo sviluppo della cultura proposti dalla commissione in ordine ai musei aderiscono, pertanto, alla normativa in essere.

Conformemente alla "direttiva Nicolais", si è difatti atteso a "valorizzare le esperienze esistenti e gli sforzi già effettuati", per "indicare percorsi puntuali e traguardi di sistema condivisi", al fine di concorrere alla definizione di "una prospettiva chiara di sviluppo della politica per la qualità nelle pubbliche amministrazioni", e, conformemente alle recenti decisioni del Consiglio dei Ministri, si è fatto leva sulla visibilità dei risultati, per favorire l'implementazione dei processi.

Il disegno che ne risulta, di natura essenzialmente procedurale e funzionale e dunque con carattere di flessibilità e adattabilità ai programmi che le diverse amministrazioni vorranno darsi, mira a promuovere un sistema integrato di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica e dei territori a beneficio del diritto di cittadinanza alla cultura e delle utilità economiche che ne discendono.

In funzione di tutto ciò propriamente si configura come un "cartello di buone pratiche" fra i soggetti interessati, con valore integrativo e propeudeutico a quei bilanci sociali degli enti pubblici, per i quali molto si è impegnato anche il Dipartimento della Funzione Pubblica, grazie ai quali, aderendo ai nuovi principi di *governance* e di *public management* teorizzati negli studi dedicati all'analisi delle politiche pubbliche, i tradizionali strumenti dell'*accounting* dovrebbero essere sostituiti da una *accountability*, riferita ai responsabili sia politici che tecnici, capace di rendere visibili attori, processi, costi ed effetti dei processi democratici decisionali e attuativi.

DOCUMENTO DI SINTESI DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

TEMI AFFRONTATI E PROPOSTE

Il lavoro è stato articolato in cinque distinte tematiche, affidate ad altrettanti gruppi di studio, trattate in modo fortemente integrato sotto il profilo sostanziale e metodologico:

- livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione relativamente ai musei e ad altri istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica e connesso aggiornamento dell'*Atto d'indirizzo* del 10 maggio 2001; processi produttivi conformi al dettato degli artt. 6, 7 e 111 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs 42/04);
- funzioni, competenze, percorsi formativi e modalità di qualificazione delle figure professionali;
- programmazione e gestione delle attività di valorizzazione: forme convenzionali e modelli operativi;
- istituti e territorio.

L'attività ha preso avvio dall'analisi dello stato dell'arte e dalla ricognizione e armonizzazione di elaborazioni teoriche e buone pratiche sperimentate dal Ministero, dalle Regioni, dagli Enti locali e da imprese e si è quindi sviluppata anche attraverso incontri e *focus group* con soggetti interessati e con portatori di utili esperienze e competenze. Da ultimo sono stati previsti convegni/seminari in ordine a ciascuno dei cinque argomenti considerati, alla luce dei quali potranno essere decise modificazioni e integrazioni delle proposte.

Tutte le indicazioni formulate, anche in ordine ai centri di responsabilità cui riferire i diversi interventi, sono mosse dalla intenzione di sostanziare il valore fondante della cooperazione come criterio ordinatore sia dei rapporti tra livelli istituzionali che della integrazione tra il settore dei beni culturali e quelli delle confinanti politiche pubbliche, a cominciare dal turismo, dalla pubblica istruzione, dall'università, dal lavoro.

Quanto fin qui prodotto consiste in una serie di proposte che, ove accolte, necessiteranno di essere completate con circostanziate indicazioni attuative. La loro efficacia discende soprattutto dalle innumerevoli interazioni dell'insieme. In particolare e a titolo esemplificativo, nella materiale impossibilità di fornirne una ricognizione esauriente e lineare, si segnala:

- a) l'applicazione e l'attendibilità dei processi di autovalutazione dei musei e degli altri istituti di cultura sono affidate, da un lato, alla visibilità derivante dalla formazione di una banca dati nazionale, che è legata alla costituenda *Commissione Paritetica Permanente*, e, dall'altro, alla

prescrizione di livelli minimi, il rispetto dei quali si prevede che venga innescato dall'attivazione di processi di accreditamento, che comportano l'istituzione di apposite commissioni regionali, il cui funzionamento a sua volta dipende dalla citata Commissione Paritetica;

b) la quantità e la qualità di servizi di valorizzazione effettivamente rispondenti ai "livelli minimi uniformi" individuati negli schemi di autovalutazione dipendono sia dalle condizioni richiamate al punto precedente, sia dall'osservanza delle indicazioni fornite in ordine ai processi produttivi (e, in particolare, alle certificate abilità degli addetti), sia dalle scelte di esternalizzazione e dai criteri di ammissione e di selezione dei privati candidati all'affidamento dei servizi, nonché dalle forme convenzionali e dai modelli operativi connessi, sia, infine, dalla capacità degli istituti di promuovere o partecipare a progetti di valorizzazione territoriale conformi ai criteri auspicati;

c) i positivi effetti attesi dalla innovazione delle forme convenzionali e dei modelli operativi inerenti ai servizi aggiuntivi e di accoglienza nei musei, con particolare riguardo alla loro generalizzata applicazione anche agli istituti sia statali che locali di limitate dimensioni e, pertanto, alla possibilità di una molto maggiore rispondenza alla domanda di cultura e alle connesse opportunità economiche e segnatamente occupazionali, sono legati sia al fatto che i livelli minimi per l'accreditamento attengono anche ai servizi al pubblico, sia all'aver individuato i processi produttivi ai quali commisurare i livelli minimi di valorizzazione e le scelte di esternalizzazione, sia alla connessa definizione delle funzioni, delle competenze, dei percorsi formativi e delle modalità di certificazione del personale addetto, sia ai criteri proposti per l'elaborazione e lo sviluppo dei piani integrati di valorizzazione territoriale;

d) dalla definizione delle funzioni, delle competenze, dei percorsi formativi e delle modalità di certificazione degli addetti - quale condizione necessaria per l'impiego tanto nei ruoli pubblici ad ogni livello quanto in imprese private - dipendono in notevole misura anche le indicazioni formulate circa i criteri di valutazione comparativa per la selezione dei concessionari e i requisiti previsti per la partecipazione alle gare.

Alla pratica implementazione delle diverse proposte, ove accolte nelle sedi decisionali, potrà provvedersi contemporaneamente, sviluppando processi paralleli attraverso progetti di sperimentazione cofinanziati o ad iniziativa e spese private. Nondimeno sarà possibile attuarne alcune separatamente e in tempi successivi.

In tutti i casi, per la concreta e rapida applicazione di quanto verrà stabilito, risulterà decisiva l'adozione di efficaci misure d'incentivazione e disincentivazione, oltre che di programmi di "capacitazione" o abilitazione dei soggetti interessati, al fine di favorire l'effettivo sviluppo di competenze, in una logica di sussidiarietà, presso gli enti pubblici e privati interessati ai processi di valorizzazione e tutela.

POSSIBILI EFFETTI OCCUPAZIONALI

Le azioni proposte promettono una più ampia e migliore soddisfazione del diritto di cittadinanza alla cultura, un utile contributo al riequilibrio economico della penisola grazie alla valorizzazione dei territori specialmente periferici, nonché notevoli effetti occupazionali per di più accompagnati da una significativa riqualificazione della filiera formazione professionale - alta formazione.

Nel nostro Paese, infatti, sono assai numerosi i corsi di laurea (di primo e secondo livello), le scuole di specializzazione post laurea specialistica, i master, i dottorati, nonché i corsi di formazione professionale che riscuotono grande successo presso i giovani, perché sembrano offrire prospettive di lavoro nel settore dei beni e delle attività culturali: un ambito di mercato che ha fatto registrare negli ultimi quindici anni la più rapida crescita di posti di lavoro. In realtà, molti di coloro che conseguono titoli e attestati di valore legale (almeno per i pubblici concorsi ad impiego) non raggiungono la meta, in quanto il mercato del lavoro non è motivato a selezionare competenze in rapporto a modelli organizzativi qualificati; ciò significa che si disperdono moltissime risorse economiche, morali, intellettuali accumulate nei più diversi percorsi di alta formazione e formazione professionale.

Riuscire ad orientare progressivamente l'offerta formativa verso figure professionali ben deliniate per specifici compiti di valorizzazione consentireb-

be, dunque, un risparmio ed una promozione delle persone di indiscutibile rilievo politico ed economico; ma ciò richiede che tali figure professionali vengano realmente attivate con quei connotati che unitariamente siano ritenuti opportuni da quanti hanno responsabilità di valorizzazione in ambito sia pubblico che privato.

In sostanza, si tratta di far sì che i profili di competenza di riferimento siano i medesimi sia per la costruzione dell'offerta formativa sia per la domanda di personale qualificato.

A queste condizioni è ragionevole far conto sulla possibilità di notevoli effetti occupazionali. Precise stime numeriche sono ovviamente impossibili per le troppe variabili che incidono sui processi ipotizzati. Sono però plausibili le schematiche indicazioni seguenti.

I processi di (auto)valutazione dei musei e di altri istituti e luoghi della cultura di proprietà pubblica consentono di distinguere dai musei le semplici raccolte e di avviare per esse un rapido adeguamento ai livelli minimi di tutela. Ciò comporterebbe l'impiego di abilità professionali specifiche non solo per la progettazione e l'esecuzione degli interventi strutturali e infrastrutturali, bensì anche per lo svolgimento di attività quali il periodico controllo sia delle condizioni ambientali (rispetto ai molteplici fattori di rischio), sia dello stato di conservazione e delle esigenze manutentive dei patrimoni. Atteso il numero presumibilmente assai notevole delle raccolte che verranno riconosciute e considerato che le periodiche attività di controllo possono essere svolte da piccole imprese per più istituti distribuiti su vasti ambiti territoriali, è ragionevole stimare nell'ordine delle centinaia di unità il fabbisogno di personale specializzato.

I livelli minimi suggeriti per l'accreditamento degli istituti prevedono la disponibilità di un limitato numero di figure apicali (da 2 a 4) in aggiunta agli addetti ai servizi d'ingresso e di vigilanza. Considerato che tali livelli possono essere conseguiti in rete e che i musei che ne sono ancora privi si calcolano nell'ordine delle migliaia, è ragionevole stimare in centinaia di unità il fabbisogno di personale apicale e in migliaia di unità quello degli addetti ai servizi di base.

I livelli minimi ipotizzati per l'accreditamento degli istituti prevedono altresì, almeno a medio termine, l'erogazione di servizi "aggiuntivi" (fra cui, in realtà, anche alcuni di importanza primaria). La proposta di innovazione della disciplina inerente alla esternalizzazione di tali servizi è infatti finalizzata ad estenderne l'applicazione anche ai musei di modeste dimensioni e, al contempo, ad aumentarne l'appetibilità economica per le imprese. La proposta di innovazione delle abilità professionali, dei percorsi formativi e delle modalità di certificazione e di reclutamento del personale prevede, inoltre, che la disponibilità di personale di certificata competenza sia condizione necessaria tanto per impieghi pubblici quanto per i privati candidati alle concessioni di servizi. La descrizione e la segmentazione dei processi di produzione del valore operate dalla commissione favorisce a sua volta l'implementazione di queste prospettive. Il combinato effetto di queste indicazioni dovrebbe comportare, anche a fronte di organizzazioni a rete, opportunità occupazionali valutabili in centinaia di unità.

L'incremento del numero di musei accessibili al pubblico e dei loro livelli di dotazioni e di prestazioni, con particolare riferimento ai servizi di accoglienza, nonché le azioni proposte in ordine al rapporto fra istituti e territori dovrebbero favorire l'implementazione di piani di valorizzazione territoriale, che comporterebbero l'impiego di molte altre centinaia di addetti.

I complessivi effetti delle proposte qui sopra richiamate comporterebbero, infine, un innalzamento sia della capacità di autoremunerazione degli istituti, sia dell'apprezzamento - da parte degli *stakeholder* anche di mercato - delle utilità che le loro attività comportano per lo sviluppo economico dei territori. Verrebbe così ad ingenerarsi un ciclo virtuoso, che determinerebbe un progressivo incremento sia del fabbisogno di risorse umane di cui avvalersi per remunerativi processi di produzione del valore, sia dei mezzi finanziari disponibili per il loro reclutamento.

La previsione di una fase di formazione *post lauream* delle figure direttive per un numero di ammessi compatibile con le effettive possibilità di reclutamento previste dai soggetti pubblici interessati è il necessario corollario

per assicurare l'efficacia di tutte le azioni citate e per una profonda ri-qualificazione della filiera formazione professionale-alta formazione, oggi caratterizzata da pesanti distonie.

In considerazione di tutto ciò e alla luce di esperienze maturate in varie parti d'Italia (cfr. ad esempio la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n. 8/AUT/2005, inerente ai risultati dell'indagine sulla gestione dei musei locali, nonché l'attestazione di Annalisa Vittore, allora direttore del Ministero del Lavoro - cfr. ANSA del 18 giugno 1996 - in ordine al sistema museale umbro: una "esperienza fra le più significative in Europa, attraverso la quale la formazione è riuscita a professionalizzare i giovani, attivando nuovi servizi e producendo occupazione"), è lecito affermare che l'eventuale adozione delle proposte avanzate dalla commissione, specie se sostenute da adeguati incentivi in buona parte reperibili attraverso la semplice qualificazione della spesa corrente, comporterebbe opportunità occupazionali calcolabili in migliaia di unità nel medio periodo.

INTERVENTI RACCOMANDATI

La seguente tabella espone schematicamente gli obiettivi e gli strumenti finora individuati dalla commissione, descritti in forma più ampia nelle pagine successive.

OBIETTIVI	STRUMENTI RACCOMANDATI
Ridefinizione delle regole con processo condiviso	- Aggiornamento dell'Atto di indirizzo sui criteri tecnico scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei - Costituzione di una Commissione Tecnica Permanente fra Ministero, Regioni, Enti pubblici territoriali, Università - Definizione dei principi di valorizzazione e di rendicontazione
Formalizzazione di un processo nazionale di certificazione della qualità	- Istituzione di processi di autovalutazione - Istituzione di processi di accreditamento - Istituzione di una banca dati nazionale
Definizione dei processi di formazione delle competenze	- Definizione dei processi organizzativi interni - Definizione di funzioni, competenze, e percorsi formativi - Individuazione delle sedi di formazione e delle modalità di qualificazione degli addetti
Definizione di regole relative alla cooperazione istituzionale e ai rapporti con il territorio	- Individuazione di criteri e linee guida per la progettazione di piani integrati di valorizzazione territoriale
Definizione di regole relative alla individuazione di <i>partners</i> esterni alla pubblica amministrazione	- Definizione di una nuova disciplina per l'esternalizzazione dei servizi di assistenza culturale

La commissione si propone di affrontare l'ulteriore obiettivo della "ridefinizione degli strumenti di programmazione territoriale e di finanziamento", ponendo mano alla definizione di indirizzi per la *governance* a livello territoriale di risorse di origine eterogenea con il fine di integrare la valorizzazione del patrimonio culturale con lo sviluppo locale complessivo.

A. REGOLE CON PROCESSO CONDIVISO

Aggiornamento dell'Atto di indirizzo del 2001

L'importanza e l'attualità del decreto ministeriale del 10 maggio 2001 sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei e di altri istituti e luoghi della cultura. Da integrare adesso alla luce dei lavori della Commissione con particolare riguardo al modello di scheda di autovalutazione e ai connessi requisiti per l'accreditamento, nonché alle tipologie funzionali e dimensionali individuate in relazione ai processi produttivi - sono unanimemente riconosciute dalla comunità scientifica e professionale e dalle pubbliche amministrazioni di ogni livello.

La base giuridica di tale atto è oggi costituita dall'art. 114 del Codice e non più dall'art. 150 del d.lgs 112/98, abrogato dal Codice stesso.

L'adozione di un nuovo provvedimento debitamente aggiornato appare dunque necessaria, per rafforzare l'efficacia di uno strumento che è divenuto un fondamentale riferimento tecnico per l'azione dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali, delle imprese private, del volontariato.

Costituzione di una Commissione Tecnica Permanente fra Ministero, Regioni, Enti pubblici territoriali, Università finalizzata al costante incremento e aggiornamento dei livelli minimi uniformi di qualità.

La necessità di creare una commissione tra Ministero, Regioni, Enti pubblici territoriali, Università, implicita nel comma 1 dell'art. 114 del d.lgs 42/04 come corretto e integrato dal d.lgs 156/06 (giacché vi si afferma l'esigenza non solo di definire ma altresì di aggiornare periodicamente i livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione su beni di appartenenza pubblica), era già stata espressamente riconosciuta nella premessa al decreto ministeriale del maggio 2001, a conclusione della quale veniva infatti auspicato che, «per il monitoraggio delle fasi successive e soprattutto per quella, nevralgica, dell'applicazione, resti attivo [...] un osservatorio [...] con compiti di verifica, ampliamento e/o miglioramento del documento prodotto».

Conformemente alla funzione ad essa assegnata dal Codice - a norma in particolare dell'art. 114 e del comma 2 dell'art. 7 - la costituenda commissione dovrebbe prevedere la paritetica rappresentanza tecnica del Ministero, delle Regioni e degli Enti locali e la partecipazione dell'Università e configurarsi quale servizio di supporto scientifico e tecnico alla Conferenza unificata, ferme restando le competenze legislative e amministrative delle regioni in materia di valorizzazione.

Fra le altre funzioni della Commissione Paritetica sono da prevedere: supporto e collaborazione per le attività di (auto)valutazione dei musei, delle raccolte e degli altri istituti e luoghi della cultura statali e locali; supporto e collaborazione alle istituzioni e alle singole organizzazioni pubbliche o private che ne facciano richiesta per le attività di (auto)valutazione e promozione degli standard; monitoraggio delle attività delle costituende commissioni paritetiche regionali per l'accreditamento dei musei, delle raccolte e degli altri istituti e luoghi della cultura statali e locali, con possibilità di implementare, su richiesta, servizi di *auditing*; gestione di una banca dati nazionale inerente ai risultati dell'(auto)valutazione e delle attività di accreditamento dei musei, delle raccolte e degli altri istituti e luoghi della cultura statali e locali, con garanzia di accesso complessivo agli enti che concorrono ad implementarla, anche al fine di rendere possibili azioni di *benchmark* e supporto alla diffusione di buone pratiche. La prestazione dei servizi consultivi e di *auditing* potrebbe prevedere l'impiego professionale a progetto di esperti di enti pubblici e privati ed essere, pertanto, erogabile con il solo rimborso delle spese sostenute.

Definizione di Processi di valorizzazione e di rendicontazione (*accountability*). Muovendo dagli artt. 6, 7 e 111 del Codice, si è tenuto conto in particolare del fatto che:

- le catene di processi e fasi produttive possono essere condivise in una prospettiva di sussidiarietà orizzontale;
- tali processi, qualora condotti pubblicamente, devono conformarsi ai principi di equità e accessibilità del mercato;
- la valorizzazione condotta in forma privata può e deve essere socialmente utile.

Si è pertanto provveduto a:

- stilizzare i processi produttivi nelle istituzioni preposte alla valorizzazione, segmentandoli, ove necessario, su base dimensionale e funzionale;
- riconoscere le macro-fasi della catena del valore ovvero la formazione del valore "percepito" dalle diverse categorie di utenti pubblici e privati;
- qualificare tali macro fasi con casi ed esempi concreti, utili ad identificarne varianze e specificità;
- identificare le principali criticità in funzione dell'efficacia ed efficienza del processo;
- identificare le soluzioni istituzionali e di *governance*, strategico e organizzativo, per ottimizzare i diversi processi, quali le dimensioni prevalenti

della possibile esternalizzazione, la differenza tra i processi di crescita in rete e per linee interne, la distrettualizzazione etc.

Sul piano metodologico ne consegue:

- la ridefinizione dell'intera organizzazione museale in relazione alla capacità di produrre valore condiviso ovvero valore di scambio;
- l'adozione di una prospettiva *multistakeholders* ovvero l'idea che l'istituzione culturale debba operare simultaneamente su più arene di scambio di natura "privata", pubblica e "specialistica", affrontando il problema di assemblare e gerarchizzare diverse unità di misura e definizione di "valore" e quindi diversi modi di leggere la "catena" interna per la sua produzione. Al tal fine si è giunti a:

- identificare le grandi categorie di istituzioni ed enti di riferimento;
- definire le principali catene di produzione di valore in funzione dei diversi sistemi di scambio per ogni categoria;
- qualificare i singoli passaggi e le criticità relative;
- definire i principali modelli di ripartizione in termini di sussidiarietà pubblico-privato.

Questi elaborati, strettamente correlati alle proposte inerenti alle forme convenzionali e ai modelli operativi per la programmazione e gestione delle attività di valorizzazione, andranno tenuti in considerazione nell'elaborazione del nuovo *Atto d'indirizzo* da emanare con apposito decreto attuativo dell'art. 114 del Codice.

In seguito il lavoro finora prodotto andrebbe ulteriormente sviluppato in stretto raccordo con le altre tematiche in esame soprattutto ai fini della individuazione di:

- a) variabile confine efficiente delle organizzazioni a rete a seconda della tipologia delle forniture di beni e servizi cui sono finalizzate;
- b) modalità maggiormente efficaci ed efficienti per l'implementazione di reti;
- c) modalità di incentivazione di organizzazioni a rete;
- d) modalità di incentivazione del coinvolgimento nei processi produttivi di istituti di studio e ricerca "meritori", a cominciare dall'Università;
- e) principi e criteri di *accountability* per i responsabili delle organizzazioni.

B. PROCESSO NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ

(Auto)valutazione dei musei e degli altri luoghi e istituti della cultura assimilabili ai musei.

Spetta al Ministero - per i musei, le raccolte e gli altri istituti e luoghi della cultura appartenenti allo Stato - e alle Regioni - per i musei e le raccolte locali - la promozione di processi di autovalutazione mediante la scheda elaborata dalla commissione.

Ove l'autovalutazione non fosse praticabile, si dovrebbe procedere ad una valutazione ad opera diretta del Ministero per gli istituti e i luoghi di propria competenza e delle Regioni per i restanti.

In tal modo si porrebbe rimedio alle carenze ancora riscontrabili in molte parti del Paese in merito alla conoscenza della situazione di musei, raccolte e altri istituti e luoghi della cultura e all'avvio di processi di adeguamento ai livelli minimi della valorizzazione.

L'(auto)valutazione, strumentale all'accreditamento, va considerata come un processo ciclico, da svolgere parallelamente al progressivo modificarsi delle condizioni dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura in relazione a ciascuno degli aspetti contemplati nella scheda proposta.

L'esecuzione dell'(auto)valutazione con modalità affidabili dovrebbe essere intesa come presupposto indispensabile per la concessione di sostegni finanziari pubblici.

Lo schema suggerito per le attività di (auto)valutazione va impiegato in accordo con le tipologie funzionali e dimensionali indicate in ordine ai processi produttivi.

La costituenda Commissione Paritetica Permanente potrebbe offrire supporto e collaborazione alle istituzioni e alle singole organizzazioni che ne facessero richiesta.

Nel definire lo schema di autovalutazione ai fini della verifica dei "livelli minimi uniformi di qualità" la commissione ha fatto riferimento in particolare alle seguenti disposizioni del Codice:

- art. 6, c. 1: «attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura»;

- art. 6, c. 2: «la valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze»;

- art. 101, c. 3: «gli istituti e i luoghi della cultura di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico»;

- art. 111, c. 1: «le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate dall'articolo 6».

- art. 111, c. 3: «la valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione».

Altri fondamentali presupposti sono stati considerati:

- l'*Atto di indirizzo* del 2001, che ha segnato l'ingresso della cultura della qualità nel sistema museale italiano;

- le disposizioni generali per migliorare e misurare la qualità dei servizi pubblici e dell'azione amministrativa: quelle contenute nella direttiva Ciampi-Cassese del 1994; nella legge 273/95; nella legge 59/97 (art. 17, c. 1, lett. b), relative alle "carte dei servizi"; la direttiva "per una pubblica amministrazione di qualità" emanata nel 2006 dal ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione; il "Piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione" adottato dal Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007.

Per la struttura della scheda di rilevazione e i contenuti proposti per i questionari si è tenuto conto delle esperienze compiute a partire dal 2002 dalle Regioni, fra cui segnatamente Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte e Umbria, e dal Ministero, con particolare riguardo alle griglie messe a punto dall'Ufficio Studi, sperimentate nei quattro poli museali di Venezia, Firenze, Roma e Napoli e recentemente applicate a circa duecento musei storico-artistici e archeologici dello Stato.

La commissione auspica che i processi di autovalutazione siano collegati a concrete forme di incentivazione per promuovere il miglioramento dell'offerta culturale degli istituti, mediante sussidi diretti (finanziamenti mirati) e indiretti (quali, ad esempio, la defiscalizzazione degli acquisti di opere, la garanzia di Stato per le mostre, etc.).

Tale impegno produrrebbe a breve e medio termine numerosi benefici, fra cui:

- l'incentivazione di comportamenti virtuosi della P.A., a cominciare dalla qualificazione della programmazione e della spesa;

- l'incentivazione di organizzazioni museali a rete;

- il rafforzamento della tutela (poiché le Soprintendenze - insieme alle Regioni per i musei e le raccolte locali - dovranno definire gli adeguamenti necessari, caso per caso, onde conseguire almeno gli standard-obiettivo primari per la sicurezza);

- il rafforzamento della valorizzazione (poiché Stato e Regioni, ciascuno per parte propria, dovranno definire gli adeguamenti necessari caso per caso onde conseguire almeno gli standard-obiettivo primari per la valorizzazione);

- l'incentivazione della programmazione negoziata (giacché Soprintendenze, Regioni, Enti locali, soggetti proprietari e auspicabili altri, a partire dalle Fondazioni ex Bancarie, sarebbero indotti a programmi congiunti di intervento e di spesa per il rapido e ottimale conseguimento degli standard-obiettivo per la sicurezza e per la valorizzazione);

- il notevole incremento di occupazione qualificata (per il combinato effetto degli auspicati provvedimenti paralleli in ordine alla formazione, all'accreditamento e al reclutamento degli addetti, ai processi produttivi, alle forme convenzionali e modelli operativi per la programmazione e gestione delle attività di valorizzazione, ai rapporti fra istituti e territorio).

Accreditamento dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura statali e locali

Procedure di accreditamento dei musei erano giudicate indispensabili già nell'Atto di indirizzo del 2001 ...: «un necessario passaggio ulteriore in vista dell'applicazione degli standard [...] ai musei e beni culturali del Paese, prescindendo dalla proprietà e dalla gestione, sarà la definizione del processo di certificazione, secondo un praticabile percorso di accreditamento. È prevedibile fin d'ora che si pervenga alla formulazione di documenti intermedi (questionari, modelli di relazione etc.) che rendano agevole il processo di autovalutazione da parte dei musei stessi. Il soggetto validatore (commissione, gruppo di lavoro, pool di esperti che sia) sarà parimenti definito con attenzione».

Su questa linea hanno infatti concretamente proceduto Ministero e Regioni, molte delle quali hanno elaborato e applicato modelli e processi di autovalutazione e di accreditamento sostanzialmente affini.

L'accreditamento non si caratterizza né come autorizzazione ad esercitare un servizio pubblico, né come certificazione di conformità alle procedure di erogazione del servizio. Si ha accreditamento quando viene riconosciuta la capacità di un museo di espletare un servizio pubblico per la fruizione dei beni culturali (art. 101, c. 3) in modo appropriato, efficace ed efficiente.

L'accreditamento serve a riconoscere e a rendere visibile agli amministratori, alla struttura operativa e ai cittadini il livello effettivo di qualità di un servizio, indipendentemente dalle modalità con cui viene erogato, e a promuovere processi di miglioramento continuo.

Essendo un processo costante, monitorato e in grado di promuovere l'adeguamento degli istituti inizialmente non riconosciuti, l'accreditamento si configura come un fondamentale strumento inerente all'ambito della valorizzazione.

Perché i parametri e le modalità di valutazione producano esiti realmente confrontabili in ogni parte del Paese e nei distinti ambiti di competenza dello Stato e delle Regioni, appare necessaria l'adozione di uno specifico atto di indirizzo, in forza del quale il Ministero e le Regioni diano corso congiuntamente a processi di accreditamento.

L'atto di indirizzo dovrebbe:

- decretare gli standard minimi per l'accreditamento indicati nella scheda di (auto) valutazione elaborata dalla commissione;
- stabilire che tali standard siano conseguibili anche mediante organizzazioni a rete;
- promuovere ad ogni livello la gestione associata di servizi, di personale, di attività e la costituzione di organizzazioni a rete;
- dimensionare il variabile confine efficiente delle reti a seconda delle tipologie di beni e servizi in funzione dei quali vengono costituite;
- indicare le modalità più efficaci ed efficienti - e le connesse procedure - utilizzabili ai sensi del Codice (acquisti e uffici congiunti, etc.) per la implementazione di organizzazioni a rete;
- prevedere entro tempi definiti l'attivazione dei processi di accreditamento rispetto ai livelli di qualità individuati dal nuovo Atto d'indirizzo;
- attribuire alla Commissione Paritetica Permanente la funzione di regia generale per le attività di indirizzo e monitoraggio;
- prevedere la costituzione di Commissioni Regionali per l'accreditamento composte da esperti designati dagli istituti preposti alla tutela dei beni musealizzati, dalle Regioni, dagli Enti locali, dalle organizzazioni professionali e degli utenti;
- favorire la crescita omogenea dei livelli di qualità dei musei, indipendentemente dalla loro natura e proprietà, anche mediante l'accesso privilegiato a sussidi finanziari e/o tecnici e amministrativi.

Istituzione di una Banca Dati Nazionale presso la Commissione Tecnica Permanente

Una banca dati nazionale sistematicamente alimentata con le informazioni conseguenti all'(auto)valutazione e all'accreditamento dei musei, delle raccolte e degli altri istituti e luoghi della cultura statali e locali è condizione indispensabile a più fini:

- per supportare con adeguate conoscenze i processi decisionali del Ministero, delle Regioni e degli altri enti pubblici territoriali in ordine alle priorità e ai programmi d'intervento e di spesa;
- per monitorare i risultati, alimentare processi di *benchmarking* e di miglioramento continuo, qualificare la spesa;
- per assicurare una trasparenza dello stato dei servizi pubblici museali in ogni parte del Paese, senza incorrere in ingerenze indebite e in atteggiamenti fiscali.

La costituzione di tale banca implica la previa adozione di un *Sistema Informativo Nazionale* e di *software* unici per tutte le Regioni e per il Ministero o compatibili reciprocamente e con il Sistema Informativo Nazionale.

C. FORMAZIONE DELLE COMPETENZE

Funzioni, competenze, percorsi formativi del personale impiegabile da enti pubblici o da privati affidatari di servizi museali

La presenza di personale qualificato è un requisito determinante per assicurare la qualità dei servizi a gestione diretta o esternalizzati e, dunque, per l'accreditamento degli istituti museali pubblici, qualunque sia il soggetto operativo della gestione.

Per assicurare una diffusa ed omogenea qualità delle attività di valorizzazione in tutte le aree e in tutti gli istituti e luoghi della cultura del Paese, non si può rinunciare alla formazione di un *corpus* professionale di elevata ed omogenea qualità, capace di agire unitariamente su base nazionale, indipendentemente dalle posizioni lavorative in organizzazioni pubbliche o private, *profit* o *non-profit*.

Partendo dalla *Carta Nazionale delle Professioni Museali*, promossa dalla Conferenza Permanente delle Associazioni Museali Italiane del 24 luglio 2006, occorre, dunque:

- procedere al riordino delle professioni su scala nazionale, varando, d'intesa con gli altri ministeri competenti, precise disposizioni in ordine a profili di competenza e a modalità di aggiornamento continuo;
- favorire la coerenza dei contratti di lavoro con questo processo.

Ciò porrebbe anche rimedio all'attuale eccesso di offerta formativa rispetto alla domanda e rimedierebbe alle molteplici disfunzioni attuali della filiera formazione professionale-alta formazione, a cominciare da un'articolazione dei contenuti formativi disomogenea e per lo più non rispondente a quanto giudicato necessario per le professionalità del settore.

Il fondamentale criterio assunto dalla commissione per la proposta d'innovazione dei profili di competenza consiste in un approccio trasversale e multidisciplinare, che consegua un equilibrio funzionale tra i saperi storico-teorici e quelli applicati. L'intento è di superare l'impermeabilità tra discipline arbitrariamente collocate in uno spazio puramente teorico-speculativo e discipline tecnico-scientifiche riscontrabile negli approcci didattici tradizionali, prevedendo percorsi di formazione e di specializzazione comprensivi anche di discipline giuridico-istituzionali ed economico-gestionali.

Sulla scorta della *Carta Nazionale delle Professioni Museali*, la commissione ha intanto proposto che i livelli minimi della valorizzazione necessari per l'accreditamento comprendano poche figure indispensabili, acquisibili anche mediante organizzazioni in rete, in gran parte coincidenti con quelle previste per legge nei musei di Francia (legge n. 5 del 4 gennaio 2002, decreto n. 852 del 2 maggio 2002) e dalle norme tecniche di Regioni come Lombardia ed Emilia Romagna. Precisamente sono state proposte 5 figure per i musei di media dimensione (direttore, conservatore, responsabile dei servizi educativi, responsabile tecnico della sicurezza, addetti ai servizi di custodia e accoglienza), riconducibili a 3 per i minori (una figura che assommi le competenze inerenti a direttore, conservatore e responsabile dei servizi educativi, un responsabile tecnico della sicurezza e addetti ai servizi di custodia e accoglienza).

Le figure menzionate non esauriscono la ricca e dettagliata gamma di profili professionali proposta nel documento citato, alla quale attingere, qualora le caratteristiche del museo lo rendano possibile e/o opportuno.

L'adeguatezza delle dotazioni di personale nei diversi istituti e luoghi della cultura va infatti commisurata alle tipologie funzionali e dimensionali indicate in ordine ai processi produttivi.

Quanto fin qui prodotto andrebbe ulteriormente sviluppato in seguito per una più puntuale individuazione di tutti i numerosi profili professionali riferibili agli istituti e luoghi della cultura, oltre che dei percorsi formativi e dei titoli legali di studio pertinenti a ciascuno di essi, anche precisando quantità e distribuzione dei crediti.

Intanto, rispetto ai requisiti culturali di base e alle competenze professionali del personale direttivo, si evidenzia l'esigenza di una preparazione universitaria di livello non inferiore al quinquennio (3+2 o laurea del vecchio ordinamento), alla quale aggiungere un ulteriore biennio o triennio, di cui restano da specificare contenuti e sedi (cfr. punto seguente).

Sedi di formazione, modalità di qualificazione e di impiego del personale dipendente da enti pubblici o da privati affidatari di servizi museali

Già il disegno di legge proposto dalla commissione ministeriale istituita nel 1990 dall'allora sottosegretario Luigi Covatta e intitolato *Norme di principio sul sistema museale e sull'autonomia dei musei* proponeva un "Istituto di formazione per Direttori, Operatori Scientifici ed Amministratori dei musei", abilitato a "rilasciare diplomi universitari ed essere sede di dottorato di ricerca", la cui frequentazione doveva costituire "titolo preferenziale per l'assunzione di posizioni direttive o dirigenziali nei musei".

Successivamente l'*Ambito IV dell'Atto d'indirizzo* del 2001 ha definito il personale necessario ai musei e molte Regioni hanno conseguentemente individuato nella presenza di personale qualificato un requisito determinante per l'accreditamento degli istituti di enti locali e di interesse locale. Ciò nonostante manca ancora un riconoscimento delle professioni museali. L'accertamento della qualificazione del personale per i musei pubblici, quale condizione irrinunciabile per l'impiego sia nei ruoli pubblici ad ogni livello che nelle imprese assuntive di servizi di rilievo pubblicitario e nelle stesse organizzazioni di volontariato, risulta invece indispensabile, per assicurare la qualità dei servizi a gestione diretta o esternalizzati, nonché la qualità, l'efficacia e l'economicità della filiera formazione professionale-alta formazione.

In ordine alle modalità di accertamento della qualificazione e di reclutamento occorrono, pertanto, precise disposizioni, alle quali doversi attenere tanto per le procedure di acquisizione diretta di personale (art. 115, c. 2, d.lgs 42/06 come modificato dal d.lgs 156/06), quanto per la selezione dei candidati alle gare per l'affidamento di servizi di valorizzazione e per i conseguenti contratti di servizio (art. 115, c. 5, d.lgs 42/06 come modificato dal d.lgs 156/06).

Tale provvedimento, integrativo della proposta di riforma delle professioni intellettuali all'esame del Parlamento, dovrebbe altresì:

- promuovere prospettive di sviluppo professionale e di mobilità per i professionisti dei musei italiani;
- prevedere contratti a tempo determinato vincolati a scadenze che assicurino continuità di gestione e programmazioni pluriennali;
- fissare requisiti minimi per la validazione degli istituti preposti alle attività di formazione;
- individuare il "luogo" più idoneo per l'alta formazione e per il costante aggiornamento delle figure direttive, successivo alla laurea specialistica, scegliendo o scuole di specializzazione in ambito universitario (cui aggiungere un terzo anno e per le quali adottare una impostazione funzionale anziché disciplinare) o, come ipotizzato nel disegno di legge del 1990, un'apposita e distinta "scuola nazionale", articolabile in più sedi in diverse aree del Paese, costituita e gestita dal Ministero, dalle Regioni, dagli Enti locali e dall'Università.

D. COOPERAZIONE ISTITUZIONALE E RAPPORTI CON IL TERRITORIO

Criteri e linee guida per la progettazione, l'implementazione, il monitoraggio e la certificazione di piani integrati di valorizzazione territoriale.

In attuazione del Codice il lavoro della commissione ha preso a riferimento:

- il "ruolo" degli accordi o, comunque, della cooperazione, strutturale o procedimentale-funzionale, fra soggetti pubblici;

- l'identificazione dell'ambito territoriale interessato;
- la misura della necessaria "integrazione" degli interventi e delle azioni di valorizzazione;
- i soggetti coinvolti.

Conseguentemente sono stati indicati i fondamentali elementi costitutivi di un piano integrato di valorizzazione territoriale da fissare in sede di concertazione interistituzionale e sulla base di adeguata progettazione.

A tale scopo - premesso che l'adozione di "livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione" comporta una nuova cultura della gestione attenta alle diverse categorie di utenti residenti e turisti e che per gestione si intende la costruzione di un sistema di qualità totale non limitabile ai "servizi aggiuntivi" - è stato proposto per l'istante un indice dei contenuti e dei temi dei piani integrati di valorizzazione territoriale articolato in nove punti, che potranno essere opportunamente sviluppati in seguito, anche alla luce del previsto convegno/seminario:

- 1) quadro di riferimento: identità e dimensione ottimale del territorio da valorizzare;
- 2) buone pratiche;
- 3) mappatura degli *stakeholders* ed analisi di campo;
- 4) individuazione dei progetti in corso per accertare possibili sinergie e coerenze;
- 5) orientamento strategico ed idee guida;
- 6) sostenibilità ambientale, sociale, istituzionale ed amministrativa, economico-finanziaria;
- 7) monitoraggio delle azioni e dei risultati mediante indicatori sia descrittivi che prestazionali;
- 8) individuazione di organi e modalità di controllo da parte di un soggetto terzo;
- 9) adozione di procedure di accreditamento dei piani e di connessi provvedimenti premiali.

E. INDIVIDUAZIONE DI PARTNERS ESTERNI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Nuova disciplina per l'esternalizzazione di servizi di assistenza culturale

Il lavoro ha preso avvio da:

- constatazione del progressivo ampliamento della categoria dei "servizi aggiuntivi" prevista dalla legge 4/93 già per effetto della legge 85/95;
- esame delle attività avviate a seguito del D.M. 24 marzo 1997, n. 139;
- riforma apportata dall'art. 117 del Codice, che ha ancorato i servizi aggiuntivi al sistema della valorizzazione nell'intento di rafforzarne la funzione;
- innovazioni introdotte dal D.M. 28 settembre 2005, n. 122 e dalla circolare del 5 ottobre 2005, n. 131.

Conseguentemente sono state ricercate le cause delle difficoltà oggi riscontrabili.

Il rimedio opportuno è sembrato poter consistere nell'evidenziare le differenze che sul piano logico, giuridico ed economico caratterizzano le attività del settore.

Si propone, pertanto, di:

- verificare puntualmente lo stato delle gestioni relative ai servizi di assistenza culturale e di ospitalità con particolare riguardo alle procedure in via di esecuzione, per misurare l'impatto delle misure di riorganizzazione;
- adottare nell'immediato un provvedimento di moratoria per un arco di tempo limitato, della cui praticabilità dà prova adeguata la giurisprudenza;
- fornire alle strutture centrali e periferiche un nuovo quadro di riferimento generale, adottando un atto di indirizzo ministeriale, sostitutivo della circolare 131/2005, articolato in: criteri generali per lo svolgimento dei servizi, modelli di cooperazione istituzionale, modelli di esternalizzazioni.

Tale atto, considerato che la precedente normativa statale era stata liberamente presa a riferimento da Regioni ed Enti locali per lo svolgimento delle proprie procedure, dovrebbe anche offrire i presupposti, a partire dalla incentivazione di organizzazioni a rete, per una generalizzata applicazione dei servizi di valorizzazione, anche in una prospettiva di sussidiarietà orizzontale, nei musei e luoghi della cultura di contenute dimensioni indipendentemente dalla loro appartenenza giuridica.

ALLEGATO 3. Requisiti minimi

AMBITO I	ELEMENTO VALUTABILE	REQUISITO MINIMO
Status Giuridico	Atto istitutivo	Esistenza (le Amministrazioni competenti potranno fissare una data limite per la sua redazione)
	Regolamento	Esistenza (le Amministrazioni competenti potranno fissare una data limite per la sua redazione)
	Proprietà o disponibilità del materiale	Presenza di uno o più documenti di conferimento dei beni culturali Depositi regolamentati a medio/lungo termine
	Proprietà o disponibilità della sede	Atto di proprietà/disponibilità a lungo termine della sede
AMBITO II		
Assetto Finanziario	Bilancio del Museo	Compilazione di uno schema riepilogativo delle entrate/uscite
AMBITO III		
Strutture del Museo	Spazi/Funzioni	Nessuno
AMBITO IV		
Personale	Dotazione personale	Figure professionali da acquisire in forma graduale, eventualmente anche in condivisione con altre strutture: 5 figure per i musei di media dimensione (direttore, conservatore, responsabile dei servizi educativi, responsabile tecnico della sicurezza, addetti ai servizi di custodia e accoglienza) 3 figure per i musei minori (una figura che assommi le competenze inerenti a direttore, conservatore e responsabile dei servizi educativi, un responsabile tecnico della sicurezza e addetti ai servizi di custodia e accoglienza)
	Formazione/Aggiornamento del personale	Predisposizione di un piano di formazione/aggiornamento del personale
AMBITO V		
Sicurezza	Idoneità e adeguamento alle norme per gli aspetti: statico, impiantistico, igienico-sanitario e dell'accessibilità	Rispetto della normativa vigente (le Amministrazioni competenti potranno fissare una data limite per gli adeguamenti)
	Dotazione e manutenzione di impianti antintrusione e antincendio	Garanzia della sicurezza dei beni, delle persone e degli ambienti con adeguate dotazioni e impianti anti-intrusione, antifurto e anti-incendio da integrarsi eventualmente con servizi e strumenti di vigilanza (le Amministrazioni competenti potranno fissare una data limite per gli adeguamenti)
AMBITO VI		
Gestione delle collezioni	Criteri e procedure di gestione ambientale	Controllo microclimatico ambientale periodico delle sale espositive e dei depositi, mediante strumentazione anche portatile
	Documentazione dello stato di conservazione delle opere	Valutazione dello stato di conservazione dei manufatti; documentazione relativa (dello stato di conservazione dei beni) almeno in occasione di movimentazione interna/esterna
	Registrazione e documentazione	Possesso di un registro di ingresso contenente almeno: data di ingresso, provenienza, modalità di acquisizione, misure Presenza di inventario o schede di precatalogo con documentazione grafica/fotografica
	Esposizioni permanenti	In caso di modifica dell'ordinamento/allestimento, documentazione dello stato preesistente
	Esposizione temporanee	Adozione di un regolamento relativamente ai prestiti a garanzia che non vi sia pregiudizio alla buona conservazione dei beni e alla complessiva valorizzazione dell'istituto
	Politiche di ricerca e di studio	Garanzia di accesso regolamentato degli studiosi alle collezioni e alla documentazione relativa
AMBITO VII		
Rapporti con il pubblico	Accesso al pubblico-Orario di apertura	Apertura di almeno 24 ore settimanali e obbligatoriamente il sabato e/o la domenica, fatte salve eventuali condizioni di carattere stagionale
	Registrazione degli ingressi	Registrazione degli ingressi anche se sono a titolo gratuito
	Sussidi alla visita	Dotazione di apparati essenziali per il riconoscimento e la comprensione dei beni e dell'ordinamento, quali didascalie, pannelli o schede mobili
	Attività educativo-didattica	Predisposizione e comunicazione di un programma di attività indirizzate quantomeno alle scuole del territorio
	Servizi specialistici	Se sono presenti, è garantito un accesso regolamentato ad archivi, biblioteca, fototeca e depositi
AMBITO VIII		
	Ruolo del museo rispetto al territorio	Nessuno

LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE INCARICATA DI ELABORARE UNA PROPOSTA PER LA DEFINIZIONE DEI LIVELLI MINIMI UNIFORMI DI QUALITÀ DELLE ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE (D.M. 1° DICEMBRE 2006)

Presidente: *Massimo Montella*, Professore di Economia e gestione dei beni culturali - Università di Macerata, già Dirigente Beni culturali - Regione Umbria.

Componenti:

Cristina Acidini, Soprintendente Polo museale fiorentino, già Coordinatore del Gruppo di lavoro sugli standard museali;
Stefano Baia Curioni, Professore di Storia economica, Direttore corso laurea spec. Economia per l'arte, Università Bocconi di Milano;
Marco Cammelli, Professore di Diritto amministrativo - Università di Bologna, resp. Settore beni culturali ACRI;
Aurora Di Mauro, Responsabile Musei - Regione Veneto, designata dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni;
Gaetano Golinelli, Professore di Economia e gestione delle imprese - Università La Sapienza di Roma.
Marco Magnifico, Direttore generale culturale FAI (Fondo per l'Ambiente Italiano);
Adelaide Maresca Compagna, Ufficio Studi - MiBAC;
Paola Marini, Direttore Civici musei d'arte di Verona, designata dall'ANCI;
Flaminia Nardone, Segretaria particolare del Ministro;
Vincenzo Milanese, Rettore Università di Padova, designato dalla CRUI;
Pietro Petraroia, Regione Lombardia - Presidenza;
Ledo Prato, Segretario generale Associazione Mecenate '90, designato dall'UPI;
Roberto Pedrazzoli, Assessore alla Cultura - Provincia di Mantova, designato dall'UPI;
Corrado Petrocelli, Rettore Università di Bari, designato dalla CRUI;
avv. Francesca Quadri, Capo Ufficio legislativo MiBAC;
Girolamo Sciullo, Professore Diritto amministrativo - Università di Bologna.
M. Elisa Tittoni, Dirigente Musei storico-artistici - Comune di Roma, designata dall'ANCI;
Doriana Valente, designata dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, Dirigente AL&S S.p.A.

Segreteria tecnica:

Giuseppina Veccia, Ufficio legislativo MiBAC, *Alessandro Rizzo e Giuseppina Spina*, Gabinetto del Ministro.

Segreteria:

Adelaide Maresca Compagna e Beniamino D'Ascanio, Ufficio Studi MiBAC.

LA COMPOSIZIONE DELLE SOTTOCOMMISSIONI

SOTTOCOMMISSIONE 1 - *Livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione per i musei e altri istituti e luoghi della cultura.*

Presidente: *Massimo Montella*. Membri: *Adelaide Maresca Compagna, Paola Marini, Aurora Di Mauro*. Esperti: *Daniela Formento, Alberto Garlandini, Michela Di Macco, Antonella Pinna*.

Audizioni: *Antonia Pasqua Recchia*

SOTTOCOMMISSIONE 2 - PROCESSI DI PRODUZIONE DEL VALORE

Presidente: *Stefano Baia Curioni*

Membri: *Adelaide Maresca Compagna, Massimo Montella, M. Elisa Tittoni*

Esperti: *M. Vittoria Marini Clavelli, Luca Zan*

SOTTOCOMMISSIONE 3 - FUNZIONI, COMPETENZE, PERCORSI FORMATIVI E MODALITÀ DI ACCREDITAMENTO DEGLI ADDETTI

Presidente: *Massimo Montella*

Membri: *Adelaide Maresca Compagna, Paola Marini, Aurora Di Mauro, Francesca Ghedini* (per Vincenzo Milanese), *Raffaella Cassano* (per Corrado Petrocelli)

Esperti: *Alberto Garlandini, Antonella Fusco, Marisa Dalai Emiliani, Michela Di Macco, Sandra Pinto, Velia Rizza, Emilio Cabasino, Antonella Pinna*

SOTTOCOMMISSIONE 4 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE - I "SERVIZI AGGIUNTIVI"

Presidente: *Marco Cammelli*

Membri: *Stefano Baia Curioni, Massimo Montella, Francesca Quadri, Girolamo Sciullo, Daniel Berger, Adelaide Maresca Compagna, Giuseppina Veccia*

Esperti: *Rosanna Cappelli, Stefano De Caro, Giuseppe Piperata, Claudio Rosati*

Audizioni: *Patrizia Asproni, Antonia Pasqua Recchia*

SOTTOCOMMISSIONE 5 - ISTITUTI E TERRITORIO

Presidente: *Ledo Prato*

Membri: *Marco Magnifico, Roberto Pedrazzoli, Doriana Valente, Giuseppina Veccia*

Esperti: *Patrizia Bianconi, Carla Barbatì, Daniela Formento, Guido Guerzoni, Gavino Maresu, Marco Meneguzzo, Daniele Pitteri, Mario Ricciardi, Michele Trimarchi*

Audizioni: *Patrizia Asproni, Michelina Borsari, Maurizio Cecconi, Ivana Della Portella, Antonia Pasqua Recchia*

La creatività italiana nell'arte, nella scienza, nella cultura, nell'economia

Walter Santagata

La creatività conta. Conta nell'arte, nella scienza, nella cultura e, non ultima, nell'economia. In Italia il macrosettore delle industrie culturali e creative supera nel 2004 il 9% del PIL e impiega più di 2,5 milioni di addetti: è un macrosettore culturale tra i più importanti al mondo, un macrosettore che non si può ignorare nella sua unità e nel suo valore strategico. In questo articolo presenterò una sintesi introduttiva di un più vasto lavoro collettivo sulla creatività e le industrie culturali in Italia.

Il Libro Bianco sulla Creatività

Il *Libro Bianco sulla Creatività*, redatto dalla commissione di studio incaricata nel novembre 2007 dal Ministro Francesco Rutelli, è stato appena presentato al Ministro Sandro Bondi, e sarà presto pubblicato. Esso è articolato in 14 capitoli, per un totale di 400 pagine.

Due i principali obiettivi:

- in primo luogo delineare il profilo di un modello italiano di creatività e produzione culturale, nella convinzione che si debba ritrovare la creatività per aiutare lo sviluppo economico e sociale del paese e per valorizzarne la posizione nel contesto internazionale;
- in secondo luogo offrire un contributo alla conoscenza e definizione del settore delle industrie culturali che per la diffusione, trasversalità e immaterialità di molte sue componenti non ha nel nostro paese una identità statistica chiara e ben percepita.

Il capitolo finale del Libro Bianco contiene raccomandazioni e indicazioni di politiche culturali attuabili sia nel lungo periodo (18 Decisioni Fondamentali) sia nel breve periodo (72 Azioni) e relative a città creative, design, moda, architettura, economia della conoscenza, pubblicità, cinema, tv, radio, editoria, industria del gusto, arte contemporanea, musica e patrimonio culturale.

L'urgenza dell'azione è quasi un monito: essere all'altezza della cultura materiale e umanistica del nostro passato e non perdere il contatto con la cultura tecnologica, la cultura materiale e l'industria dei contenuti del futuro. In questo senso il *Libro Bianco sulla Creatività* vuole anche essere un segnale di cambiamento. Abbiamo voluto non solo misurare una realtà poco conosciuta, ma capire il senso di un modello italiano di creatività che segna il passaggio dalle politiche di mera conservazione di cultura (tutela, restauro, gestione), alle politiche di produzione di cultura: come selezionare i talenti creativi, come aumentare il tasso di produzione di nuove idee, come trasformarle in nuovi prodotti, e distribuirli in tutto il mondo.

Creatività e industrie culturali

Negli ultimi decenni è grandemente cresciuta l'importanza delle industrie culturali e della produzione di cultura a seguito della crescita inarrestabile della domanda dei beni e servizi relativi.

Lo sviluppo della *New Economy*, delle *ICT* e della *Net-Economy*, che hanno origine da alcune fondamentali innovazioni scientifiche, ha consentito di produrre strumenti e macchine per il consumo di cultura audiovisuale disponibili e accessibili a costi relativamente contenuti in ogni parte del mondo a miliardi di persone. A sua volta la domanda di cultura ha registrato un rilevantissimo incremento a seguito dello sviluppo dell'istruzione, della creazione di meta-città e di aumento del reddito. Questa tendenza di dimensioni mondiali ha trainato la domanda dei beni dell'industria dei contenuti (editoria, cinema, musica, audiovisivo, musei, biblioteche), delle altre industrie culturali e dei servizi accessori ai mercati dei beni culturali e creativi (pubblicità, sistemi legali, formazione).

Una nuova fase di sviluppo dell'economia della *cultura materiale* o economia dei beni per la persona e il suo habitat ha rivoluzionato e incrementato, il sistema del commercio internazionale. Questo enorme mercato composto da tutti i beni e servizi prodotti per la sopravvivenza, tutela, agio,

divertimento, cultura e benessere della persona umana, non solo si allarga e consolida, ma diventa più *fair* e aperto. In particolare il mercato dei beni fondati sulla cultura materiale è in radicale cambiamento, passando dalla concorrenza fondata sui bassi costi di produzione alla competizione fondata sulla qualità dei prodotti, sul loro valore simbolico e sulla qualità dell'esperienza che essi consentono; di conseguenza l'immenso settore produttivo dei beni della cultura materiale, che in Italia in gran parte corrisponde ai settori del *made in Italy* è trainato da un aumento della domanda per prodotti di qualità, che si esprime nell'estetica, decorazione, design, e conoscenza tradizionale.

Alla base della produzione dei beni delle industrie culturali è fondamentale l'apporto delle creatività, per diverse ragioni:

- perché è un input dei processi estetici, decorativi e di design, e quindi ha un impatto sulla componente intangibile e di proprietà intellettuale dei prodotti;
- perché è un input dei processi tecnologici innovativi, e quindi ha un impatto sull'innovazione, sulla produttività e sulla qualità tecnica dei prodotti;
- perché aggiunge ai prodotti una componente simbolica, e quindi ha un impatto sulla loro domanda e competitività.

La creatività la ritroviamo nella nostra cultura, nel nostro territorio, nella qualità del nostro vivere quotidiano e dei nostri prodotti. In questo senso creatività e cultura sono un pilastro della qualità sociale, intesa come un contesto di comunità libero, giusto, economicamente sviluppato, culturalmente vivo, e di alta qualità della vita.

Creatività e cultura sono un binomio indissolubile, un meccanismo di successo che può posizionare l'Italia in un passaggio strategico del processo internazionale di globalizzazione. L'Italia sa guardare ai paesi avanzati e alle loro tecnologie, ma anche ai paesi in via di sviluppo e alla loro grande tradizione culturale. Con i primi ha in comune storia e istituzioni, con i secondi la presenza di forti legami familiari, territoriali e sociali, in cui la cultura si apprende in buona misura per trasmissione tacita. Con i primi compete, se pur con difficoltà, per innovazioni ed economia della conoscenza, con i secondi collabora per valorizzare le loro culture e la loro creatività.

Se la creatività è una risorsa fondamentale per la società post-moderna, che ha bisogno di crescenti capitali intellettuali per fronteggiare la sfida della società della conoscenza, il punto è: si può produrre la creatività? E se è possibile produrla, come se ne mantiene un tasso sociale elevato o, detto diversamente, come si trasmette alle generazioni future?

Il processo creativo è fortemente influenzato dall'atmosfera culturale in cui si sviluppa. Questa è la chiave per la produzione di creatività. Infatti più l'ambiente culturale è libero, interdisciplinare e stimolante, maggiore è la produzione di creatività e di talenti. Qui sta l'importanza della formazione di capitale umano creativo sia attraverso il sistema educativo che attraverso la formazione tacita dell'apprendimento sul campo.

Nord-Sud: modelli internazionali di Creatività

Cultura e creatività si combinano in modi diversi a seconda delle condizioni storiche dei vari paesi dando luogo a modelli in parte differenti. In alcuni prevalgono gli aspetti tecnologici, in altri prevalgono gli aspetti economici relativi allo sviluppo dei mercati e del business; in altri prevalgono gli aspetti giuridici e l'applicazione e sviluppo del copyright, in altri ancora gli aspetti culturali, i richiami alla tradizione, al territorio e alla qualità sociale.

Si possono quantomeno disegnare due distinti profili di creatività:

- *Creatività per l'Innovazione*: la creatività e la produzione di cultura sono considerati input della società della conoscenza, delle tecnologie

della comunicazione e delle industrie di contenuto. Il fuoco dell'impostazione sono la ricerca scientifica, i mercati, il business, la commercializzazione dei prodotti e servizi creativi. Le industrie culturali e creative prese in considerazione diventano la sottoclasse di quelle che si basano sulla assegnazione di copyright: il settore audiovisivo, cinema, musica, software, spettacolo dal vivo, editoria.

- *Creatività per la Qualità Sociale*: la creatività e la produzione di cultura servono come input della Qualità Sociale. Il riferimento principale è alle manifestazioni della cultura e del vivere sociale, e ai settori che le esprimono. Particolare considerazione è dedicata al mondo della cultura materiale che abbraccia l'enorme varietà dei mercati dei beni e servizi per la persona. Allo stesso modo costituiscono importanti fattori di progresso della qualità sociale, lo sviluppo delle industrie dei contenuti e la valorizzazione del patrimonio culturale.

I due modelli sono anche un esempio di distribuzione geografica Nord-Sud della questione creativa iscritta nell'agenda internazionale. Infatti, mentre il modello della *Creatività per l'innovazione* e la sua insistenza sugli aspetti tecnologici è tipico dei paesi nord-europei e nord-americani, il modello della *Creatività per la qualità sociale* e il suo riferimento a cultura, territorio, società, distretti culturali e città creative sembra meglio interpretare la direzione dei processi creativi dei paesi del Mediterraneo, africani, latino americani ed asiatici. In questa divisione del mondo secondo modelli di creatività l'Italia, che sostanzialmente illustra il modello della Qualità Sociale, ha una interessante posizione di cerniera e di raccordo tra chi aspira a muovere verso nuovi successi la frontiera della innovazione tecnologica e chi vuole che il progresso della creatività sia modellato costantemente dalle ragioni etiche e dalla qualità estetica e sociale del vivere comune. Per queste ragioni l'esperienza italiana assume particolare valore politico nello scacchiere internazionale.

Un modello italiano di Creatività

In Italia la creatività si manifesta storicamente in un modello che privilegia la *qualità sociale* e che si fonda non solo sulla capacità di innovazione tecnologica, ma anche sullo sviluppo della *cultura materiale*, declinata in tutte le sue articolazioni, estetiche, artistiche, storiche e di design.

La qualità sociale può essere definita come la misura in cui le persone sono capaci di partecipare alla vita sociale, economica e culturale e allo sviluppo delle loro comunità in condizioni che migliorano il benessere e il potenziale individuale. Al tempo stesso la qualità sociale può essere definita come ciò che consente agli individui di accedere alla cultura nelle sue diverse manifestazioni e al patrimonio culturale, accedere ai beni fondamentali della cittadinanza, godere di buona salute, partecipare alla vita della comunità, aumentare la propria progettualità.

La cultura rappresenta una componente importante per la qualità sociale. In primo luogo perché la sua produzione e consumo quotidiani favoriscono una valorizzazione del tessuto sociale in termini di coesione della comunità, qualità delle relazioni umane, sentimento di fiducia, disponibilità alla cooperazione, senso di identità. Tutto ciò modifica i vincoli e le opportunità della vita quotidiana rendendo i primi meno stringenti e le seconde migliori e più numerose. La creatività è il modo per perseguire obiettivi dotati di valore e socialmente condivisi, anche in campo culturale e tecnologico.

L'Italia con i suoi pregi e difetti è il paese che forse più di altri è in grado di filtrare la produzione di nuovi beni, la creatività e le innovazioni, anche tecnologiche, con il vaglio della sua cultura, della sua etica, della sua arte e della sua storia. Come per la *naked technology*, non basta l'originalità o l'astratta bellezza della creatività. Perché diventi qualità sociale la creatività deve passare la prova della cultura e dell'arte.

Il cuore del modello italiano è il legame della nostra creatività e produzione di cultura con la storia e il territorio, ed un capitolo è dedicato al tema delle *Città Creative*. Tempo e spazio sono le dimensioni storiche di straordinarie ondate di creatività che hanno accompagnato la storia del nostro paese. Le industrie culturali e la creatività sono fortemente segnate dal territorio che per il modello italiano vuol dire

soprattutto, produzione di cultura materiale, spazio urbano e spazio distrettuale di impresa.

Le origini territoriali di una cultura e della produzione culturale dopo un avvio casuale, si rafforzano e si manifestano intorno a sistemi di economie di agglomerazione. Le nostre città storiche, moltissimi dei nostri distretti industriali, il nostro spettacolo e in misura minore le nostre innovazioni tecnologiche hanno una lunga storia di accumulazione di conoscenze ed esperienze.

Muovere verso la frontiera della conoscenza, dove innovazioni tecnologiche, informazioni, contenuti, comunicazioni e proprietà intellettuale sono le nuove risorse strategiche, è al contrario di quanto accade nelle industrie della cultura materiale un fattore di parziale ritardo nell'esperienza italiana attuale. Cinema, industria audiovisiva, software, editoria, tv e radio comunicano contenuti che l'azione italiana riesce a portare con fatica al successo nei mercati internazionali.

Il macrosettore italiano

Il modello di creatività e industrie culturali appena presentato trova riscontro sotto il profilo quantitativo in un Macrosettore del sistema economico italiano di ingente importanza. Spesso non è considerato nei documenti ufficiali, né è oggetto di valutazione contabile e quantitativa.

In base all'approccio utilizzato in questo rapporto è possibile individuare tre sfere in cui la creatività si declina nei processi economici caratterizzati dalla produzione di cultura.

In primo luogo, la creatività è associata al *patrimonio storico ed artistico* di un paese, che è sia il capitale culturale frutto della creatività delle generazioni passate, ma anche la produzione artistica delle generazioni presenti.

In secondo luogo, la creatività è un input per *produzione e comunicazione di contenuti* delle industrie culturali che forniscono beni e servizi ad alto contenuto simbolico.

In terzo luogo, il processo creativo è fortemente presente nella sfera della *cultura materiale*, espressione del territorio e delle comunità. In questo caso la creatività è frutto principalmente di un processo collettivo locale, dove l'elemento culturale è spesso costituito da beni artigianali e di uso quotidiano.

In base a questa classificazione è possibile individuare 12 settori caratterizzati da creatività e produzione di cultura. Il loro valore aggiunto e addetti è presentato nella tabella alla pagina seguente.

Se si considera l'intera filiera produttiva il Macrosettore vale, come detto, nel 2004 il 9,31% del PIL italiano e impiega 2,855 milioni di lavoratori. Le industrie culturali e creative in Italia, in base a questa classificazione, hanno un peso rilevante nell'economia e maggiore di altri settori quali ad esempio quello dei Trasporti (7,66% del PIL), delle Poste e Telecomunicazioni (2,31% del PIL) e dell'Energia (2,01% del PIL).

La tabella, inoltre, mette in luce alcune caratteristiche peculiari e strutturali delle industrie creative e culturali in Italia.

In primo luogo, che la Moda è il settore economicamente più rilevante. Questo dato è anche confermato dal fatto che i settori della sfera della Cultura Materiale (Moda, Design Industriale e Artigianato, Industria del Gusto) contribuiscono per più del 50% al valore dell'intero Macrosettore.

In secondo luogo, che il settore del Computer e Software, spesso ed erroneamente considerato quasi assente dalla scena italiana, ha un peso considerevole tra le industrie dei contenuti, dell'informazione e delle comunicazioni e pari a più di 14 miliardi di Euro. La sua importanza dimostra come l'economia italiana, sebbene con alcuni ritardi, sia comunque presente nelle tecnologie informatiche e le ICT. Cinema ed editoria, per ragioni diverse, segnalano interessanti nuove potenzialità della produzione italiana.

In terzo luogo è apprezzabile il contributo del settore del Patrimonio storico e artistico che con l'1,6% del PIL mostra una vitalità che può decisamente crescere in campi quali i musei, il turismo culturale, l'architettura, la musica e l'arte contemporanea. È ovvio che questo comparto esprime valori intangibili di enorme rilevanza, che sommati a quelli economici lo eleggono ad un ruolo internazionale di grandissimo impatto: l'immagine del Paese, la sua reputazione culturale, l'identità nazionale, lo stesso messaggio di potenzialità nelle capacità di produzione di nuova cultura italiana dipendono dal nostro Patrimonio.

Valore aggiunto e Addetti dei settori per l'intera Catena di formazione del Valore (dati 2004)

		VALORE AGGIUNTO (MLN. €)	ADDETTI (MIGLIAIA UNITÀ)	% VA SU PIL	% ADDETTI SU OCCUPAZIONE TOTALE
<i>Cultura Materiale</i>	Moda	38.024,2	1.112,6	3,04%	4,59%
	Design Industriale e Artigianato	19.659,7	520,7	1,57%	2,14%
	Industria del Gusto	5.054,8	125,1	0,40%	0,52%
<i>Industria dei contenuti, dell'informazione e delle comunicazioni</i>	Software	14.641,4	282,7	1,17%	1,17%
	Editoria	10.781,8	224,9	0,86%	0,93%
	TV e Radio	4.070,8	89,4	0,33%	0,37%
	Pubblicità	2.405,8	64,9	0,19%	0,27%
	Cinema	1.929,8	37,6	0,15%	0,16%
<i>Patrimonio Storico e Artistico</i>	Patrimonio Culturale*	7.811,0	105,4	0,63%	0,44%
	Architettura	6.683,5	172,3	0,54%	0,71%
	Musica e Spettacolo	5.186,2	120,2	0,42%	0,50%
	Arte Contemporanea*	357,2	15,0	0,03%	0,06%
<i>Totale</i>		116.606,2	2.870,9	9,31%	11,85%

Nostre elaborazioni su dati dell'Istituto G. Tagliacarne, Roma.

* Elaborazioni e stima a cura della Commissione.

I singoli capitoli del Libro Bianco ripercorrono uno ad uno l'intera struttura settoriale della creatività, esplorando le strategie dei singoli mercati culturali, le debolezze organizzative, i necessari interventi formativi sul capitale umano e i temi della competizione delle industrie culturali italiane nella concorrenza internazionale.

Moda e design - Nonostante moda e design industriale siano settori attivi in tutto il paese, Milano, la global fashion and design city, è il centro di attrazione internazionale di talenti creativi e di affari. L'area milanese ospita il Consiglio Nazionale del Design, circa 600 studi di design, 80 imprese leader internazionali del design di arredamento, le principali case editrici del settore e sarà la prestigiosa sede dell'esposizione universale EXPO2015. Anche il sistema della moda, con i suoi € 38 miliardi di valore aggiunto, trova in Milano l'esperienza di prestigio più nota: eventi promozionali, stilisti superstar, pubblicità e distribuzione sono un sicuro richiamo mondiale.

I problemi non mancano: il coordinamento con altri centri produttivi come Torino, Roma e Firenze; un delicato avvio di sostituzione generazionale dei talenti creativi degli ultimi decenni (Armani, Valentino, Versace, etc.) e l'agguerrita concorrenza estera su segmenti di distribuzione popolari e di design come Zara e H&M.

Industria del gusto - Insieme a design e moda l'industria del gusto è il cuore della cultura materiale italiana. Trainata dall'immagine della cucina italiana, l'industria eno-gastronomica è un sicuro successo internazionale per creatività e qualità, per cultura e tradizione. Insieme alla Nouvelle Cuisine e alle innovative regole della cucina molecolare, *Slow Food*, fondato da C. Petrini nel 1986, è un movimento di successo internazionale con una Università del gusto a Polpenza, una vasta produzione editoriale, una rete mondiale di produttori e una seria filosofia di educazione al consumo di cibo.

L'industria del gusto si avvale delle certificazioni di qualità dei diritti collettivi, DOC e DOP, ed è estesa e radicata in tutte le regioni italiane dove operano innumerevoli piccole e micro imprese. Di grande importanza lo sviluppo del turismo gastronomico, una buona comunicazione dei prodotti e attenzione alla formazione con 441 scuole di varia specializzazione.

Industrie del Contenuto: cinema, TV, editoria, pubblicità, software - Un centinaio di film all'anno, un pubblico in aumento, una nuova mentalità imprenditoriale meno assistenzialista: ecco il nuovo identikit del cinema italiano. Il ruolo delle *film commission* locali è stato positivo nel favorire il contenimento dei costi e l'offerta dei servizi essenziali per la produzione. I riconoscimenti e i premi internazionali sono in aumento, anche se gli

investimenti italiani nella distribuzione cinematografica sono limitati.

La TV è il più grande finanziatore di film, anche attraverso il cosiddetto "diritto di antenna", che tuttavia privilegia soprattutto film classici, prodotti prima del 1970. L'editoria, la più antica industria del contenuto, è con la TV legata ad una lingua nazionale, l'italiano, che inevitabilmente ostacola il mercato di esportazione. TV ed editoria sono industrie polarizzate con una miriade di piccole e micro imprese ad alcune aziende oligopolistiche. Scarsa la formazione professionale specifica.

Se l'Italia è leader mondiale in certi comparti della produzione di hardware, come mostra il distretto industriale di Catania, e di software per cellulari, si trova però di fronte alla sfida di una nuova fase di "adozione creatrice" di innovazioni estere. Il software applicativo per le aziende è il nuovo terreno per il successo dei contenuti software.

La pubblicità è un settore complesso con circa cento profili professionali e in espansione, con più di 300000 unità. Oltre la comunicazione di impresa e della marca, la creatività italiana si riconosce nelle forme di comunicazione sociale e pubblica.

Il patrimonio italiano, l'architettura, l'arte contemporanea e la musica - Il Bel Paese, i cui 41 siti del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO ne sono un riconoscimento ufficiale, possiede un sistema ineguagliabile di musei e monumenti e una competenza impareggiabile nell'arte del restauro. Tra i maggiori problemi: una gestione efficiente appesantita da una bassa capacità di spesa, la capacità di produrre mostre, l'allargamento della domanda, anche attraverso una fase sperimentale di gratuità di ingresso e di contribuzione volontaria, lo sviluppo del turismo culturale e l'aumento dell'impatto socio-economico sull'economia locale.

L'arte contemporanea è in sé pura creatività e parlare dell'una equivale a evocare l'altra. Ma entrando nel mondo delle arti visive si scopre anche quanto le relazioni sociali, il mercato, la produzione e le istituzioni contino e modifichino il senso stesso del concetto di creatività. Si fa poco per i giovani artisti, sia sul piano della promozione internazionale, che su quello della formazione ad opera delle Accademie di Belle Arti, non ancora completamente riformate e rinnovate nei contenuti e nei metodi didattici. L'architettura è sinonimo di creatività italiana da secoli. Tuttavia oggi tra i primi cento studi di dimensione mondiale per fatturato e dimensione nessuno è italiano. La struttura è inadeguata con studi troppo piccoli e poco concorrenziali: in Italia ci sono circa 230.000 studi con un solo architetto, in media 1,4 occupati sul totale, contro i circa 7 occupati per studio dell'Inghilterra e i 4 della Francia.

Se l'Opera Lirica è il fiore all'occhiello della cultura italiana nel mondo, si tratta però di un settore che si sta cristallizzando in una sorta di musealizzazione: pochi compositori contemporanei per un pubblico di nicchia. La creatività si esprime sostanzialmente sul versante interpretativo: cantanti, direttori, musicisti, mentre prevalgono forti inefficienze sul piano della gestione e della acquisizione di rendite pubbliche, che le neonate fondazioni non sembrano in grado di eliminare. Dalla Lirica allo spettacolo dal vivo lo scenario non cambia: staticità, burocratizzazione, meccanismi di sostegno pubblico privi di incentivi, forti barriere all'ingresso di nuovi agenti economici, programmi formativi che frustrano il talento creativo.

C'è molto da fare e molto si può fare per mantenere la nostra cultura e la nostra creatività ai livelli di eccellenza raggiunti ripetutamente in un passato lontano e prossimo e per molti settori in un presente pieno di promesse. L'elenco di raccomandazioni che chiude questo articolo, e che è un esempio in miniatura di quanto suggerito nel Libro Bianco, è un invito a progredire instancabilmente, perché nel mondo delle industrie culturali è in corso una gara in cui chi sta davanti tendenzialmente mantiene la posizione di leader.

Crescita e posizionamento internazionale: raccomandazioni finali

Il Libro Bianco si conclude con un capitolo di suggerimenti di politica culturale e di raccomandazioni per i decisori politici. Si fa riferimento ad *ambizioni* generali e + *decisioni* di lungo periodo, e a *obiettivi* specifici dei vari settori e + *azioni* immediate, che le industrie culturali italiane possono accogliere nei propri ambiti di competenza e di governance. Presento qui alcune ambizioni che delineano il quadro delle attese strategiche.

Maggiore concertazione tra le istituzioni che si occupano di creatività e industrie culturali

Molte istituzioni, sia ministeriali (Ministeri Industria, Beni Culturali, Istruzione, Ambiente, Agricoltura) che locali (Regioni, Province, Comuni) sia pubbliche che private/non profit devono trovare un luogo di governance della creatività in tutti i settori in cui appare come indispensabile. Da questa ambizione può derivare un nuovo ruolo per il MiBAC, che sotto la nuova denominazione di "*Ministero per la Cultura*" potrà sovrintendere, magari con una direzione generale, anche alle politiche di produzione di cultura e creatività e al loro eventuale coordinamento. A livello di città si propongono "Agenzie cittadine per la creatività" e l'istituzione di fondi pubblico-privati per stimolare la creatività culturale nel territorio.

Garantire la successione generazionale dei talenti creativi nelle industrie culturali

La creatività si esprime in modalità che si rivelano nel tempo e nello spazio con ondate generazionali: la moda a Milano negli anni 70, la moda a Parigi negli anni 60, il design a Milano negli anni 70, il cinema della commedia all'italiana a Roma negli anni 60. Questa dinamica richiederebbe che ogni generazione esprima un tasso di creatività almeno pari a quella precedente, altrimenti la creatività tende a declinare. Per mantenere elevato il tasso di creatività e la competitività a livello internazionale dei prodotti italiani è necessario, dunque, selezionare nuove coorti di stilisti, designer, artisti, compositori, registi, architetti e creativi così da garantire il passaggio generazionale ad un tasso di creatività elevato. Lanciare "Laboratori creativi" regionali che favoriscano la progettualità e la formazione dei giovani talenti.

Sistemi formativi e capitale umano: all'origine della creatività

Il sistema formativo accademico italiano mostra un gap qualitativo rispetto a quello europeo, giapponese e anglosassone. È urgente una riforma, non solo amministrativa, ma soprattutto delle tecniche didattiche e dei contenuti, affinché la formazione diventi un reale incentivo alla libera espressione della creatività da parte degli studenti.

La formazione sul campo è una opportunità eccellente territorialmente diffusa in Italia. Per altro il suo utilizzo nel mondo formativo accademico e professionale è sottodeterminato e spesso coincide con l'idea di 'stages' deludenti e inutili.

Italia società creativa. Migliorare la reputazione internazionale della cultura italiana perché sia identificata come "nazione creativa"

L'Italia gode già della reputazione internazionale di "nazione creativa", grazie alla sua storia, al suo patrimonio culturale, agli architetti, artisti, scrittori, cantanti, designer, stilisti che hanno conquistato notorietà all'estero. Occorre sostenere il potenziale creativo italiano perché raggiunga risultati tali da tornare ad essere una nazione di riferimento. Questo genere di supporto, se coordinato in un'ottica di sistema, soprattutto sul piano internazionale, può generare ricadute sul turismo culturale e in settori importanti della produzione italiana e in particolare del made in Italy. Promuovere i giovani designer italiani a livello internazionale; concorsi di idee e incentivi per studi associati. Attivare incentivi alla traduzione in inglese delle opere di lingua italiana.

Italia magnete di talenti

Si sente la necessità di un programma di attrazione di talenti creativi e di aumento del tasso di cosmopolitismo delle città italiane. Si può sostenere l'accesso e il consolidamento di nuovi talenti creativi, stimolandone l'emersione attraverso l'abbattimento di barriere all'ingresso e sostenendone il rafforzamento attraverso quote di proventi conseguiti dalle attività creative di successo.

Cultura e sviluppo. Sostenere la crescita delle industrie culturali italiane per rafforzare il loro impatto sul sistema economico nazionale

Il sistema dell'economia globale, con l'impiego delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione e con la crescita di importanza della componente qualitativa e semiotica dei prodotti, richiede in misura crescente la creazione di beni ad alto contenuto simbolico, di immagini culturali e di sofisticato *branding*. Le industrie culturali rappresentano il macrosettore economico che più è capace di sostenere le nuove sfide della globalizzazione dei mercati, di posizionare l'Italia a livelli elevati nei *ranking* internazionali per paesi e di avere un impatto rilevante e trainante sul sistema economico nazionale. Promuovere in sede UNESCO la cucina italiana e i distretti culturali del vino a patrimonio mondiale dell'umanità.

Sviluppare i diritti di proprietà intellettuale

Il riconoscimento dei diritti di proprietà intellettuale in Italia è in una fase di non generalizzata applicazione rispetto agli standard europei, americani e giapponesi, soprattutto nel settore della contraffazione e della pirateria commerciale. In altri casi, l'applicazione è ridotta a causa di una limitata domanda e capacità di registrazione di diritti che non rispecchia la reale potenzialità innovativa dei settori produttivi.

Esprimere una posizione italiana in sede europea sul tema delle industrie culturali e creative

Per quanto concerne il MiBAC, è palese la necessità di una struttura organizzativa *ad hoc* flessibile, che si avvalga di competenze qualificate e specifiche, e che, consentendo di entrare in relazione con le istituzioni chiave dell'Unione Europea, porti avanti quel necessario processo di consultazione con tutti gli attori italiani e non, coinvolti nel settore della Cultura.

Setting National Priorities: investire nel patrimonio culturale

Il patrimonio culturale e il suo impatto sul sistema economico nazionale, dall'occupazione alle esportazioni, alla competizione globale, occupa nell'agenda politica italiana una posizione di basso profilo. È necessaria una collettiva presa di coscienza del suo valore economico a partire dalla stima effettuata in questo rapporto, che colloca il macrosettore delle industrie creative e culturali vicino al 10% del PIL. Inoltre una ridefinizione delle priorità nazionali deve anche tener conto dell'impatto positivo, non monetario, sulla qualità sociale e della vita degli italiani.

LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI STUDIO MINISTERIALE INCARICATA DI PRODURRE UN RAPPORTO SULLA CREATIVITÀ E PRODUZIONE DI CULTURA IN ITALIA (D.M. 30 NOVEMBRE 2007)

Presidente: Walter Santagata

Coordinatore della Segreteria: Stefano Rolando


Componenti: Tiziana Cuccia, Paolo Leon, Severino Salvemini, Irene Tinagli, Michele Trimarchi, Angela Vettese, Pio Baldi, Annalisa Cicerchia, Giuliano da Empoli, Gian Paolo Manzella, Emanuela Scridel.

IL LIBRO BIANCO SULLA CREATIVITÀ

Il rapporto è articolato in quattordici capitoli curati dai seguenti autori e collaboratori:

1. *Creatività, Cultura, Industria: un modello italiano*, a cura di W. Santagata, E. Bertacchini, P. Borrione e A. Buzio, in collaborazione con A. Bagnasco; 'Creatività e Unione Europea' a cura di E. Scridel.
2. *Le Città Creative e il Territorio*, a cura di G. Martinotti e I. Tinagli in collaborazione con P.L. Sacco.
3. *Design e Cultura Materiale: un Binomio Italiano*, a cura di T. Cuccia e P.J. Benghozi in collaborazione con A. Granelli.
4. *Moda: una eccellenza reale e di grandissima visibilità internazionale*, a cura di W. Santagata e P. Borrione in collaborazione con C. Barrère.
5. *Architettura*, a cura di E. Sciacchitano.
6. *Economia della Conoscenza, Computer software e ICTs*, a cura di C. Antonelli e F. Quatraro in collaborazione con A. Buzio.
7. *Branding, Comunicazione e Pubblicità*, a cura di S. Rolando e A. Mortara. 'Opinioni' di G. Falabrino, M. Ferraresi, M. Abis, A. Testa, A. Abruzzese, A. Mavellia, R. Grandi, D. Comboni, F. Morace.
8. *Cinema*, a cura di S. Salvemini in collaborazione con F. Casetti, A. Fumagalli e A. Rocco.
9. *Editoria Libraria, Radio e Televisione*, a cura di P. Ortoleva.
10. *Industria del Gusto*, a cura di A. Cicerchia, C. Federico in collaborazione di C. Barrère e P. Astili.
11. *Arte Contemporanea*, a cura di P.L. Sacco e A. Vettese.
12. *Il Patrimonio Culturale: come produrre cultura con Musei, Turismo e Esposizioni temporanee*, a cura di M. Friel, G. Guerzoni e W. Santagata in collaborazione con P. Leon e A. Granelli.
13. *Musica e Spettacolo*, a cura di M. Trimarchi e A. Puglisi.
14. *Italia Creativa. Strategie e Azioni per la crescita e il posizionamento internazionale dell'Italia nell'economia della creatività e delle industrie culturali*, a cura di P. Leon, A. Cicerchia, T. Cuccia, G.P. Manzella, S. Rolando, S. Salvemini, W. Santagata, M. Trimarchi, E. Scridel, E. Sciacchitano, C. Antonelli, E. Bertacchini, M. Friel, G. Guerzoni, P. Ortoleva, P.L. Sacco e A. Granelli.

Immagini, scelte da M. Pistoletto.



Per un Sistema Informativo Archeologico delle città italiane e dei loro territori

La Commissione paritetica per la realizzazione del Sistema Informativo Archeologico delle città italiane e dei loro territori (istituita con D.M. 24 gennaio 2007), in relazione alle attività dei diversi gruppi di lavoro costituiti in seno alla Commissione stessa, dopo ampia ed approfondita discussione;

Considerato

che la conoscenza è il presupposto indispensabile di ogni azione di tutela e valorizzazione, specie per il settore archeologico, che va apprezzata l'istituzione di un gruppo di lavoro che si proponga di creare sinergie coinvolgendo tutti i soggetti interessati, Istituti ed Uffici Centrali e strutture periferiche del MiBAC, Università, Enti e Strutture di ricerca, in un progetto complessivo che si prefigge di raccogliere, unificare e armonizzare il maggior numero di dati possibili su aree, monumenti e complessi archeologici del territorio nazionale utilizzando ed implementando l'innovazione tecnologica;

Avendo ritenuto

di poter prevedere un periodo di lavoro istruttorio al fine di:

- sperimentare l'integrazione e la circolazione dei dati sui beni archeologici delle città e dei loro territori, già raccolti dalle strutture di ricerca e tutela rappresentate nella Commissione e organizzate in sistemi informativi territoriali già operativi;
- condurre la ricognizione delle iniziative in corso e dei sistemi operativi adottati da Enti e Istituzioni in questo tipo di ricerca, con particolare riguardo alle Università;
- individuare gli Enti e le Istituzioni che, sulla base dei requisiti ritenuti indispensabili a giudizio della Commissione, possano collaborare al progetto;
- definire gli standard minimi condivisi per la omologazione dei relativi sistemi operativi da adottare;

Propone

di intervenire su due linee operative tra loro integrate:

1. la sperimentazione di integrazione e di interoperabilità tra i dati provenienti da ricerche pregresse e in corso, organizzate dai diversi gruppi afferenti alla Commissione, entro sistemi informativi territoriali già operativi e l'elaborazione di un documento finalizzato all'identificazione dei requisiti essenziali per i sistemi informativi territoriali archeologici con finalità di conoscenza e tutela;
2. l'adozione di uno strumento tecnologico di *networking* che renda pubbliche, visibili e permanenti le attività che sono oggetto dei lavori della commissione, attraverso l'edizione di un portale *web gis* delle attività delle sedi territoriali della ricerca, della tutela, della gestione e della fruizione del patrimonio archeologico italiano.

LINEA OPERATIVA 1

Integrazione tra i dati provenienti da ricerche pregresse e in corso e identificazione dei requisiti essenziali per finalità di conoscenza e tutela.

Premesso che occorre

- garantire la massima interoperabilità fra i vari sistemi informativi al fine di assicurare la collaborazione e l'interscambio dei dati per le finalità sopra individuate;
- ricordare e unificare le esperienze attive sul territorio nazionale, identificando requisiti minimi, vocabolari e codici, ai quali dovranno attenersi i sistemi informativi che hanno ad oggetto il patrimonio archeologico;
- applicare le recenti normative in materia di obblighi da parte delle Pubbliche Amministrazioni in riferimento all'uso delle tecnologie digitali e

alla gestione delle banche dati (D.Lgs. 82/05 - *Codice dell'amministrazione digitale* e D.Lgs. 42/05 - *Istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della Pubblica Amministrazione, a norma dell'articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229*).

Rilevato che

- i rappresentanti delle equipe afferenti all'Università di Siena, all'Università Roma "La Sapienza", alla Direzione Regionale della Campania, all'Università di Lecce/Laboratorio di cartografia del CNR e all'Università della Calabria hanno realizzato un primo esperimento di interscambio e gestione comune dei dati raccolti nelle diverse ricerche e attività istituzionali in un Sistema informativo territoriale archeologico dedicato ai beni culturali delle città e del territorio, dimostrando la concreta possibilità di unificazione delle diverse banche dati;

- il Sistema così creato raccoglie dati provenienti da diverse regioni italiane e dall'area della città di Roma inclusa nel circuito delle Mura Aureliane, suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) dati inediti conservati in archivi di Soprintendenze e di Istituti universitari;
 - b) dati editi, bibliografici e cartografici;
 - c) dati raccolti tramite ricognizioni archeologiche dirette;
 - d) dati raccolti tramite ricerche che impiegano strumenti tecnologici (indagini geofisiche, foto restituzione, *remote sensing*, ricognizione aerea, ecc.);
- l'unificazione delle banche dati è stata realizzata grazie all'esistenza di parametri comuni ai gruppi di ricerca coinvolti nell'iniziativa, quali:
- a) l'impostazione basata su parametri geotopografici;
 - b) l'impostazione tecnica dell'informatizzazione dei dati;
 - c) la procedura della ricerca sul campo e negli archivi;
 - d) gli elementi base delle schedature proposte.

La Commissione propone le seguenti linee guida

1. Impostazione geotopografica e procedura della ricerca

Classificare tutti i rinvenimenti effettuati in un'area di indagine, provenienti da dati editi, inediti o individuati nel corso delle ricognizioni e/o in altri tipi di indagine, sulla base di una metodologia comune. La struttura logica della banca dati si basa sull'identificazione dell'elemento minimo costitutivo del paesaggio antico e/o medioevale (definito da alcuni gruppi di ricerca "Unità Topografica") e si articola per sue frazioni, intese come parti della "Unità" attribuibili a fasi cronologiche diverse, o aggregazioni, intese come insiemi di "Unità" che è possibile considerare elementi unitari del territorio antico e/o medioevale: per esempio gruppi di edifici = abitato/città, gruppi di tombe = necropoli/cimitero, etc.). Ciò implica inserire nella classificazione un elemento interpretativo, per la cui definizione si consiglia di adottare i seguenti parametri: localizzazione, estensione, composizione del contesto di reperti. Particolare rilievo nell'acquisizione dei dati, nel corso di indagini dirette, dovrà essere attribuito alla valutazione della visibilità/uso del suolo al momento della ricerca (vedi il paragrafo successivo).

2. Impostazione tecnica dell'informatizzazione dei dati

Adottare strumenti informatici quali i sistemi GIS di tipo commerciale (ad esempio Intergraph, Esri, etc.) che gestiscono banche dati alfanumeriche e vettoriali georiferite e intercollegate e adottare come base cartografica quella più aggiornata e disponibile in formato vettoriale. Tutti gli elementi archeologici, strutture e oggetti, riferibili a coordinate spaziali assolute devono essere rappresentati in formato vettoriale e tracciandone il sedime, in modo da creare "oggetti grafici chiusi". Nei casi in cui lo stato della conoscenza consenta di identificare fasi diverse della "Unità", le singole fasi

devono essere documentate come oggetti grafici vettoriali autonomi. Diversamente, gli elementi localizzabili ma non riferibili a coordinate assolute devono essere rappresentati in forma simbolica. Esigenza peculiare di questa impostazione e condivisa dalla Commissione è rappresentata dalla necessità o possibilità di integrare le banche dati con meta-dati necessari per la gestione amministrativa del patrimonio archeologico, in particolare per le procedure di vincolo e di individuazione delle aree "a tutela condizionata" (*buffer zone*): Codice univoco; Elementi che individuano la dimensione areale; Descrizione delle caratteristiche fisiche.

3. Elementi base delle schedature proposte

Adottare una scheda basata sui seguenti campi, ritenuti essenziali (i campi e i vocabolari contrassegnati da asterisco (*) sono presenti nella scheda di "Sito archeologico" dell'ICCD); la compilazione di questi garantisce il collegamento fra le diverse banche dati:

- Codice identificativo*
- Localizzazione*: Stato, regione, provincia, comune, località/toponimo
- Oggetto/definizione (scavo, concertazione di reperti in superficie, monumento, etc.)
- Descrizione*/osservazioni (spazio per brevi note descrittive)
- Quota s.l.m./profondità del deposito
- Misure*
- Stato di conservazione* (buono, cattivo, discreto, mediocre*)
- Rischio (rilevamento di elementi di rischio a cui è sottoposto l'oggetto)
- Cronologia generica e specifica* (se l'evidenza è pluristratificata, sarà

mantenuta l'Unità topografica, mentre le diverse fasi saranno gestite tramite l'introduzione di campo multiplo)

- Interpretazione* (villaggio, fattoria, villa, oppidum, castello, abitazione contadina, acquedotto, etc.)
- Acquisizione del dato (tramite bibliografia, ricognizione diretta, scavo, etc.; questo elemento corrisponde in parte alla voce "Provenienza - scavo e/o ricognizione" nella scheda dell'ICCD)
- Visibilità (consistente negli elementi che influiscono sulle possibilità di comprendere la reazione tra le evidenze di superficie e il deposito presunto nel sottosuolo)
- Affidabilità (Buona, Media, Scarsa)
- Rilevatore e compilatore della scheda
- Data del rilevamento*
- Dati amministrativi (provvedimenti di tutela*)
- Bibliografia*/Dati d'archivio/Fonti antiche.

Le voci dovranno essere approfondite dalla Commissione e successivamente definite tramite descrizioni precise e puntuali, per evitare equivoci. Analogo obiettivo avrà la realizzazione di vocabolari e codici (cfr. Tabella allegata).

4. Cartografie tecniche, tematiche e ortofotografiche

Oltre alle informazioni presenti nella scheda relativa a ogni evidenza, la Commissione ritiene indispensabile associare, ogni volta che sia possibile, le seguenti cartografie tecniche, tematiche e ortofotografiche:

- Cartografia IGM 1: 25.000, acquisita ad alta risoluzione
- Cartografia tecnica regionale o provinciale, in formato vettoriale

Elementi base delle schedature proposte

IDENTIFICAZIONE	LOCALIZZAZIONE					OGGETTO	DESCRIZIONE	QUOTA S.L.M./PROFONDITÀ DEPOSITO
Codice identificativo	Stato	Regione	Provincia	Comune	Località / toponimo	Scavo, monumento, concentrazione di materiale ...		

MISURE	STATO DI CONSERVAZIONE	RISCHIO	CRONOLOGIA		INTERPRETAZIONE
	Buono, cattivo, discreto, mediocre	Rilevamento di elementi di rischio a cui è sottoposto l'oggetto	Cronologia generica	Cronologia iniziale e finale	Si veda anche il thesaurus proposto per la realizzazione della Carta Archeologica della Toscana

ACQUISIZIONE DEL DATO	VISIBILITÀ	AFFIDABILITÀ	AUTORE DELLA SCHEDA	DATA DEL LAVORO	DATI AMMINISTRATIVI
Scavo, Ricognizione diretta, Indagini geofisiche, Bibliografia, Dati d'archivio, Fonti letterarie	Ottima, Media, Nulla	Buona, Media, Scarsa			Indicazione del provvedimento di tutela

RIFERIMENTI		
Bibliografia	Dati d'archivio	Fonti letterarie antiche

* I campi in grigio devono essere riempiti in base a vocabolari prestabiliti.

- Modello digitale del terreno, dal quale è possibile derivare la carta delle pendenze, l'esposizione versanti, ecc., utilizzando come fonti primarie i dati IGM, CTR e i dati LIDAR, forniti questi ultimi dal Ministero dell'Ambiente (si veda il Piano Straordinario di Telerilevamento, Direzione Generale per la difesa del suolo, del 27 luglio 2007, ai sensi della legge 179 del 31 luglio 2001, art. 27)
- Ortofotocarta (in città possibilmente a cm 25 di risoluzione; in campagna a m 1)
- Carta dell'uso del suolo (*Corine landcover*)
- Carta geomorfologica, idrografica e geopedologica
- Cartografia delle regioni, province e comuni d'Italia
- Carta Catastale, in formato vettoriale
- Cartografia delle evidenze archeologiche (livello puntuale, simbolico o areale)
- Carta dei vincoli (archeologici, paesistici, etc.)
- Carta del rischio
- Carta della visibilità archeologica.

La Commissione propone l'adozione dei seguenti requisiti essenziali

1. compatibilità delle schedature adottate per siti e monumenti archeologici con la normativa catalografica emanata dall'ICCD, in particolare per ciò che concerne le schede di sito archeologico (SI) e di monumento archeologico (MA), per le quali debbono essere obbligatorie alcune voci, come quelle riguardanti il livello identificativo;
2. obbligo di posizionamento georeferenziato di tutte le strutture e le aree oggetto d'indagine, con esito sia positivo che negativo, individuate, non solo sulla migliore cartografia esistente per quel dato territorio, ma anche su cartografia catastale, sia che siano vincolate o non vincolate;
3. necessità di individuazione e posizionamento georeferenziato, sulle medesime basi cartografiche e nel relativo DataBase, dei provvedimenti di tutela

diretta e indiretta (articoli 12, 14 e 45 del D.Lgs. 42/04) e dei provvedimenti di tutela paesaggistica riguardanti beni e aree d'interesse archeologico (articolo 142, lettera m), e articolo 136, lettera c) del D.Lgs. 42/04);

4. definizione di norme vincolanti in merito alla proprietà intellettuale da parte dei responsabili scientifici di ricerche archeologiche. La Commissione individua come essenziali e da rendere immediatamente accessibili il posizionamento cartografico corretto, la documentazione planimetrica dei periodi essenziali del complesso in oggetto e una sua illustrazione sintetica. Per quanto riguarda la documentazione integrale acquisita con fondi pubblici o nell'esercizio delle funzioni pubbliche la Commissione ritiene opportuno un limite di applicabilità del vincolo di proprietà intellettuale dei dati non superiore ai 10 anni (cfr. documento Bottini-Sassatelli);

5. introduzione e individuazione di una "area di rispetto" intorno al bene culturale, che tenga conto del contesto storico archeologico a cui è inscindibilmente legato, il che implica estendere l'apparato descrittivo alfanumerico e l'identificazione cartografica del bene - a prescindere dalla scala originaria d'immissione dei dati - ad un areale che ne identifichi il "contesto" visivo, ambientale e paesaggistico, ed anche prefigurare l'adozione di una fascia di "tutela condizionata" (cfr. documento Azzena);

6. inserimento nel DataBase di voci che indicizzino il bene, anche dal punto di vista burocratico-amministrativo, come tipo e data del lavoro, numero di pratica o protocollo.

La Commissione evidenzia inoltre la necessità di

- recepire, unificare, formalizzare e divulgare, inizialmente almeno agli uffici periferici del MiBAC, i dati pregressi secondo l'elenco contenuto nel documento della Direzione Generale per l'Innovazione Tecnologica (cfr. documento Recchia);



- emanare direttive specifiche nell'ambito dell'attività di coordinamento ed indirizzo in materia di catalogazione attribuita al Ministero, ai sensi dell'articolo 17 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
- verificare ed eventualmente recepire le linee guida contenute nell'Intesa Stato-Regioni-Enti Locali per la realizzazione dei sistemi informativi geografici (Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione e Intesa Gis);
- ottenere il riconoscimento da parte dell'ICCD del sistema descrittivo grafico e alfanumerico prodotto dalla Commissione;
- attivare specifici protocolli e intese a livello nazionale con le Università, le Regioni, la Protezione Civile, gli Enti Militari che si occupano di cartografia e l'Agenzia del Territorio, al fine di favorire la collaborazione e l'interscambio dei dati;
- favorire le azioni di formazione e aggiornamento del personale del MiBAC coinvolto nelle attività individuate nel presente documento;
- favorire lo scambio di esperienze ("buone pratiche") fra gli uffici del MiBAC e le Università;
- proporre alla Commissione ministeriale per la modifica del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio lo snellimento delle procedure di vincolo, specie per quanto attiene alle notifiche. I nuovi sistemi informatici permettono infatti nuove forme di pubblicità, snelle ed immediate, come ad esempio il posizionamento georiferito dell'area vincolata, che gli Uffici periferici potrebbero fornire direttamente al catasto, affinché siano direttamente visibili nelle visure catastali in apposita categoria "area d'interesse archeologico", attualmente non esistente (cfr documento Sebastiani-Serlorenci).

LINEA OPERATIVA 2

Portale *web gis* delle attività delle sedi territoriali della ricerca e della tutela della gestione e fruizione del patrimonio archeologico italiano.

Premesso che occorre


- rendere pubbliche, con mezzi che ne garantiscano forte visibilità, le attività oggetto dei lavori della Commissione, anche al fine di favorire il coinvolgimento e la partecipazione di tutti i soggetti interessati;
- favorire la collaborazione e l'interscambio dei dati fra le Università, il MiBAC e gli Enti territoriali al fine di raccordare gli interventi di conoscenza e tutela del patrimonio archeologico con gli strumenti della pianificazione territoriale (Piani Paesaggistici, Piani Territoriali di Coordinamento, Piani Strutturali) e con gli atti della programmazione del settore della cultura, dell'ambiente e del turismo (cfr. documento Lolli Ghetti);
- rendere più efficace l'azione di tutela dei beni archeologici attraverso l'uso di mezzi che garantiscano la diffusione della conoscenza puntuale dei beni archeologici esistenti su un determinato territorio.

Rilevato che

i rappresentanti delle équipes afferenti al Dipartimento di Archeologia dell'Università di Bologna hanno relazionato alla Commissione sulle possibilità oggi offerte dalle tecnologie *Web GIS* e sulle iniziative di *Networking* attivate presso le relative strutture di ricerca.

La Commissione propone

la realizzazione, la messa in INTERNET, l'amministrazione *web server* e la segreteria redazionale del Portale delle attività diffuse sul territorio nazionale che ricadono negli interessi dei lavori della Commissione. Contestualmente alla sperimentazione ed alla messa a punto del sistema ritiene opportuno prevedere, con modalità di accesso e sicurezza da definire, l'edizione, con tecnologia *Web server GIS*, del Sistema informativo delle attività e delle sedi territoriali della ricerca, della tutela, della gestione e della fruizione del patrimonio archeologico italiano.



Lo scopo di tale Sistema Informativo Territoriale non sarà la mappatura del patrimonio archeologico nazionale, obiettivo dei lavori della Commissione stessa, ma la mappatura dei soggetti che, a diverso titolo e alle diverse scale territoriali, operano per la valorizzazione e la gestione della risorsa archeologica (Soprintendenze, Musei, Università, Regioni, Province, Comuni, parchi archeologici, aree archeologiche, scavi, collezioni, associazioni private, etc.). Il contenuto essenziale del GIS sarà quindi la localizzazione geografica dei soggetti operanti sul territorio, con indicate le specifiche delle eventuali attività di gestione delle banche dati o di compilazione ed edizione di Sistemi Informativi Territoriali, mettendo in evidenza le coordinate istituzionali, i recapiti delle sedi e dei referenti. Di fatto, in una logica di *networking*, il sistema costituirà la base informativa pubblica per definire la distribuzione, l'entità e la consistenza dei contatti e delle relazioni di quei soggetti che, spesso inconsapevolmente, costituiscono i nodi operanti del sistema nazionale della ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico. Quanto si propone di realizzare risponde quindi alla necessità di costituire, nel breve termine, uno strumento operativo di *networking* per i lavori della

Commissione. Al tempo stesso, il supporto utilizzato promuove e rende pubblica l'iniziativa ministeriale, mentre la tecnologia *Web GIS* sollecita l'interesse ed il contributo attivo di tutti i possibili interlocutori, istituzionali e privati, che operano nel settore della ricerca, tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico. Questo strumento potrà inoltre costituire, nel lungo periodo, una base tecnologica di partenza per lo sviluppo stesso della configurazione di rete del Sistema informativo territoriale archeologico sulla cui realizzazione vertono i lavori della Commissione.

La Commissione evidenzia infine


la necessità di definire il concetto e di normare la tutela del "contesto del bene storico-archeologico", ovvero di un'area di rispetto da assoggettare a specifiche prescrizioni, finalizzate alla corretta comprensione e tutela del bene vincolato nel suo ambito. Tale forma di rispetto dovrà essere recepita all'interno del quadro conoscitivo dei Piani Territoriali Paesaggistici Regionali.

LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PARITETICA PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO ARCHEOLOGICO DELLE CITTÀ ITALIANE E DEI LORO TERRITORI (D.M. 24 GENNAIO 2007)

Coordinatore: Andrea Carandini

Componenti: Giovanni Azzena, Angelo Bottini, Paolo Carafa, Stefano De Caro, Riccardo Francovich, Stefano Campana, Marcello Guaitoli, Mario Lolli Ghetti, Paolo Mozzi, Stefania Quilici Gigli, Antonia Pasqua Recchia, Giambruno Ravenni, Silvana Rizzo, Giuseppe Sassatelli, Paolo Sommella

Sotto commissione: Maria Cristina Capanna, Antonio Gottarelli, Anna Patera, Mirella Serlorenzi.



RAPPORTI INTERNAZIONALI

La presenza del Ministero nello scenario internazionale

Gianfranco Varvesi

Nel corso del 2007 il Ministero per i beni e le attività culturali ha svolto sul piano internazionale un'azione di vasto respiro, a partire dall'invito del Governo indiano rivolto al Ministro pro tempore, On.le Francesco Rutelli, di partecipare al convegno per celebrare il centenario della nascita di Gandhi il 30 gennaio a New Delhi. Si è trattato di un riconoscimento alla cultura italiana, intesa come portatrice di un messaggio di pace e di solidarietà internazionale. È stato altresì la *chiave di violino* che ha determinato il valore delle azioni svoltesi nel corso dell'anno.

In seguito, un reticolo di accordi bilaterali e di azioni presso i principali organismi internazionali ha consentito di perseguire alcuni obiettivi strategici. L'accordo con la Svizzera contro il trafugamento di opere d'arte, ratificato ai primi del 2007; l'accordo con la Gran Bretagna per un'indagine congiunta degli oggetti facenti parte della collezione Symes; un'informale, ma stretta, collaborazione con la Grecia, data la identità di posizioni; ed una serie di visite all'estero e di incontri a Roma, fra cui è da segnalare la visita in Italia del Direttore generale dell'UNESCO (20-21 novembre 2007) hanno costituito la base giuridica e diplomatica dell'azione del Ministero per i beni e le attività culturali nel 2007. L'operazione che ha avuto una grande eco a livello mondiale è stata quella relativa al recupero delle opere d'arte trafugate.

Le ragioni che hanno giustificato la richiesta italiana di restituzione delle opere d'arte illegalmente esportate non sono certo di natura economica, ma rispondono solo ad esigenze culturali.

L'Italia ha intrapreso questa campagna di moralizzazione, non solo in nome della deontologia che deve caratterizzare il mondo della cultura, ma anche nel rispetto dell'imperativo di ridare a ciascuna opera la sua patria culturale. Per una serie di considerazioni si è deciso di limitare le richieste di restituzione alle opere trafugate dopo la firma della Convenzione UNESCO del 1970. È stata una scelta che si è rivelata molto opportuna, così come quella di offrire ai nostri interlocutori formule "diplomatiche" che consentissero loro di "salvare la faccia" e di proseguire fruttuose collaborazioni con i nostri musei. L'impostazione politica dettata e seguita personalmente dal Ministro Rutelli è stata portata avanti dall'Avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli e dal nostro gruppo di lavoro.


Il 2007 è stato un anno di "success stories", del resto ampiamente illustrato dalla stampa mondiale. Grazie agli accordi sottoscritti con il Museum of Fine Arts di Boston, con il Metropolitan di New York, il Princeton University Art Museum e - dopo un lungo negoziato - anche con il J. Paul Getty Museum di Los Angeles sono stati recuperati numerosi reperti di eccezionale valore artistico e storico. Il Presidente della Repubblica ha voluto sottolineare l'importanza di questi recuperi ospitando al Quirinale i 68 reperti più belli fra quelli recuperati e la mostra è stata significativamente intitolata "Nostoi, Capolavori ritrovati". Ai superbi esemplari di arte etrusca, della Magna Grecia e romana, come testimonianza di un comune ed antico legame culturale, il Governo di Atene ha voluto aggiungere una splendida Koré arcaica, anch'essa, prima trafugata, e poi brillantemente recuperata.

Le conseguenze giuridiche e politiche di questo impegno italiano sono state, fra l'altro, quelle di arginare, almeno in parte, l'arqueo-mafia, come ha riconosciuto un documento dell'UNICRI. Infatti, il mercato dell'arte, in particolare quello dei reperti archeologici, è sfruttato anche a scopo di riciclaggio e vi è chi teme che il contrabbando delle opere d'arte in alcune regioni del mondo contribuisca a finanziare perfino azioni terroristiche.

* * *

L'immagine dell'Italia all'estero ha avuto un fortissimo impulso con la Mostra svoltasi a Tokyo. Dopo anni di preparazione è stata allestita una manifestazione che ha saputo coniugare il passato più illustre della storia dell'arte italiana con le attuali risorse scientifiche e industriali. È stata una testimonianza di un'Italia che non vive solo delle glorie del passato, ma che in queste trova radici e vitalità per sviluppare capitali di ingegno e creatività modernissimi. "La Primavera italiana" è stata centrata sull'Annunciazione di Leonardo, una meravigliosa tavola che per la prima volta dopo decenni ha lasciato gli Uffizi per attraversare mezzo mondo. Leonardo è stato il simbolo dell'iniziativa ed ha catalizzato centinaia di eventi che l'hanno punteggiata: convegni scientifici, incontri fra imprenditori italiani e nipponici, la constatazione che le industrie dei due Paesi sono in molti settori complementari sono stati i risultati a 360 gradi dell'evento. La cultura ha svolto una funzione di richiamo, con-





sentendo un dialogo fra le due realtà che ha il merito di non esaurirsi con il felice rientro della tavola leonardesca a Firenze. Anche sul piano strettamente inerente ai compiti del MiBAC, la “Primavera italiana” ha avuto utili ricadute, poiché in occasione della visita del Ministro Rutelli a Tokyo è stato firmato un accordo di collaborazione in materia di restauro di opere d’arte in Paesi terzi.

Il primato riconosciuto all’Italia in materia di restauro ha permesso nel corso del 2007 una serie di attività in molti Paesi, offrendo loro cooperazione tecnica e scientifica. È stato dato così un utile contributo alla tutela del loro patrimonio culturale e, a seconda dei casi, ha consentito di avviare o potenziare la presenza italiana in tali Paesi. Il Ministero ha portato avanti progetti di collaborazione con Cina (Sala del trono della città proibita a Pechino), India (restauro delle pitture murali ad Ajanta), Iran (restauro della cittadella di Bam, il luogo ove fu girato il film “Il deserto dei tartari”), Iraq (recupero del museo nazionale di Baghdad), Israele (restauro dei rotoli del Mar morto a Gerusalemme), Giordania (con l’impegno assunto in occasione della visita del Ministro ad Amman di procedere alla scannerizzazione del tempio di Petra per individuare le infiltrazioni acquifere che ne causano l’erosione). Anche con la Corea del Nord è stato avviato nel 2007 un programma di cooperazione in materia di restauro. Del tutto particolare è stata la collaborazione avviata con il Museo Egizio del Cairo, per la sua ristrutturazione e sistemazione. È stato un riconoscimento alle capacità di tecnica museale dei nostri esperti, ma anche un atto di fiducia di eccezionale valore politico.

Altro fiore all’occhiello collegato al Ministero, e che giustamente è stato molto valorizzato anche sul piano internazionale nel corso del 2007, è stata l’attività del Nucleo dei Carabinieri per la Tutela del patrimonio artistico. Grazie a loro sono stati trovati in Italia preziosi reperti rubati di origine iraniana e pakistana, che con formali cerimonie sono stati restituiti agli Ambasciatori dei due Paesi di provenienza. Si è voluto così sottolineare la coerenza della posizione dell’Italia che, se chiede il rientro dei propri beni trafugati, è la prima, in linea con il principio della contestualizzazione, a voler che ogni opera d’arte ritrovi la sua terra d’origine. Anche i numerosi corsi offerti in materia di tecnica investigativa e di collaborazione internazionale con gli organi competenti di numerosi Stati stranieri hanno costituito un ulteriore contributo dei Carabinieri per allargare il raggio di azione italiano in materia di lotta al contrabbando internazionale di opere d’arte.

* * *

I rapporti intrattenuti con tanti Stati sono stati integrati da una costante presenza nelle sedi multilaterali più qualificate, agendo sempre di concerto con il Ministero degli Affari esteri, così da coordinare le nostre azioni, ciascuno nel proprio ambito.

UNESCO

L’Italia gode all’interno dell’UNESCO di una posizione del tutto privilegiata, grazie ovviamente alle ricchezze del suo patrimonio artistico e naturale, e grazie altresì al costante incremento dei suoi contributi finanziari, unitamente all’entità e alla qualità dei progetti finanziati. La presenza dell’Italia nella metà dei Comitati Intergovernativi attraverso cui si svolgono le attività dell’Organizzazione parigina nei diversi settori di competenza testimonia il ruolo del nostro Paese in seno all’Organizzazione.

Le principali *priorità italiane* nell’ambito dell’Organizzazione internazionale sono state nel 2007, per quanto concerne il MiBAC, la salvaguardia del “Patrimonio culturale materiale ed immateriale”, della “Diversità culturale” e del connesso “Dialogo tra culture e civiltà”, in cui si inserisce il nostro forte impegno in sede internazionale e di Unione Europea per la promozione del costruttivo confronto tra Occidente, Islam e Paesi Arabi.

Alla 34ma Conferenza generale, dell’ottobre 2007, l’Italia è stata nuovamente eletta nel Consiglio Esecutivo (il mandato è stato rinnovato fino al 2011) con la significativa maggioranza di 161 preferenze su 181 Paesi votanti.

Troppo lungo sarebbe soffermarsi qui sulla presenza italiana nei comitati intergovernativi ed internazionali dell’UNESCO, ma occorre sottolineare che la Conferenza generale del 2007 ha premiato l’Italia, eleggendo il nostro Paese in numerosissimi organi. Certamente a questo successo ha dato un forte contributo l’azione del Ministero per i beni e le attività culturali. Desidero ricordare in particolare che alla 34ma Conferenza generale l’Italia è stata eletta per un quadriennio membro del Comitato Intergovernativo per la restituzione dei beni culturali ai Paesi d’origine o per la loro restituzione in caso di appropriazione illecita, dal quale eravamo assenti dalla fine del 2003. Vale la pena menzionare la partecipazione di una qualificata delegazione del MiBAC alla 14ma Sessione del Comitato intergovernativo per favorire la restituzione dei beni culturali ai loro Paesi di origine e la nostra proposta di estendere le competenze del Comitato, attualmente limitate a favorire un dialogo fra gli Stati membri, anche a negoziati fra gli Stati membri ed istituzioni culturali di natura privata.

Sempre nel 2007 sono state finalmente ratificate le due Convenzioni dell'UNESCO:

- La Convenzione internazionale sulla Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale (tradizioni, feste, riti, danza, musica, teatro, lingua, tecniche tradizionali di artigianato e arti varie), approvata all'unanimità dalla 32ma Conferenza Generale dell'UNESCO, il 17 ottobre 2003, è stata ratificata dall'Italia con legge di ratifica n. 167/2007 pubblicata sulla G.U. n. 238 del 12 ottobre 2007.

- La Convenzione Internazionale su Protezione e Promozione della Diversità delle Espressioni Culturali, approvata dalla 33ma Conferenza Generale UNESCO il 20 ottobre 2005 - è stata ratificata con legge n. 19/2007, pubblicata sulla G.U. n. 53 del 5 marzo 2007.

Il Ministero ha promosso una serie di eventi e di manifestazioni per dare a questi due importanti accordi internazionali attuazione e soprattutto per favorire la loro piena conoscenza e valorizzazione presso i loro effettivi destinatari: un vasto ventaglio che muove dalle autorità locali alla società civile ed anche alle comunità straniere che vivono nel nostro Paese.

L'Italia attualmente detiene il più elevato numero di siti dichiarati Patrimonio dell'umanità, ma non ha mai interpretato questa posizione in chiave di competizione. Anzi si è adoperata per favorire un maggiore riconoscimento alle risorse artistiche e naturali dei Paesi in Via di Sviluppo. Nel 2007 i criteri di iscrizione dei siti nella lista sono stati rivisti e in parte modificati. In particolare è stato mantenuto il limite delle due candidature annuali, ma è stata al contempo riconosciuta (ma fortemente scoraggiata) ad ogni Stato la facoltà di presentare anche solo siti culturali per favorire la presentazione di siti naturali.

I compiti del MiBAC sono stati particolarmente complessi, dovendo assicurare che tutti i siti siano mantenuti nelle migliori condizioni ed in linea con le prescrizioni dell'UNESCO.


Per meglio far conoscere i nuovi criteri e per celebrare il 25° anniversario dell'iscrizione nel 1982 di Firenze nella Lista dei siti che appartengono al Patrimonio Mondiale si è svolta in Palazzo Vecchio la conferenza dal titolo "Tutela e conservazione dei beni culturali e naturali e del paesaggio".

È stato deciso che il Referente nazionale per tutte le competenze connesse con l'attuazione della Convenzione in oggetto sia il Gruppo di lavoro interministeriale permanente per il Patrimonio Mondiale presieduto dal Sottosegretario con delega UNESCO del Ministero per i beni e le attività culturali.

Nel 2007 il Ministro degli Affari esteri, sentito anche il Ministro per i beni e le attività culturali, ha rinnovato l'incarico al prof. Giovanni Pugliesi di presiedere la Commissione Nazionale UNESCO. La Commissione promuove il collegamento, l'informazione, la consultazione e l'esecuzione dei programmi UNESCO. È presente con suoi rappresentanti nel Gruppo di lavoro interministeriale permanente per il Patrimonio Mondiale dell'UNESCO.

Altra attività svolta nell'ambito dell'UNESCO è la riunione annuale dei Paesi del Sud Est Europeo, presieduta dal Ministro italiano per i beni e le attività culturali. Nel 2007 questo Comitato si è riunito il 10 settembre a Zara, concordando alcune attività culturali di natura transfrontaliera che hanno lo scopo di favorire la collaborazione fra i Paesi membri. Il Governo italiano incoraggia questa cooperazione regionale grazie ad un contributo di 800.000 euro dato dal Ministero degli Affari esteri.





UNIONE EUROPEA

La nuova visione della cultura proposta dalla Commissione Europea, secondo cui essa è una risorsa anche economica e va valorizzata anche come fonte di reddito, ha trovato nel MiBAC un convinto assertore e sostenitore. Nel corso della riunione informale dei Ministri della cultura, svoltasi a Berlino nel febbraio 2007, è stato approfondito l'esame sull'importanza politica e finanziaria del tema "Economia e Cultura". Le cifre presentate dai diversi Ministri hanno dimostrato l'esattezza delle tesi (la Germania ha comunicato che l'industria culturale ha un giro d'affari più importante di quello della propria industria automobilistica). I Ministri hanno pertanto convenuto sulla necessità di approfondire con criteri statistici omogenei le analisi economiche in vista di una rivalutazione dei finanziamenti in favore della cultura, non più intesi come spese, ma come investimenti che producono rendite anche sul piano finanziario.

Tali temi sono stati definiti al successivo Consiglio dei Ministri svoltosi a Lisbona nel settembre 2007, che ha avuto il merito di coinvolgere per la prima volta "a latere" di una riunione politica centinaia di esponenti della società civile. Questi hanno dato un prezioso contributo nell'avvicinare le istituzioni e la realtà degli operatori culturali dei più diversi settori con un Forum, articolato in tre seminari, dedicati al "dialogo interculturale e la diversità culturale", alla "economia della creatività" e all'"Europa ed il resto del mondo". Su invito della presidenza, il relatore del terzo seminario è stato un esponente italiano del mondo della cultura.

Nel 2007, avvertita l'esigenza di favorire, dopo l'allargamento dell'Unione Europea, una migliore conoscenza dei popoli che formano l'Europa dei 27, è stato deciso di proclamare il 2008 "Anno europeo del dialogo interculturale". Nominato dal Ministro nel gennaio 2007 Coordinatore Nazionale, attraverso l'organizzazione di eventi dal ventaglio molto vasto (dalle rappresentazioni di piazza a convegni culturali di alto profilo) mi sono proposto di realizzare l'obiettivo di avvicinare le culture dei 27 Paesi comunitari, per salvaguardarle, non per omogeneizzarle. Si vuole che ciascuno ami la propria cultura, senza esaltarla; che rispetti quelle degli altri, nella consapevolezza che da esse vi è certamente da imparare.

Il XX secolo ha conosciuto i nazionalismi esasperati e la divisione dell'Europa in due. Ma anche la nascita della Comunità Economica Europea, la caduta del muro e l'inizio del processo di integrazione europea. Ed ecco l'essenza del programma dell'Anno europeo del dialogo interculturale: nel momento in cui sono superate le barriere, si è sentita l'esigenza di recuperare l'integrazione anche sul piano culturale. È questo il momento in cui l'Europa ha preso coscienza della forza della cultura, sia come elemento per consolidare all'interno il processo di integrazione, sia per proiettare all'esterno i valori europei.



La cultura come veicolo di promozione del Dialogo interculturale: il progetto "MOSAICO"

Alberto D'Alessandro

Insieme nella diversità è lo slogan scelto dall'Unione Europea per promuovere il dialogo interculturale nell'ambito dell'Anno Europeo per il Dialogo Interculturale 2008, la prima grande esperienza portata avanti in Europa sui temi dell'intercultura e del confronto col diverso. Sulla base della decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1833 del 18 dicembre 2006, i 27 paesi appartenenti all'Unione Europea hanno dato vita a una serie di manifestazioni che si sono svolte durante tutto il 2008. Una sintesi di ciascun evento può essere consultata sull'apposito sito www.interculturaldialogue2008.eu, predisposto dalla Direzione Generale Educazione e Cultura della Commissione Europea.

La cerimonia conclusiva dell'Anno del Dialogo Interculturale si è svolta a Nicosia in Cipro dal primo al 7 dicembre alla presenza del Commissario per l'Educazione, Formazione, Cultura e Gioventù Jan Figel.

Per il nostro paese il Ministero per i beni e le attività culturali ha coordinato il progetto *Mosaico: insieme per i colori d'Europa*, uno dei 27 progetti nazionali co-finanziati dall'Unione Europea e progetto bandiera per l'Italia.

Il dialogo tra le culture è sempre stato il fondamento dell'integrazione europea. L'Unione Europea si è consolidata negli anni come una comunità di culture e valori costruita sul principio del rispetto delle diversità, a partire proprio dal Trattato di Roma del 1957, dove il mutuo rispetto e la tolleranza tra i popoli europei hanno rappresentato il principio cardine di tutto il processo di unificazione europea nei suoi primi cinquanta anni. Ma l'Europa è anche profondamente evoluta e mutata negli anni con i continui ampliamenti del primo progetto unitario, passando dai sei paesi fondatori della CEE, ai 27

paesi dell'Unione attuale. In seguito agli accordi di Schengen molte frontiere sono state rimosse e i cittadini europei sono liberi di muoversi all'interno dei confini europei. Grazie ai nuovi e vecchi flussi migratori, in molte città europee risuona ormai una grande varietà di lingue e si vive, sempre più, in una comunità di individui culturalmente differenti. Partendo da questa nuova realtà, eterogenea e composita, con l'Anno europeo del dialogo interculturale le istituzioni comunitarie si sono poste l'obiettivo di rafforzare il senso di appartenenza europea e di condividere i principi di una cittadinanza attiva, per arrivare a costruire una società non solo multiculturale ma anche interculturale, dove viga il principio del rispetto per il diverso.

E quale è lo strumento principe per diffondere questi valori se non la cultura? Su tale assunto riposa il progetto *Mosaico*, caratterizzato da una serie di attività interculturali che hanno coinvolto un pubblico amplissimo in diverse città italiane.

Il progetto ha chiamato in causa politici, intellettuali, esperti di settore, operatori culturali provenienti dall'Italia e dall'estero, in uno scambio reciproco di conoscenze ed esperienze, che ha visto anche il confronto con iniziative analoghe, sia nazionali sia europee, raccolte in una Agenda annuale per il 2008 denominata "Gli eventi del Dialogo".

Più volte si sono oltrepassati i confini geografici europei, per valorizzare alcune aree del Mediterraneo e dei Balcani, di importanza strategica per l'Italia.

Il progetto *Mosaico* è stato connotato da un approccio multietnico e multidisciplinare. Tutte le tipologie riconducibili in senso lato all'arte sono state prese in considerazione: dai beni artistici alla letteratura, dall'archeologia al restauro,



dalle *performances* teatrali al cinema. Si sono altresì organizzati conferenze e seminari *ad hoc* sul dialogo inter-culturale, nonché mostre che hanno visto una nutrita partecipazione di artisti proveniente di moltissimi paesi.

Otto sono stati gli eventi principali.

Il lancio ufficiale dell'*Anno Europeo in Italia* si è svolto nel febbraio scorso all'Auditorium dell'Accademia di Santa Cecilia a Roma e si è incentrato sulla letteratura, intesa come veicolo d'eccellenza del dibattito interculturale, alla presenza dei più importanti scrittori internazionali e delle più rappresentative personalità delle Istituzioni Comunitarie, tra cui il Commissario Jàn Figel, e del Vicepresidente del Parlamento Europeo Luigi Cocilovo.

Le tre sessioni di dibattito hanno approfondito in particolare il multiculturalismo nel mediterraneo e nei Balcani e sono state seguite da un concerto e una cena di gala, a cui ha partecipato Claudio Baglioni in veste di Ambasciatore del Dialogo.

In Aprile a Ferrara, nell'ambito dell'annuale *Fiera Internazionale del Restauro* è stato organizzato un incontro su *Arte e Cultura ambasciatori del Dialogo nel Mondo - Patrimonio culturale e dialogo interculturale*, in cui si è ribadito il ruolo del patrimonio culturale - inteso nella sua accezione più ampia quale "patrimonio dell'umanità" - nella reciproca comprensione dei popoli. A seguire è stato presentato un filmato di Rai Educational sugli scavi di Arslantepe ("collina del leone") a Malatya, in Anatolia Orientale, risalente al V millennio a.C.

Nel filmato si è documentato come, accanto alla ricerca scientifica, gli archeologi italiani hanno portato avanti un dialogo con la popolazione locale e si sono fatti portatori di importanti valori di mutua comprensione.

Sempre in Aprile, presso il Museo Nazionale di Etnografia 'L. Pigorini', si è svolto l'incontro *Saperi Fare - Didattica interculturale nelle collezioni dei musei*. Accompagnati da una serie di workshop, seminari ed una mostra, con l'aiuto di studenti, operatori culturali e rappresentanti delle comunità immigrate, sono stati realizzati quattro 'iper-spazi' relativi a quattro diverse comunità: marocchina, cinese, peruviana e africana. Alla cerimonia di apertura, hanno partecipato studiosi e rappresentanti delle comunità etniche e si sono apprezzate le esibizioni di immigrati provenienti dai paesi coinvolti, che hanno proposto suoni e danze tipiche.

A settembre, durante il Festival del Cinema di Venezia, si è tenuta la conferenza *Premio cinematografico Lux del Parlamento Europeo e Film Festival sul dialogo interculturale* per mettere in evidenza il ruolo del cinema nel dialogo interculturale e dare spazio a giovani registi e produttori che si occupano di tale problematica. Nella sessione *Allargamento dell'Europa, espansione delle tecnologie e dialogo interculturale*, realizzata in stretta collaborazione con l'Ufficio del Parlamento Europeo per l'Italia di Milano, si è messo in evidenza come il cinema, luogo dell'immaginario collettivo, sia un mezzo d'integrazione ideale al quale le nuove tecnologie possono dare un ulteriore contributo. Alla sessione hanno partecipato giovani registi e attori oltre ai direttori del Festival Europacinema di Viareggio e del Festival Europeo di Lecce.


Sempre nel mese di settembre si è tenuto a Viareggio il *Festival delle Culture - Premio Città del Dialogo*, iniziativa inedita e particolarmente innovativa che ha visto conferire per la prima volta in Europa un premio alla città che più di ogni altra si è distinta per l'applicazione delle politiche interculturali. Presupposto del premio è l'assunto che, negli agglomerati urbani, un dialogo interculturale contribuisce a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a sviluppare il concetto di cittadinanza attiva europea. La selezione e la premiazione delle città candidate è stata realizzata in stretta cooperazione con il Consiglio d'Europa e l'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), ed è stata inserita nell'ambito del *Festival delle culture*, dove gruppi musicali di giovani artisti provenienti da dieci paesi europei si sono esibiti con musiche dei rispettivi paesi.

In ottobre si è tenuto a Siena un congresso organizzato in stretta cooperazione tra il MiBAC, l'UNESCO ed il Comune di Siena dal titolo *Il patrimonio vivente: verso la creazione di una lista UNESCO per il patrimonio culturale immateriale*, finalizzato alla promozione della Convenzione sulla diversità culturale e sulla salvaguardia e promozione del patrimonio culturale immateriale, ratificata nel corso del 2006. L'iniziativa si è articolata in due giornate di lavoro durante le quali, oltre alle sessioni di dibattito, sono stati costituiti due tavoli di lavoro per esaminare le prospettive future delle convenzioni UNESCO.

Il rapporto tra intercultura e sviluppo è stato ampiamente dibattuto ed analizzato durante la terza edizione di *Ravello LAB-Colloqui Internazionali*, una conferenza internazionale tenutasi a Ravello, in ottobre. Con il titolo "Economia e Società della conoscenza", è stato valutato l'impatto della nuova società interculturale europea, colta in due aspetti principali: la relazione creatività/competitività nelle politiche urbane e la produzione culturale nel dialogo euro-mediterraneo. Il laboratorio culturale annuale di Ravello per statuto si prefigge l'obiettivo di sviluppare il tema della cultura come catalizzatore socio-economico, e come elemento di sviluppo dell'economia internazionale. Nell'edizione 2008 - inserita nel programma del progetto Mosaico - si sono analizzate le relazioni tra la cultura, lo sviluppo sociale ed economico e la politica di cooperazione Euro-Mediterranea.

La conferenza *Donne nel Mediterraneo, una prospettiva sulla donna nel Mediterraneo, dalla tradizione antica ai tempi moderni* si è svolta nell'ambito della Borsa Mediterranea del turismo archeologico di Paestum a novembre, ed è stata un'occasione per riflettere sul ruolo della femminilità nelle diverse culture del Mediterraneo e nelle diverse epoche storiche. Il programma della conferenza si è articolato attorno a tre tematiche fondamentali: la simbologia della femminilità nelle culture mediterranee, la presenza della donna in forme artistiche differenti e nelle opere d'arte, il ruolo della donna nella costruzione della società civile.

Infine con i fondi del progetto *Mosaico* il Ministero per i beni e le attività culturali si è occupato della stampa e divulgazione del "Libro Bianco sul Dialogo interculturale", documento innovativo e di indirizzo del Consiglio d'Europa. Il Ministero provvederà alla sua promozione e diffusione nel 2009 per dare continuità al tema dell'Intercultura, essenziale per il futuro in Europa e per i rapporti tra l'Europa ed il resto del mondo.



Il Servizio di controllo interno nel MiBAC

Pietro Graziani
Giovanna Scattarelli

IL CONTROLLO INTERNO

Nozione

L'INTOSAI, l'Organizzazione Internazionale delle Istituzioni Superiori del Controllo interno, costituita dalle Corti dei Conti di vari paesi europei (Italia, Francia, Spagna, Germania, Grecia, Belgio, Lussemburgo, Portogallo) nonché dalle strutture di *auditing* degli ordinamenti anglosassoni, definisce il "Controllo Interno l'insieme di strutture, metodologie e procedure verificatorie, che la legge riserva all'amministrazione stessa e che sono potenzialmente idonee a garantire:

- la regolarità degli adempimenti amministrativi;
- l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, nonché la qualità dei servizi, in misura compatibile con le finalità dell'Organizzazione, al fine di arginare eventuali scorrettezze gestionali, abusi, sprechi e frodi".

Il Controllo Interno si configura, dunque, come una forma di controllo *ex post*, che prescinde dall'accertamento della conformità/difformità del singolo atto di gestione da norme predeterminate, e mira soprattutto a valutare il generale andamento di un dato settore di attività o dell'intera gestione in modo da poter giudicare quanto le scelte effettuate dall'Amministrazione siano realmente efficienti ed efficaci, in vista del miglior utilizzo delle risorse pubbliche e del miglior servizio al cittadino. Si deve accertare, cioè, con atti non formali, se e come l'attività amministrativa attui fini previsti dalla norma.

Il Controllo Interno non è svolto in sede preventiva e non condiziona l'efficacia degli atti, ma si esercita nel corso dello svolgimento o a conclusione di un'attività.

La valutazione avviene sulla base di una serie di parametri quali il raggiungimento degli obiettivi, l'organizzazione e la gestione delle risorse verificabili. La finalità è quella di fornire elementi di valutazione per la determinazione di scelte future, in funzione di orientamento e correzione di eventuali disfunzioni dell'apparato amministrativo, di riconversione di attività non più giustificabili in termini di costi e di soddisfazione della comunità.

Il controllo interno nella Pubblica Amministrazione

A partire dagli anni '90 è iniziata in Italia un'intensa azione di trasformazione della Pubblica Amministrazione, tuttora in atto, volta non semplicemente a modificare aspetti esteriori della struttura esistente, ma a rifondare i principi su cui si basa l'azione amministrativa.

Obiettivo di questo cambiamento è il passaggio da una cultura legalistica ad una cultura ispirata ai criteri di economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza e soprattutto diretta ai risultati.

Si vuole che il successo dell'azione amministrativa non venga più misurato attraverso il criterio dell'imparziale applicazione delle norme e della regolare esecuzione di un procedimento, ma attraverso il principio dell'effettiva erogazione e del buon risultato di servizi orientati a soddisfare interessi meritevoli di tutela.

Si registrano, così, una progressiva riduzione del ruolo dei controlli preventivi di legittimità sugli atti e una nuova concettualizzazione delle funzioni dello Stato strutturalmente connessa all'introduzione del principio di separazione tra la sfera politica e quella amministrativa.

Introdotta con la legge 142/90 e successivamente con il decreto legislativo 29/93, il principio in questione attribuisce agli organi politici e di vertice esclusivamente la funzione di programmazione, indirizzo e controllo, mentre riserva agli organi amministrativi la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.

La funzione degli organi politici viene a caratterizzarsi per la capacità di trasformare i programmi politici ed elettorali in precise indicazioni sui risultati

che la comunità si aspetta dall'amministrazione (funzioni di programmazione) e nella valutazione di quei risultati (funzioni di controllo).

Ne consegue che all'inizio di ciascun esercizio finanziario, la sfera politica definisce gli obiettivi e i programmi da attuare e li attribuisce ai dirigenti, insieme alle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie. Alla fine dello stesso esercizio finanziario, essa valuta se i risultati della gestione amministrativa sono in linea con gli obiettivi e i programmi predetti. La verifica dei risultati e del raggiungimento di tali obiettivi forma l'oggetto di valutazione da parte di organi di controllo interno (Servizi di controllo interno o Nuclei di valutazione).

La funzione della dirigenza consiste in un'attività di orientamento e conseguente organizzazione della macchina amministrativa in vista del perseguimento degli obiettivi e, dunque, anche di intervento correttivo qualora l'azione pubblica si dimostri inadeguata al raggiungimento degli stessi.

Lo strumento dei controlli interni mira a consentire nel complesso di soddisfare una triplice finalità.

In primo luogo segna il passaggio da un principio di garanzia formale ad un principio di garanzia sostanziale. Ciò si traduce in un diverso modo di operare da parte della dirigenza pubblica, chiamata non soltanto al rispetto della legge ma a lavorare per conseguire obiettivi.

In secondo luogo è di essenziale ausilio per una migliore comprensione del funzionamento interno di ciascun settore, consentendo anche comparazioni tra i vari settori.

In terzo luogo coinvolge il cittadino il quale torna ad essere - secondo il dettato della Carta Costituzionale - al centro dell'attenzione, in quanto soggetto titolare dell'interesse legittimo ad un determinato servizio pubblico.

La disciplina del controllo interno

Una disciplina generale del controllo interno fu introdotta dapprima dalla legge 142/90 limitatamente agli enti locali e successivamente dal D.Lgs. 29/93 per tutte le amministrazioni pubbliche.

L'art. 20 faceva obbligo alle amministrazioni di istituire Servizi di controllo interno e/o Nuclei di valutazione aventi la funzione di "verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa".

Il controllo poteva essere svolto sia da strutture interne all'amministrazione (Servizi di controllo interno o Nuclei di valutazione) che, nei casi di maggiore complessità, da soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati, esterni all'amministrazione.

Nel 1995, con legge n. 173, il legislatore ha dettato la normativa applicabile a tutte le amministrazioni.

Con l'art. 11, comma 1, lett. c), la legge 15 marzo 1997, n. 59, conferiva delega al Governo per riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche.

In attuazione di tale delega è stato emanato il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 che contiene una disciplina organica dei controlli interni, ponendosi quale provvedimento di razionalizzazione e perfezionamento della normativa precedente.

In particolare, al fine di eliminare le distorsioni conseguenti al cumulo tra controlli collaborativi e controlli repressivi ha provveduto ad individuare le diverse attività da demandare alle strutture di controllo interno.

IL SEcIn NEL MiBAC

Struttura organizzativa e funzioni

SEcIn è l'acronimo di Servizio di Controllo Interno.

In ambito beni culturali, il SEcIn è stato nominato per la prima volta con D.M. 5 marzo 1996 e si è insediato in data 14 maggio.

Il D.M. 26 luglio 1996, n. 528, in attuazione dell'art. 20 del D.Lgs. n. 29/1993, ne ha poi regolamentato l'istituzione, le funzioni e le attività. Il Collegio di Direzione è stato costituito con D.M. 27 gennaio 1997.

Con Direttiva 5 settembre 2001 sono state dettate le linee guida per il funzionamento del Servizio di controllo interno.

L'attuale SeCIn del Ministero è il risultato della nuova realtà organizzativa-istituzionale delineata dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo" e dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n.3 e successivamente dal Regolamento di organizzazione del Ministero 27 novembre 2007, n.233.

Il Servizio si compone di un Collegio di Direzione e di una struttura di supporto costituita da due dirigenti, tre funzionari di area C3, tre unità di area B, una unità di area A: opera in posizione di autonomia nell'ambito degli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, al quale riferisce in via riservata sulle risultanze delle analisi effettuate, e redige periodicamente una relazione che fa stato del livello di avanzamento delle attività programmate.

Ai sensi del D.Lgs. 286/99, il SeCIn verifica l'effettiva attuazione delle direttive ministeriali attraverso l'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra missioni affidate, scelte operative e risorse a disposizione e identifica fattori ostativi e responsabilità per il mancato o parziale raggiungimento dei risultati. Strettamente correlata a tale attività è la valutazione dei dirigenti che rispondono direttamente all'organo politico per il conseguimento degli obiettivi assegnati.

Nel corso degli anni, in attuazione degli anzidetti compiti, il SeCIn ha provveduto a definire i procedimenti di pianificazione strategica ai fini della predisposizione della direttiva annuale per l'azione amministrativa e per la gestione, di monitoraggio dei risultati raggiunti e di valutazione dei dirigenti. Questi ultimi procedimenti sono stati approvati con DD.MM. 26 giugno 2003 e 17 marzo 2005 previa concertazione con le rappresentanze sindacali.

Ha altresì promosso la realizzazione presso l'Amministrazione centrale del Ministero di un sistema di controllo di gestione, a tutt'oggi rimasto non informatizzato.

Oltre alle funzioni di stretta provenienza normativa al Servizio di controllo interno sono stati progressivamente attribuiti nuovi compiti, soprattutto nell'ottica di potenziarne il ruolo di snodo tra pianificazione strategica e pianificazione finanziaria.

In tale prospettiva l'Ufficio in particolare è stato chiamato a:

- coordinare le strutture dell'Amministrazione nella ridefinizione e revisione delle missioni istituzionali;
- predisporre, a partire dal bilancio di previsione 2007, la parte generale della Nota preliminare, nella quale vengono indicate priorità politiche poste dal Ministro ed obiettivi proposti dai CRA;
- accompagnare le varie fasi del processo di formazione del bilancio finanziario, assicurandone la correlazione con quello di formazione della direttiva.

Stato di attuazione: riflessioni e prospettive

La lettura sistematica delle relazioni che il SeCIn ha presentato, nell'arco di circa dodici anni di attività, ai Ministri dei vari Governi porta a fare alcune considerazioni, una sorta di "bilancio" dello stato di attuazione del sistema del controllo interno nel Ministero.

Il momento appare favorevole a pochi mesi dall'inizio della XVI legislatura e in un momento di riconsiderazione della P.A., al centro di un'attenta riproposizione in sede parlamentare.

Sebbene il sistema del controllo interno nel MiBAC dovrebbe avere, a rigori, nell'agenda delle priorità una posizione di evidenza per le finalità di modernizzazione e per la prospettiva manageriale a cui il controllo è istituzionalmente mirato, di fatto il controllo interno nel Ministero non ha ancora preso pieno possesso delle proprie funzioni. Le motivazioni, esplicitate nei rapporti annuali del SeCIn, sono molteplici. L'innovazione normativa, come spesso accade, non ha assicurato di per sé l'innovazione organizzativa attesa.

Quali, allora, le possibili proposte di miglioramento?

Va precisato innanzitutto che le soluzioni migliorative non devono essere lette come critica dell'attività precedente, ma semplicemente come presa d'atto del fatto che è ormai tempo che il SeCIn esca da una fase pionieristica di sperimentazione per entrare in una fase di consolidamento ed accelerazione, una fase più matura che consenta la proposizione, con la piena condivisione dell'autorità politica, di una gamma più ampia ed evoluta di strumenti, che vanno al di là delle analisi e dei *reports* finali, come fino ad oggi avvenuto.

In ambito generale appare opportuno che, per quanto possibile, le soluzioni di miglioramento vengano realizzate senza interventi di tipo normativo ma solo con semplici cambiamenti di atteggiamento organizzativo.

L'idea è quella di adottare strumenti diversi, coinvolgendo e valorizzando anche altre strutture del Ministero quali l'Ufficio Studi, l'Ufficio Statistica, il Servizio Ispettivo: organizzare seminari e convegni; proporre analisi di esperienze e di *best practice*; convocare conferenze tecniche su temi particolari o esperienze maturate da alcuni settori; emettere circolari tecniche, direttive e linee guida; pubblicare un sito web che ospiti documenti di approfondimento o contributi dei vari SeCIn su temi ed aspetti oggetto di monitoraggio ed analisi ovvero pubblicare un riassunto delle attività e dei temi che sono stati oggetto di segnalazione al Ministro da parte del SeCIn. La stessa presentazione della direttiva generale annuale e del rapporto finale andrebbe rivisitata. La presentazione potrebbe avere una valenza forte se fosse presentata in modo tale da creare il giusto pressing sui titolari dei Centri di Responsabilità e magari se fosse anche organizzato un momento pubblico di informazione, come una sorta di conferenza, agli *stakeholder*.

La logica è quella di leggere e far leggere la funzionalità del sistema non come fine a se stesso, ma come ricaduta di successo sull'intera Amministrazione. Immediatamente dopo la presentazione, il SeCIn dovrebbe essere posto nelle condizioni di sensibilizzare ad uno ad uno i Centri di Responsabilità in riunioni operative, negoziando e concordando, in nome e per conto del Ministro, gli elementi di miglioramento in modo da poterne seguire in corso d'anno l'evoluzione e la realizzazione.

In ambito più specifico, le proposte di miglioramento si concentrano sulle singole funzioni del Servizio di controllo interno, in particolare sulla possibilità di riconoscere al controllo strategico una valenza maggiore e sulla possibilità di adottare strumenti di governo e di controllo della gestione più completi.

Il controllo strategico

La pianificazione strategica non è la lista delle aspettative, ma è la determinazione di obiettivi quantificati e misurabili e possibilmente condivisi con la struttura.

Tra le missioni istituzionali che il Ministero deve perseguire c'è anche quella del miglioramento della gestione: questa missione è quella che consente di realizzare al meglio le altre.

Obiettivo primario della direttiva generale del Ministro deve essere quello di indirizzare i Centri di Responsabilità a definire obiettivi strategici ed operativi, azioni ed indicatori evitando l'eccessiva frammentazione o l'ermetismo.

Solo gli indicatori che misurano come gli obiettivi vengono realizzati, possono consentire un effettivo monitoraggio. Certamente sintetizzare in uno o pochi indicatori gli obiettivi non è cosa facile. È necessario, però, rendersi conto che non solo la finanza pubblica può essere oggetto di previsione e di indicatori di miglioramento, ma anche la cultura e il benessere, apparentemente elementi intangibili, possono essere misurati. Molte discipline, che sembravano altrettanto intangibili, hanno fatto grandi passi in avanti quando hanno individuato metodi convenzionali e strumenti per misurare. Anche la gestione della cultura deve uscire dal vago delle parole per sforzarsi di individuare elementi quantitativi che consentono di misurare i progressi. In vero, le direttive del Ministro hanno assunto un sempre più raffinato livello nel corso degli anni e ciò ha contribuito a un innalzamento del

controllo strategico. Più recentemente la disposizione contenuta nella legge finanziaria 2008 che ha istituito il "rapporto di performance" ha rafforzato la funzione di comunicazione dei risultati all'esterno del Ministero. Occorre ora mettere il controllo strategico a sinergia con le altre forme di controllo previste dalle norme ed uscire dall'autoreferenzialità. Anche in questo caso non sono necessarie nuove norme: è sufficiente creare un pressing sui risultati e controlli incrociati.

Il controllo di gestione

Anche in dottrina vi è chi sostiene che una volta realizzata la contabilità analitica per centri di costo e il passaggio dalla contabilità finanziaria a quella economico-patrimoniale si sia realizzato un controllo di gestione. Non è così. Il controllo di gestione non è un sistema contabile ma un sistema di sistemi. Anche il recente Regolamento di organizzazione del Ministero di cui al D.P.R. 27 novembre 2007, n. 233 sembra essere più orientato a controllare la dimensione economica-finanziaria e la fase di *input* del processo (quanto, come, chi spende, su quali capitoli) piuttosto che la dimensione di *output* e *outcome*, ovvero i risultati ottenuti con i fondi spesi, che sono i dati che servono ad alimentare la sintesi del controllo strategico.

In una struttura pubblica, dove il risultato non può essere solo economico ma è soprattutto sociale, con la contabilità analitica si resta ancora molto sui compiti e poco sui risultati.

Il controllo di gestione, invece, come si evince bene dal D.Lgs. 286/99, è strettamente integrato al controllo strategico.

Infatti, la direttiva generale del Ministro si sviluppa in maniera ascendente e discendente nei vari Centri di Responsabilità, generando una sorta di contratto interno che corre su due flussi informativi: i fondi assegnati ed i costi sostenuti; i risultati realizzati.

Il salto di qualità che è fondamentale realizzare è quello di completare il sistema di misurazione e di integrare i flussi informativi.

A tal proposito si segnala che il SeCIn ha negli anni 2002-2005 avviato e realizzato il modello di controllo direzionale relativo alla Direzione generale delle biblioteche, alla Direzione generale degli archivi, alla Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e al Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici. Il modello è compatibile ed anzi integra opportunamente il progetto di controllo strategico, controllo di gestione, contabilità analitica presentato nel luglio 2008 dal CNIPA per le esigenze delle Amministrazioni pubbliche. L'Amministrazione dovrebbe accelerare la messa a regime del progetto di informatizzazione e concordare con il SeCIn iniziative tese a favorire la massima sensibilizzazione dei Centri di Responsabilità sul tema.

La valutazione dei dirigenti

Inserire la valutazione dei dirigenti nel D.Lgs. 286/99 ha creato alcuni problemi. Il sistema di valutazione è diventato un oggetto di negoziazione sindacale; ha frenato lo sviluppo del controllo di gestione che ha finito per essere interpretato come strumento di verifica dei singoli dirigenti e non come strumento di governo della gestione.

Viceversa, una volta adottato il controllo di gestione, il sistema per la valutazione dei dirigenti sarebbe stata una conseguenza quasi automatica. Si sarebbero avuti, infatti, tutti gli elementi necessari per la valutazione (responsabilità, obiettivi, indicatori). Inserendo la valutazione in norma, si è avviato un effetto collaterale: l'attenzione del sindacato che si è sentito in diritto di entrare nel merito, quando invece si sa che i sistemi di valutazione sono sempre autoreferenti, in quanto il giudizio non può mai essere per sua natura oggettivo.

Ciò che può e deve essere trasparente è, invece, il processo di valutazione ed è, quindi, giusto concordare con il sindacato il campo di valutazione. In tal senso il MiBAC ha emanato tempestivamente nel 2003 (adeguato alla nuova organizzazione nel 2005) il provvedimento di adozione del sistema di valutazione della dirigenza che tuttavia viene letto nel Ministero più come adempimento burocratico che come reale strumento di gestione e sviluppo delle risorse umane. Inoltre, vi è stata una scarsa attenzione a configurarla come fattore chiave per determinare l'indennità di risultato.

Tutto ciò, aggiunto alla mancata messa a regime del controllo di gestione, ha contribuito a portare avanti, nei fatti, una valutazione della dirigenza innovata nella forma ma basata concettualmente su criteri culturali che vanno poco al di là delle vecchie note di qualifica.

È, quindi, opportuno sollecitare la messa a regime del sistema integrato di controllo strategico e di valutazione e favorire incontri e seminari che sensibilizzino la conoscenza della cultura della valutazione, coinvolgendo, oltre il SeCIn, i Sindacati e il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Controllo della qualità

Nel D.Lgs. 286/99 si fa cenno alla qualità. Il tema è rimasto per anni piuttosto negletto.

Il Ministero riconosce, in realtà, al tema una valenza fondamentale quando acquisisce servizi (senza certificazione della qualità non si diventa fornitori della P.A.), o quando tenta di porre in essere iniziative volte al benessere del personale o, ancor più, quando si cimenta nel rivitalizzare lo strumento della carta dei servizi o gli standard museali. Ci sembra, peraltro, che manchino progetti di orientamento alla qualità e indicatori di qualità. Diviene allora di assoluta importanza sviluppare lo strumento della carta dei servizi e degli indicatori di qualità integrandoli con gli strumenti di controllo interno e promuovendo una prima sperimentazione partendo inizialmente da un'area più critica e significativa, quale ad esempio quella museale.

Conclusioni

Il controllo interno nel sistema pubblico e dello Stato in particolare, a più di dieci anni dalla sua definizione concettuale e normativa, non solo dà incertezza applicativa ma genera una vera e propria diffidenza, se non ostilità, da parte di coloro che dovrebbero invece trarne i maggiori vantaggi ed indirizzi. Il controllo interno viene di conseguenza vissuto come una sovrapposizione o come un appesantimento delle tante incombenze a cui è sottoposta una struttura.

Chi ha dimestichezza, anche minima, con i controlli nel sistema aziendale o, per curiosità ne ha approfondito i termini, pur con i doverosi distinguo e le ovvie differenze con il sistema pubblico, sa bene come oggi non si può fare a meno di questi meccanismi.

Nella P.A. la riforma dei controlli è uno dei processi volti a ricostituire quel circolo virtuoso che vede l'amministrazione svolgere una funzione pubblica, un servizio ai cittadini che solo da un'azione efficace e verificata può determinare il necessario livello di efficienza che ognuno di noi chiede al sistema pubblico. La risposta è stata, in genere, di tipo formale; questo è dovuto, ma era prevedibile, ad una insufficiente capacità di elaborare e realizzare complessi processi di riorganizzazione e dalla quasi totale assenza di un sistema incentivante. Questo stato di cose ha messo in essere, nel tempo, nuove iniziative di riforma legislativa a carattere spesso vincolante senza tuttavia sostanzialmente prevedere alcun reale sistema premiante.

I Servizi di controllo interno conseguentemente hanno vissuto una stagione nella quale la logica della collaborazione con le strutture amministrative veniva vissuta da queste ultime come un rischio di intromissione nella catena di comando al fine di porre in essere momenti di valutazione e quindi propedeutici a processi di natura sanzionatoria. Questa è la vicenda dei primi anni del sistema dei controlli interni. Successivamente con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, in attuazione della delega ex articoli 11 e 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che ha radicalmente riconsiderato i controlli interni confermando tuttavia la necessità del sistema dei controlli interni da un lato e la avvertita esigenza di individuare specifici momenti organizzativi specializzati in stretto collegamento con gli organi di Governo.

Con il decreto legislativo n. 286 ci troviamo di fronte ad un sistema dei controlli interni, che mira a svolgere un ruolo prettamente didattico, quello cioè di caratterizzare ogni azione della P.A. come una azione consapevolmente programmata e, conseguentemente soggetta a monitoraggio e controllo, attraverso una continua verifica tra autorità politica e

burocrazia; altro aspetto introdotto dal 286 è dato dalla indiretta valutazione della inadeguatezza del sistema così come concepito con la legge 29 del 1993 e modifiche successive. A questo punto si pone in tutta la sua concretezza il sistema delle valutazioni spesso, se non sempre, orientato alla erogazione alla dirigenza della così detta retribuzione incentivante. La situazione che si è andata via via consolidando appare stravagante laddove l'incentivo dovrebbe rappresentare la motivazione per raggiungere gli obiettivi posti dall'autorità politica, mentre al contrario gli obiet-

tivi vengono posti al fine di erogare l'incentivazione: questa anomalia è alla base di ogni possibile riforma del sistema dei controlli interni atteso che essa distorce il quadro di riferimento rendendo sterili di fatto le azioni dei Servizi di controllo interno. Un ultimo aspetto attiene ai rapporti che dovrebbero esistere tra Servizi di controllo interno, Ufficio Studi e Statistici nonché con i Servizi Ispettivi; infatti da una reale sinergia di studi, ricerche esami e analisi può nascere una reale azione di indirizzo consapevole.

* * *

DIRETTIVA del Ministro 5 settembre 2001

Direttiva recante linee guida per il funzionamento del Servizio di controllo interno
(Prot. n. 13698)

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante il "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi; dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, gli articoli 1, 4, 5, 6, 8 e 9;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo" e, in particolare, gli articoli 52, 53 e 54 relativi al Ministero per i beni e le attività culturali;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 dicembre 2000, recante indirizzi per la formulazione delle direttive generali sull'attività amministrativa e, in particolare, sugli strumenti del controllo strategico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Vista la direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione per l'anno 2001 impartita con il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 8 gennaio 2001 e, relativamente al periodo luglio-dicembre 2001, con il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 18 luglio 2001;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, gli articoli 4 e 14;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 11 maggio 2001, recante l'articolazione della struttura centrale del Segretariato generale e delle Direzioni generali del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307, concernente il regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero per i beni e le attività culturali e, in particolare, l'articolo 7 recante disposizioni in materia di Servizio di controllo interno;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 2 agosto 2001, con il quale è stato costituito il Servizio di controllo interno;

Considerata l'esigenza di definire, in attuazione della richiamata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 dicembre 2000, molo e funzioni del Servizio di controllo interno nei confronti

delle unità organizzative del Ministero per i beni e le attività culturali;

EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA

Linee guida per il funzionamento del Servizio di controllo interno

A seguito della entrata in funzione della nuova struttura organizzativa del Ministero, con il decreto 18 luglio 2001 citato in premessa sono state ridefinite le missioni istituzionali affidate all'Amministrazione, precisati gli obiettivi da perseguire da parte dei nuovi centri di responsabilità amministrativa di primo livello (Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro; Segretariato generale; Patrimonio storico, artistico e demotnoantropologico; Beni architettonici e paesaggio; Beni archeologici; Beni librari e istituti culturali; Archivi; Architettura e arte contemporanea; Spettacolo dal vivo; Cinema) ed infine indicati i progetti di particolare rilevanza previsti dalla legislazione più recente o dai piani di azione già approvati.

Pur non potendosi in tale sede rideterminare completamente gli obiettivi generali e quelli di settore, essi tuttavia sono stati riformulati in maniera più aderente al criterio di una marcata separazione tra il potere di indirizzo politico e la funzione gestoria, sancito dal decreto legislativo n. 165/2001 e richiamato nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 dicembre 2000. Con tale direttiva è stato tra l'altro sottolineato come il rafforzamento dell'area della dirigenza pubblica renda necessaria la messa a punto di sistemi di controllo che assicurino coerenza tra le diverse azioni amministrative e tra queste e gli indirizzi generali. Il tema dell'implementazione del controllo interno riveste infatti una rilevanza centrale nel processo generale di modernizzazione del Paese ed in particolare per l'Amministrazione per i beni e le attività culturali, che - come indicato nella citata direttiva sull'azione amministrativa per il secondo semestre 2001 - intende attuare una gestione dinamica del patrimonio artistico e culturale, mirata alla produzione di ricchezza ed ispirata ad un alto concetto di cultura.

Obiettivo prioritario per la fine dell'esercizio 2001 è quello del completamento dell'architettura del sistema del controllo interno e della strumentazione preordinata allo svolgimento delle attività di valutazione e controllo strategico nonché alla valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi posti ai centri di responsabilità amministrativa.

Con il decreto 2 agosto 2001 è stato costituito il Servizio di controllo interno. Per il concreto avvio di tutti i meccanismi di controllo previsti dalla legge occorre, pertanto, sciogliendo la riserva formulata nella direttiva sopra richiamata, specificare il ruolo dell'Organo di direzione del servizio e del relativo ufficio sia all'interno del processo di programmazione e controllo, sia nell'ambito

dei sistemi informativi di supporto specifico ai controlli, così come riordinati dal decreto legislativo n. 286/1999, sia nei processi di valutazione dei dirigenti.

Al riguardo, il ruolo del Servizio di controllo interno, sulla base della normativa sopra richiamata, è articolato nelle funzioni che seguono.

Il Servizio, cui è rimessa una preliminare valutazione circa l'adeguatezza dell'organizzazione ministeriale rispetto alle missioni ad essa affidate, nonché la formulazione di eventuali proposte di modifica dei moduli organizzativi, verifica l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico-amministrativo, attraverso l'analisi, preventiva e successiva, della congruenza tra le missioni dell'amministrazione affidate dalle norme, gli obiettivi fissati dal Ministro, le scelte operative effettuate dai dirigenti e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate. Scopo dell'analisi è di rilevare eventuali incongruenze tra missioni, obiettivi e scelte operative, da un lato, e risorse assegnate, dall'altro; accertare eventuali scostamenti tra obiettivi e risultati; individuare le cause delle incongruenze e degli scostamenti; suggerire i possibili rimedi per il miglioramento della funzionalità dell'Amministrazione.

Il Servizio supporta il Ministro nello svolgimento delle seguenti attività:

- traduzione delle scelte politico-amministrative in direttive per l'attività amministrativa e la gestione;
- acquisizione delle proposte e degli elementi della gestione per la formulazione delle direttive;
- valutazione dei dirigenti generali titolari dei centri di responsabilità, destinatari delle direttive di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165/2001.

Il Servizio, inoltre, formula proposte sulla sistemazione generale dei controlli interni, volte ad assicurare l'esercizio coerente ed integrato, e può svolgere analisi di politiche e programmi specifici.

Il Servizio predispone un programma per lo svolgimento delle proprie funzioni.

L'attività del Servizio si articola, di norma, nelle seguenti fasi:

- valutazione della coerenza e della fattibilità delle proposte dei dirigenti, titolari dei centri di responsabilità, formulate in sede di predisposizione dello stato di previsione del Ministero;
- presentazione di relazioni intermedie dello stato di attuazione delle direttive e degli altri atti di indirizzo politico-amministrativo, al fine dell'adozione di misure di adeguamento dell'attività di gestione;
- presentazione di una relazione finale al Ministro, contenente proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione.

Il Servizio ha facoltà di richiedere ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità dati e informazioni necessari alla propria attività e si avvale dei sistemi informativi e statistici del Ministero.

La progettazione di massima per l'avvio della funzione di valutazione e controllo strategico, da completarsi entro il 31 dicembre 2001, deve essere ispirata ai seguenti indirizzi:

A) Nella ricerca dei modelli ottimali di valutazione e controllo, oltre ai singoli aspetti di processo, l'attenzione va concentrata su una visione complessiva del ciclo di programmazione e controllo delle specifiche

missioni affidate al Ministero e degli obiettivi indicati nelle direttive annuali sull'azione amministrativa; in aggiunta agli indicatori di efficacia e di efficienza forniti con la direttiva 18 luglio 2001 ed agli indici definiti in sede di bilancio, una particolare cura sarà pertanto dedicata alla predisposizione di batterie di indicatori che, oltre ai compiti strumentali (gestione del personale, logistica, acquisti, etc.), consenta la

costruzione di *standard* di riferimento per obiettivi specifici, in stretta coerenza con le tipologie di attività svolte dai centri di responsabilità dell'Amministrazione.


Di seguito vengono esemplificati alcuni schemi che si ritengono utilizzabili, previa opportune rielaborazioni, in relazione alla misurazione dell'efficacia nell'ambito dei seguenti obiettivi:

OBIETTIVI	INDICATORI
<i>Incremento dell'offerta</i>	Numero di istituti di antichità e d'arte, di biblioteche e di archivi per x mila abitanti; Numero di musei per x mila abitanti Numero di musei aperti al pubblico per x mila abitanti Numero di teatri per x mila abitanti Numero di rappresentazioni teatrali per x mila abitanti Numero di rappresentazioni musicali per x mila abitanti
<i>Miglioramento della gestione e/o della qualità dell'offerta</i>	Rapporto tra visitatori paganti e visitatori non paganti degli istituti di antichità e di arte con ingresso a pagamento (%) Rapporto tra numero dei musei aperti e numero totale dei musei (%) Quota di materiale inventariato sul totale del materiale (%) Ettari di aree archeologiche aperte al pubblico su ettari totali (%)
<i>Incremento e qualificazione della domanda</i>	Visitatori di beni culturali per x mila abitanti Spesa media <i>pro capite</i> del pubblico per attività teatrali e musicali (in lire) Numero di persone ammesse al prestito nelle biblioteche statali per x mila abitanti Numero di persone negli archivi per x mila abitanti Numero di biglietti teatrali venduti per x mila abitanti Numero di biglietti per concerti venduti per x mila abitanti

Il monitoraggio che si effettua attraverso gli indicatori del tipo su riportato può consentire sia il confronto tra valori ottenuti in intervalli di tempo diversi (indicatori seriali), sia la comparazione degli effetti degli interventi sul territorio. È inoltre possibile una comparazione orizzontale tra comparti dell'Amministrazione che operano per tipologie similari. E poiché il Ministero opera nel campo della produzione di servizi, grande utilità presentano gli indicatori di contesto, che utilizzano, com'è noto, parametri territoriali, demografici e di domanda. Nel campo dei servizi, inoltre, occorre che i modelli dell'attività di valutazione integrino, nei limiti del possibile, l'approccio quantitativo con l'elemento qualitativo: un concetto più ampio del principio di efficacia comprende, infatti, oltre alla capacità di conseguire gli

obiettivi prefissati, anche quella di soddisfare i bisogni del cliente e, per l'Amministrazione che gestisce pubblici servizi, dell'utente/cittadino. Ed invero il decreto legislativo n. 286 del 1999 affronta espressamente, all'articolo 11, la tematica della qualità dei servizi e pur se detta disposizione non contiene alcun riferimento specifico al relativo controllo, deve ritenersi che esso rientri pienamente nel concetto dell'efficacia. In uno scenario di modernizzazione del Paese, del resto, la qualità riveste un molo sempre più importante e costituisce senza dubbio uno dei fattori per il successo o l'insuccesso dell'azione amministrativa. Di conseguenza il monitoraggio sistematico della qualità offerta alla clientela ed il relativo miglioramento costituiscono fattori strategici irrinunciabili per le tipologie di attività svolte dal Ministero.

Un ulteriore profilo di rilevante interesse riguarda la misurabilità e la valutabilità degli investimenti attraverso gli indicatori d'impatto. Una metodologia interessante di lavoro è al riguardo contenuta nella legge 17 maggio 1999, n. 144, relativamente alle fasi di programmazione, progettazione, attuazione e misurazione dei risultati degli interventi, che, com'è noto, all'art. 1, comma 9, al fine di migliorare e dare maggiore efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, prevede la suddivisione del territorio in Sistemi locali del lavoro (SLL) e la individuazione tra questi di distretti economico-produttivi sulla base di una metodologia e di indicatori da elaborare dall'ISTAT sulla scorta di fenomeni demografici, sociali ed economici nonché di fattori di localizza-



zione, situazione orografica e condizione ambientale. I SII rappresentano infatti l'unità territoriale di base che su scala appropriata può fornire un valido quadro di riferimento generale per iniziare l'analisi di impatto degli investimenti, adeguato sia ai diversi modelli di intervento ed alle loro configurazioni spaziali, sia all'analisi empirica.

A titolo esemplificativo, inoltre, tra gli indicatori d'impatto economico possono essere assunti alcuni indici, quali quello di espansione del turismo nelle città d'arte, che sulla scorta delle rilevazioni periodiche condotte dall'ISTAT sui flussi turistici, ha confermato anche per l'anno 2000 una forte crescita, rispetto al 1997 (9,2% per gli arrivi e del 10,8% per le presenze, a fronte del 7,7% e dell'8,1% nel complesso delle località italiane).

Per quel che concerne infine gli indicatori finanziari ritraibili dai documenti di bilancio, una particolare attenzione dovrà essere dedicata alla definizione di parametri di medio periodo (ad esempio un triennio) intesi a fornire significative indicazioni sulla capacità di spesa da parte dei gestori delle contabilità speciali.

Come evidenzia, infatti, la Corte dei conti nell'ultima relazione annuale al Parlamento, la gestione delle contabilità speciali, cui viene trasferito circa il 55% delle risorse di competenza, presenta bassi indici di erogazione della spesa: nell'esercizio 2000 i pagamenti hanno rappresentato il 38% delle dotazioni, mentre le gestioni di competenza e di cassa

hanno espresso indici pari, rispettivamente al 47% ed al 45%. Tali esiti contabili sarebbero consequenziali alle anomalie riscontrate nelle indagini della Corte sulla gestione dei lavori condotti dalle soprintendenze, dovute essenzialmente all'eccessivo frazionamento, all'approssimazione dei progetti ed ai ritardi nei collaudi.

B) Appare necessario che nell'ambito dei compiti propositivi ad esso affidati, il Servizio di controllo interno, una volta accertato l'avvio a regime delle strutture relative allo svolgimento del controllo di gestione, fornisca uno schema metodologico operativo perché le strutture ad esso deputate, previa individuazione delle attività da monitorare, possano predisporre una procedura uniforme per l'acquisizione dei dati necessari; in tale fase, il controllo di gestione dovrà acquisire anche i dati di competenza del Servizio di controllo interno e, cioè, le informazioni sul conseguimento degli obiettivi da parte delle varie Divisioni.



Una ipotesi di approccio per l'implementazione del controllo di gestione potrebbe essere apprestata dal Servizio di controllo interno attraverso modelli di schede da utilizzare per la trattazione unitaria dei dati e per il successivo inoltro al predetto Servizio da parte delle strutture di controllo del Segretariato generale e delle varie Direzioni generali.

C) La progettazione della specifica strumentazione informatica e dei relativi sistemi per le attività del Servizio di controllo interno che, al di fuori del mo-

ditoraggio del contesto esterno e dell'impatto delle politiche pubbliche affidate all'Amministrazione, dovrà rispondere ai criteri della standardizzazione dei dati raccolti da tutto il Ministero, della periodicità delle rilevazioni e della loro significatività, sarà preceduta dalla elaborazione, da effettuare entro la fine dell'anno in corso d'intesa con il Segretariato generale e le Direzioni interessate, di report sui principali obiettivi strategici da conseguire.

D) Entro il prossimo mese di dicembre, il Servizio di controllo interno metterà a punto una proposta sulla valutazione annuale dei dirigenti, che seguirà i criteri direttivi appresso indicati:

- il sistema di valutazione dovrà considerare sia il grado di conseguimento degli obiettivi prefissati, sia le capacità manageriali ed i comportamenti organizzativi attesi;
- dovrà essere valutata la responsabilità "specificata" del dirigente nel conseguimento degli obiettivi, non tenendo conto, cioè, delle cause endogene ed esogene che possono interferire nell'ambito del nesso eziologico diretto tra le misure che il responsabile dell'Amministrazione ha il potere di adottare ed i risultati attesi;
- dovranno essere utilizzate anche le risultanze del controllo di gestione;
- laddove acquisiti, dovranno essere considerati i dati relativi al livello qualitativo dei servizi, interni ed esterni, limitatamente alla loro componente oggettiva.



Le Fondazioni per la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale in Italia

Emilio Cabasino

Il contesto di riferimento

Il presente articolo propone dati e sintetici commenti riferiti alle risorse dedicate dalle Fondazioni per la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale italiano, aggiorna quanto pubblicato nel Notiziario n. 77-79 (gennaio-dicembre 2005, pp. 75-80) a proposito delle Fondazioni di origine bancaria e integra i dati con quanto diffuso dall'Istat a proposito delle Fondazioni attive in Italia (al 31 dicembre 2005)¹ e dal rapporto annuale del "Giornale dell'Arte" su questo argomento (anno 2008).

Nelle pagine seguenti, pertanto, si darà conto, separatamente, dei dati pertinenti le Fondazioni di origine bancaria e di quelli rilevabili da fonti diverse pertinenti Fondazioni che realizzano o sostengono attività in questi ambiti di intervento.

La scelta di differenziare queste due categorie è motivata dalla constatazione che le Fondazioni di origine bancaria costituiscono un mondo a parte rispetto alle altre, per storia e costituzione, patrimonio, modalità di funzionamento, capacità erogativa e dislocazione territoriale. Tale differenza rispetto all'universo in esame (composto da un totale complessivo di 4.720 unità) emerge con grande evidenza dalle pagine della ricerca ISTAT, in cui vengono riferite le proporzioni del patrimonio e la tipologia rispetto alle modalità di ragguaglio degli scopi statutari (operative, erogative, miste).

¹ Ricerca condotta grazie anche al contributo finanziario della Compagnia di San Paolo e del Centro di Documentazione sulle Fondazioni e della Fondazione Giovanni Agnelli per quanto attiene ai profili metodologici, alla redazione del questionario e all'uso dei dati presenti nelle banche dati già esistenti.

Le Fondazioni bancarie, infatti, possono essere attribuite con certezza alla categoria delle *erogative* che, rispetto all'universo considerato (TAB. 1), detengono il 60% del patrimonio disponibile. All'interno della medesima categoria esse rappresentano il 9,3% (sono 88 su 943), ma possiedono oltre l'83% del patrimonio (quasi 43 milioni di euro su oltre 51 milioni di euro). Inoltre (TAB. 2) le Fondazioni bancarie e quelle generate dagli enti previdenziali (queste ultime sono 16), pur rappresentando complessivamente solo il 2,2% dell'universo considerato detengono il 70% del patrimonio, ovvero circa 60 milioni di euro su oltre 85. La sproporzione è elevata anche per quanto attiene alle risorse umane utilizzate, in quanto le Fondazioni bancarie utilizzano solo lo 0,5% delle risorse umane complessive (ovvero, in cifra assoluta, 806 su 156.251) e non impiegano volontari così come, invece, un gran numero delle altre.

Dal momento che il patrimonio costituisce l'elemento sostanziale per la capacità di generare reddito da utilizzare nelle attività fondanti gli scopi statutari è preferibile separare nell'analisi enti essenzialmente differenti e ne discende che molti dei dati presentati nell'indagine ISTAT del 2005, pur mantenendo un valore di primaria importanza, devono essere "tarati" in relazione a questa variabile.

Fondazioni di origine bancaria

Il numero e la dislocazione territoriale delle Fondazioni di origine bancaria rimangono invariati rispetto al passato (TAB. 3) e confermano lo sbilanciamento territoriale a favore del Nord Italia (53,4% delle unità e quasi il 68% del patrimonio), attestandosi ad una quotazione del patrimonio complessivo di tutto rispetto, vicina ai 50 miliardi di euro (47.152 milioni di euro).

TABELLA 1. Fondazioni per tipologia funzionale e patrimonio corrispondente (anno 2005)

TIPOLOGIA ¹	NUMERO	PERCENTUALE (N. SU TOTALE)	PATRIMONIO	
			MIGLIAIA DI €	% SU TOTALE
Operative	2.338	49,5	6.463.730	7,6
Erogative	943	20	51.404.653	60
Miste	1.439	30,5	27.572.847	32,3
<i>Totale Fondazioni Italia</i>	4.720	100	85.441.230	100

¹ Così come definite dall'ISTAT: *Operative*, realizzano direttamente servizi di pubblica utilità gestendo una o più strutture (case di cura, case di riposo, scuole, biblioteche, musei, teatri, etc.) finalizzate al raggiungimento dello scopo statutario; *Erogative*, erogano sussidi e contributi ad altri soggetti (tipicamente persone o altre istituzioni non profit) realizzando, quindi, indirettamente lo scopo statutario; *Miste*, svolgono entrambe le funzioni (ISTAT, 2005, nota 4, p. 4).

N.B.: Alla categoria delle *erogative* devono essere attribuite tutte le 88 Fondazioni di origine bancaria, le quali detengono il 50% del patrimonio totale delle Fondazioni censite. L'importo corrispondente, all'interno della categoria, rappresenta più dell'83% del patrimonio posseduto (da un numero di Fondazioni pari al 9,3% della categoria stessa).

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT 2005.

TABELLA 2. Fondazioni di origine bancaria e di Enti previdenziali rispetto al totale (anno 2005)

TIPOLOGIA	NUMERO	PERCENTUALE (N. SU TOTALE)	PATRIMONIO	
			STIMA (MIGLIAIA DI €)	% POSSESSO
Fondazioni di origine bancaria	88	1,9	42.720.615 ²	50
Fondazioni di enti previdenziali	16	0,3	17.088.246	20
<i>Totale Fondazioni di origine banc. e di Enti prev.</i>	104	2,2	59.808.861	70
Altre Fondazioni rimanenti	4.616	97,8	25.632.369	30
<i>Totale Fondazioni Italia</i>	4.720	100	85.441.230	100

² L'importo, stimato in base all'indicazione fornita del valore del 50% rispetto al totale, risulta essere comunque inferiore alla cifra assoluta per il medesimo anno fornita da fonte ufficiale (ACRI), per un totale di 45.850 milioni di euro (ACRI, 2007, Tab. 3.1, p. 30).

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT 2005.

Osservando la capacità erogativa e il numero degli interventi prodotti nel quadriennio 2003-2006 (TAB. 4) si registra un incremento sostanzioso di oltre 450 milioni di euro (+39,5%) e di 6.046 interventi (+26,5%), che dimostrano un impegno sempre maggiore di questi organismi nei diversi ambiti sostenuti, di cui quello culturale assorbe oltre il 30% delle risorse e il 37% degli interventi, per un totale di 487 milioni di euro sui 1.588 milioni di euro erogati complessivamente nel 2006.

Quanto alla ripartizione interna delle erogazioni nel settore "attività culturali e artistiche" si può osservare (TAB. 5) che nel quadriennio 2003-2006 la maggior parte delle risorse (con una media vicina al 40%) è stata costantemente impegnata per la "conservazione e valorizzazione dei beni architettonici e archeologici" pari, per l'anno 2006, a 184,3 milioni di euro (37,8% del totale, per 1.982 interventi, pari al 18,5%). Seguono come ambiti sostenuti "altre attività culturali e artistiche non classificabili altrimenti" che assorbono il 20,1% delle risorse (98,2 ml di euro) per il 40,7% degli interventi (3.405 unità), le "creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, etc.)" 2.387 interventi, per 90,7 ml di euro, "attività dei musei" (48 ml di euro per 401 interventi), "arti visive (pittura, scultura, etc.)", "attività di biblioteche e archivi" (11 ml

di euro, per 257 interventi), "editoria e altri mezzi di comunicazione di massa" (7,8 ml di euro, per 660 interventi).

Molti degli interventi non "classificati altrimenti" è verosimile che siano riferibili a progetti di restauro di piccola entità indirizzati alla conservazione del patrimonio culturale "minore" appartenente a enti pubblici o enti ecclesiastici.

Il trend positivo che ha caratterizzato l'intero ambito delle erogazioni delle Fondazioni di origine bancaria ha avuto medesime caratteristiche anche per il settore culturale, registrando un aumento degli interventi del 27,8% (da 8.359 del 2003 a 10.685 del 2006) e un incremento degli importi del 44,3% (da 337,8 ml di euro del 2003 a 487,7 ml di euro del 2006).

Appare evidente che la quantità di risorse finanziarie e degli interventi sostenuti, che nel 2006 superano di molto la soglia dei 10.000, posizionano le Fondazioni di origine bancaria come il soggetto privato più rilevante in Italia per il sostegno ad attività che spaziano dalla conservazione alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla produzione di nuovi beni culturali, senza trascurare anche l'ambito dello spettacolo, delle biblioteche e degli archivi. Se non si può parlare di un vero e pro-

TABELLA 3. *Fondazioni bancarie, distribuzione del patrimonio per gruppi dimensionali e aree geografiche (situazione al 31 dicembre 2006)*

GRUPPI	FONDAZIONI PICCOLE		FONDAZIONI MEDIO-PICCOLE		FONDAZIONI MEDIE		FONDAZIONI MEDIO-GRANDI		FONDAZIONI GRANDI		TOTALI milioni di €	% N. FOND. SU TOTALE	N. FOND.	% PATRIMONIO SU TOTALE
	milioni di €	n.	milioni di €	n.	milioni di €	n.	milioni di €	n.	milioni di €	n.				
Aree geografiche														
Nord-ovest	148	4	81	1	359	2	1.516	5	14.826	5	17.946	38,1	17	19,3
Nord-est	110	5	554	5	966	6	2.703	7	9.577	7	13.910	29,5	30	34,1
Centro	290	7	471	6	1.265	8	1.231	4	9.913	5	13.170	27,9	30	34,1
Sud	70	2	524	5	328	2	393	1	811	1	2.126	4,5	11	12,5
Totale	618	18	1.630	17	2.918	18	5.843	17	35.127	18	47.152	100	88	100
Media % patrimonio	34 1,5		96 4		162 7,2		344 14,4		1.952 86,7		536 114	-	-	-

Fonte: Dodicesimo Rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria, ACRI Roma 2008 (TAB. 3.1).

TABELLA 4. *Fondazioni bancarie, ripartizione delle erogazioni per settore (situazione al 31 dicembre 2006)*

SETTORI	2003				2004				2005				2006			
	NUMERO		IMPORTO		NUMERO		IMPORTO		NUMERO		IMPORTO		NUMERO		IMPORTO	
	interv.	%	ml di €	%	interv.	%	ml di €	%	interv.	%	ml di €	%	interv.	%	ml di €	%
Arte attività e beni culturali	8.359	36,7	337,9	29,7	8.607	37,2	408,1	32,2	9.139	36,0	420,4	30,6	10.685	37,0	487,8	30,7
Volontariato, filantropia e beneficenza	1.241	5,4	136,7	12,0	2.543	11,0	167,3	13,2	2.988	11,8	214,5	15,6	3.428	11,9	267,5	16,8
Educazione, istruzione e formazione	3.550	15,6	184,7	16,2	3.629	15,7	150,0	11,8	3.898	15,3	158,3	11,5	4.911	17,0	184,9	11,6
Salute pubblica	1.246	5,5	92,2	8,1	1.333	5,8	145,6	11,5	1.396	5,5	120,8	8,8	1.543	5,3	157,7	9,9
Assistenza sociale	4.046	17,7	150,6	13,2	2.743	11,9	135,5	10,7	3.318	13,1	159,2	11,6	3.073	10,7	146,5	9,2
Ricerca	1.230	5,4	111,5	9,8	1.346	5,8	131,2	10,3	1.464	5,8	142,4	10,4	1.539	5,3	171,1	10,8
Sviluppo locale	1.117	4,9	74,6	6,6	1.058	4,6	78,5	6,2	1.133	4,5	94,5	6,9	1.363	4,7	98,9	6,2
Protezione e qualità ambientale	330	1,4	17,2	1,5	426	1,8	21,7	1,7	368	1,4	20,4	1,5	476	1,6	25,2	1,6
Sport e ricreazione	1.272	5,6	15,6	1,4	1.181	5,1	15,7	1,2	1.396	5,5	26	1,9	1.539	5,3	33,7	2,1
Famiglia e valori connessi	-	-	-	-	73	0,3	10,6	0,8	116	0,5	7,3	0,5	136	0,5	10,7	0,7
Religione e sviluppo spirituale	133	0,6	3,6	0,3	138	0,6	2,9	0,2	64	0,3	4,4	0,3	67	0,2	1,2	0,1
Prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica	-	-	-	-	15	0,1	0,7	0,1	11	-	0,9	0,1	13	-	0,3	-
Diritti civili	32	0,1	0,7	0,1	24	0,1	0,1	0,0	106	0,4	3,1	0,2	77	0,3	2,6	0,2
Attività internazionali	248	1,1	12,5	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale complessivo	22.804	100	1.137,6	100	23.116	100	1.267,8	100	25.397	100	1.372,2	100	28.850	100	1.588,1	100

Fonte: Nono, Decimo, Undicesimo, Dodicesimo Rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria, ACRI, Roma 2008 (TAB.4.2).

TABELLA 5. *Fondazioni bancarie, composizione interna delle erogazioni relative al settore attività culturali e artistiche (2003-2006)*

SOTTO-SETTORI	2003				2004				2005				2006			
	NUMERO		IMPORTO		NUMERO		IMPORTO		NUMERO		IMPORTO		NUMERO		IMPORTO	
	INTERV.	%	ML DI €	%	INTERV.	%	ML DI €	%	INTERV.	%	ML DI €	%	INTERV.	%	ML DI €	%
Conservazione e valorizzazione dei beni architettonici e archeologici	1.509	18,1	131,8	39	1.495	17,4	167	40,9	1.485	16,2	155,5	37	1.982	18,5	184,3	37,8
Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, etc.)	1.888	22,6	62,5	18,5	1.996	23,2	74,8	18,3	2.122	23,2	93,7	22,3	2.387	28,6	90,7	18,6
Altre attività culturali e artistiche n.c.a.	2.001	23,9	55,5	16,4	2.173	25,2	52,9	13	2.776	30,4	69,3	16,5	3.405	40,7	98,2	20,1
Non classificato	1.371	16,4	27,6	8,2	1.420	16,5	38,3	9,4	1.218	13,3	28	6,7	1.132	13,5	15,2	3,1
Attività dei musei	235	2,8	20,2	6	327	3,8	36,5	8,9	326	3,6	34,8	8,3	401	4,8	48	9,8
Arti visive (pittura scultura, etc.)	461	5,5	20	5,9	390	4,5	18	4,4	370	4	17,5	4,2	461	5,5	32,5	6,7
Editoria e altri mezzi di comunicazione di massa (TV, Radio, Internet, etc.)	623	7,5	10,6	3,1	528	6,1	5,7	1,4	594	6,5	7,6	1,8	660	7,9	7,8	1,6
Attività di biblioteche e archivi	271	3,2	9,6	2,8	278	3,2	14,7	3,6	248	2,7	13,9	3,3	257	3,1	11	2,3
<i>Totale</i>	8.359	100	337,8	100	8.607	100	407,9	100	9.139	100	420,3	100	10.685	122,7	487,7	100

Fonte: Nono, Decimo, Undicesimo, Dodicesimo Rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria, ACRI, Roma 2004-2008 (Tab. 4.3).

prio "sistema" di queste Fondazioni, in quanto ciascuna opera nella più completa autonomia rispetto alle altre, va osservato che l'associazione che le rappresenta, l'ACRI, mediante le attività di una Commissione interna, sta operando per migliorare la comunicazione sulle esperienze positive ed efficaci e per diffondere metodologie di intervento che, dalla pura e semplice erogazione, si stanno orientando anche verso forme di coinvolgimento sulla programmazione degli interventi sempre più rilevanti. In questo senso è molto interessante leggere la recente pubblicazione degli atti di seminari su questi argomenti svolti nell'arco dell'anno 2007 (ACRI 2008b).

Fondazioni operanti in Italia

La situazione delle Fondazioni rilevata dall'Istat nel 2005 (TAB. 6) evidenzia una situazione molto ricca in quantità e diffusione territoriale con un picco particolare in Lombardia e una ripartizione sbilanciata a favore del Nord Italia (64,9%, pari a 3.065 unità su 4.720), mentre il 20,1% è localizzato nel Centro e il 14,9% nel Mezzogiorno. La densità rispetto al numero di abitanti raggiunge un valore molto elevato in Valle d'Aosta, mentre in Lombardia, Liguria, Emilia Romagna e in Provincia di Trento raggiunge valori superiori alle dieci fondazioni per centomila abitanti. La media nazionale si attesta sul valore di otto

unità, ma tale livello è più del doppio di quello registrato mediamente nel Mezzogiorno.

I settori di attività prevalenti mostrano, in sequenza, l'Assistenza sociale (17,3%), la Cultura (16,5%), l'Istruzione (13,5%), il Finanziamento di progetti (12,8%) e la Filantropia (12,7%) e a seguire gli altri con percentuali inferiori al 10% sul totale (TAB. 7). In questa sede si vuole sottolineare il numero elevato di Fondazioni che operano in ambito culturale, anche se quelle che vi si applicano in modo esclusivo (un solo settore) risultano essere pari al 44% di 779, ovvero, intorno alle 343 unità.

Dal *Rapporto annuale* del "Giornale dell'Arte"², si possono isolare alcuni dati pertinenti le Fondazioni non bancarie, definite in questa pubblicazione come "civili" (che rappresentano quasi il 50% di quelle individuate dall'ISTAT) operanti esclusivamente nel settore culturale, sicuramente in campo artistico: sono 143 e di 122 sono state anche stabilite le classi di spesa abituali (TAB. 8). Può essere interessante notare come quasi il 30% di queste organizzazioni appartiene alla classe di spesa compresa tra 200.000 e 1.000.000 di euro annui.

² Che propone anche schede analitiche sulle caratteristiche strutturali e sulle attività di ciascun soggetto individuato.

TABELLA 6. *Fondazioni in Italia per regione e rapporto per abitanti (anno 2005)*

REGIONI / PROVINCE AUTONOME	N. FONDAZIONI	% SU TOTALE	FONDAZIONI PER 100MILA ABITANTI
Piemonte	405	8,6	9,3
Valle d'Aosta	31	0,7	25
Lombardia	1.430	30,3	15,1
Bolzano	36	0,8	7,5
Trento	52	1,1	10,3
Veneto	369	7,8	7,8
Friuli Venezia Giulia	78	1,7	6,5
Liguria	221	4,7	13,7
Emilia-Romagna	443	9,4	10,6
Toscana	334	7,1	9,2
Umbria	71	1,5	8,2
Marche	123	2,6	8
Lazio	423	9	8
Abruzzo	77	1,6	5,9
Molise	9	0,2	2,8
Campania	191	4	3,3
Puglia	122	2,6	3
Basilicata	23	0,5	3,9
Calabria	100	2,1	5
Sicilia	135	2,9	2,7
Sardegna	47	1	2,8
Italia	4.720	100	8
Nord-ovest	2.087	44,2	13,4
Nord-est	978	20,7	8,8
Centro	951	20,1	8,4
Mezzogiorno	704	14,9	3,4

Fonte: ISTAT, 2005, Tav.1.

TABELLA 7. *Fondazioni in Italia per settore di attività prevalente e numero di settori (anno 2005, valori percentuali, totale = 100)*

SETTORI DI ATTIVITÀ PREVALENTE	1 SETTORE	2 SETTORI	3 SETTORI	TOTALE	% SU TOTALE
Assistenza sociale	52,2	26,3	21,5	818	17,3
Cultura	44	29	27	779	16,5
Istruzione	69,1	17,9	13	638	13,5
Finanziamento di progetti	58,8	24,5	16,7	605	12,8
Filantropia	60,5	26,5	13	600	12,7
Religione e culto	74,9	16,6	8,4	403	8,5
Ricerca	36,5	35,4	28,2	362	7,7
Sviluppo economico e coesione sociale	23,4	36,5	40,1	197	4,2
Sanità	28	39,4	32,6	132	2,8
Cooperazione e solidarietà internazionale	23,5	39,2	37,3	51	1,1
Ambiente	42,2	26,7	31,1	45	1
Ricreazione	30	30	40	40	0,8
Relazioni sindacali e rappresentanze di interessi	62,5	29,2	8,3	24	0,5
Tutela dei diritti e attività politica	25	41,7	33,3	12	0,3
Sport	36,4	27,3	36,4	11	0,2
Protezione civile	33,3	33,3	33,3	3	0,1
Totale	53,2	26,3	20,5	4.720	100

Fonte: ISTAT, 2005, Tav.17.

TABELLA 8. *Fondazioni in Italia che operano in campo artistico (anno 2007)*

FONDAZIONI CIVILI	NUMERO	% SU TOTALE
Nord-ovest	65	45,5
Nord-est	28	19,6
Centro	32	22,4
Sud e isole	18	12,6
Totale	143	100
CLASSI DI SPESA	NUMERO	% SU TOTALE
fino a 10.000 €	6	4,9
da 10.001 a 50.000 €	25	20,5
da 50.001 a 200.000 €	41	33,6
da 200.001 a 1.000.000 di €	34	27,9
oltre 1.000.000 di €	16	13,1
Totale	122	100

Fonte: "Il Giornale dell'Arte", 2008, Tavv. 1-2.

Osservazioni conclusive

Queste brevi note hanno inteso evidenziare alcuni aspetti essenziali pertinenti le Fondazioni operanti in Italia nel settore culturale sotto il profilo quantitativo e della dislocazione territoriale. Appare evidente una sostanziale ricchezza di opportunità, legata soprattutto alle regioni settentrionali e centrali del paese, ma il Mezzogiorno, se pur meno fornito, presenta istituzioni di tutto rispetto quanto a storia, attività e tradizioni. Un ulteriore lavoro di analisi dovrebbe essere svolto in futuro, proprio sugli aspetti qualitativi del fenomeno, per individuare i nodi critici di un sistema che presenta caratteristiche sostanziali adeguate a fornire sostegno e risposte là dove la mano pubblica non riesce ad arrivare.

Bibliografia essenziale

- ACRI (2008a), Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane, *Dodicesimo rapporto sulle fondazioni di origine bancaria*, Roma 2008, sito Internet: http://www.acri.it/17_ann/17_ann0041.asp
- ACRI (2008b), Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane, Commissione ACRI per le attività e i beni culturali, *Seminari nazionali dedicati al restauro, ai musei e agli archivi e biblioteche, 2007*, sito Internet: http://www.acri.it/5_edit/5_edit_files/Comm_Cult_Seminari.pdf
- ACRI, Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane, *Nono, Decimo, Undicesimo Rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria*, Roma 2004- 2007.
- ALTI T., *Esigenze e proposte per un censimento delle istituzioni nonprofit*, Agenzia per le Onlus, Milano, intervento a ISTAT, Interconferenza 2007, Roma 21-11 novembre 2007, "Censimenti generali 2010-2011. Criticità e prospettive", sito Internet: <http://www.istat.it/istat/eventi/2007/interconferenza/interventi/Alti.pdf>
- CDF, Centro Documentazione Fondazioni, n. 21, dicembre 2007, sito Internet: <http://www.fondazioni.it/pdf/21.pdf>
- DELANI N. (a cura di), *Valutare il non profit*, Bruno Mondadori, Milano 2005.
- IL GIORNALE DELL'ARTE, Rapporto Annuale *Fondazioni & Sponsor*, n. 279, settembre 2008.
- ISTAT, *Le fondazioni in Italia* (anno 2005), Statistiche in breve, 18 ottobre 2008, sito Internet: http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20071018_00/testointegrale20071018.pdf
- NOTIZIARIO (a cura dell'Ufficio Studi), Ministero per i beni e le attività culturali, n. 77-79, gennaio-dicembre 2005, pp.75-80, con bibliografia essenziale precedente.

GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Progressioni del personale all'interno del sistema di classificazione

Elisa Bucci

Completato il processo di riqualificazione all'interno delle aree¹ che ha coinvolto circa 13mila dipendenti - più del 60% del personale del Ministero - il 2007 ha visto l'avvio delle procedure relative ai "passaggi tra le aree"².

Infatti il D.P.C.M. del 16 gennaio 2007 (pubblicato nella G.U. 23 febbraio 2007, n. 45) aveva autorizzato l'avvio delle procedure del passaggio dall'area A alla posizione economica B1 per 700 posti e del passaggio dall'area B alla posizione economica C1 per 460 posti.

Tale autorizzazione andava a dimezzare le richieste formulate dall'Amministrazione e previste in sede di programmazione triennale delle assunzioni (n. 1.401 posti dall'area A alla p.e. B1, n. 920 dall'area B alla p.e. C1). Con gli accordi Amministrazione/OO.SS. del 7 giugno 2007 e del 13 luglio 2007 venivano fissati i criteri e le modalità per l'espletamento delle procedure.

I bandi riguardanti il passaggio dall'area A alla posizione economica B1 venivano pubblicati con circolare 26 giugno 2007, n. 143 mentre il termine di presentazione delle domande veniva fissato al 30 luglio 2007 (circolare 6 luglio 2007, n. 167).

I bandi relativi al passaggio dall'area B alla p.e. C1 venivano pubblicati con circolare n. 183 del 24 luglio 2007, successivamente integrati con circolare n. 248 del 16 ottobre 2007, con fissazione del termine di presentazione delle domande al 31 ottobre 2007.

I corsi di formazione, da organizzare nell'ambito di entrambe le procedure, prevedono l'utilizzo del sistema della videoconferenza. Tale modalità, utilizzata per la prima volta nella nostra Amministrazione per lo svolgimento di un'attività formativa, consente la massima partecipazione del personale distribuito sull'intero territorio nazionale, uniformità dei contenuti formativi, essendo erogata da un'unica sede collegata con tutte le sedi regionali, e un consistente risparmio rispetto alla formazione tradizionale in aula della quale comunque mantiene la possibilità di interazione con i docenti ed il confronto con i colleghi.

Passaggio dall'area A alla posizione economica B1

Nei mesi di gennaio e febbraio 2008 si sono svolte le attività formative con riferimento alla procedura del passaggio dall'area A alla p.e. B1; nel contempo venivano a concludersi le procedure relative alla verifica dei titoli presentati dai candidati, svoltesi a cura di dieci Commissioni territoriali coordinate dalla Commissione unica nazionale.

Con la circolare n. 100 dell'8 maggio 2008 venivano pubblicati gli elenchi del personale con i rispettivi punteggi attribuiti, relativi all'anzianità di servizio e agli altri titoli valutati, come previsto nei bandi.

Venivano avviati, quindi, i colloqui dei candidati, ultima fase della procedura. L'elevato numero di candidati da esaminare, la necessità di prevedere sessioni d'esame per i malati gravi, la coincidenza con il periodo delle ferie estive, la numerosità di coloro che hanno richiesto il riesame, da parte della Commissione unica nazionale, delle valutazioni dei titoli hanno prolungato la procedura che può ritenersi conclusa con la pubblicazione delle graduatorie avvenuta con circolare 29 settembre 2008, n. 219.

Purtroppo rispetto alle previsioni iniziali, è stato possibile nominare solo un primo contingente di n. 445 vincitori, che rappresenta solo il 28% dei 1.600 candidati presenti nelle graduatorie, a causa di una limitata disponibilità di organico nella posizione economica B1, in attesa della rideterminazione delle dotazioni organiche, prevista ai sensi dell'art. 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche nella legge 6 agosto 2008, n. 133 (cfr. TAB. 1).

Anche se due anni possono sembrare una durata eccessiva, è da rilevare che una procedura così complessa ed articolata, da espletare con la massima trasparenza, non ha consentito un *iter* più breve: è solo grazie all'impegno di tutti coloro che hanno curato, nelle varie fasi, gli aspetti organizzativi e i supporti tecnologici, presso l'Amministrazione centrale e presso le Direzioni regionali, e dei componenti le Commissioni territoriali che si è pervenuti alla sua conclusione nei tempi indicati.

Passaggio dall'area B alla p.e. C1

Come è noto, alla fine del 2007 il Ministero è stato oggetto della riforma attuata con D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233. In tale ambito si è proceduto, fra l'altro, alla riorganizzazione della Direzione generale competente per le progressioni del personale³ il cui nuovo riassetto ha comportato un adeguamento delle strutture operative che potrebbe aver inciso sui tempi della procedura per il passaggio dall'area B alla posizione economica C1.

Tale procedura prevede una fase preliminare riguardante la verifica dei requisiti di ammissione, demandata alle tredici Commissioni territoriali istituite alla fine del mese di febbraio 2008, che si è conclusa nel mese di settembre 2008 con la emanazione dei decreti di esclusione dei candidati non in possesso dei requisiti previsti⁴.

I percorsi formativi sono stati avviati il 6 ottobre e, considerata la quantità dei partecipanti (circa 2.000), il numero dei profili (10) e la durata dei corsi (72 ore complessive) si può ipotizzare una loro conclusione nei primi mesi del 2009. Nel contempo si sta procedendo alla verifica dei titoli presentati per l'attribuzione dei relativi punteggi.

¹ Cfr. «Notiziario» XIX, n. 74-76 / gennaio-dicembre 2004, pp. 155-159.

² In realtà l'Amministrazione e le OO.SS., in apposito Tavolo tecnico, avevano avviato fin dall'ottobre 2006 un confronto per definire procedure e criteri di ripartizione dei posti tra i vari profili professionali e sul territorio.

³ Fra il 2007 ed il 2008, peraltro, si sono succeduti quattro Direttori generali e due Dirigenti.

⁴ È il caso di sottolineare che si sta sviluppando un notevole contenzioso con riferimento in particolare alla esclusione dei candidati che sono stati inquadri in nuove posizioni economiche a seguito del precedente processo di riqualificazione, i quali nella nuova posizione non possiedono più l'anzianità richiesta dai bandi.




TABELLA 1. *Passaggi dall'area A alla posizione economica B1*

REGIONE	ADDETTO AMMINISTRATIVO				ADDETTO TECNICO				ADDETTO TECNICO AI SERV. SOVV. E VIG.				TOTALE			
	DOMANDE	PERSONALE IN GRADUATORIA	POSTI EX DPCM 16/1/07	PRIMO CONTINGENTE VINCITORI	DOMANDE	PERSONALE IN GRADUATORIA	POSTI EX DPCM 16/1/07	PRIMO CONTINGENTE VINCITORI	DOMANDE	PERSONALE IN GRADUATORIA	POSTI EX DPCM 16/1/07	PRIMO CONTINGENTE VINCITORI	DOMANDE	PERSONALE IN GRADUATORIA	POSTI EX DPCM 16/1/07	PRIMO CONTINGENTE VINCITORI
Abruzzo	12	11	2	1	9	9	4	3	10	10	7	4	31	30	13	8
Basilicata	42	40	6	4	29	30	13	8	17	17	16	10	88	87	35	22
Calabria	53	52	9	6	50	49	17	11	30	28	25	16	133	129	51	33
Campania	132	133	25	16	157	143	74	47	69	74	44	28	358	350	143	91
Emilia R.	18	18	4	3	3	2	4	2	22	20	14	9	43	40	22	14
Friuli V.G.	7	7	2	1	3	3	2	1	7	7	5	3	17	17	9	5
Lazio	155	144	25	16	108	103	55	35	72	68	66	42	335	315	146	93
Liguria	16	15	3	1	4	4	2	1	11	11	9	6	31	30	14	8
Lombardia	23	21	4	3	18	17	6	4	16	15	14	9	57	53	24	16
Marche	11	11	3	1	10	8	4	2	12	10	8	5	33	29	15	8
Molise	6	6	1	1	2	2	1	1	3	3	3	2	11	11	5	4
Piemonte	9	9	4	3	13	13	5	3	27	26	13	9	49	48	22	15
Puglia	51	50	8	5	42	41	13	9	38	37	26	17	131	128	47	31
Sardegna	31	30	8	5	68	66	27	17	13	11	11	7	112	107	46	29
Sicilia	16	15	2	1	4	4	2	1	16	15	9	5	36	34	13	7
Toscana	53	53	10	7	37	36	19	13	50	45	30	19	140	134	59	39
Trentino A.A.	2	2	1	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	3	3	1
Umbria	6	4	2	1	3	3	2	1	11	10	5	3	20	17	9	5
Veneto	18	16	4	3	16	15	5	3	14	11	15	10	48	42	24	16
Totale	661	637	123	78	576	548	255	162	439	419	322	205	1.676	1.604	700	445

I concorsi pubblici per l'assunzione di 500 unità di personale nel Ministero

Emilio Cabasino

La Legge finanziaria 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, commi 107 e 108) ha autorizzato il Ministero a *bandire concorsi e procedere all'assunzione straordinaria di 400 assistenti alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico, calcografi, di posizione economica B3 e di 100 unità di posizione economica C1, scelte tra architetti, archeologi, storici dell'arte, archivisti, bibliotecari ed amministrativi, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni* e la ripartizione puntuale dei posti nei differenti profili professionali e nelle regioni è illustrata nelle Tabelle seguenti.

Coerentemente con quanto disposto nella legge, la maggior parte dei posti disponibili, ovvero 397 (pari al 79,4%) erano riferiti al profilo dell'Assistente alla vigilanza e accoglienza di Seconda area e fascia retributiva F3 (corrispondente, come si vede nella tabella di trasposizione in fondo riportata, alla ex B3), mentre gli altri sono stati ripartiti principalmente per i profili di Architetto (50 posti, pari al 10%) e di Archeologo (30 posti, 6%), seguiti dal Funzionario amministrativo (8 posti, 1,6%), dall'Archivista e dallo Storico dell'arte (5 posti ciascuno, 1%), dall'Assistente tecnico scientifico - calcografo (3 posti, 0,6%). Limitatamente ai 100 posti disponibili per l'ex area C, la metà è stata destinata agli Architetti, un terzo agli Archeologi e i rimanenti agli altri profili professionali.

La regione con la maggiore disponibilità di posti è la Toscana (89 posti, 18%) seguita dal Lazio (83 posti, 17%), dal Piemonte e dalla Lombardia (rispettivamente 62 e 58 posti, pari al 12%), dal Veneto (52 posti, pari al 10%), dall'Emilia Romagna (43 posti, 9%), dal Friuli Venezia Giulia (21, 4%), Liguria, Marche e Sardegna, (16 posti), Campania (15 posti), Umbria (14 posti) pari al 3%, dalla Puglia (12 posti, pari al 2%) e dalla Calabria (3 posti, pari all'1%).

Le procedure di presentazione delle domande all'Amministrazione sono state gestite con un sistema innovativo completamente informatizzato¹, che ha permesso di velocizzare e semplificare lo scambio di informazioni tra l'ente pubblico e coloro che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso. Estrapolando i dati da quanto pubblicato sul sito è stato possibile procedere ad alcune rielaborazioni presentate nelle pagine che seguono.

La procedura concorsuale prevedeva prove preselettive - anch'esse gestite in modo automatizzato - da realizzarsi mediante la somministrazione di 100 quiz a risposta multipla, scelti tra un totale di 4.000 quesiti che sono stati preventivamente diffusi, sempre attraverso il sito internet dedicato al concorso. In seguito allo svolgimento di queste prove e ai risultati conseguiti è stato possibile anche disporre di cifre riguardanti il rapporto tra domande presentate e partecipazione alle prove stesse e tra partecipanti e ammessi alle prove di concorso relative ai profili professionali cui fanno riferimento i bandi.

Il quadro complessivo delle domande rende evidente l'aspettativa di tante persone alla ricerca di un'occupazione "stabile": un fenomeno che potrebbe essere ulteriormente valutato, mediante analisi più approfondite dei titoli di studio posseduti, del genere (maschi e femmine), dell'età e della residenza anagrafica. Si possono comunque formulare alcune considerazioni di massima, basate sull'osservazione dei dati macroscopici disponibili.

La quantità di domande pervenute è estremamente elevata (Tot. 159.439) e il rapporto tra posti disponibili e domande pervenute è esemplificato in Tab. 1.

TABELLA 1. Rapporto tra numero di posti disponibili e domande pervenute

	POSTI	DOMANDE	RAPPORTO
Assistente alla vigilanza e accoglienza	397	128.604	1/324
Funzionario Amministrativo	8	5.962	1/745
Archeologo	30	5.551	1/185
Assistente tecnico scientifico - calcografo	3	4.542	1/1.514
Archivista	5	4.435	1/887
Storico dell'arte	5	3.965	1/793
Architetto	50	3.353	1/67
Bibliotecario	2	3.027	1/1.514
Totale	500	159.439	1/319

Il profilo professionale che evidenzia un rapporto più favorevole tra posti e domande è quello dell'Architetto, mentre più svantaggiati appaiono i candidati ai posti di Bibliotecario e di Assistente tecnico scientifico - calcografo.

Nell'analizzare l'alto numero di aspiranti al posto di assistente alla vigilanza e di Assistente tecnico scientifico - calcografo si fa presente che molti laureati e specializzati potrebbero aver presentato domanda sia per un profilo professionale pertinente la propria specializzazione che per uno di quelli di livello inferiore, per il quale era richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Il profilo per il quale sono pervenute più domande, in assoluto, è quello dell'Assistente alla vigilanza² (128.604), mentre fra quelli dell'ex area C ha prevalso l'Archeologo (5.551), seguito dall'Archivista (4.435), dallo Storico dell'arte (3.965), dall'Architetto (3.353) e dal Bibliotecario (3.027). Per il Funzionario amministrativo si sono avute 5.962 candidature e per l'Assistente tecnico scientifico - calcografo 4.542 (TAB. 2 e 3).

La regione per la quale sono pervenute complessivamente più domande è il Lazio (54.903), seguita dalla Toscana (26.594) e dalla Campania (19.296). Tali dati sono correlati non solo al numero di posti disponibili (83 nel Lazio, 89 in Toscana), com'era prevedibile, ma anche alla densità abitativa, ai tassi di disoccupazione, al numero di diplomati e laureati dei territori di riferimento. Si è verificato così che in Campania, dove erano previsti solo 15 posti, la richiesta sia stata maggiore che in Piemonte, ove a fronte di 62 posti si sono avute "solo" 9.209 domande. Senza contare poi che molti candidati provenienti da regioni ove non erano previsti posti a concorso (ad esempio Lazio e Campania per i profili dell'ex area C) hanno puntato su altre regioni che offrivano maggiori opportunità.

Un'ulteriore considerazione che scaturisce dall'analisi dei dati relativi alle domande presentate per i profili dell'ex area C (26.293 in totale) è costituita dalla conferma di un'ampia disponibilità sul mercato del lavoro di professionalità tecnico-scientifiche con un lungo percorso accademico alle spalle: infatti i requisiti culturali richiesti erano di livello molto alto, consistendo nella laurea specialistica, o di vecchio ordinamento, corredata da una specializzazione o un dottorato di ricerca in materie attinenti (in media un triennio di studi/ricerca dopo la laurea)³.

Appare inoltre interessante il rapporto tra le domande inviate e i partecipanti alle prove preselettive che esprime un valore medio del 26%, ma

² Per questo profilo era necessario scegliere fra le tre tipologie di sedi afferenti i beni archeologici, i beni architettonici e storico-artistici, i beni librari e archivistici.

³ Si sottolinea che il dato sul numero di domande esprime un'offerta reale di questo tipo di professionalità, in quanto era permesso proporsi per uno solo dei profili messi a bando.

¹ Mediante il sito http://www.beniculturali.it/concorsi/concorsi_docu.asp

propone indicazioni molto diverse in relazione ai singoli profili professionali (Tab. 4), passando dal 3% per il Bibliotecario all'8% per il Funzionario amministrativo e Archivista, al 15% e al 17%, rispettivamente per Storico dell'arte e Assistente tecnico scientifico - calcografo, fino al 26% e al 29%, per Archeologo e Assistente alla vigilanza e accoglienza.

In tutto hanno sostenuto le prove preselettive 41.627 persone e sono state ammesse alle prove scritte 3.010 unità (Tab. 5), pari al 7% di quelle che si sono presentate alle prove e al 2% di quelle che hanno inviato domanda di partecipazione⁴. La possibilità di inoltrare le domande via web può

aver favorito senz'altro la presentazione da parte di persone non decisamente motivate a sostenere le prove stesse, ma si è rivelata comunque un ottimo strumento di gestione di una procedura come quella analizzata in questa sede⁵.

I dati proposti nelle Tabelle, soprattutto quelli riferibili alle professionalità di elevata specializzazione, potrebbero essere ulteriormente analizzati in relazione alla loro distribuzione territoriale, ai profili di riferimento e ai corsi universitari pertinenti, perché possono fornire un indicatore molto eloquente della relazione tra politiche formative e sbocchi occupazionali nell'amministrazione pubblica statale.

⁴ Naturalmente sono stati favoriti nell'ammissione alle prove scritte coloro che hanno svolto la preselezione nelle sedi in cui vi è stata minore partecipazione e per profili con un numero più alto di posti disponibili. Il punteggio minimo degli ammessi è stato estremamente disomogeneo: si va dal 15,39/100 per l'Architetto in Sardegna all'85,35/100 per Archeologo in Emilia Romagna, o al 90,34/100 per l'Addetto alla vigilanza (beni librari e archivistici) nel Lazio.

⁵ È il caso di sottolineare che l'utilizzo di nuove tecnologie è stato esteso anche alle richieste di accesso agli atti ai sensi della L.241/90. In particolare è stata prevista una procedura informatica con la quale ciascun partecipante alla preselezione potrà prendere visione e stampare il proprio foglio risposte e relativa scheda anagrafica.

TABELLA 2. Posti disponibili, domande presentate, partecipanti alle prove preselettive e ammessi, per regione e profilo professionale - Terza Area, fascia F1 (ex C1)

REGIONE	PROFILO PROFESSIONALE																				TOTALI											
	FUNZION.AMM.VO				ARCHEOLOGO				ARCHITETTO				ARCHIVISTA				BIBLIOTECARIO				STORICO DELL'ARTE				Po	%	Do	%	Pr	%	Am	%
	Po	Do	Pr	Am	Po	Do	Pr	Am	Po	Do	Pr	Am	Po	Do	Pr	Am	Po	Do	Pr	Am												
Piemonte	3	1.461	150	30	4	367	127	40	11	610	184	110	1	844	87	10	-	-	-	-	2	864	137	20	21	21	4.146	16	685	18	210	21
Lombardia	1	651	46	10	5	530	202	50	8	388	127	80	2	2.105	136	20	-	-	-	-	1	731	128	10	17	17	4.405	17	639	17	170	17
Veneto	-	-	-	-	3	287	83	30	6	258	69	60	1	970	74	10	1	1.413	58	10	1	624	111	10	12	12	3.552	14	395	10	120	12
Friuli V.G.	1	384	36	10	3	211	97	30	-	-	-	-	1	516	56	10	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	1.111	4	189	5	50	5
Emilia R.	2	2.335	156	20	7	1.389	467	70	4	234	59	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13	3.958	15	682	18	130	13
Liguria	-	-	-	-	2	131	40	20	3	78	23	23	-	-	-	-	1	1.614	46	10	-	-	-	-	6	6	1.823	7	109	3	53	5
Toscana	-	-	-	-	2	1.299	160	20	5	855	182	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	2.154	8	342	9	70	7
Umbria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.746	218	10	1	1	1.746	7	218	6	10	1
Marche	1	1.131	70	10	1	294	66	10	1	94	17	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1.519	6	153	4	30	3
Puglia	-	-	-	-	1	474	90	10	5	437	109	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	911	3	199	5	60	6
Calabria	-	-	-	-	1	328	45	10	2	245	48	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	573	2	93	2	30	3
Sardegna	-	-	-	-	1	241	56	10	5	154	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	395	2	104	3	58	6
Totale	8	5.962	458	80	30	5.551	1.433	300	50	3.353	866	491	5	4.435	353	50	2	3.027	104	20	5	3.965	594	50	100	100	26.293	100	3.808	100	991	100
% su totale	8	23	12	8	30	21	38	30	50	13	23	50	5	17	9	5	2	12	3	2	5	15	16	5	100		100		100		100	

Legenda: Po = posti disponibili; Do = domande pervenute; Pr = partecipanti alle prove preselettive; Am = ammessi al concorso.

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi su dati tratti sito internet del Ministero.

TABELLA 3. Posti disponibili, domande presentate, partecipanti alle prove preselettive e ammessi, per regione e profilo professionale-Seconda Area, fascia F3 (ex B3)

REGIONE	ASSISTENTE ALLA VIGILANZA E ACCOGLIENZA												TOTALI										
	BENI ARCHEOLOGICI				BENI ARCHITETT. E STORARTISTICI				BENI LIBRARI E ARCHIVISTICI				Po	%	Do	%	Pr	%	Am	%			
	Po	Do	Pr	Am	Po	Do	Pr	Am	Po	Do	Pr	Am											
Piemonte	8	457	174	40	27	3.571	1.220	135	6	1.035	278	30	41	10	5.063	4	1.672	5	205	10			
Lombardia	8	534	170	40	27	2.986	774	135	6	867	199	30	41	10	4.387	3	1.143	3	205	10			
Veneto	8	426	155	40	27	2.527	847	135	5	586	157	26	40	10	3.539	3	1.159	3	201	10			
Friuli V.G.	5	301	122	25	10	1.205	374	50	1	229	39	5	16	4	1.735	1	535	1	80	4			
Emilia R.	5	578	203	25	20	3.546	978	100	5	1.056	210	25	30	8	5.180	4	1.391	4	150	8			
Liguria	2	164	68	10	8	966	351	40	-	-	-	-	10	3	1.130	1	419	1	50	3			
Toscana	10	1.790	567	50	65	20.488	5.741	326	7	2.162	483	35	82	21	24.440	19	6.791	18	411	21			
Umbria	5	594	220	25	8	2.094	662	41	-	-	-	-	13	3	2.688	2	882	2	66	3			
Marche	4	560	222	20	9	1.999	548	46	-	-	-	-	13	3	2.559	2	770	2	66	3			
Lazio	30	8.829	3.355	150	40	32.657	10.034	200	10	8.875	2.296	50	80	20	50.361	39	15.685	42	400	20			
Campania	10	10.514	2.831	50	5	8.782	1.853	25	-	-	-	-	15	4	19.296	15	4.684	13	75	4			
Puglia	3	1.559	359	15	3	3.310	630	15	-	-	-	-	6	2	4.869	4	989	3	30	2			
Sardegna	6	1.787	539	30	4	1.570	391	20	-	-	-	-	10	3	3.357	3	930	3	50	3			
Totale	104	28.093	8.985	520	253	85.701	24.403	1.268	40	14.810	3.662	201	397	100	128.604	100	37.050	100	1.989	100			
% su totale	26	22	24	26	64	67	66	64	10	12	10	10	100		100		100		100				
	Assistente tecnico scientifico – calcografo																						
Lazio													3	-	4.542	-	769	-	30	-			

Legenda: Po = posti disponibili; Do = domande pervenute; Pr = partecipanti alle prove preselettive; Am = ammessi al concorso.

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi su dati tratti da sito internet del Ministero.

TABELLA 4. Rapporto tra domande presentate e partecipanti alle prove preselettive per profilo professionale

PROFILO PROFESSIONALE	DOMANDE	PARTECIPANTI	% Pr/do
Assistente alla vigilanza e accoglienza	128.604	37.050	29
Funzionario Amministrativo	5.962	458	8
Archeologo	5.551	1.433	26
Assistente tecnico scientifico - calcografo	4.542	769	17
Archivista	4.435	353	8
Storico dell'arte	3.965	594	15
Architetto	3.353	866	26
Bibliotecario	3.027	104	3
Totale	159.439	41.627	26

TABELLA 5. Sintesi dei posti disponibili, domande presentate, partecipanti alle prove preselettive e ammessi per profilo professionale

PROFILO PROFESSIONALE	Po	%	Do	%	Pr	%	Am	%
Assistente alla vigilanza e accoglienza	397	79,4	128.604	80,7	37.050	89	1.989	66,1
Funzionario Amministrativo	8	1,6	5.962	3,7	458	1,1	80	2,7
Archeologo	30	6	5.551	3,5	1.433	3,4	300	10
Assistente tecnico scientifico - calcografo	3	0,6	4.542	2,8	769	1,8	30	1
Archivista	5	1	4.435	2,8	353	0,8	50	1,7
Storico dell'arte	5	1	3.965	2,5	594	1,4	50	1,7
Architetto	50	10	3.353	2,1	866	2,1	491	16,3
Bibliotecario	2	0,4	3.027	1,9	104	0,2	20	0,7
<i>Totale</i>	500	100	159.439	100	41.627	100	3.010	100


Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione (*)

AREE PRECEDENTE SISTEMA CLASSIFICATORIO	POSIZIONI ECONOMICHE DEL PRECEDENTE SISTEMA CLASSIFICATORIO	AREE NUOVO SISTEMA CLASSIFICATORIO	FASCE RETRIBUTIVE ALL'INTERNO DELLE AREE
Area A	A1	Prima Area	F 1
	A1S		F 2
	//		F 3
Area B	B1	Seconda Area	F 1
	B2		F 2
	B3		F 3
	B3S		F 4
	//		F 5
	//		F 6
Area C	C1	Terza Area (**)	F 1
	C1S		F 2
	C2		F 3
	C3		F 4
	C3S		F 5
	//		F 6
	//		F 7

Fonte: CCNL relativo al personale del comparto ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, pubblicato nel S.O. n. 202 alla G.U. 11 ottobre 2007, n. 237, *Tabella B*, p. 38.

(*) La trasposizione avviene ad invarianza di spesa.

(**) Nella terza area è compreso anche il personale dei ruoli ad esaurimento che conserva il proprio trattamento economico.



La stabilizzazione del personale a tempo determinato

Raffaella Onesti

Nel periodo antecedente il Giubileo dell'anno 2000, il Ministero per i beni e le attività culturali aveva proceduto alla stabilizzazione di oltre 1.500 dipendenti già assunti a tempo determinato in qualità di addetti alla vigilanza "trimestrali"; la stabilizzazione fu resa possibile da una norma apposita, il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236¹.

In occasione del Giubileo, la legge 16 dicembre 1999, n. 494 ("Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000") autorizzava l'Amministrazione - "per far fronte alle esigenze di apertura quotidiana con orari ampliati di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi" - a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per un massimo di 1.500 addetti alla vigilanza, provenienti in parte da residue unità di "trimestrali" non precedentemente stabilizzate ed in parte dal bacino dei lavoratori socialmente utili.

Mentre, dunque, tale nuovo personale forniva il proprio apporto nelle attività di vigilanza presso gli Istituti del Ministero, risultavano presenti nell'Amministrazione altre tipologie di personale a tempo determinato, la cui assunzione era stata disposta da norme specifiche: si tratta degli "Assistenti tecnici museali", selezionati tramite procedura concorsuale in forza della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Legge finanziaria 1999), assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale e di sei funzionari assunti per il tramite degli Uffici di collocamento in Istituti della regione Marche per esigenze di ricostruzione post-sismica (nelle professionalità di "ragioniere" e "geometra").

Tutti i dipendenti a tempo determinato continuarono a prestare servizio, negli anni successivi, in virtù di ricorrenti proroghe contrattuali disposte dalle leggi finanziarie.

Mentre a tali tipologie si aggiungono nell'anno 2006 - per effetto dell'art. 1, comma 596 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006) - 95 unità di diverse professionalità di area A e B, già titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, si accentua sempre più l'esigenza di procedere alla stabilizzazione di tutto il personale a tempo determinato, ormai inserito da anni nell'attività dell'Amministrazione.

Tale esigenza, avvertita dall'Amministrazione stessa, oltre che dai diretti interessati e dalle OO.SS., porta ad una riflessione nell'ambito del Dipartimento della Funzione pubblica, che coinvolge ovviamente tutto il personale precario di tutte le Amministrazioni, statali e non.

L'ipotesi di riproporre un'ipotesi analoga a quella prevista dalla legge 236/93, che aveva consentito la diretta stabilizzazione di molte unità, veniva esclusa a seguito del mutato orientamento della Corte Costituzionale.

Con sentenza n. 1/1999, infatti, la Corte ribadiva la portata dell'articolo 97 della Costituzione, che al secondo comma recita "Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge". Il riferimento della stessa Carta costituzionale a leggi speciali non è sufficiente, a parere della Corte, a consentire la presenza di norme che prevedano una stabilizzazione diretta, non preceduta dall'espletamento di procedure che presentino una componente di selettività; in questo senso, infatti, si deve intendere il termine "concorso" presente nella Carta stessa.

Nella prima metà del decennio, dunque, il legislatore non poneva in essere iniziative di stabilizzazione, limitandosi a confermare, anno per anno, la continuità del rapporto a tempo determinato.

Si giunge così alla legge finanziaria 2006 (L. 23 dicembre 2005, n. 266), che consente alle Amministrazioni pubbliche, all'articolo 1, comma 247, di "avviare... procedure concorsuali per titoli ed esami per il reclutamento di un contingente complessivo non superiore a 7.000 unità di personale a tempo indeterminato". La disposizione, come si vede, pare consistere in una normale autorizzazione ad avviare procedure concorsuali; peraltro, il successivo riferimento della norma va in direzione di una sorta di "stabilizzazione", nel momento in cui prevede: "Nella valutazione dei titoli vengono considerati prioritariamente i servizi effettivamente svolti presso pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo a quelli prestati presso le amministrazioni che bandiscono i concorsi nei profili professionali richiesti dalle citate procedure di reclutamento". Più avanti, il comma prevede una ripartizione dei 7.000 posti complessivi tra le Amministrazioni interessate, a cura del Dipartimento della Funzione pubblica e del Ministero dell'Economia e delle Finanze (per lo svolgimento dell'intera operazione, la norma - citato art. 1, comma 251 - stanziava 180 milioni di euro).

Si tratta, in pratica, di un tentativo di mediare fra le posizioni della Corte Costituzionale e l'esigenza di continuità del rapporto, che si fanno sempre più pressanti².

È importante notare, in tale ottica, che la norma introduce anche una deroga alle consuete procedure di reclutamento, le quali prevedono (L. 28 febbraio 1987, n. 56) l'assunzione su base numerica presso gli Uffici di collocamento per le posizioni economiche fino alla B1 compresa. Va ricordato infatti che numerosi dipendenti a tempo determinato (in particolare, per la nostra Amministrazione, gli addetti alla vigilanza "giubilari") appartengono a posizioni economiche che rientrerebbero nella disciplina della citata legge 56.

La norma incontra subito forti resistenze, non solo da parte dei diretti interessati e delle OO.SS., ma anche da parte delle Amministrazioni, in considerazione del fatto che praticamente tutti i dipendenti in questione hanno già superato, per accedere al rapporto a tempo determinato, procedure che si possono definire, a vario titolo, "selettive"; per tornare alla nostra Amministrazione, infatti, gli Assistenti tecnici museali hanno affrontato una complessa procedura concorsuale, che aveva visto la presentazione di oltre 100.000 domande, per la selezione di 1.000 unità, mentre le altre tipologie di dipendenti - con l'eccezione dei 95 già titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa - sono comunque passate attraverso procedure di accertamento di idoneità, presso i vari Uffici di collocamento.

Inoltre, la norma pone a carico delle Amministrazioni pesanti adempimenti di tipo organizzativo - si può facilmente prevedere il numero di domande di partecipazione a concorsi pubblici per complessivi 7.000 posti, per posizioni economiche che presuppongono il possesso di titoli di studio non specialistici - con la finalità più o meno scoperta di assumere dipendenti già individuati, i quali risulterebbero certamente avvantaggiati dalla previsione di valutazione dei titoli.

Nel corso dell'anno 2006, pertanto, la norma non trova attuazione, finché si giunge alla emanazione della legge finanziaria successiva, per l'anno 2007 (L. 27 dicembre 2006, n. 296).

Finalmente il legislatore riconosce la validità delle procedure selettive già superate, consentendo la stabilizzazione dei dipendenti in possesso dei seguenti requisiti:

- aver svolto servizio a tempo determinato, anche non continuativamente, per almeno tre anni nel quinquennio precedente alla data di entrata in vigore della legge;

¹ Cfr. M. Cotone, "Concorsi e assunzioni nel decennio 1986-1995", in «Notiziario» n. XII, 54-55 / maggio-dicembre 1997; M. Cotone, "Concorsi e assunzioni nel quinquennio 1996-2000", in «Notiziario» n. XV, 62-64 / gennaio-dicembre 2000.

² Un aspetto rivelatore della volontà sottesa alla norma è l'indicazione, nella legge finanziaria pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, dell'espressione "Stabilizzazione precari", con riferimento al cit. comma 247.

- essere stato assunto “mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge”.

Per “procedure previste da norme di legge” si deve ovviamente intendere l’assunzione diretta ai sensi della legge 56/87; per i dipendenti non in possesso dei requisiti di cui sopra (le 95 unità già titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa), la norma consente una acquisizione successiva: le Amministrazioni devono avviare pertanto procedure selettive i dipendenti in questione devono maturare comunque i tre anni previsti di servizio a tempo determinato.

Conseguenza diretta della norma è il superamento della situazione di stallo che si era verificata, con assorbimento della quasi totalità dei dipendenti³, condizionata comunque alla disponibilità organica.

La capienza organica nelle varie posizioni economiche, infatti, risulta alquanto diversificata, cosicché, all’atto della emanazione della legge finanziaria 2007 si verificano le seguenti situazioni, per le diverse tipologie di dipendenti interessati:

- Addetti alla vigilanza “giubilarli”, di posizione economica B1: l’inquadramento viene disposto con D.D. del 17 ottobre 2007, dopo l’accertamento del possesso dei requisiti da parte di tutti gli interessati e la definizione di graduatorie basate sulle rispettive anzianità (TABELLA A).

- Assistenti tecnici museali, di posizione economica B3: la disponibilità organica si concretizza con l’emanazione del D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233, che ha disposto il riordino del Ministero per i beni e le attività culturali; di conseguenza, l’immissione in ruolo, attuata con D.D. 20 dicembre 2007, ha effetto dal 1° gennaio 2008 (TABELLA B).

- Funzionari assunti per esigenze di ricostruzione post-sismica, di posi-

zione economica B3; la loro posizione è parallela a quella degli Assistenti tecnici museali (vengono stabilizzati n. 2 unità nel profilo professionale di assistente amministrativo e n. 4 unità nel profilo professionale di assistente tecnico scientifico).

A partire dall’anno 2008, pertanto, la quasi totalità dei dipendenti a tempo determinato è assorbita nei ruoli, con la sola eccezione dei 95 già titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (nel frattempo ridotti a 93), i quali, come detto, non avevano maturato i tre anni di servizio a tempo determinato né avevano superato procedure che si potessero definire “selettive”.

L’Amministrazione svolge, per il tramite delle Direzioni regionali, le procedure di accertamento del possesso della professionalità da parte degli interessati e, al compimento del terzo anno di servizio a tempo determinato, stabilizza tutti gli interessati - per i quali sussisteva ovviamente disponibilità organica nelle varie posizioni economiche di appartenenza - con effetto dal 1° gennaio 2009 (TABELLA C).

Pertanto con l’anno 2009 il Ministero ha concluso le procedure di stabilizzazione di tutto il personale già a tempo determinato, risolvendo così l’annoso problema del precariato.

Resta ancora da risolvere la questione della percentuale del rapporto di lavoro degli ex Assistenti tecnici museali, stabilizzati con rapporto parziale pari al 50% del tempo pieno.

La questione nasce sostanzialmente dalla autorizzazione all’assunzione rilasciata, che prevedeva espressamente un inquadramento con rapporto di lavoro a tempo parziale; l’Amministrazione peraltro, già in occasione della emanazione del D.P.R. 233/2007, ha previsto una consistenza organica tale da garantire l’assorbimento a tempo pieno, assorbimento che dovrà conseguire ad una espressa autorizzazione, che l’Amministrazione ha peraltro ripetutamente richiesto, per arrivare alla soluzione definitiva del problema.

³ L’autorizzazione all’avvio delle procedure di stabilizzazione del personale in servizio a tempo determinato, con la ripartizione dei contingenti di personale per le varie Amministrazioni, viene data con il D.P.C.M. del 21 febbraio 2007.

TABELLA A. *Personale precario immesso in ruolo con il profilo di addetto ai servizi di sorveglianza e vigilanza (P.E. B1)*

REGIONI	SETTORI				TOTALE
	ARCHIVI	ARTI*	BIBLIOTECHE	AMMINISTRAZIONE CENTRALE	
Abruzzo	2	11	–	–	13
Basilicata	3	33	4	–	40
Calabria	1	13	–	–	14
Campania	6	226	–	–	232
Emilia Romagna	3	74	7	–	84
Friuli–Venezia Giulia	3	17	5	–	25
Lazio	8	341	15	4	368
Liguria	–	17	–	–	17
Lombardia	4	79	6	–	89
Marche	1	19	–	–	20
Molise	–	2	–	–	2
Piemonte	6	77	5	–	88
Puglia	1	10	–	–	11
Sardegna	1	40	2	–	43
Toscana	4	221	14	–	239
Umbria	–	29	–	–	29
Veneto	9	51	6	–	66
<i>Totale</i>	<i>52</i>	<i>1.260</i>	<i>64</i>	<i>4</i>	<i>1.380</i>

* Nel settore arti sono compresi 3 addetti presso l’OPD e 28 presso Istituti con particolare finalità.

TABELLA B. *Personale precario immesso in ruolo con il profilo di assistente alla vigilanza (P.E. B3)*

REGIONI	SETTORI				TOTALE
	ARCHIVI	ARTI	BIBLIOTECHE	DIREZIONI REGIONALI	
Abruzzo	–	4	–	–	4
Basilicata	–	5	–	–	5
Calabria	–	12	–	–	12
Campania	3	126	–	–	129
Emilia Romagna	–	7	–	1	8
Friuli–Venezia Giulia	–	11	–	–	11
Lazio	5	136	9	–	150
Liguria	–	12	–	–	12
Lombardia	–	42	1	–	43
Marche	–	27	–	–	27
Molise	–	5	–	–	5
Piemonte	2	7	2	–	11
Puglia	–	8	–	–	8
Sardegna	–	9	–	–	9
Sicilia	5	–	–	–	5
Toscana	–	90	1	–	91
Umbria	–	14	–	–	14
Veneto	–	25	1	–	26
<i>Totale</i>	<i>15</i>	<i>540</i>	<i>14</i>	<i>1</i>	<i>570</i>

TABELLA C. *Personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa immesso in ruolo*

REGIONI	SETTORI	AREA A		AREA B							TOTALE PER SETTORE	TOTALE PER REGIONE
		ADDETTO AI SERVIZI DI SUPPORTO	ADDETTO AUSILIARIO	ADDETTO AMMINISTRATIVO (B1)	ADDETTO TECNICO (B1)	ADDETTO AI SERVIZI DI SORV. E DI VIGILANZA (B1)	OPERATORE AMMINISTRATIVO (B2)	OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO (B2)	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (B3)	ASSISTENTE TECNICO SCIENTIFICO (B3)		
Abruzzo	Archivi	–	–	4	–	1	–	–	–	–	5	6
	Direzioni regionali	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	
Basilicata	Archivi	–	1	1	–	–	–	2	–	–	4	5
	Arti	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
Calabria	Biblioteche	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1
Campania	Arti	–	2	1	–	1	–	–	–	–	4	7
	Biblioteche	–	–	2	–	–	–	–	1	–	3	
Lazio	Archivi	3	1	–	–	–	–	–	1	–	5	50
	Arti ¹	4	–	5	–	–	5	4	3	1	22	
	Biblioteche ²	–	–	1	–	–	–	–	3	–	4	
	Amministrazione centrale	–	1	4	2	–	2	2	8	–	19	
Puglia	Archivi	–	2	–	–	–	–	–	–	–	2	4
	Arti	–	1	1	–	–	–	–	–	–	2	
Sardegna	Archivi	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	20
	Arti	3	1	2	–	–	4	–	5	1	16	
	Biblioteche	1	–	1	–	–	–	1	–	–	3	
<i>Totale</i>		<i>12</i>	<i>9</i>	<i>23</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>11</i>	<i>9</i>	<i>22</i>	<i>2</i>	<i>93</i>	<i>93</i>

¹ Nel settore arti del Lazio sono compresi sette addetti presso Istituti con particolare finalità e otto presso Istituti centrali.² Nel settore biblioteche del Lazio è compreso un addetto presso un Istituto centrale.

